

**LAVORO**

AGRIRAMA

**Contratto di Assicurazione dedicato alle attività agricole
per la protezione dei beni, del patrimonio e delle persone**

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni generali di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Assicurazione Danni alle attività agricole



Groupama
Assicurazioni

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Agrirama

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione dedicato alle attività agricole per la protezione dei beni, del patrimonio e delle persone



Che cosa è assicurato?

Settore Danni ai Beni (fabbricati; mobili ed arredamento domestico; giacenze; macchinari, attrezzature, impianti e mobili ad uso professionale; apparecchiature informatiche di gestione; serbatoi e loro contenuto; foraggio; bestiame)

✓ **Garanzie base:** Incendio ed altri eventi (es. esplosione, scoppio) – Garanzie complementari (Eventi atmosferici, Danni da acqua, Danni causati da spargimento di liquidi) – Furto e rapina (escluso bestiame) – Eventi socio politici ed atti dolosi

Garanzie facoltative: Fenomeni elettrici – Prodotti in refrigerazione – Danni ai serbatoi e loro contenuto – Rottura di cristalli oggetti fragili ad uso professionale ed insegne pubblicitarie luminose – Danni alle apparecchiature informatiche di gestione – Furto e rapina di bestiame – Morte del bestiame – Terremoto – Inondazioni, alluvioni, allagamenti – Danni indiretti

Settore Responsabilità Civile

✓ **Garanzie base:** RC per l'attività aziendale – RC verso prestatori di lavoro – RC per danni accidentali all'ambiente – RC del capo famiglia

Garanzie facoltative: RC prodotti venduti - Spese di ritiro dei prodotti venduti - RC dell'affittuario o consegnatario di attrezzature e macchinari agricoli - RC del depositario di attrezzature e macchinari agricoli - RC del depositario di bestiame – RC del depositario di prodotti agricoli vegetali o animali – RC lavorazioni agricole occasionalmente svolte per conto terzi con macchinari ed attrezzature dell'azienda agricola – RC per la presenza in azienda di riserve d'acqua (invasi, bacini, vasche) – RC del conduttore per incendio del fabbricato e delle serre

Settore Danni alle Macchine Agricole (macchine agricole semoventi; macchine operatrici non semoventi; rimorchi ed attrezzature agricole)

✓ **Garanzie base:** Incendio – Furto – Eventi atmosferici – Atti vandalici – Danni da collisione – Danni accidentali

Garanzie facoltative: Rottura di cristalli – Furto di singoli elementi componenti della macchina agricola – Danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche di bordo – Guasti di macchine agricole – Danni causati da un corpo estraneo – Danni ai pneumatici – Beni trasportati sulla macchina agricola – Indennità di fermo macchina

Settore Danni alla Persona

✓ **Garanzie base:** Infortuni (Morte, Invalidità permanente, inabilità temporanea, rimborso spese di cura, indennità giornaliera per ricovero e post ricovero) - Malattie (Rimborso spese di cura "grandi interventi", Indennità giornaliera per ricovero e post ricovero, inabilità temporanea, Invalidità permanente)

Settore Tutela Legale

✓ **Garanzie base:** Tutela legale base

Garanzie facoltative: Tutela legale Plus

Settore Garanzie Speciali

✓ Guasti ai macchinari ed impianti – Spese supplementari d'esercizio – Guasti ad apparecchiature informatiche di produzione – Spese supplementari d'esercizio – Guasti di celle frigorifere o ad atmosfera controllata – Impianti d'irrigazione – Incendio granaglie – Coltivazioni arboree – Danni agli impianti anti-grandine

Settore Agriturismo

✓ **Garanzie base:** RC dell'azienda agrituristica – Danni ai beni dell'azienda agrituristica – Perdite di profitto a seguito di eventi garantiti – Perdite di profitto a seguito di eventi esterni

Settore Viticoltura

✓ **Garanzie base:** Danni ai contenitori e perdita dell'uva e del vino – Danni ai vini immagazzinati pronti per la commercializzazione – Furto di vino

Settore Promozione e Commercializzazione

✓ **Garanzie base:** Danni accidentali ai beni utilizzati per la promozione e commercializzazione – RC per l'attività di promozione e commercializzazione



Che cosa non è assicurato?

- ✗ i danni causati da o dovuti a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità limitata;
- ✗ i danni verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di Governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- ✗ derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- I. Tutte le Proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
- II. Tutte le Proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare
- III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

- ✗ il pagamento di multe ed ammende;
- ✗ le conseguenze della partecipazione dell'Assicurato a gare o competizioni non a carattere amatoriale, dilettantistico e relative prove;
- ✗ gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo;
- ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità di quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! le condizioni di assicurazione prevedono, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;
- ! relativamente al settore Tutela Legale, la garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

Settore Serre (serre; apparecchiature ed impianti; scorte; colture)

✓ **Garanzie base:** Incendio – Vento forte e neve – Grandine – Danni causati da eventi socio-politici

Garanzie facoltative: Danni elettrici – Danni ai serbatoi e perdita del contenuto – Danni da bagnamento dovuti a fuoriuscita accidentale di liquidi – Guasti macchine – Rottura di tetti apribili e schermi automatici – Danni all'elaboratore elettronico di controllo del processo produttivo – Rottura di vetri – Variazione della temperatura di climatizzazione

Settore Allevamenti Bovini

✓ **Garanzie base:** Mortalità delle mandrie – Mortalità delle mandrie a seguito di malattia ritenuta contagiosa – Mortalità dei bovini d'élite

Garanzie facoltative: Spese di cura a seguito di intervento chirurgico – Impotenza funzionale traumatica dei maschi riproduttori – Impotenza funzionale generale dei maschi riproduttori – Mortalità generale di vacche donatrici in caso di trapianti embrionali – Mortalità generale di vacche recettrici e degli embrioni in caso di trapianti embrionali – Mortalità del vitello nascituro

Settore Assistenza

✓ **Garanzie base:** Assistenza all'azienda agricola – Assistenza alla persona

Settore Olivicoltura

✓ **Garanzie base:** Danni ai contenitori e perdita delle olive e dell'olio – Danni all'olio immagazzinato pronto per la commercializzazione – Furto di olio

Le somme assicurate sono indicate in polizza.

- durante il contratto, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione è valida nel territorio Italiano salvo:

- le garanzie del settore "Responsabilità civile", che sono operanti nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e di tutti gli altri Paesi Europei;
- le garanzie del settore "Agriturismo", che sono operanti nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino;
- le garanzie del settore "Tutela Legale" che:
 - con riferimento alle vertenze contrattuali, valgono per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino;
 - in tutte le altre ipotesi, valgono per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro Competente ove procedere, si trovi in questi territori;
- le garanzie del settore "Danni alla persona", che valgono per il mondo intero. Per la garanzia inabilità temporanea, al di fuori dell'Europa, vale limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero, tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro dell'Assicurato in Europa;
- le garanzie del settore "Assistenza", che valgono per eventi verificatesi in tutti i paesi del mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali con l'applicazione di un aumento del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Relativamente al Settore "Danni ai Beni", per le garanzie "Eventi Atmosferici", "Terremoto", "Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti", è previsto il decorso di un periodo temporale di 10 giorni, successivo alla loro data di effetto, durante il quale queste non operano (Termini di Carenza). Relativamente al Settore "Danni alla Persona" sono previsti Termini di Carenza diversificati per le "malattie", per la garanzia "invalidità permanente da malattia", per le "conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipula del contratto e non noti all'Assicurato e/o al Contraente nel momento stesso della stipula", per il "parto".



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione Danni alle attività agricole

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: Agrirama

Data: 01/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO:

- **CONDIZIONI SPECIALI (SEZIONE DANNI ALLA PERSONA):** Durata temporanea della copertura assicurativa (Art. 42).

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- **SEZIONE DANNI AI BENI:**
 - Fenomeni Elettrici (Art. 5); Prodotti in Refrigerazione (Art. 6); Danni ai Serbatoi e loro Contenuto (Art. 7); Rottura di Cristalli, Oggetti Fragili ad uso Professionale ed Insegne Pubblicitarie Luminose (Art. 8); Danni alle Apparecchiature Informatiche di Gestione (Art. 9); Furto e Rapina di Bestiame (Art. 10); Morte del Bestiame (Art. 11); Terremoto (Art. 12); Inondazioni, Alluvioni ed Allagamenti (Art. 13); Danni Indiretti (Art. 14);
- **SEZIONE ESPONSABILITA' CIVILE:**
 - Malattie Professionali (Garanzia operante sia per l'Azienda Agricola che per l'Impresa Agromeccanica) (Art. 3.4); RC Prodotti Venduti (Garanzia operante esclusivamente per l'Azienda Agricola) (Art. 6); Spese di Ritiro dei Prodotti Venduti (Garanzia operante esclusivamente per l'Azienda Agricola) (Art. 7); RC dell'affittuario o Consegnatario di Attrezzature e Macchinari Agricoli (Garanzia operante esclusivamente per l'Azienda Agricola) (Art. 8); RC Del Depositario di Attrezzature e Macchinari Agricoli (Garanzia operante esclusivamente per l'Azienda Agricola) (Art. 9); RC del Depositario di Bestiame (Garanzia operante esclusivamente per l'Azienda Agricola) (Art. 10); RC del Depositario di Prodotti Agricoli Vegetali o Animali (Garanzia operante esclusivamente per l'Azienda Agricola) (Art. 11); RC Lavorazioni Agricole Occasionalmente svolte per Conto Terzi con Macchinari ed Attrezzature dell'Azienda Agricola (Garanzia operante esclusivamente per l'Azienda Agricola) (Art. 12); RC per la Presenza in azienda di Riserve d'Acqua (Invasi, Bacini, Vasche) (Garanzia operante esclusivamente per l'Azienda Agricola) (Art. 13); RC del Conduttore per Incendio del Fabbricato e delle Serre (Garanzia operante sia per l'Azienda Agricola che

per l'Impresa Agromeccanica) (Art. 14); Danni ai Beni sui quali si eseguono i Lavori (Garanzia operante solo per l'Impresa Agromeccanica) (Art. 1.2.23);

- **SEZIONE DANNI ALLE MACCHINE AGRICOLE:**

- Rottura di Cristalli (Art. 7); Furto di Singoli Elementi Componenti della Macchina Agricola (Art. 8); Danni alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di Bordo (Art. 9); Guasti di Macchine Agricole (Art. 10); Danni causati da un Corpo Estraneo (Art. 11); Danni agli Pneumatici (Art. 12); Beni Trasportati sulla Macchina Agricola (Art. 13); Indennità di Fermo Macchina (Art. 14);

- **SEZIONE GARANZIE SPECIALI:**

- Condizioni Aggiuntive della Garanzia Speciale "Danni agli Impianti Antigraedine" (Art. 9.4): Condizione Aggiuntiva A (Art. 9.4.1), Condizione Aggiuntiva B (Art. 9.4.2), Condizione Aggiuntiva C (Art. 9.4.3);

- **SEZIONE SERRE:**

- Danni Elettrici (Art. 5); Danni ai Serbatoi e Perdita del Contenuto (Art. 6); Danni da Bagnamento dovuti a Fuoriuscita Accidentale di Liquidi (Art. 7); Guasti Macchine (Art. 8); Rottura di Tetti Apribili e Schermi Automatici (Art. 9); Danni all'elaboratore Elettronico di Controllo del Processo Produttivo (Art. 10); Rottura dei Vetri (Art. 11); Variazione della Temperatura di Climatizzazione (Art. 12);

- **SEZIONE TUTELA LEGALE:**

- Tutela Legale Plus (Art. 2);

- **SEZIONE ALLEVAMENTO BOVINI:**

- Spese di Cura a seguito di Intervento Chirurgico (Art. 4); Impotenza Funzionale Traumatica dei Maschi Riproduttori (Art. 5); Impotenza Funzionale Generale dei Maschi Riproduttori (Art. 6); Mortalità Generale di Vacche Donatrici in caso di Trapianti Embrionali (Art. 7); Mortalità Generale di Vacche Ricettrici e degli Embrioni in caso di Trapianti Embrionali (Art. 8); Mortalità del Vitello Nascituro (Art. 9);

- **SEZIONE DANNI ALLA PERSONA (SEZIONE INFORTUNI):**

- Condizioni Speciali: Esclusione Rischio Guida ed Uso di Macchine Agricole (Art. 39), Tabella di Legge per Invalidità Permanente (Art. 40), Inabilità Temporanea Totale o Parziale (Art. 41), Raddoppio dell'Indennità Giornaliera per Ricovero (Art. 43), Invalidità Permanente Senza Franchigia (Art. 44), Supervalutazione delle Gravi Invalidità Permanenti (Art. 45); Rimborso del Premio per la Copertura Assicurativa agevolata da Intervento Pubblico (Art. 46); Anticipo sull'Indennizzo per Invalidità Permanente (Art. 47); Anticipo sull'Indennizzo Per Invalidità Temporanea (Art. 48); Deroga al Patto di Tacita Proroga (Art. 49); Alpinismo con Scalata di Roccia fino al 3° Grado della Scala di Monaco (Art. 50); Alpinismo con Scalata di Roccia oltre il 3° Grado della Scala di Monaco (Art. 51); Speleologia (Art. 52); Pugilato, Atletica Pesante, Arti Marziali, Salto dal Trampolino con Idroscì (Art. 53); Immersione Subacquea con Autorespiratore (Art. 54); Rugby e Football Americano (Art. 55).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza prevede per ciascun settore di garanzia delle esclusioni specifiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:

- **SEZIONE DANNI AI BENI:** Incendio e Garanzie accessorie (Art. 1.2); Garanzie complementari (Art. 2.4): Eventi atmosferici (Art. 2.1.2), Danni da acqua (Art. 2.2.2), Danni causati da spargimento liquidi (Art. 2.3.2); Furto e Rapina (Art. 3.2); Eventi sociopolitici ed Atti dolosi (Art. 4.2);
- **SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE:** Tutte le garanzie di RC (Art. 2.1); RC verso Prestatori di lavoro (Art. 2.1 A); RC per Danni accidentali all'Ambiente (Art. 2.1 B); RC del Capo famiglia (Art. 2.1 C);
- **SEZIONE DANNI ALLE MACCHINE AGRICOLE:** Incendio della Macchina agricola (Art. 1.2); Furto della Macchina agricola (Art. 2.2); Eventi atmosferici (Art. 3.2); Atti vandalici (Art. 4.2); Danni da Collisione (Art. 5.2); Danni Accidentali (Art. 6.2);
- **SEZIONE GARANZIE SPECIALI:** Guasti ai macchinari ed impianti (Art. 1.3); Guasti ad apparecchiature informatiche di produzione (Art. 3.4); Guasti di celle frigorifere o di atmosfera controllata (Art. 5.3); Impianti d'irrigazione (Art. 6.3); Incendio Granaglie (Art. 7.3); Coltivazioni arboree (Art. 8.3); Danni agli impianti antigraedine (Art. 9.5);
- **SEZIONE AGRITURISMO:** RC dell'Azienda Agrituristicca (Art. 1.3); Danni ai beni dell'Azienda Agrituristicca (Art. 2.4);
- **SEZIONE VITICOLTURA:** Danni ai contenitori e Perdita dell'uva e del vino (Art. 1.3); Danni ai vini immagazzinati pronti per la commercializzazione (Art. 2.3); Furto di vino (Art. 3.3);
- **SEZIONE PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE:** Danni accidentali ai beni utilizzati per la promozione e commercializzazione (Art. 1.3); RC per l'attività di promozione e commercializzazione (Art. 2.3);
- **SEZIONE SERRE:** Incendio (Art. 1.3); Vento forte e neve (Art. 2.3); Grandine (Art. 3.3); Danni causati da Eventi sociopolitici (Art. 4.3);
- **SEZIONE TUTELA LEGALE** (Art. 1.2);
- **SEZIONE ALLEVAMENTI BOVINI:** Mortalità delle mandrie (Art. 1.2); Mortalità delle mandrie a seguito di malattia ritenuta contagiosa (Art. 2.2); Mortalità dei bovini d'Elite (Art. 3.2) ;
- **SEZIONE DANNI ALLA PERSONA:** Infortuni (Art. 11); Malattie (Art. 61);
- **SEZIONE ASSISTENZA** (Art. 5 a);
- **SEZIONE OLIVICOLTURA:** Danni ai contenitori e Perdita delle olive e dell'olio (Art. 1.3); Danni all'olio immagazzinato pronto per la commercializzazione (Art. 2.3); Furto di olio (Art. 3.3).



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.
Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Agrirama è rivolto all'Azienda Agricola ed all'Impresa Agromeccanica. Le due figure in questione sono così definite:

- **Azienda Agricola:** unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del c.c. e successive modificazioni o integrazioni;
- **Impresa Agromeccanica:** impresa che svolge un'attività a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agroforestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 22,7 %

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'Arbitro può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)

PAGINA NON UTILIZZABILE



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

AGRIRAMA DISPOSIZIONI GENERALI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Premessa

Gentile Assicurato,

per facilitare la lettura e la migliore comprensione del testo, facciamo presente che nelle Condizioni Generali di Polizza, Groupama Assicurazioni ha evidenziato graficamente alcune parti:

- a) le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono caratterizzate dal grassetto e rispettano la normativa disciplinata dal D.Lgs. 209/2005;
- b) le definizioni sono caratterizzate dal corsivo.

Le norme contenute nel presente fascicolo delle Disposizioni Generali costituiscono parte integrante delle Condizioni Personali della polizza AGRIRAMA.

INDICE

1. GLOSSARIO / DEFINIZIONI	3
2. IL CONTRATTO	11
3. IL FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO	12
4. I SINISTRI	14

GLOSSARIO/DEFINIZIONI

Le seguenti DEFINIZIONI hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale (alcuni termini presenti nelle seguenti DEFINIZIONI, sono evidenziati con il carattere Corsivo nel testo delle Condizioni Generali d'Assicurazione):

TERMINI CHE RIGUARDANO IL CONTRATTO

APPENDICE

Atto che sancisce una modifica dei termini contrattuali intervenuta in corso di contratto. Esso è soggetto alle medesime regole del contratto stesso.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURATORE

La Società che sottoscrive la polizza.

SOCIETÀ

La Società Groupama Assicurazioni S.p.A. con sede in Roma - Viale Cesare Pavese, 385.

CONDIZIONI PERSONALI

Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici del Contraente e/o Assicurato, i dati necessari all'identificazione dei beni assicurati, le garanzie scelte ed i relativi premi e tutti gli altri dati necessari alla gestione del contratto nonché le dichiarazioni del Contraente.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che, insieme all'Assicuratore, sottoscrive la polizza, ed a cui, in generale, fanno riferimento gli obblighi che derivano dalla stessa.

PARTI

Il Contraente e la Società.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione. Fanno parte integrante della stessa: le Condizioni Generali, le Condizioni Personali, eventuali Clausole Particolari, la Tabella dei Capitali Assicurati e delle Franchigie e le Appendici che si incorporano alla stessa per completarla o modificarla.

PERIODO D'ASSICURAZIONE

Si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

PREMIO

Importo dovuto dal Contraente per ottenere la copertura dei rischi contrattualmente pattuiti, per un periodo determinato di tempo.

TABELLA DEI CAPITALI ASSICURATI E DELLE FRANCHIGIE

Quadro riepilogativo dei capitali/massimali assicurati, limiti d'Indennizzo, scoperti e franchigie previsti per le garanzie sottoscritte, ad integrazione e precisazione di quanto eventualmente indicato nelle Condizioni Generali d'Assicurazione di ciascuna garanzia.

TERMINI CHE RIGUARDANO LE GARANZIE ED I SINISTRI

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)

Forma di copertura secondo la quale l'Assicuratore rinuncia all'applicazione della regola proporzionale (art.1907 C.C.) ed è tenuto a pagare, in caso di sinistro, l'Indennizzo fino al limite massimo pattuito.

ASSICURAZIONE A VALORE INTERO

Forma di copertura secondo la quale la somma assicurata deve coincidere con il 100% del valore effettivo dei beni assicurati. Nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore dei beni assicurati (sottoassicurazione), verrà applicata la regola proporzionale (art.1907 C.C.).

CAPITALE ASSICURATO

vedere "Somma Assicurata".

DANNO ACCIDENTALE ALL'AMBIENTE

L'emissione, la dispersione, il rigetto o il deposito di ogni sostanza solida, liquida o gassosa diffusa nell'atmosfera, sul suolo o nelle acque che si verifica in concomitanza all'evento improvviso che l'ha provocata e che non si realizza in maniera lenta, graduale o progressiva.

DANNO CORPORALE

Lesione corporale o morte subiti da persone fisiche.

DANNO IMMATERIALE

Ogni pregiudizio economico dovuto alla privazione di godimento di un diritto, alla interruzione di un servizio reso da una cosa o da un bene, alla perdita di un beneficio .

DANNO MATERIALE

Deterioramento o distruzione totale o parziale di un animale, oggetto o cosa.

FRANCHIGIA

Somma contrattualmente stabilita che in caso di danno e per ogni sinistro verrà detratta dall'Indennizzo. Quando l'ammontare dei danni eccede il limite di Indennizzo, la franchigia sarà dedotta dalla somma corrispondente al limite d'Indennizzo.

INDENNIZZO

Somma liquidata dalla società in caso di sinistro.

MASSIMALE

Somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente previsto in caso di sinistro.

PARTITA

Raggruppamento di uno o più beni assicurati, singolarmente identificati o considerati nel loro insieme, per il quale viene indicata nelle Condizioni Personali una somma complessivamente assicurata e per il quale vengono scelte determinate garanzie anch'esse indicate nelle Condizioni Personali.

REGOLA PROPORZIONALE

Norma del Codice Civile (art. 1907) che stabilisce che in caso di danno subito da un bene, assicurato per un valore inferiore al suo valore al momento del sinistro determinato secondo criteri contrattualmente stabiliti, l'Indennizzo spettante a termini di polizza sarà ridotto in proporzione diretta al rapporto fra i due valori.

SCOPERTO

Quota percentuale del danno liquidabile che, a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

SINISTRI IN SERIE (AI SOLI EFFETTI DELLA GARANZIA R.C.PRODOTTI)

Pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.

SINISTRO PARZIALE

Sinistro in cui il valore di riparazione del bene sia inferiore al valore del bene stesso, in base ai criteri di valutazione applicabili ad ogni partita

SINISTRO TOTALE

Sinistro in cui il valore di riparazione del bene sia superiore o uguale al valore del bene stesso, in base ai criteri di valutazione applicabili ad ogni partita.

SOMMA ASSICURATA

L'importo fissato per ciascuna garanzia, o per gruppi di garanzie, che costituisce il limite massimo di Indennizzo.

TERMINI DI CARENZA

Il periodo di tempo determinato, immediatamente successivo alla data di decorrenza della Polizza, durante il quale le relative garanzie non sono operanti.

TERZI

Ogni persona fisica o giuridica il cui interesse non sia coperto dal contratto di assicurazione.

VALORE A NUOVO

- a) Per i fabbricati: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escludendo il valore dell'area.
- b) Per tutti gli altri beni: il valore di ripristino o di rimpiazzo del bene sinistrato con un bene nuovo uguale o equivalente per qualità, caratteristiche costruttive, uso e rendimento

VALORE COMMERCIALE

Valore di un bene in comune commercio, inclusi gli oneri fiscali.

Per i prodotti coltivati, allevati o trasformati dall'Azienda Agricola assicurata non ancora commercializzabili si terrà conto dei costi di produzione realmente sostenuti per le fasi del ciclo produttivo già realizzate (Valore di Produzione).

VALORE DI PRODUZIONE

Vedere "Valore Commerciale".

VALORE NOMINALE

La somma indicata su carte valori, titoli di credito e denaro .

VALORE REALE

Il valore allo stato d'uso ovvero:

- a) Per i fabbricati: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente.
- b) Per tutti gli altri beni: il costo di rimpiazzo di un bene sinistrato con un bene uguale o equivalente per qualità, caratteristiche costruttive, uso e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, stato di conservazione e manutenzione, natura, qualità, uso, rendimento ed ogni altra circostanza influente.

VALORE DI RECUPERO

Valore al giorno del sinistro dei residui o dei pezzi del bene danneggiato ancora utilizzabili in qualche maniera o come rottami.

TERMINI CHE RIGUARDANO I BENI E LE ATTIVITÀ ASSICURATE

AGENTI CONTAMINANTI NON BIOLOGICI

I metalli quali piombo, cadmio, mercurio, rame, zinco, ferro; i composti organici e chimici non biologici quali i pesticidi, fungicidi, insetticidi, erbicidi; gli antibiotici per uso veterinario; i detergenti, i solventi ed i sotto-prodotti dell'industria (diossina ecc.).

AGENTI PATOGENI BIOLOGICI

Tutte le forme biologiche che possono generare malattie.

AGRITURISMO

Attività di ricezione ed ospitalità effettuata in conformità alla Legge n. 730 del 5/12/1985 e successive modificazioni o integrazioni, esercitata dall'Azienda Agricola e per la quale la stessa è in possesso della relativa autorizzazione, comprese le azioni di ripopolamento, controllo e prelievo della fauna, nonché organizzazione della caccia.

ALLEVAMENTO ZOOTECNICO A CARATTERE NON INDUSTRIALE

Si considera non industriale l'allevamento effettuato con mangimi ottenuti almeno per un quarto dalla coltivazione dei poderi o appezzamenti dell'Azienda Agricola

ANIMALI DOMESTICI

Animali di compagnia o da guardia il cui possesso sia autorizzato dalla legislazione vigente e dai quali non si ottenga profitto. **Gli equini in generale non vengono considerati animali domestici.**

AZIENDA AGRICOLA

Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

BENE

Oggetto o cosa suscettibile di valorizzazione, appropriazione ed utilizzazione.

BENE ASSICURATO

Bene singolarmente individuato o insieme di beni raggruppati in una Partita per la quale nelle Condizioni Personali risultano sottoscritte una o più garanzie.

BENE IMMOBILE (AI SOLI EFFETTI DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE)

Terreni, strade, ponti, canali, bacini per l'irrigazione, edifici, serre e costruzioni di ogni tipo e tutto ciò che sia unito ad una costruzione in maniera fissa, in modo che non possa separarsi da essa senza rompersi o deteriorarsi.

BESTIAME

Bovini, equini **(esclusi i cavalli da corsa)**, ovini, caprini, suini, avicoli e cunicoli allevati in batteria .

CONTENUTO

L'insieme dei beni assicurati rientranti nelle definizioni delle seguenti Partite:

- Mobilio ed Arredamento Domestico
- Giacenze
- Macchinari, Attrezzature, Impianti e Mobilio ad uso professionale
- Apparecchiature Informatiche di gestione
- Serbatoi e loro contenuto

COLTURE

Piante, piante madri, seminati, talee, germogli ed in genere ogni entità vegetale dotata di vita autonoma, radicate o in fase di radicamento, ottenute per riproduzione o moltiplicazione.

Sono parificate a colture i prodotti delle coltivazioni.

COSE

Vedi Bene.

CUMULO

L'insieme dei prodotti, come descritti nella definizione di foraggio, posti sottotetto di uno stesso fabbricato o di più fabbricati comunicanti, oppure all'aperto nelle aree cortilizie, separati tra loro da spazio vuoto inferiore a 20 metri.

DIMORA ABITUALE PERMANENTE

Abitazione di proprietà dell'Assicurato o presa da questi in affitto, nella quale l'Assicurato stesso, un suo familiare o un suo dipendente dimorino in maniera continuativa e che non rimane disabitata per più di 45 giorni consecutivi. **Nel caso in cui non si compia qualcuna di queste condizioni, l'abitazione non è da considerarsi permanente agli effetti di questa polizza.**

FABBRICATI

Insieme costituito da:

- Fabbricati principali e/o accessori pertinenti all'Azienda Agricola, comprese le opere di fondazione od interrate, adibiti ad uso civile e/o rurale, costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto comunque costruiti. È tollerata l'esistenza di porzioni di fabbricato ed edifici accessori, in materiali combustibili per una superficie complessiva coperta non superiore al 10% dell'area complessiva dei Fabbricati assicurati. Sono parificati ai Fabbricati: le recinzioni e le mura di cinta, gli impianti idrici, igienici e di riscaldamento, gli impianti elettrici fissi, gli impianti fissi di condizionamento dell'aria, come pure gli altri impianti ed installazioni che possano essere considerati immobili per natura e destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico.

FANGHI

Sedimenti residuali di impianti di trattamento e di pre-trattamento biologico, fisico o fisico-chimico delle acque utilizzate nell'Azienda Agricola.

FORAGGIO

Il fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale essiccato, compresa la paglia, destinato all'alimentazione del bestiame o ad altri usi accessori (lettiere ecc.).

GIACENZE

L'insieme di:

- a) prodotti di ogni genere di origine animale o vegetale provenienti dall'Azienda Agricola assicurata in qualunque fase di elaborazione, inclusi quelli finiti e destinati alla vendita;
- b) materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, materiali di consumo quali sementi, concimi, fertilizzanti, antiparassitari, carburanti, oli, combustibili liquidi e solidi, gas combustibile liquefatto, alimenti destinati agli animali, imballaggi, scorte.

GRANAGLIE

Cereali in genere sullo stelo, sul campo, nel corso della mietitrebbiatura, compresa la paglia.

IMPRESA AGROMECCANICA

L'impresa assicurata che svolge un'attività a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agroforestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza.

INCOMBUSTIBILI

Sostanze, prodotti e materiali che, alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica.

MACCHINARI, IMPIANTI E MOBILIO AD USO PROFESSIONALE

L'insieme di macchinari ed impianti ad uso agricolo o per l'allevamento compresi gli impianti produttivi automatizzati, macchine operatrici agricole non semoventi **quando non sono trainate o portate**, rimorchi ed attrezzature destinate ad essere trainate o portate **quando non sono trainate o portate**; attrezzi ed utensili agricoli, silos in metallo o vetroresina, impianti fissi o mobili di mungitura o alimentazione bestiame, abbeveratoi, mobilio ed altri arnesi utilizzati per le necessità dell'Azienda Agricola.

Sono esclusi:

- **trattori e macchine operatrici agricole semoventi**
- **macchine operatrici agricole non semoventi, quando sono trainate o portate**
- **rimorchi ed attrezzature destinate ad essere trainate o portate, quando sono trainate o portate**
- **macchine operatrici industriali anche se utilizzate per usi agricoli**
- **apparecchiature informatiche di gestione**
- **installazioni per l'irrigazione**
- **serbatoi di capacità superiore a 100 litri**
- **impianti e reti antigraffiti**
- **contenitori del vino, dei prodotti alcolici e dell'olio**

MACCHINE AGRICOLE

L'insieme di:

- Trattori e macchine operatrici agricole semoventi
- Macchine industriali per movimento terra utilizzate per lavori agricoli
- Macchine operatrici agricole non semoventi
- Rimorchi e tutte le altre attrezzature destinate ad essere trainate o portate **quando sono trainate o portate** di proprietà, locati o noleggiati con contratto di durata pluriennale dall'Assicurato.

Sono compresi gli accessori e gli equipaggiamenti previsti dal costruttore anche se come optional purché la loro installazione sia comprovata.

MOBILIO ED ARREDAMENTO DOMESTICO

L'insieme di beni mobili di uso domestico e personale, cioè utensili domestici, attrezzi, vestiario, mobili, elettrodomestici, viveri, oggetti di valore, denaro in contanti, gioielli di proprietà dell'assicurato, dei familiari con i quali egli convive.

MURO PIENO

Muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito con materiali incombustibili di spessore non inferiore a 13 cm. Sono ammesse le aperture in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

OGGETTI PREGIATI

Pellicce e pelletteria pregiata; quadri, sculture, oggetti d'arte o di valore storico non costituenti mobilio, oggetti e servizi di argenteria, tappeti antichi, arazzi e simili; collezioni filateliche o numismatiche o di altro tipo, così come altri simili oggetti di lusso. Collezioni, servizi ed insiemi verranno considerati come un solo oggetto.

ORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICATO (O.G.M.)

Organismo il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso dalla moltiplicazione o ricombinazione naturale.

ORGANISMO NOCIVO

Parassita dei vegetali o dei prodotti vegetali appartenente al regno animale o vegetale che si presenta sotto forma di virus o altri agenti patogeni.

PREZIOSI

Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure naturali, artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso.

SPAZIO VUOTO

Spazio non inferiore a metri 5 intercorrente tra due Beni assicurati non occupato da enti di qualsiasi genere

TERMINI CHE RIGUARDANO I RISCHI ASSICURATI O ESCLUSI

ALLUVIONE, INONDAZIONE

Le calamità naturali che si manifestano sotto forma di esondazione di corsi e specchi d'acqua naturali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido incoerente (fango, sabbia, detriti vari, tronchi d'albero, ecc.).

AUTOCOMBUSTIONE

Combustione spontanea senza fiamma.

BRINA

Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo dovuta ad irraggiamento notturno

DEMOLIZIONE

Abbattimento di elementi costruttivi danneggiati da un sinistro garantito necessario per la ricostruzione degli stessi e che non sia originato da Ordinanze di Autorità o da leggi e regolamenti in tema di costruzione, ricostruzione e manutenzione di edifici.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica.

ESTORSIONE

Reato commesso da chi, per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, costringe una persona, mediante violenza o minaccia, a consegnare la cosa dalla stessa detenuta, così come disciplinato dall'art. 629 del Codice Penale.

EVENTI NATURALI ECCEZIONALI

Sono considerati tali: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, alluvioni, inondazioni, allagamenti ed altri cataclismi naturali di carattere eccezionale.

EVENTI SOCIO-POLITICI

Tutti i fatti legati a: scioperi, sommosse e movimenti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, atti di vandalismo o dolosi.

FERMENTAZIONE ANORMALE

Processo fermentativo anomalo del foraggio che determina alterazioni o modificazioni bromatologiche ed organolettiche tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato.

FURTO

Reato commesso da chi si impossessa delle cose mobili altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé e per gli altri, così come disciplinato dall'art. 624 del Codice Penale.

GELO

Abbassamento termico inferiore agli 0 gradi C, dovuto a presenza di masse di aria fredda.

IMPLOSIONE

Reperitivo di rompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

INCENDIO

Combustione con fiamma che avvenga al di fuori di appropriato focolare e capace di propagarsi e di auto-estendersi.

INCIDENTE

Evento che produce danni e originato da una causa violenta, improvvisa, involontaria ed esterna alla persona o al bene danneggiato.

RAPINA

Reato commesso da chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'art.628 del Codice Penale.

RISCHIO

Probabilità di accadimento di un evento capace di produrre danni.

RISCHIO COPERTO

Rischio il cui possibile accadimento sia previsto e garantito dalla polizza.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuta ad esplosione.

Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SGOMBERO

Ritiro delle macerie in seguito a sinistro, sempre che **non sia richiesto per esso trasporto, magazzinaggio o deposito di eventuali rifiuti tossici o speciali.**

SPESE DI RIPARAZIONE

Il costo della rimessa in stato di funzionamento normale, compreso il valore dei pezzi di ricambio, le spese di mano d'opera, comprese le ore di straordinario, di trasporto, di smontaggio, le eventuali spese di dogana e le tasse non recuperabili.

In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dagli esperti da esse nominati.

SPESE DI SALVATAGGIO

Spese originate dall'impiego di mezzi per diminuire le conseguenze del sinistro.

Non verranno considerate in nessun caso spese di salvataggio quelle di spostamento, ritiro, pulizia, decontaminazione, recupero, deposito o accumulo di quei beni o prodotti nocivi, insalubri, pericolosi o contaminanti già esistenti al momento del sinistro o prodotti in conseguenza diretta o indiretta del sinistro.

VENTO FORTE

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, pari a 50-61 km/h (14-17 m/s).

2 - IL CONTRATTO

2.1 COMPOSIZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si compone:

- delle presenti Disposizioni Generali,
- dei fascicoli descriventi le Condizioni Generali d'Assicurazione dei vari settori,
- della **Tabella dei Capitali Assicurati e delle Franchigie**,
- delle *Condizioni Personali*.

2.2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la concessione all'*Assicurato* delle garanzie che sono descritte nei fascicoli, la cui sottoscrizione deve risultare nelle *Condizioni Personali* dove è indicato il *Premio*, relativo a ciascuna garanzia, che deve essere pagato per rendere operanti le garanzie stesse.

2.3 ESCLUSIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Qualunque siano le garanzie scelte, sono sempre esclusi:

- **i danni causati da o dovuti a dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità limitata;**
- **i danni verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di Governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;**
- **derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.** Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. **Tutte le Proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare**
 - II. **Tutte le Proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:**
 - a. **La generazione di energia nucleare;**
 - o**
 - b. **La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare**
 - III. **La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono. È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;**
- **i danni dovuti a *Eventi Socio-Politici*, se non espressamente compresi nelle garanzie;**
- **i danni causati da *Eventi Naturali Eccezionali*, se non espressamente compresi nelle garanzie;**
- **il pagamento di multe ed ammende;**
- **le conseguenze della partecipazione dell'*Assicurato* a gare o competizioni non a carattere amatoriale, dilettantistico e relative prove.**

Sono altresì esclusi gli importi che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

Limitatamente ai settori "Danni ai beni", "Macchine Agricole", "Garanzie speciali" e "Serre" sono altresì esclusi, quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:

- **di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;**
- **derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le**

perdite, anche operative, che ne derivino.

Limitatamente ai settori “Responsabilità civile”, “Agriturismo” e “Promozione e Commercializzazione” sono esclusi i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:

- la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
- le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
- l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

A queste esclusioni generali, si aggiungono le esclusioni particolari indicate per ciascuna delle garanzie.

2.4 LIMITI DELLE GARANZIE, SCOPERTI E FRANCHIGIE

I limiti d'Indennizzo, gli Scoperti e le Franchigie previsti per ciascuna garanzia sono indicati nei fascicoli descrittivi delle garanzie oppure sono indicate nelle *Condizioni Personali* e riportate nella *Tabella dei Capitali Assicurati* e delle *Franchigie*.

3 - IL FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

3.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso all'atto della sottoscrizione delle *Condizioni Personali* con la quale il *Contraente* dichiara di conoscere ed accettare tutte le norme contrattuali che regolano il contratto stesso e disciplinano l'applicabilità, i limiti e le condizioni di operatività delle garanzie scelte.

3.2 DECORRENZA DELLE GARANZIE

Le garanzie decorrono a partire dalle ore 24.00 della data di effetto indicata nelle *Condizioni Personali* se il Premio dovuto è stato pagato, altrimenti dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

3.3 DURATA DEL CONTRATTO

La durata e la data di scadenza del contratto sono indicate nelle *Condizioni Personali*.

3.4 PROROGA DEL CONTRATTO E PERIODO D'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante **lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza**, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al *Periodo d'Assicurazione*, questo s'intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una durata minore, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

3.5 MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

3.6 CESSAZIONE DI UNA O PIÙ GARANZIE

La cessazione di una o più garanzie, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata, non comporta la risoluzione del contratto, che rimane pertanto in vigore per le restanti garanzie.

3.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Per ogni *Sinistro* denunciato a termini di *Polizza* e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, il *Contraente* o la *Società* possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla *Società*, quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *Premio* netto relativa al periodo di *Rischio* non corso.

3.8 DICHIARAZIONI RELATIVE AL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del *Contraente* e dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *Rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto

all'*Indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 del C.C.

3.9 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Società* di ogni aggravamento del *Rischio*. Gli aggravamenti di *Rischio* non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

3.10 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del *Rischio* la *Società* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successivi alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

3.11 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose per il medesimo *Rischio* coesistono più assicurazioni, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* o il *Contraente* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'*Indennizzo* dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la *Società* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (Art. 1910 del C.C.).

3.12 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio*, maggiorato delle imposte dovute sui contratti di assicurazione, è pagabile annualmente ed in forma anticipata rispetto alla scadenza e secondo il periodo indicato nelle *Condizioni Personali*, all'agenzia alla quale è stata assegnata la *Polizza* oppure alla *Società*.

3.13 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

Se il *Premio* dovuto non viene pagato, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della *Società* al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art.1901 C.C.

3.14 ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI

L'adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi di cui al testo che segue è operante automaticamente e il numero di indice iniziale è indicato nella *Polizza* (mod. 22010). Tutte le garanzie previste dalla presente polizza (fatta eccezione per quelle del Settore DB – Danni ai Beni, limitatamente alle garanzie DB10 Furto e rapina bestiame, DB11 Morte del Bestiame, DB12 – Terremoto e DB13 – Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti, Settore PL – Tutela Legale, Settore MA – Danni alle Macchine Agricole, Settore DP – Danni alla Persona, Garanzia AS – Assistenza) sono soggette ad aggiornamento automatico mediante riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT). Pertanto, i valori di base e gli altri importi figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni dell'indice di scadenza in rapporto all'indice iniziale qui di seguito definiti. L'indice iniziale, di cui viene fornita indicazione in *Polizza* (mod. 22010), è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipula dell'assicurazione. L'indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di premio, è costituito dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello della data della quietanza. Nel caso in cui la variazione registrata dovesse eccedere la misura del 5%, si applicherà un incremento massimo corrispondente a tale valore. Le variazioni in negativo dell'indice non comportano adeguamento. Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell'indice, potrà essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall'ISTAT simile a quello dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta. Gli aumenti delle somme assicurate, dei massimali, dei limiti di

indennizzo (franchigie escluse) – se espressi in cifra assoluta – e del premio, seguono l'andamento dell'indice e decorreranno a partire da ogni ricorrenza annuale e saranno validi sino alla ricorrenza successiva. Nei 30 giorni del termine di rispetto stabilito dall'art. 3.13 – Mancato pagamento del premio, verrà considerato in vigore l'indice riportato sulla relativa quietanza di premio scaduta e non ancora saldata. Nel caso in cui, nell'intero periodo di vigenza contrattuale, la variazione superi del 50% i valori inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento mediante lettera raccomandata o Posta elettronica certificata da spedire almeno 90 giorni prima della scadenza annuale della polizza. In tal caso, resterà ferma la situazione contrattuale in atto al momento dell'ultimo adeguamento effettuato. L'adeguamento previsto dal presente articolo non si applica in caso di pagamento con Premio unico anticipato.

3.15 REVISIONE DEL PREMIO ALLA SCADENZA DEI SINGOLI PERIODI DI ASSICURAZIONE

La Società, fermo quanto previsto all'art. 3.14, si riserva di rivedere il Premio richiesto a ogni scadenza di periodo assicurativo, per le annualità successive, in funzione di possibili circostanze sopravvenute che determinino una variazione del fabbisogno tariffario, mantenendo la sostenibilità tecnica del Contratto.

In tal caso, a massima tutela degli interessi e dei diritti del Contraente, la Società, almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo, comunicherà al Contraente il nuovo Premio.

Il Contraente, qualora non intenda accettare la variazione di premio proposta, avrà sempre facoltà di risolvere il Contratto, senza sostenere alcun onere o costo, semplicemente dandone comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo con lettera raccomandata, oppure mediante Posta elettronica certificata, se il Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società.

In caso di scioglimento su richiesta del Contraente, il Contratto cesserà di avere effetto dalle ore 24:00 del giorno della scadenza del periodo assicurativo indicato in polizza. In assenza di risoluzione, il Contratto proseguirà alle nuove condizioni di Premio.

4 - I SINISTRI

4.1 CHE FARE IN CASO DI SINISTRO

Quando avviene un *Sinistro*, l'*Assicurato* deve impegnarsi per limitare al massimo le conseguenze ed in particolare adoperarsi nel modo più efficace per:

- evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Società* ai sensi dell'art.1914 del C.C.;
- cercare di recuperare le cose rubate e/o conservare quelle non rubate, anche se danneggiate.

4.2 TERMINE DI DENUNCIA E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Salvo impedimento dovuto a causa di forza maggiore il *Contraente* o l'*Assicurato* deve, per ogni *Sinistro*:

- inviare avviso scritto alla *Società* o all'agenzia entro **24 ore**, e comunque non oltre i **tre giorni** dal fatto da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.);
- indicare le cause, le circostanze, le conseguenze, ed allegare tutta la documentazione utile relativa al *Sinistro*;
- in caso di Furto e Incendio o di *Sinistro* presumibilmente doloso e, comunque, ove previsto dalla legge, fare dichiarazione scritta del *Sinistro* all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando la data del *Sinistro*, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno richiedendo una copia della denuncia da trasmettere alla *Società*;
- conservare le tracce ed i residui del *Sinistro* fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte, da presentare alla *Società* entro i 10 giorni successivi;
- mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla *Società* o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.

Altre specifiche formalità da seguire per alcune particolari garanzie sono indicate nelle Condizioni generali d'Assicurazione di ciascuna garanzia.

4.3 MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA DENUNCIA E DEGLI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'inadempimento degli obblighi in caso di *Sinistro* può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'Art. 1915 del C.C.

4.4 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o rubati beni che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni salvati o non rubati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *Sinistro* o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'*Indennizzo*.

4.5 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI SUBITI DALL'ASSICURATO

L'ammontare dei danni è concordato direttamente tra la *Società*, o da un esperto da questa incaricata, ed il *Contraente*.

Il *Contraente* ha la possibilità di farsi assistere da un esperto; in caso di disaccordo tra l'esperto della *Società* e quello del *Contraente*, questi ne nomineranno un terzo. In tal caso gli esperti opereranno in comune e le decisioni sui punti controversi verranno prese a maggioranza dei voti. Ciascuna delle *Parti* paga le spese e gli onorari del proprio esperto ed eventualmente la metà di quelle del terzo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio esperto o se le *Parti* non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

4.6 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Società* provvede al pagamento dell'*Indennizzo* entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura Giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'*Assicurato* o il *Contraente* dimostri che non ricorra alcuna circostanza tale da rendere applicabile una qualsiasi esclusione prevista dalle Disposizioni Generali e Condizioni Generali di Assicurazioni previste per ciascun Gruppo di Garanzie.

4.7 RECUPERO DEI BENI RUBATI

In caso di recupero totale o parziale dei beni rubati, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve avvisare la *Società* appena ne ha ricevuto notizia.

Se i beni rubati sono recuperati prima del pagamento dei danni l'*Assicurato* deve riprenderne il possesso e la *Società* rimborserà il danneggiamento eventualmente subito dai beni e le spese sostenute per il loro recupero.

Se i beni rubati sono recuperati dopo il pagamento dei danni, l'*Assicurato* ha la facoltà nel termine di **trenta giorni**, di riprenderne il possesso mediante il rimborso dell'*Indennizzo*, sotto deduzione di una somma corrispondente agli eventuali danni che sono diretta conseguenza del Furto e delle spese garantite.

4.8 BENI SOTTOPOSTI A VINCOLO

Se i Beni assicurati sono l'oggetto di un vincolo a favore di un creditore, il pagamento dell'*Indennizzo* non sarà effettuato senza l'accordo del creditore.

4.9 SURROGA DELLA SOCIETÀ DOPO IL SINISTRO

Da quando la *Società* ha versato l'*Indennizzo*, l'eventuale diritto a ricorrere contro il responsabile viene alla stessa trasmesso automaticamente sino a concorrenza dell'ammontare dell'*Indennizzo* versato (Art. 1916 C.C.), salvo esplicita rinuncia da parte della *Società* ad esercitare tale diritto.

4.10 RIDUZIONE DEI CAPITALI ASSICURATI A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Quando l'assicurazione è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto* le somme assicurate per le singole garanzie ed indicate nelle *Condizioni Personali* o nella *Tabella dei Capitali Assicurati*, in caso di *Sinistro* si intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del *Periodo di Assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali *Franchigie* e/o *Scoperti*, senza corrispondente restituzione del *Premio*.

Il *Contraente* può richiedere il reintegro della *Somma Assicurata* che potrà avvenire – previo esplicito consenso della *Società* – mediante apposito atto scritto e con la corresponsione del relativo *Premio*.

4.11 GESTIONE DELLE VERTENZE IN CASO DI DANNO CHE INTERESSA LE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno la *Società* assume a nome dell'*Assicurato* la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* entro il limite di un importo pari ad un quarto del *Massimale* stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra la *Società* e l'*Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse. La *Società* non riconosce spese sostenute dall'*Assicurato* per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde delle spese di giustizia penale.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

AGRIRAMA DANNI AI BENI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

SEZ. I - BENI ASSICURATI	2
Partita n. 1 - Fabbricati	2
Partita n. 2 - Mobilio ed arredamento domestico	3
Partita n. 3 - Giacenze	3
Partita n. 4 - Macchinari, attrezzature, impianti e mobilio ad uso professionale	4
Partita n. 5 - Apparecchiature informatiche di gestione	5
Partita n. 6 - Serbatoi e loro contenuto	5
Partita n. 7 - Foraggio	6
Partita n. 8 - Bestiame	6
 SEZ. II - GARANZIE BASE DANNI AI BENI	 7
Incendio e garanzie accessorie	7
Garanzie complementari	8
- Eventi atmosferici	8
- Danni da acqua	9
- Danni causati da spargimento di liquidi	10
Furto e rapina (escluso bestiame)	11
Eventi socio politici ed atti dolosi	13
 SEZ. III - GARANZIE AGGIUNTIVE DANNI AI BENI	 15
Fenomeni elettrici	15
Prodotti in refrigerazione	16
Danni ai serbatoi e loro contenuto	17
Rottura di cristalli oggetti fragili ad uso professionale ed insegne pubblicitarie luminose	18
Danni alle apparecchiature informatiche di gestione	18
Furto e rapina di bestiame	20
Morte del bestiame	21
Terremoto	22
Inondazioni alluvioni allagamenti	23
Danni indiretti	24
 NORMA COMUNE ALLA SEZ. II - GARANZIE BASE DANNI AI BENI E ALLA SEZ. III - GARANZIE AGGIUNTIVE DANNI AI BENI	 25
Decorrenza delle garanzie - termini di carenza	25

SEZ. I - BENI ASSICURATI

PARTITA N°1

FABBRICATI

BENI ASSICURATI

Sono compresi nella **Partita n° 1**:

- gli edifici principali e/o accessori (rimesse per attrezzi, porticati, barchesse e tettoie, silos in muratura, stalle, sale mungitura, fienili, depositi di paglia e simili) pertinenti all'*Azienda Agricola*, costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali Incombustibili, solai e strutture portanti del tetto comunque costruiti. È tollerata l'esistenza di porzioni di fabbricato ed edifici accessori in materiali combustibili per una superficie complessiva coperta non superiore al 10% dell'area complessiva dei *Fabbricati* assicurati e non.

Sono parificati ai *Fabbricati*:

- impianti fissi per acqua, gas, elettricità, riscaldamento, refrigerazione e altri impianti propri dell'edificio in quanto tale; antenne e pannelli solari, impianti fotovoltaici installati e ancorati sopra i tetti dei *Fabbricati* assicurati di potenza fino a 15 kWp non utilizzati in "conto energia", insegne pubblicitarie fissate agli edifici;
- pavimentazioni all'aperto, rivestimenti murali, moquettes e simili purché fissate al pavimento;
- affreschi e statue che non abbiano valore artistico;
- opere ed impianti che possano essere considerati immobili per natura e destinazione, molini, essiccatoi, frantoi, cabine elettriche;
- imposte, persiane, finestre, vetri, lastre, vetrine, porte e loro sistemi di chiusura;
- recinzioni e mura di cinta.

Ai fini della classificazione del rischio, i *Fabbricati* sono ascrivibili alla tipologia indicata nelle *Condizioni Personali* in funzione dell'uso cui sono destinati.

A tale effetto i *Fabbricati* si considerano distinti tra:

- **tipo "A":**
Fabbricati adibiti ad uso abitazione civile e/o agriturismo, uffici e cantine, separati dai fabbricati di tipo "B" e "C" da *Muro Pieno* o da *Spazio Vuoto* superiore a 5 metri;
- **tipo "B":**
Fabbricati adibiti ad uso agricolo senza esistenza di locali adibiti a deposito di *Foraggio* (è tollerata la presenza di cumuli di *Foraggio* per il solo fabbisogno corrente), separati dai fabbricati di tipo "C" da *Muro Pieno* o da *Spazio Vuoto* superiore a 5 metri;
Fabbricati di tipo "A" non separati da un fabbricato di tipo "B" da *Muro Pieno* o da *Spazio Vuoto* superiore a 5 metri";
- **tipo "C":**
Fabbricati adibiti ad uso agricolo con rimessaggio di *Foraggio*, fienili, molini, frantoi, essiccatoi, cabine elettriche;
Fabbricati di tipo "A" e "B" non separati da un fabbricato di tipo "C" da *Muro Pieno* o da *Spazio Vuoto* superiore a 5 metri.

BENI ESCLUSI

Non sono compresi nella **Partita n° 1**:

- 1) **le serre di qualsiasi tipo ed i tunnels a copertura plastica;**
- 2) **i capannoni pressostatici e le tenso-strutture;**
- 3) **i *Fabbricati* in stato di abbandono o comunque non utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola.**

VALORE DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei *Fabbricati* assicurati si determina in base al relativo *Valore a Nuovo* e l'assicurazione è prestata per le somme che l'*Assicurato* dichiara corrispondenti a tale valore. L'ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le

parti del fabbricato distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui, senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, ubicazione, destinazione ed uso, a condizione che i *Fabbricati* vengano ricostruiti entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.

L'*Assicurato*, dopo la sottoscrizione dell'atto amichevole di liquidazione, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità, potrà chiedere il pagamento della parte d'*Indennizzo* spettante entro il limite del *Valore Reale* del Fabbricato al momento del *Sinistro*. L'eventuale restante parte d'*Indennizzo* determinata secondo i criteri di cui sopra (*Valore a Nuovo*), sarà corrisposta entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione.

PARTITA N°2

MOBILIO ED ARREDAMENTO DOMESTICO

BENI ASSICURATI

Sono compresi nella **Partita n° 2**:

- mobili, arredamento, utensili domestici, attrezzi, vestiario, elettrodomestici, viveri e quant'altro di uso comune per la vita domestica e per l'attività di agriturismo,
- gli *Oggetti Pregiati*, denaro in contanti, carte valori, titoli di credito,
- i *Preziosi*,

di proprietà dell'*Assicurato*, dei familiari con i quali egli convive.

BENI ESCLUSI

Non sono compresi nella **Partita n° 2** :

- 1) gli *Oggetti Pregiati* di valore unitario superiore a **2.500,00 Euro**;
- 2) le *Giacenze*;
- 3) i *Beni* mobili di **proprietà dei dipendenti dell'*Assicurato***.

VALORE DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei beni assicurati si determina in base al relativo *Valore Reale*, (per le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro in base al loro *Valore Nominale*) e l'assicurazione è prestata per le somme che l'*Assicurato* dichiara corrispondenti a tale valore.

L'ammontare del danno è calcolato in base al *Valore Reale* delle cose assicurate al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità e stato di conservazione, deducendo da detti valori il *Valore di Recupero*.

Per quanto riguarda le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro, l'ammontare del danno verrà determinato in base al *Valore Nominale* degli stessi.

PARTITA N°3

GIACENZE

BENI ASSICURATI

Sono compresi nella **Partita n° 3**:

- prodotti di ogni genere di origine animale o vegetale provenienti dall'*Azienda Agricola* assicurata in qualunque fase di elaborazione, inclusi quelli finiti e destinati alla vendita,
- le materie prime, le sementi, concimi, fertilizzanti, antiparassitari, carburanti, lubrificanti, combustibili liquidi e solidi, gas combustibile liquefatto,
- gli alimenti destinati agli animali, imballaggi, scorte.

BENI ESCLUSI

Non sono compresi nella **Partita n° 3**:

- 1) i **raccolti (se non dopo che gli stessi siano stati accumulati in luoghi appropriati);**
- 2) **tutte le coltivazioni (arboree, erbacee ed orticole) a cielo aperto e non, i frutti pendenti, gli alberi, i boschi;**

- 3) il *Foraggio*;
- 4) i **fertilizzanti e carburanti contenuti nei serbatoi di capacità superiore a 100 litri**;
- 5) l'**uva, i vini, i prodotti alcolici, le olive e l'olio, non per uso personale o domestico.**

VALORE DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei beni assicurati si determina in base al relativo *Valore Commerciale*, e l'assicurazione è prestata per le somme che l'*Assicurato* dichiara corrispondenti a tali valori. Il calcolo del danno verrà effettuato in base al *Valore Commerciale* della merce al giorno del *Sinistro*, maggiorato delle eventuali spese di trasporto deducendo da detti valori il *Valore di Recupero*.

PARTITA N°4

MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI E MOBILIO AD USO PROFESSIONALE

BENI ASSICURATI

Sono compresi nella **Partita n° 4**:

- i macchinari utilizzati per l'attività agricola compresi gli impianti produttivi automatizzati,
- le macchine operatrici agricole non semoventi, **quando non sono trainate o portate,**
- i rimorchi ed attrezzature destinate ad essere trainate o portate **quando non sono trainate o portate,**
- gli attrezzi ed utensili agricoli, silos in metallo o vetroresina, impianti fissi o mobili di mungitura o alimentazione bestiame,
- le apparecchiature, le macchine e i motori elettrici ad uso professionale, compresi i loro accessori e componenti,
- il mobilio ed altri arnesi utilizzati per le necessità dell'*Azienda Agricola*

BENI ESCLUSI

Non sono compresi nella **Partita n° 4**:

- 1) i **trattori e le macchine operatrici agricole semoventi**;
- 2) **macchine operatrici agricole non semoventi, rimorchi ed attrezzature destinati ad essere trainati o portati, quando sono trainati o portati**;
- 3) **le macchine operatrici industriali anche se utilizzate per usi agricoli**;
- 4) **le apparecchiature informatiche di gestione**;
- 5) **i serbatoi di capacità superiore a 100 litri**;
- 6) **gli impianti ed apparecchiature per l'irrigazione, fissi e mobili**;
- 7) **gli impianti e le reti antigrandine**;
- 8) **i contenitori del vino, dei prodotti alcolici e dell'olio**;
- 9) **le macchine operatrici agricole, i rimorchi e le attrezzature garantite nel settore MA - MACCHINE AGRICOLE.**

VALORE DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei beni assicurati si determina in base al relativo *Valore Reale*, e l'assicurazione è prestata per le somme che l'*Assicurato* dichiara corrispondenti a tale valore. In caso di *Sinistro Totale* il calcolo del danno verrà effettuato considerando il *Valore Reale* del bene deducendo da detti valori il *Valore di Recupero*.

In caso di *Sinistro Parziale* verranno indennizzate le spese di riparazione ovvero il costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d'opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l'acquisto dei ricambi e le tasse eventualmente non recuperabili, con il limite del *Valore Reale* del bene.

In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dagli esperti da essi nominati.

PARTITA N°5**APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI GESTIONE****BENI ASSICURATI**

Sono compresi nella **Partita n° 5**:

- le apparecchiature (personal computer, video, stampante, modem, scanner, telefax, fotocopiatrici ecc.) utilizzate per l'informatizzazione della gestione amministrativa dell'*Azienda Agricola*, nonché per uso privato;
- i supporti informatici destinati a dette attrezzature (nastri, dischi, dischetti, cd-rom).

BENI ESCLUSI

Non sono compresi nella **Partita n° 5** le apparecchiature informatiche destinate:

- 1) alla gestione dei processi produttivi;**
- 2) alla misurazione ed al controllo;**
- 3) alla regolazione ed alla protezione.**

VALORE DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei beni assicurati si determina in base al relativo *Valore Reale* stabilito applicando un degrado calcolato in misura del 10% per anno con un massimo del 50%, qualunque sia la data di messa in servizio del materiale, e l'assicurazione è prestata per le somme che l'*Assicurato* dichiara corrispondenti a tale valore.

In caso di *Sinistro Totale* l'ammontare del danno verrà calcolato in base al *Valore Reale* del bene, stabilito applicando un degrado nella misura sopra indicata e deducendo da detti valori il *Valore di Recupero* del relitto.

In caso di *Sinistro Parziale* verranno indennizzate le spese di riparazione ovvero il costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d'opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l'acquisto dei ricambi e le tasse eventualmente non recuperabili, con il limite del *Valore Reale* del bene, stabilito applicando un degrado nella misura sopra indicata.

In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dagli esperti da essi nominati.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Le spese supplementari di qualunque natura esse siano, dovute a modifiche, perfezionamenti o revisioni effettuate in occasione di un *Sinistro* indennizzabile, restano sempre a carico dell'*Assicurato*.

PARTITA N°6**SERBATOI E LORO CONTENUTO****BENI ASSICURATI**

Sono compresi nella **Partita n° 6**:

- i serbatoi fissi o mobili di immagazzinamento di fertilizzanti liquidi, solidi o gassosi,
- i serbatoi fissi posti in superficie o sotterranei d'immagazzinamento di carburante,
- gli accessori e pezzi di ricambio dei serbatoi forniti dal costruttore al momento della vendita,
- il contenuto dei serbatoi.

BENI ESCLUSI

Non sono compresi nella **Partita n° 6**:

- 1) i serbatoi di capacità inferiore a 100 litri;**
- 2) i contenitori in plastica non rigida;**

- 3) i liquidi dentro i serbatoi nel caso in cui quest'ultimi siano esclusi dalla garanzia;
- 4) i serbatoi mobili di immagazzinamento di idrocarburi.

VALORE DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei beni assicurati si determina in base al relativo *Valore Reale*, (per la merce contenuta nei serbatoi in base al suo *Valore Commerciale*) e l'assicurazione è prestata per le somme che l'*Assicurato* dichiara corrispondenti a tale valore.

L'ammontare del danno verrà calcolato in base al *Valore Reale* al giorno del *Sinistro* per i serbatoi ed al *Valore Commerciale* della merce contenuta nei serbatoi, comprese le eventuali spese di trasporto.

PARTITA N°7

FORAGGIO

BENI ASSICURATI

Sono compresi nella **Partita n° 7**:

- il fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale essiccato, compresa la paglia, di proprietà dell'*Assicurato* e destinato all'alimentazione del *Bestiame* o ad altri usi accessori.

BENI ESCLUSI

Non sono compresi nella **Partita n° 7**:

- 1) i foraggi, ancorché di proprietà dell'*Assicurato*, quando si trovano su terreni e/o in depositi di terzi;
- 2) le coltivazioni ancora sul campo prima del taglio.

VALORE DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei beni assicurati si determina in base al relativo *Valore Commerciale*, e l'assicurazione è prestata per le somme che l'*Assicurato* dichiara corrispondenti a tale valore.

L'ammontare del danno verrà calcolato in base al *Valore Commerciale* del bene al giorno del *Sinistro*, maggiorato dell'eventuali spese di trasporto.

PARTITA N°8

BESTIAME

BENI ASSICURATI

Sono compresi nella **Partita n° 8**: i bovini, equini, ovini, caprini, suini; animali di allevamenti in batteria, purché di proprietà dell'assicurato ed allevati per uso personale o per scopi commerciali nell'ambito dell'*Azienda Agricola* assicurata, a condizione che ricorrano le circostanze per considerare l'*Allevamento Zootecnico* a carattere non industriale.

BENI ESCLUSI

Non sono compresi nella **Partita n° 8**:

- 1) gli animali da cortile;
- 2) gli animali domestici, i cani da caccia;
- 3) gli animali da pelliccia;
- 4) gli animali la cui detenzione non sia consentita dalla normativa vigente in materia;
- 5) i cavalli da corsa;
- 6) i capi di bestiame di valore unitario superiore a 2.000,00 Euro non identificati singolarmente nelle Condizioni personali.

VALORE DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei beni assicurati si determina in base al relativo *Valore Commerciale*, e l'assicurazione è prestata per le somme che l'*Assicurato* dichiara corrispondenti a tale valore.

L'ammontare del danno verrà calcolato in base al *Valore Commerciale* dell'animale al giorno del *Sinistro*, deducendo da detti valori il *Valore di Recupero* della carcassa.

SEZ. II - GARANZIE BASE DANNI AI BENI

Le seguenti GARANZIE sono operanti nell'ambito delle "Disposizioni Generali" (mod. 250041), alle quali sono annesse, solo se espressamente indicate nelle *Condizioni Personali* e se risulta pagato il relativo premio.

ARTICOLO 1 - GARANZIA GRUPPO DB1

INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE

ART. 1.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti:

- dai *Fabbricati* indicati nelle *Condizioni Personali*,
- dal *Contenuto* posto sottotetto ai suddetti *Fabbricati*, nonché all'aperto purché nelle aree cortilizie o nelle particelle dell'azienda poste in un raggio di 200 metri dall'edificio principale,
- dal *Foraggio* posto sottotetto ai suddetti *Fabbricati* nonché all'aperto purché nell'ambito dell'*Azienda Agricola* assicurata,

causati da:

- *Incendio*,
- *Esplosione* - *Scoppio* - *Implosione*,
- interventi di soccorso, vale a dire i danni causati ai beni assicurati per gli interventi di soccorso e per le misure di salvataggio,
- caduta diretta del fulmine,
- azione del fumo sui raccolti immagazzinati se c'è stato *Incendio* o principio d'*Incendio*,
- azione del fumo generato da un funzionamento anormale e difettoso conseguente ad una rottura accidentale di un apparecchio di riscaldamento a condizione che questo apparecchio sia collegato ad un camino da una condotta di fumo,
- caduta di apparecchi di navigazione aerea o spaziale compresi gli oggetti caduti da loro stessi
- effetti dell'onda sonora dovuta al superamento del muro del suono,
- urto di veicoli terrestri appartenenti a Terzi contro i beni immobili (*Fabbricati*, recinzioni e mura di cinta che circondano i *Fabbricati* assicurati),
- *Autocombustione* del *Foraggio* dovuta a *Fermentazione Anormale* anche se la combustione avviene senza sviluppo di fiamma. Sono garantite anche le spese sostenute per la movimentazione del cumulo di *Foraggio* effettuata al fine di impedire il propagarsi del fenomeno degenerativo.

ART. 1.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre alle esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" sono esclusi i danni causati:

- 1) ai beni assicurati che si trovino fuori dei confini dell'*Azienda agricola assicurata*,
- 2) ai raccolti di qualunque tipo prima che gli stessi siano accumulati e immagazzinati in un luogo appropriato;
- 3) a serre di ogni tipo ed a tunnels a copertura plastica;
- 4) al *Foraggio*, ancorché appartenente all'*Assicurato*, che si trova fuori dall'*Azienda Agricola assicurata*;
- 5) al *Bestiame* e altri animali vivi;
- 6) da contatto, diretto o indiretto, con fonti di calore o da caduta in un focolare di beni assicurati;
- 7) da fenomeno elettrico, correnti anomale, cortocircuiti, combustione propria avvenuti negli impianti e negli apparecchi elettrici ed elettronici di uso professionale o nei propri accessori e negli elettrodomestici, sempre che non si produca incendio;
- 8) da eventi occorsi fuori del luogo descritto nella *Polizza*, a meno che il cambio di ubicazione dei beni assicurati non sia stato previamente accettato per iscritto dalla *Società*;
- 9) da riscaldamento spontaneo o autocombustione, rimanendo tuttavia garantiti i danni causati dal successivo sviluppo di fiamma sia alla parte di beni danneggiati dalla fiamma stessa e preventivamente oggetto di autocombustione, sia ai beni diversi dai precedenti;
- 10) da esplosivi la cui esistenza non sia stata dichiarata;
- 11) a contenitori non per uso personale o domestico;
- 12) da fuoriuscita di vino, prodotti alcolici ed olio non per uso personale o domestico.

ART. 1.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Valore Intero*, ed il limite massimo d'*Indennizzo* per ogni *sinistro* non potrà essere superiore alle *somme assicurate* per le singole *Partite* interessate dal *sinistro*.

Il calcolo del danno verrà effettuato *Partita per Partita* secondo i criteri previsti per ciascuna *Partita* colpita.

La *Regola Proporzionale* si applicherà soltanto se al momento del *Sinistro* il valore di tutti i beni di ciascuna *Partita*, eccede di oltre il 20% la somma assicurata per la *Partita* stessa. Se detto limite risultasse superato, la *Regola Proporzionale* verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale.

Per ogni *Sinistro* coperto da questo GRUPPO DB1 di Garanzie, verrà applicata una *Franchigia* pari all'importo indicato nella Tabella dei Capitali Assicurati e delle Franchigie.

L'*Indennizzo* spettante terrà conto dei seguenti sotto limiti e Scoperti:

- **per il denaro in contanti, carte valori e titoli di credito in genere, il limite massimo d'*Indennizzo* è pari a 300,00 Euro;**
- **per i Preziosi ed Oggetti Pregiati, il limite massimo d'*Indennizzo* è pari a 2.500,00 Euro ;**
- **per il Foraggio a seguito di Autocombustione, il limite massimo d' *Indennizzo* è pari a 25.000,00 Euro, con uno Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile a termini di Polizza;**
- **per il Foraggio in cumuli posti all'aperto la garanzia è prestata con uno Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile a termini di Polizza;**
- **per il Foraggio rimasto sul campo dopo il taglio la garanzia è prestata con uno Scoperto pari al 25% del danno indennizzabile a termini di Polizza.**

ART. 1.4 - ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'*Assicurato* può richiedere, non prima di sessanta giorni dalla data di presentazione della denuncia di *Sinistro*, il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% del presumibile *Indennizzo* a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità e che l'ammontare del danno indennizzabile sia superiore a 25.000,00 Euro. Il pagamento sarà effettuato dalla *Società* entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

ARTICOLO 2 - GARANZIA GRUPPO DB2**GARANZIE COMPLEMENTARI****ART. 2.1 - GARANZIA SOTTOGRUPPO DB2.1****EVENTI ATMOSFERICI****ART. 2.1.1 - RISCHI GARANTITI**

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* diretti ai *Fabbricati* indicati nelle *Condizioni Personali* ed al *Contenuto* posto sottotetto agli stessi *Fabbricati*, causati da:

VENTO FORTE:

- azione del vento o l'urto di un corpo rovesciato o proiettato dal vento, quando esso abbia una tale intensità da distruggere, rompere o danneggiare un certo numero di *Fabbricati*, di qualità costruttiva e tipologia di copertura analoghe a quella dei *Fabbricati* assicurati, posti nelle vicinanze dei beni sinistrati o nelle comunità adiacenti.

GRANDINE:

- azione dell'urto dei chicchi di grandine

NEVE:

- accumulo naturale di neve che provoca il crollo (parziale o totale) dei tetti e/o delle coperture
- valanghe e slavine

BAGNAMENTO DEL CONTENUTO:

- bagnamento per infiltrazioni di pioggia, neve o grandine in conseguenza del danneggiamento

(parziale o totale) dei *Fabbricati* assicurati causato da Vento forte, grandine o neve e verificatesi entro le quarantotto ore seguenti l'insorgere dei primi danneggiamenti dei *Fabbricati*. Sono considerati come un solo e medesimo *Sinistro* i danni manifestatisi durante le settantadue ore successive ai primi danni subiti dai beni assicurati.

ART. 2.1.2 - ESCLUSIONI VALIDE PER LA GARANZIA SOTTOGRUPPO 2.1

Oltre le esclusioni valide per tutte le garanzie del **GRUPPO DB2**, sono esclusi

Per quanto riguarda il VENTO FORTE, la GRANDINE e la NEVE, i danni causati:

- 1) a canali, grondaie, persiane, imposte, quando sono solo deteriorati senza perdere la loro funzionalità;
- 2) agli avvolgibili, telai esterni, antenne esterne, insegne pubblicitarie, fili aerei e loro supporti, ciminiere di lamiera;
- 3) al *Contenuto* di un edificio escluso dalla presente garanzia;
- 4) ai capannoni, chiusi lateralmente e non, la cui struttura non posa su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti e fissati da sistemi di ancoraggio imbullonati ed incavigliati.

Per quanto riguarda il VENTO FORTE e la NEVE, i danni causati:

- 5) agli edifici in corso di costruzione o di rifacimento, a meno che non siano interamente chiusi e coperti e che le porte e le finestre siano montate;
- 6) ai *Fabbricati* destinati ad alpeggio;
- 7) agli edifici coperti (anche parzialmente):
 - a) da materiale plastico, cartone, carta o fogli di bitume;
 - b) da "onduline", a meno che questo materiale sia fissato su pannelli o intelaiature congiunte;
 - c) da paglia, canne, ed altre coperture di prodotti vegetali;
- 8) alle recinzioni;
- 9) alle costruzioni non appoggiate su fondamenta o sottobasamenti;
- 10) ai silos e serbatoi completamente all'aperto non solidali a fondamenta o sottobasamenti.

Per quanto riguarda la NEVE, i danni causati:

- 11) ai *Fabbricati* non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro *Contenuto*;
- 12) da neve proveniente dai tetti, ripari o piante attigui ai *Fabbricati* danneggiati.

ART. 2.2 - GARANZIA SOTTOGRUPPO DB2.2

DANNI DA ACQUA

ART. 2.2.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti ai *Fabbricati* indicati nelle *Condizioni Personali*, al *Contenuto* posto sottotetto agli stessi *Fabbricati* causati da:

Fuoriuscite d'acqua, rotture, straripamenti accidentali provenienti:

- da condotte interne di adduzione e distribuzione
- da condotte di evacuazione di acque piovane, domestiche o di scarico
- da installazioni idrauliche e da apparecchi ad effetto d'acqua, di vapore o di riscaldamento
- dalla rottura, dall'intasamento di condotte discendenti, di grondaie o di gronde;

Azione del gelo sugli impianti idraulici interni;

Lavori di localizzazione della fuoriuscita d'acqua, comprese le spese effettivamente sostenute per la riparazione dei guasti.

ART. 2.2.2 - ESCLUSIONI VALIDE PER LA GARANZIA SOTTOGRUPPO DB2.2

Oltre le esclusioni valide per tutte le garanzie del **GRUPPO DB2**, sono esclusi i danni causati da:

- 1) acque di ruscellamento di viali, giardini, vie pubbliche o private;
- 2) umidità, condensa di vapore, condensazioni;
- 3) infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti o inondazioni provenienti da estensioni d'acqua, corsi d'acqua, sorgenti, fognature e altre canalizzazioni sotterranee;
- 4) svuotamento di serbatoi, vasche, cisterne, apparecchi di vaporizzazione installati dentro i locali assicurati;
- 5) introduzione d'acqua in apparecchi di vaporizzazione installati dentro i locali assicurati allorché non è dovuta a fatto accidentale;

- 6) difetto manifesto di manutenzione o una mancanza di riparazione indispensabile alla quale l'*Assicurato* avrebbe dovuto procedere, salvo impedimento dovuto a causa di forza maggiore;
- 7) mancata chiusura dell'afflusso di acqua in un edificio inoccupato per più di 30 giorni, salvo impedimento dovuto a causa di forza maggiore;
- 8) lavaggio, svuotamento e protezione con liquido antigelo di canalizzazioni e radiatori situati dentro gli edifici o parti di edifici;
- 9) gelo ad impianti idraulici interni a *Fabbricati* sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre quarantotto ore consecutive precedenti il *Sinistro*;

Sono inoltre escluse le spese necessarie alla riparazione dei tetti, terrazze, finestre, tetti di vetro, canalizzazioni, apparecchi ed installazioni (questa esclusione non riguarda i danni causati dal gelo a installazioni idrauliche interne).

ART. 2.3 - GARANZIA SOTTOGRUPPO DB2.3

DANNI CAUSATI DA SPARGIMENTO DI LIQUIDI

ART. 2.3.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa polizza, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti al *Contenuto* posto sottotetto ai *Fabbricati* indicati nelle *Condizioni Personali* causati da contatto con prodotti liquidi (fertilizzanti, idrocarburi, prodotti fitosanitari, alimenti liquidi) contenuti in serbatoi adatti al loro immagazzinamento, a causa della rottura accidentale dei serbatoi stessi o dei loro sistemi di chiusura.

ART. 2.3.2 - ESCLUSIONI VALIDE PER LA GARANZIA SOTTOGRUPPO DB2.3

Oltre le esclusioni valide per tutte le garanzie del **GRUPPO DB2**, sono esclusi i danni causati:

- 1) dalla presa di odore;
- 2) da vetustà o da cattiva manutenzione di serbatoi;

ART. 2.4 - ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE DEL GRUPPO DB2

Oltre alle esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi i danni causati:

- 1) a *Giacenze* situate all'aperto o all'interno di costruzioni aperte su uno o più lati anche se protette da materiali flessibili (teli di plastica, serre, costruzioni gonfiabili o simili);
- 2) a campi, coltivazioni, boschi;
- 3) a raccolti di qualunque tipo, se non dopo che gli stessi siano stati accumulati e immagazzinati in un luogo appropriato;
- 4) a *Bestiame* ed animali vivi;
- 5) ad *Oggetti Pregiati* che eccedano nel valore unitario di 2.500,00 Euro;
- 6) a *Giacenze* ubicate ad un'altezza inferiore a 12 cm. dal suolo, sono tuttavia coperti i danni che si sarebbero prodotti anche se i beni fossero stati ubicati al di sopra di detta altezza;
- 7) a condutture sotterranee o impianti situati fuori dei confini dell'azienda assicurata;
- 8) alle serre di ogni tipo ed ai tunnels a copertura plastica, a capannoni presso-statici, a tenso-strutture e tendo-strutture;
- 9) ad edifici in corso di costruzione o soggetti a lavori di riparazione, ricostruzione, ampliamento o demolizione;
- 10) da stillicidi, infiltrazioni, ossidazioni o umidificazioni dovuti a difetti o vizi propri di mantenimento degli impianti assicurati e non, ed in generale, tutti i danni che abbiano origine dall'omissione di riparazioni indispensabili per il normale stato di conservazione o per ovviare al normale logorio di detti impianti;
- 11) da acqua, neve, grandine che penetri attraverso tetti scoperti, oppure porte, finestre, balconi o altre aperture, che non siano state chiuse, o la cui chiusura sia stata difettosa, o che presentino manifesti difetti strutturali e/o di manutenzione;
- 12) da onde, maree, freddo, gelo e congelamento, salvo i danni conseguenti agli effetti del gelo sugli impianti idraulici interni;
- 13) da utilizzazione di impianti di estinzione automatica di incendi per usi diversi da quelli per cui sono stati concepiti;
- 14) da abbandono, disabitazione o mancanza di vigilanza dell'edificio per più di trenta giorni consecutivi;
- 15) da smottamento o franamento del terreno, anche se la causa prossima o remota sia uno dei rischi garantiti da questo Gruppo di Garanzie;

- 16) a lucernari, vetrate, lastre di vetro e serramenti in genere;
- 17) da sbalzo di temperatura, interruzione dell' energia elettrica, cattivo funzionamento degli impianti di riscaldamento o condizionamento dell'aria, anche se ciò è conseguenza di uno dei rischi garantiti da questo Gruppo di Garanzie;
- 18) da contaminazione, inquinamento, corrosione, infezione, contagio o intossicazione;
- 19) da sospensione o interruzione, totale o parziale, dell'attività o di qualunque processo o operazione.

ART. 2.5 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO PER TUTTE LE GARANZIE GRUPPO DB2

Le garanzie del **GRUPPO DB2** sono prestate nella forma *Assicurazione a Valore Intero*, ed il limite massimo di

Indennizzo per ogni *Sinistro* e per l'insieme dei rischi non potrà essere superiore alle somme assicurate per le singole *Partite* interessate dal *Sinistro*.

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato *Partita per Partita* secondo i criteri previsti per ciascuna *Partita* colpita.

La *Regola Proporzionale* si applicherà soltanto se al momento del *Sinistro* il valore assicurato per ciascuna *Partita* risulterà inferiore al valore di tutti i beni della stessa *Partita*, in misura superiore al 20%. Se detto limite risultasse superato, la *Regola Proporzionale* verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale.

Per ogni *Sinistro* coperto da questo **GRUPPO DB2** di garanzie verranno applicati i seguenti *Scoperti* e *Limiti di indennizzo* a carico dell'assicurato:

- Garanzia DB2.1 EVENTI ATMOSFERICI

Scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile pari a Euro 600,00 ed un limite di indennizzo del 80% per sinistro. Dal secondo sinistro nella stessa annualità assicurativa lo scoperto ed il minimo si intendono raddoppiati.

LIMITAMENTE alla sotto garanzia NEVE

Scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile pari a Euro 600,00 ed un limite di indennizzo del 50% per sinistro. Dal secondo sinistro nella stessa annualità assicurativa lo scoperto ed il minimo si intendono raddoppiati.

Relativamente alla *Partita Fabbricati* tipologia A) **LIMITAMENTE** alla destinazione d'uso "abitazione civile", la franchigia si intende fissata ad Euro 450,00, fermo il resto.

- Garanzia DB2.2 DANNI D'ACQUA

Scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile pari a Euro 150,00

- Garanzia DB2.3 DANNI CAUSATI DA SPARGIMENTO DI LIQUIDI

Scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile pari a Euro 150,00

L'*Indennizzo* spettante terrà conto dei seguenti sotto limiti:

- a) per il denaro in contanti, carte valori e titoli di credito in genere, il limite massimo d'*Indennizzo* è pari a Euro 300,00;
- b) per i *Preziosi* ed *Oggetti Pregiati*, il limite massimo d'*Indennizzo* è pari a Euro 2.500,00;
- c) le spese di localizzazione e riparazione di guasti, saranno indennizzate fino al 10% della somma assicurata per *Fabbricati* con il limite massimo di Euro 3.500,00.

ARTICOLO 3 - GARANZIA GRUPPO DB3

FURTO E RAPINA (ESCLUSO BESTIAME)

ART. 3.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti dall'*Assicurato* in conseguenza della perdita o del danneggiamento dei beni assicurati conseguenti a:

- *Furto del Contenuto*, a condizione che l'autore si sia introdotto nei *Fabbricati* situati nell'ambito dell'*Azienda Agricola* assicurata:

- violandone le difese esterne mediante rottura o scasso,
 - con l'uso fraudolento di chiavi false, grimaldelli o altri arnesi simili,
 - con l'uso di chiavi vere qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite;
- questa garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del terzo giorno successivo,**
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale,
 - in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

Nel solo caso in cui uno dei *Fabbricati* situati nell'ambito dell'*Azienda Agricola* assicurata sia adibito a *Dimora Abituale Permanente*, la garanzia è estesa al *Furto di Macchinari, Attrezzature, Impianti e Mobilio* ad uso professionali, che per loro natura sono destinati ad essere collocati all'aperto, anche quando detti beni si trovino nelle aree cortilizie situate in un raggio di massimo 200 metri dall'edificio adibito a *Dimora Abituale Permanente*, a condizione che l'*Azienda Agricola* assicurata sia efficacemente protetta da recinzioni, cancelli, sbarre o altri sistemi atti ad impedire l'intrusione nell'area aziendale senza che ci sia rottura o scasso di detti sistemi di protezione e chiusura;

Rapina ed Estorsione del *Contenuto* avvenuta all'interno dell'*Azienda Agricola*, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nell'*Azienda Agricola* stessa;

Furto, Rapina, Estorsione e *Scippo* ovunque commessi ai danni dell'*Assicurato*, di un suo familiare con lui convivente, di capi di vestiario ed oggetti personali, compresi denaro, gioielli, preziosi e valori, portati indosso dagli stessi;

Guasti causati dai ladri, in occasione di *Furto* o tentativo di *Furto*, a porte, finestre, pareti, tetti e pavimenti, cancelli, recinzioni, esclusi specchi e cristalli;

Atti vandalici commessi dagli autori del *Furto, Rapina* o *Estorsione* con il solo scopo di danneggiare o deteriorare i beni assicurati.

ART. 3.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre alle esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" sono esclusi il *Furto*, e la *Rapina*:

- 1) **commessi dopo l'evacuazione dei locali ordinata da un'Autorità competente;**
- 2) **commessi da o con la complicità di un membro della famiglia dell'Assicurato o di ogni altra persona con lui convivente;**
- 3) **commessi da affittuari, membri della loro famiglia o altra persona con loro convivente, così come il Furto di oggetti a loro appartenenti;**
- 4) **commessi durante il loro servizio da o con la complicità dei dipendenti dell'Assicurato;**
- 5) **in edifici in corso di costruzione;**
- 6) **di merci e raccolti durante il loro trasporto;**
- 7) **di olio, di scorte di vino, sia in fase di lavorazione che già pronte per l'utilizzo o la commercializzazione, detenute non per consumo strettamente personale ma destinate alla vendita;**
- 8) **di impianti d'irrigazione;**
- 9) **di piantagioni, raccolti sul campo e frutti sulla pianta;**
- 10) **di Macchine agricole e veicoli a motore in genere;**
- 11) **di Bestiame, cavalli da corsa ed animali di ogni genere.**

Sono inoltre esclusi i danni:

- 12) **causati alle cose assicurate da Incendio, Esplosione, Scoppio provocati dall'autore del Furto.**

ART. 3.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo*, per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato *Partita per Partita* secondo i criteri previsti per ciascuna *Partita* colpita.

L'Indennizzo spettante terrà conto dei seguenti scoperti:

- **qualora il Furto venga perpetrato con l'introduzione nei Fabbricati:**

- dopo lo scasso di aperture protette da soli vetri non antisfondamento
- attraverso lo scoperchiamento di tetti con linee di gronda poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare abilità personale, la garanzia verrà prestata con uno *Scoperto* pari al 25% del danno.
- **Relativamente ai Macchinari, Attrezzature, Impianti e Mobili ad uso professionale, Giacenze la garanzia è prestata con uno *Scoperto* pari al 10% del danno indennizzabile con un minimo di 500,00 Euro. Nel caso di Furto di beni posti all'aperto, lo *Scoperto* a carico dell'Assicurato sarà elevato al 20% del danno indennizzabile, con un minimo di 1.000,00 Euro.**

In ogni caso la garanzia è prestata con i seguenti limiti di *Indennizzo*:

- per quanto riguarda i *Preziosi*, l'*Indennizzo* non potrà superare il 40% della somma assicurata per l'intero *Mobilio ed Arredamento domestico*, con il massimo di 2.000,00 Euro, per singolo oggetto;
- per quanto riguarda il denaro, carte valori e titoli di credito l'*Indennizzo* non potrà superare il 4% della somma assicurata per l'intero *Mobilio ed Arredamento domestico*, con il limite massimo di 300,00 Euro;
- per quanto riguarda l'arredamento domestico l'*Indennizzo* non potrà superare l'importo di 3.000,00 Euro per singolo oggetto;
- per quanto riguarda i guasti cagionati dai ladri l'*Indennizzo* non potrà superare il 10% della somma assicurata per l'intero *Contenuto*, con il limite massimo di 2.500,00 Euro.

ARTICOLO 4 - GARANZIA GRUPPO DB4

EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATTI DOLOSI

ART. 4.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza* la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti dai *Fabbricati* indicati nelle Condizioni personali, dal *Contenuto* e dal *Foraggio* causati da:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse,
- atti dolosi di terzi, ivi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

ART. 4.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi i danni conseguenti:

- 1) ad inondazioni, alluvioni, allagamento o frana;
- 2) a Furto, Rapina, Estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 3) a interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o da anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, da alterazioni di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- 4) ad inquinamento, avvelenamento, alterazione dei prodotti, trasformati e non, o manomissione delle loro confezioni;
- 5) ad imbrattamento, pittura o danneggiamenti di carattere estetico;
- 6) ad apertura o manomissione di chiusure di serbatoi, silos e contenitori di prodotti liquidi o granulari;
- 7) ad apertura di celle frigorifere o ad atmosfera controllata o a manomissione dei loro sistemi di condizionamento;
- 8) ad avvelenamento di *Foraggio* e di scorte in genere;
- 9) ad avvelenamento del *Bestiame*, intossicazioni alimentari, deperimento organico per mancata alimentazione, morte o turbe patologiche per mancata assistenza veterinaria e profilattica.

Sono esclusi inoltre i danni subiti da:

- 10) *Macchine agricole e veicoli a motore* in genere;
- 11) al *Bestiame* ed agli animali in genere.

ART. 4.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Valore Intero*.

Il calcolo del danno verrà effettuato *Partita per Partita* secondo i criteri previsti per ciascuna *Partita* colpita.

La Regola Proporzionale si applicherà soltanto se al momento del Sinistro il valore di tutti i beni di ciascuna Partita, eccede di oltre il 20% la somma assicurata per la Partita stessa. Se detto limite risultasse superato, la Regola Proporzionale verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale.

Per ogni Sinistro indennizzabile per questa garanzia verrà applicato uno Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile con un minimo di Euro 500,00 , ed il limite massimo di Indennizzo per ogni Sinistro e per più sinistri avvenuti nello stesso Periodo d'Assicurazione non potrà essere superiore all'80% della somma assicurata indicata nelle Condizioni Personali per le singola Partita interessata dal Sinistro.

Dal secondo sinistro nella stessa annualità assicurativa lo scoperto ed il minimo si intendono raddoppiati.

SEZ. III - GARANZIE AGGIUNTIVE DANNI AI BENI

Le seguenti **GARANZIE** aggiuntive sono operanti nell'ambito delle "Disposizioni Generali" (mod. 250041), e delle Condizioni Generali di *Assicurazione* "Danni ai beni" alle quali sono annesse, solo se espressamente indicate nelle *Condizioni Personali* e se risulta pagato il relativo premio.

ARTICOLO 5 - GARANZIA GRUPPO DB5

FENOMENI ELETTRICI

ART. 5.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti dai beni assicurati alle partite n° 1 FABBRICATI, n° 2 MOBILIO ED ARREDAMENTO DOMESTICO e n° 4 MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI E MOBILIO AD USO PROFESSIONALE costituiti da:

- impianti elettrici dei *Fabbricati* descritti nelle *Condizioni Personali*, apparecchiature elettriche (motori, trasformatori, equipaggiamento per pozzi e pompe sommerse limitatamente ai *Fabbricati* ad uso abitazione civile) e le parti elettriche ed elettroniche degli impianti e dei macchinari di produzione,
- apparecchi elettrodomestici, **in conseguenza di fenomeni elettrici quali:**
- correnti anomale, sovra-tensione, sotto-tensione, mancanza d'isolamento,
- cortocircuiti e cambiamenti di tensione imprevedibili e fortuiti,
- altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, quando non ne derivi un incendio.

ART. 5.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi i danni:

- 1) a lampade, tubi catodici, valvole, spazzole, fusibili, resistenze per riscaldamento, apparecchi per l'illuminazione e in generale qualsiasi bene soggetto a periodica sostituzione;
- 2) a beni assicurati che si trovino fuori dei confini dell'azienda o in occasione del loro trasporto;
- 3) derivanti da operazioni di montaggio, prova e/o manutenzione;
- 4) ad apparecchiature esclusivamente informatiche;
- 5) a canalizzazioni interraste all'esterno dei fabbricati;
- 6) alle merci, ai fluidi congelanti o isolanti contenuti nell'apparecchiatura;
- 7) a linee ad alta tensione;
- 8) ad equipaggiamenti in pozzi, pompe sommerse, con esclusione dei *Fabbricati* ad uso abitazione civile;
- 9) a componenti di *Macchine Agricole*;
- 10) conseguenti a rottura meccanica o a cattivo funzionamento meccanico;
- 11) conseguenti a vizio proprio dell'apparecchiatura elettrica;
- 12) conseguenti a rischi garantiti da qualunque altro Gruppo di Garanzie della presente *Polizza*, siano essi stati stipulati o meno;
- 13) conseguenti a logoramento o deterioramento lento, dovuti al normale uso o funzionamento, erosione, ossidazione, cavitazione, ruggine o incrostazioni, oppure dovuti all'omissione di riparazioni indispensabili per il normale stato di conservazione o per risanare il normale logoramento degli apparecchi;
- 14) coperti dalla garanzia legale o contrattuale del fabbricante o del fornitore;
- 15) di natura esclusivamente estetica che non danneggino il funzionamento degli apparecchi;
- 16) causati da *Roditori* ed animali selvatici.

ART. 5.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*. Il limite massimo di *Indennizzo*, per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*. Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato *Partita per Partita* secondo i criteri previsti per ciascuna *Partita* colpita.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile per questa garanzia verranno applicati i seguenti *Scoperti* e *Limiti di indennizzo* a carico dell'assicurato:

Partita n° 1 FABBRICATI tipo A), B) e C)

Scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile pari a Euro 400,00. Dal secondo sinistro nella stessa annualità assicurativa lo scoperto ed il minimo si intendono raddoppiati.

LIMITATAMENTE alla tipologia A) con destinazione d'uso "abitazione civile", **verrà applicata una franchigia di euro 400,00 ed un limite massimo di indennizzo Euro 4.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.**

LIMITATAMENTE alla tipologia B) con destinazione d'uso dei fabbricati adibiti ad allevamento zootecnico, **si intende applicato uno scoperto del 20% con un minimo non indennizzabile pari a Euro 600,00 Dal secondo sinistro nella stessa annualità assicurativa il minimo si intende raddoppiato.**

Partita n° 2 MOBILIO ED ARREDAMENTO DOMESTICO

Scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile pari a Euro 400,00. Dal secondo sinistro nella stessa annualità assicurativa lo scoperto ed il minimo si intendono raddoppiati.

Partita n° 4 MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI E MOBILIO AD USO PROFESSIONALE

Scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile pari a Euro 400,00. Dal secondo sinistro nella stessa annualità assicurativa lo scoperto ed il minimo si intendono raddoppiati.

Limitatamente ai danni agli equipaggiamento per pozzi e pompe sommerse si intende applicato uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile pari a Euro 600,00 e con il limite massimo di indennizzo di Euro 2.500.

Limitatamente ai Macchinari, attrezzature, Impianti a servizio degli allevamenti zootecnici, si intende applicato uno scoperto del 20% con un minimo non indennizzabile pari a Euro 600,00 Dal secondo sinistro nello stesso Periodo di Assicurazione il minimo si intende raddoppiato.

ARTICOLO 6 - GARANZIA GRUPPO DB6

PRODOTTI IN REFRIGERAZIONE

ART. 6.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa Polizza, la Società indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti ai prodotti, trasformati o non, destinati alla vendita o al consumo personale, fabbricati, prodotti o raccolti nell'*Azienda Agricola* assicurata, contenuti nei frigo/congelatori professionali o nei contenitori refrigerati di conservazione del latte, in conseguenza del deterioramento causato da:

- mancato o anormale produzione o distribuzione del freddo dovuto ad avaria delle macchine che assicurano il funzionamento dell'installazione,
- fughe accidentali di gas o liquidi frigoriferi,
- mancata fornitura di energia elettrica dovuta a cause accidentali registrata già ai morsetti terminali di allaccio alla linea principale dell'Ente fornitore di energia elettrica.

La garanzia è operante a condizione che la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa maggiore di 12 ore.

ART. 6.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi i danni:

- 1) conseguenti ad *Eventi Naturali Eccezionali*;
- 2) a prodotti che si trovino fuori dei confini dell'*Azienda Agricola* assicurata o in occasione del loro trasporto;
- 3) conseguenti a:
 - a) sciopero di personale dell'Ente fornitore di energia elettrica che provochi un arresto del servizio,
 - b) mancata erogazione di energia elettrica programmata e preavvisata da parte dell'ente fornitore,
 - c) mancata tempestiva riparazione di guasti all'origine dell'interruzione della fornitura;
- 4) verificatisi durante l'assenza di personale nell'azienda per un periodo superiore a 72 ore.

ART. 6.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo*, per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo dell'*Indennizzo* terrà conto del *Valore Commerciale* dei prodotti al giorno del *Sinistro*, comprese le eventuali spese di trasporto.

Per questa copertura viene stabilito un periodo di carenza di due giorni a partire dalla data di effetto del contratto.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile per questa garanzia verrà applicato uno *Scoperto* pari al 10% del danno indennizzabile con un minimo non indennizzabile di 150,00 Euro.

ARTICOLO 7 - GARANZIA GRUPPO DB7**DANNI AI SERBATOI E LORO CONTENUTO****ART. 7.1 - RISCHI GARANTITI**

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti dai serbatoi definiti alla **Partita n° 6** ed al loro contenuto a seguito di:

- rottura o guasto accidentale dei serbatoi o dei loro accessori,
- crollo, anche parziale, di un edificio assicurato,
- spargimento del contenuto provocato da crepe.

Sono altresì garantite le:

- spese di recupero e pulizia conseguenti ad una perdita di liquidi contenuti nei serbatoi assicurati e dovuta ad un evento garantito.

ART. 7.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi:

- i danni ai serbatoi:

- 1) **situati fuori dei confini dell'*Azienda Agricola assicurata*;**
 - 2) **coperti da qualunque altro gruppo di garanzie della presente *Polizza*, siano essi stati stipulati o meno;**
 - 3) **sopravvenuti nel corso dell'*installazione, del montaggio, della riparazione, della trasformazione e dello spostamento dei serbatoi*;**
 - 4) **dovuti a cattivo stato del suolo, a cedimenti dei supporti dei serbatoi;**
 - 5) **dovuti a vizio proprio o a vizio occulto dei serbatoi e/o dei materiali di costruzione;**
 - 6) **avvenuti durante le operazioni di riempimento e svuotamento dei serbatoi;**
 - 7) **dovuti ad avarie causate da prove, carico eccessivo intenzionale o per esperimenti che implicino l'esposizione del serbatoio assicurato ad uno sforzo superiore al normale;**
 - 8) **di cui debba rispondere il fornitore o il fabbricante del serbatoio, sia legalmente che contrattualmente;**
- inoltre:
- 9) **le perdite per evaporazione;**
 - 10) **il deprezzamento per alterazione;**
 - 11) **la fuoriuscita di liquidi dovuta a vizio proprio od occulto, a vetustà o a cattiva manutenzione dei serbatoi, a calafataggio difettoso, a cattiva chiusura di tappi e rubinetti, a cattiva tenuta stagna dei giunti;**
 - 12) **la fuoriuscita di liquidi da serbatoi per i quali la garanzia non è operante.**

ART. 7.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo*, per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo del danno verrà effettuato secondo i criteri previsti per la **Partita n° 6**.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile per questa garanzia verrà applicato uno *Scoperto* pari al 10% del danno indennizzabile con un minimo non indennizzabile di 150,00 Euro.

ARTICOLO 8 - GARANZIA GRUPPO DB8

ROTTURA DI CRISTALLI OGGETTI FRAGILI AD USO PROFESSIONALE ED INSEGNE PUBBLICITARIE LUMINOSE

ART. 8.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà:

- i *Danni Materiali* e diretti accidentalmente subiti da vetri, lastre, vetrine, insegne pubblicitarie luminose che fanno parte dei *Fabbricati* assicurati nonché oggetti di vetro, di porcellana, o altro materiale fragile che facciano parte delle attrezzature professionali assicurate,
- le spese di montaggio degli stessi.

ART. 8.2. - RISCHI ESCLUSI

Oltre alle esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" sono esclusi i danni:

- 1) coperti da qualunque altro Gruppo di Garanzie della presente *Polizza*, siano essi stipulati o meno;
- 2) dovuti a rottura di soprammobili ed oggettistica d'arredamento, lampade e lampadine elettriche di tutti i tipi, oggetti di uso personale, elementi decorativi non fissi, lenti di qualsiasi tipo, apparecchi radiofonici, televisivi e in generale tutti i tipi di apparecchi audiovisivi;
- 3) specchi e vetri di veicoli a motore e *Macchine Agricole*;
- 4) dovuti a difetti di collocazione, montaggio e smontaggio dei pezzi;
- 5) dovuti a lavori di costruzione, riparazione, rinnovamento, installazione e/o sostituzione di tutto ciò che può considerarsi *Fabbricato* e *Contenuto*;
- 6) di tipo estetico o superficiali quali graffiature, rigature, scalfitture.

ART. 8.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo*, per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo del danno verrà effettuato tenendo conto del *Valore a Nuovo* dei beni danneggiati comprese le eventuali spese di montaggio e di smontaggio.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile per questa garanzia verrà applicato uno *Scoperto* pari al 10% del danno indennizzabile con un minimo non indennizzabile di 150,00 Euro.

ARTICOLO 9 - GARANZIA GRUPPO DB9

DANNI ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI GESTIONE

ART. 9.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA

La garanzia opera negli edifici indicati nelle *Condizioni Personali* e nel corso delle operazioni di smontaggio, rimontaggio, trasporto o spostamento necessari per i lavori di manutenzione e di riparazione.

ART. 9.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti dalle apparecchiature informatiche definite alla **Partita n° 5** a seguito di:

- danni elettrici

vale a dire i *Danni Materiali* e diretti causati da:

- *Incendio* o Esplosione generatesi all'interno dell'apparecchiatura,
- azione dell'elettricità canalizzata quale: sovra-tensione, sotto-tensione, difetto dell'isolamento, corto circuito, sovra-intensità, allorquando l'ambiente esterno ai materiali non è all'origine del danno,

- guasti macchine

vale a dire la rottura e distruzione accidentale dovuta a:

- cause interne
 - vizio di costruzione, difetto di progetto, di montaggio, di materiale,
 - mancato funzionamento dei dispositivi di protezione, di sicurezza e di regolazione,
 - shock termico,
- cause esterne
 - caduta di materiale, colpo violento, urto, collisione,
 - crollo dell'edificio o dei pavimenti,
 - infiltrazioni di fumo o di fuliggine,
 - umidità e/o condensa,
 - assorbimento di corpi estranei,
 - contatto con acidi o sostanze corrosive.

ART. 9.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" sono esclusi i danni:

1) subiti da apparecchiature informatiche:

- a) destinate alla gestione dei processi produttivi,
- b) alla misurazione ed al controllo,
- c) alla regolazione ed alla protezione;

2) dovuti ad usura normale dei beni assicurati o a mancato rispetto della manutenzione raccomandata dal costruttore;

3) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle apparecchiature assicurate o da negligenza dell'utilizzatore;

4) aventi per origine l'utilizzazione di pezzi o di accessori non autorizzati dal costruttore o non compatibili con il materiale assicurato;

5) che possono risultare:

- a) dall'utilizzazione di un materiale danneggiato,
- b) da riparazioni provvisorie che non sarebbero state effettuate dal costruttore o da uno dei suoi rappresentanti;

6) normalmente presi in carico:

- a) dalla garanzia del costruttore, del fabbricante o del negoziante,
- b) dal contratto di vendita, locazione o leasing,
- c) da contratti di manutenzione;

7) ai vetri, tubi e schermi video allorché essi sono danneggiati da uno shock termico o da un danno elettrico;

8) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili.

ART. 9.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo*, per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo del danno verrà effettuato secondo i criteri previsti per la **Partita n° 5**.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile per questa garanzia verrà applicato uno *Scoperto* pari al 10% del danno indennizzabile con un minimo non indennizzabile di 150,00 Euro.

ARTICOLO 10 - GARANZIA GRUPPO DB10**FURTO E RAPINA DI BESTIAME****ART. 10.1 - RISCHI GARANTITI**

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti dovuti alla sottrazione, distruzione o deterioramento come conseguenze dirette di:

- *Furto* o *Rapina* del *Bestiame* assicurato indicato nelle *Condizioni Personali*, quando è ricoverato nelle stalle o negli appositi *Fabbricati*. Nel solo caso in cui uno dei *Fabbricati* situati nell'ambito dell'*Azienda Agricola* assicurata sia adibito a *Dimora Abituale Permanente*, la garanzia è estesa al *Furto* del *Bestiame* anche quando gli animali si trovino negli appositi recinti purché ubicati nell'ambito dell'*Azienda Agricola* assicurata e in un raggio di massimo 200 metri dall'edificio adibito a *Dimora Abituale Permanente*, ed a condizione che l'*Azienda Agricola* assicurata sia efficacemente protetta da recinzioni, cancelli, sbarre o altri sistemi atti ad impedire l'intrusione nell'area aziendale senza che ci sia rottura o scasso di detti sistemi di protezione e chiusura,
- *Rapina* ed *Estorsione* del *Bestiame* avvenuta all'interno dell'*Azienda Agricola* assicurata, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nell'*Azienda Agricola* stessa,
- Atti vandalici commessi dagli autori del *Furto*, *Rapina* o *Estorsione* con il solo scopo di danneggiare o deteriorare il *Bestiame* assicurato.

ART. 10.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" sono esclusi dalla garanzia:

- 1) i capi di *Bestiame* di specie diverse da quelle indicate espressamente nelle *Condizioni Personali*;
- 2) i capi di *Bestiame* di valore unitario superiore a 2.000,00 Euro non identificati singolarmente nelle *Condizioni Personali*;
- 3) i capi di *Bestiame* che si trovino fuori dei confini dell'*Azienda*;
- 4) il *Furto* avvenuto in assenza, mancanza di attivazione delle protezioni dei beni assicurati che siano state dichiarate dal Contraente e/o dall'*Assicurato* all'atto della sottoscrizione;
- 5) il *Furto* avvenuto in occasione di *Eventi Naturali Eccezionali*;
- 6) il *Furto* e la *Rapina* avvenuti durante il trasporto del *Bestiame* o durante il trasferimento ai pascoli;
- 7) il *Furto* e la *Rapina* facilitati da familiari, soci, impiegati, o persone al servizio del Contraente e/o *Assicurato*;
- 8) il *Furto*, la sparizione misteriosa o le mancanze scoperti in occasione di inventari o riscontri.

ART. 10.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo*, per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il limite massimo di *Indennizzo* per ogni capo sarà pari alla *Somma Assicurata* per ogni capo che verrà determinata come segue:

- **FORMA COLLETTIVA** (gruppo omogeneo per specie/razza/fascia di età/destinazione).

Se l'assicurazione è prestata in FORMA COLLETTIVA per ciascun gruppo omogeneo per specie/razza/fascia di età/destinazione, si intenderà che la *Somma Assicurata* per un capo sarà la stessa per ogni animale appartenente al medesimo gruppo omogeneo, e si otterrà dividendo il valore assicurato indicato nella **Partita n. 8** delle *Condizioni Personali*, per il gruppo omogeneo cui il capo appartiene, per il numero di capi appartenenti allo stesso gruppo che, al momento del *Sinistro*, risultano presenti in azienda da oltre 5 giorni.

- **FORMA INDIVIDUALE** (Obbligatoria per capi di valore unitario superiore a 2.000,00 Euro)

Se l'assicurazione è prestata in FORMA INDIVIDUALE, la somma assicurata per ogni capo singolarmente identificato sarà quella indicata nelle *Condizioni Personali* per quel singolo capo.

Il calcolo del danno verrà effettuato in base ai criteri indicati per la **Partita n. 8**.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile secondo questa garanzia, verrà applicato uno *Scoperto* pari al 20% del danno indennizzabile con un minimo non indennizzabile di Euro 500,00 per bovini ed equini e di Euro 300,00 per ogni altra specie.

Per il *Bestiame* che si trovi negli appositi recinti, purché ubicati nell'ambito dell'*Azienda Agricola* assicurata e in un raggio di massimo 200 metri dall'edificio adibito a *Dimora Abituale Permanente*, ed a condizione che l'*Azienda Agricola* assicurata sia efficacemente protetta da recinzioni, cancelli, sbarre o altri sistemi atti ad impedire l'intrusione nell'area aziendale senza che ci sia rottura o scasso di detti sistemi di protezione e chiusura, verrà applicato uno *Scoperto* pari al 25% del danno indennizzabile con un minimo non indennizzabile di Euro 500,00 per bovini ed equini e di Euro 300,00 per ogni altra specie.

Per i capi di *Bestiame* assicurati con la FORMA COLLETTIVA, l'*Indennizzo* non potrà in ogni caso superare il limite di Euro 2.000,00 per ciascun capo.

ARTICOLO 11 - GARANZIA GRUPPO DB11

MORTE DEL BESTIAME

ART.11.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti per la morte del *Bestiame* all'interno dell'*Azienda Agricola* assicurata e/o quando il *Bestiame* si trovi nelle zone di alpeggio stagionale e sulle strade che ad esse conducono, come conseguenza diretta di uno dei rischi garantiti dalle garanzie previste al:

- GRUPPO DB1 INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE
- GRUPPO DB2 GARANZIE COMPLEMENTARI
- GRUPPO DB4 EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATTI DOLOSI
- GRUPPO DB5 FENOMENI ELETTRICI

La garanzia si intende estesa alla morte per asfissia o intossicazione causati da sviluppo di fumi, gas tossici e/o inquinamenti atmosferici conseguenti ad uno dei rischi garantiti dalle garanzie del **GRUPPO DB1**.

La garanzia è operante a condizione che:

- il *Bestiame* sia di proprietà dell'*Assicurato*,
- il *Bestiame* si trovi in perfetto stato di salute e sia fisicamente integro e sano, nel momento in cui l'assicurazione entra in vigore,
- il *Bestiame* venga utilizzato esclusivamente per i fini specificati nel contratto,
- l'animale assicurato nel momento della sua morte non sia garantito da altra polizza, sia questa operante o meno, sottoscritta con altra *Società*, senza che tale ulteriore copertura risulti dalle dichiarazioni rese dall'*Assicurato* al momento della sottoscrizione del presente contratto o comunque prima dell'avvenimento del *Sinistro*,
- prima della soppressione dell'animale sia stata richiesta l'autorizzazione della *Società* o il certificato del Veterinario competente che accrediti la necessità dell'uccisione con lo scopo di porre fine alla sofferenza incurabile dell'animale,
- l'*Assicurato* abbia incluso nell'assicurazione tutto il *Bestiame* della medesima specie cui appartiene il capo deceduto e presente nell'*Azienda Agricola* assicurata.

ART. 11.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi dalla garanzia i danni:

- 1) ai capi di *Bestiame* di specie diverse da quelle indicate espressamente nelle *Condizioni Personali*;
- 2) per deprezzamento che possa subire il valore dell'animale assicurato come conseguenza di un evento garantito che lo renda incapace di svolgere la funzione alla quale era destinato, a meno che la menomazione non renda necessaria la sua soppressione,
- 3) da malattie, avvelenamenti intossicazioni di qualunque natura, ad eccezione di quelle espressamente previste all'art. 11.1 che precede.

ART. 11.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo*, per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il limite massimo di *Indennizzo* per ogni capo sarà pari alla *Somma Assicurata* per ogni capo che verrà determinata come segue:

- **FORMA COLLETTIVA** (gruppo omogeneo per specie/razza/fascia di età/destinazione).

Se l'assicurazione è prestata in FORMA COLLETTIVA per ciascun gruppo omogeneo per specie/razza/fascia di età/destinazione, si intenderà che la *Somma Assicurata* per un capo sarà la stessa per ogni animale appartenente al medesimo gruppo omogeneo, e si otterrà dividendo il valore assicurato indicato nella **Partita n° 8** delle *Condizioni Personali* per il gruppo omogeneo cui il capo appartiene, per il numero di capi appartenenti allo stesso gruppo che, al momento del *Sinistro*, risultano presenti in azienda da oltre 5 giorni.

- **FORMA INDIVIDUALE** (Obbligatoria per capi di valore unitario superiore a 2.000,00 Euro).

Se l'assicurazione è prestata in FORMA INDIVIDUALE, la somma assicurata per ogni capo singolarmente identificato sarà quella indicata nelle *Condizioni Personali* per quel singolo capo.

Il calcolo del danno verrà effettuato in base ai criteri indicati per la **Partita n° 8**.

Per ogni Sinistro indennizzabile secondo questa garanzia, verrà applicato uno Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile con un minimo non indennizzabile di 250,00 Euro per bovini ed equini e di 150,00 Euro per le altre specie.

Pei i capi di bestiame assicurati con la FORMA COLLETTIVA, l'Indennizzo non potrà in ogni caso superare il limite di 2.000,00 Euro per ogni capo.

Nei casi in cui l'abbattimento sia reso necessario dall'inutilizzabilità totale di un animale a causa di un Rischio coperto, verrà indennizzato il 60% del valore dell'animale senza deduzione di alcuna Franchigia.

L'*Indennizzo* verrà comunque liquidato al netto di eventuali rifusioni o contributi corrisposti all'*Assicurato* da parte dello Stato, Regione, Provincia, Comune o altri Enti.

ART. 11.4 - SPECIFICI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In aggiunta agli obblighi in caso di *Sinistro* stabiliti nelle "Disposizioni Generali", l'*Assicurato* dovrà procedere per suo conto e a sue spese a far eseguire un esame post-mortem dell'animale da parte di un veterinario, ed invierà alla Società entro 48 ore una dichiarazione del *Sinistro* contenente:

- Nome, cognome e domicilio dell'*Assicurato*,
- Numero della Polizza,
- Nome e contrassegno dell'animale deceduto,
- Valore Commerciale dell'animale al momento della sua morte,
- Relazione sulle cause della morte, indicando data e luogo della stessa e presunti responsabili, nel caso ci fossero,
- Certificato emesso dal veterinario che ha assistito l'animale, in cui deve essere attestato:
 - Nome e contrassegno dell'animale sinistrato,
 - Data in cui è stato richiesto l'intervento del Veterinario per prestare assistenza,
 - Giorno ed ora della morte e causa che l'ha determinata.

ARTICOLO 12 - GARANZIA GRUPPO DB12

TERREMOTO

ART. 12.1 - RISCHI GARANTITI

A parziale deroga delle esclusioni indicate nelle "Disposizioni Generali" ed entro i limiti stabiliti in questa Polizza, la Società indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti dai *Fabbricati*, dal *Contenuto* e dal *Bestiame* indicati nelle *Condizioni Personali* per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai fini della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a *Sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati, pertanto, un unico *Sinistro*.

ART. 12.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre alle esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi i danni:

- 1) **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;**
- 2) **da Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.**

ART. 12.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione* a Valore Intero, **ed il limite massimo di Indennizzo per ogni Sinistro e per più sinistri avvenuti nello stesso Periodo d'Assicurazione non potrà essere superiore al 50% della Somma Assicurata per la singola Partita interessata dal Sinistro.**

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato *Partita per Partita* secondo i criteri previsti per ciascuna *Partita* colpita.

La *Regola Proporzionale* si applicherà soltanto se al momento del *Sinistro* il valore assicurato per ciascuna *Partita* risulterà inferiore al valore di tutti i beni della stessa *Partita*, in misura superiore al 20%. Se detto limite risultasse superato, la *Regola Proporzionale* verrà applicata considerando le *Somme Assicurate* maggiorate della suddetta percentuale.

Per ogni Sinistro coperto da questa garanzia GRUPPO DB12, verrà applicata una Franchigia pari all'importo indicato nella Tabella dei Capitali Assicurati e delle Franchigie.

ARTICOLO 13 - GARANZIA GRUPPO DB13

INONDAZIONI - ALLUVIONI - ALLAGAMENTI

ART.13.1 - RISCHI GARANTITI

A parziale deroga delle esclusioni indicate nelle "Disposizioni Generali" ed entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti dai *Fabbricati* indicati nelle *Condizioni Personali*, dal *Contenuto* e dal *Bestiame* posti sottotetto ai suddetti *Fabbricati* per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

ART.13.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre alle esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi i danni:

- 1) **causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- 2) **causati da mancata o anormale distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;**
- 3) **a merci ubicate ad un'altezza inferiore a 12 cm. dal suolo, a meno che i danni non si sarebbero prodotti anche se le merci fossero state ubicate al di sopra di detta altezza.**

ART. 13.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione* a Valore Intero, **ed il limite massimo di Indennizzo per ogni Sinistro e per più sinistri avvenuti nello stesso Periodo d'Assicurazione non potrà essere superiore al 50% della Somma Assicurata per la singola Partita interessata dal sinistro.**

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato *Partita per Partita* secondo i criteri previsti per ciascuna *Partita* colpita.

La *Regola Proporzionale* si applicherà soltanto se al momento del *Sinistro* il valore assicurato per ciascuna *Partita* risulterà inferiore al valore di tutti i beni della stessa *Partita*, in misura superiore al 20%. Se detto limite risultasse superato, la *Regola Proporzionale* verrà applicata considerando le *Somme Assicurate* maggiorate della suddetta percentuale.

Per ogni Sinistro coperto da questa garanzia GRUPPO DB13, verrà applicata una Franchigia pari all'importo indicato nella Tabella dei Capitali Assicurati e delle Franchigie.

ARTICOLO 14 - GARANZIA GRUPPO DB14**DANNI INDIRETTI****ART.14.1 - RISCHI GARANTITI**

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i danni indiretti subiti dall'*Assicurato* a seguito di un evento garantito previsto dalle seguenti garanzie, se sottoscritte ed operanti:

- GRUPPO DB1 INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE
- GRUPPO DB2 GARANZIE COMPLEMENTARI
- GRUPPO DB4 EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATTI DOLOSI
- GRUPPO DB12 TERREMOTO
- GRUPPO DB13 ALLUVIONI - INONDAZIONI - ALLAGAMENTI

Sono considerati danni indiretti:

- **le spese** giustificate, documentate ed effettivamente sostenute dall'*Assicurato* o le perdite dallo stesso subite **per la sistemazione in un nuovo alloggio**.

Da tali spese va dedotto:

- se l'*Assicurato* è locatario o occupante, l'affitto o il canone di occupazione che avrebbe comunque pagato anche se non ci fosse stato il *sinistro*,
- se l'*Assicurato* è proprietario, il valore locativo dei locali dallo stesso occupati,
- **la perdita d'uso** rappresentante tutto o parte del valore locativo dei locali che l'*Assicurato* occupa in qualità di proprietario e che lo stesso è nell'impossibilità di occupare temporaneamente,
- **l'ammontare dell'affitto** perso dall'*Assicurato* proprietario o usufruttuario,
- **le spese sostenute per lo spostamento**, il rimessaggio o il deposito del materiale, delle attrezzature degli animali e dei raccolti, necessari al ripristino degli edifici,
- **le spese sostenute per la demolizione**, lo sgombero, la recinzione provvisoria,
- **le spese sostenute per la pulitura, disinfestazione**, il pompaggio e la rimozione del fango,
- **le spese sostenute per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto**,
- **le spese sostenute per lo smaltimento di eventuali rifiuti tossici o speciali prodottisi in conseguenza di un evento garantito**,
- **le spese di ripristino del terreno** (con deduzione delle spese di demolizione) sostenute in caso di non ricostruzione dell'edificio sinistrato, a seguito di decreto dell'Autorità competente che dispone la demolizione della parte dell'edificio non sinistrata,
- **gli onorari del progettista** scelto dall'*Assicurato* in caso di ricostruzione o di riparazione dell'edificio,
- **le spese** giustificate e documentate effettivamente sostenute dall'*Assicurato* **per evitare o ridurre l'interruzione dell'attività aziendale** conseguente alla inagibilità dei locali ed alla indisponibilità degli impianti fissi.

Le spese o le perdite sono garantite solo per il tempo necessario, a parere di un esperto, al ripristino dei locali sinistrati e dentro il **limite della durata di dodici mesi a partire dal giorno del *Sinistro***.

A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

ART. 14.2 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma di rimborso per i danni indiretti garantiti ed in base alle perdite documentate o comunque dimostrate ed alle spese effettivamente sostenute.

Il rimborso non potrà comunque essere superiore all'importo corrispondente alla percentuale indicata nelle *Condizioni Personali* e corrispondente al livello di garanzia scelto dall'*Assicurato*, applicata all'*Indennizzo*, spettante a termini di *Polizza* per i danni diretti coperti dalle garanzie del GRUPPO DB1, GRUPPO DB2, GRUPPO DB4, GRUPPO DB12 e GRUPPO DB13.

Entro il limite sopra indicato, il rimborso sarà corrisposto con i seguenti limiti specifici:

- a) **le spese sostenute per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto fino all'importo massimo di 3.000,00 Euro;**
- b) **le spese di smaltimento dei rifiuti tossici o speciali fino all'importo massimo di 5.000,00 Euro;**
- c) **le spese relative all'onorario del progettista fino all'importo massimo di 5.000,00 Euro;**
- d) **le spese sostenute per evitare o ridurre l'interruzione dell'attività aziendale fino all'importo massimo di 10.000,00 Euro.**

**NORMA COMUNE ALLA SEZ. II - GARANZIE BASE DANNI AI BENI
E ALLA SEZ. III - GARANZIE AGGIUNTIVE DANNI AI BENI**

ART. 15 - DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI CARENZA

Fermo quanto previsto dagli artt. 3.2 e 3.12 di cui al fascicolo delle Disposizioni Generali, le garanzie di seguito indicate,

- DB2.1 - Eventi Atmosferici;
- DB12 - Terremoto;
- DB13 - Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti;

decorrono dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del presente contratto, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti, hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Di seguito sono indicate le modalità di applicazione dei Termini di Carenza con riferimento a:

- a. Soggetti che non sono mai stati assicurati:
dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del presente contratto.
- b. Assicurati con contratto emesso in sostituzione, senza interruzioni temporali della copertura, di altro contratto stipulato con la Società e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia:
il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto sostituito.
Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore 24 della data della sostituzione.
- c. Assicurati con contratto emesso dalla Società in continuità, senza interruzioni temporali della copertura, di altro contratto stipulato con diverso Assicuratore e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia:
il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto precedentemente stipulato con diverso Assicuratore.
Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalla data della stipula del presente contratto con la Società.

Il Termine di Carenza di 10 giorni deve intendersi non operante qualora il contratto sia emesso contestualmente all'acquisto da parte dell'Assicurato del fabbricato indicato in Polizza, come attestato da rogito comprovante la data di acquisto o da documentazione analoga.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

AGRIRAMA RESPONSABILITÀ CIVILE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

SEZ. 1 - GARANZIE BASE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE	2
Responsabilità civile per l'attività aziendale	2
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro	10
Responsabilità civile per danni accidentali all'ambiente	11
Responsabilità civile del capo famiglia	12
 SEZ. II - GARANZIE AGGIUNTIVE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE	 14
Responsabilità civile prodotti venduti	14
Spese di ritiro dei prodotti venduti	15
Responsabilità civile dell'affittuario o consegnatario di attrezzature e macchinari agricoli	17
Responsabilità civile del depositario di attrezzature e macchinari agricoli	18
Responsabilità civile del depositario di bestiame	19
Responsabilità civile lavorazioni agricole occasionalmente svolte	20
per conto terzi con macchinari ed attrezzature dell'azienda agricola	21
Responsabilità civile per la presenza in azienda di riserve d'acqua (invasi, bacini, vasche)	22
Responsabilità civile del conduttore per incendio del fabbricato e delle serre	23

SEZ. I - GARANZIE BASE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Le garanzie seguenti saranno operanti soltanto se espressamente indicate nelle Condizioni Personali e se risulta pagato il relativo Premio.

ART. 1 - GARANZIA GRUPPO RC1

RESPONSABILITÀ CIVILE PER L'ATTIVITÀ AZIENDALE

ART. 1.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino, e dei Paesi della Unione Europea, salvo diversa indicazione nelle *Condizioni Personali*.

ART. 1.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti del *Massimale* indicato delle *Condizioni Personali*, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per:

- *Danni corporali* (morte e lesioni personali)
- *Danni materiali* (danni a Cose o animali)

involontariamente arrecati a *Terzi* in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'attività aziendale indicata nelle *Condizioni Personali*, svolta in qualità di:

- a) proprietario, conduttore o affittuario dell'*Azienda Agricola*;
- b) esercente l'*Impresa Agromeccanica* nello svolgimento di lavori agricoli per conto terzi.

Sono garantiti in particolare i seguenti rischi:

GARANZIE OPERANTI SIA PER L'AZIENDA AGRICOLA CHE PER L'IMPRESA AGROMECCANICA

ART. 1.2.1 - BENI IMMOBILI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato per danni causati a *Terzi* in relazione alla proprietà, conduzione o uso dei beni immobili di proprietà dell'Assicurato pertinenti all'*Azienda Agricola* o all'*Impresa Agromeccanica* indicata nelle *Condizioni Personali*, quali: edifici, terreni, strade, ponti, canali, bacini per la raccolta di acqua destinata esclusivamente all'irrigazione **(limitatamente ai bacini la cui superficie non sia superiore ad un ettaro)**.

Sono compresi anche i danni conseguenti a lavori di ordinaria manutenzione eseguita in economia, nonché la responsabilità di committenza dell'Assicurato quando affida i lavori e/o progettazioni ad imprese e professionisti regolarmente abilitati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e professionale specifica.

ART. 1.2.2 - RICORSO TERZI PER DANNI DA INCENDIO

Art. 1.2.2.1 - INCENDIO DEI FABBRICATI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato in qualità di proprietario e/o conduttore di beni Immobili pertinenti all'*Azienda Agricola* o all'*Impresa Agromeccanica* indicata nelle *Condizioni Personali* per i danni causati a *Terzi*, compreso il conduttore o eventuali co-proprietari o co-conduttori, a seguito di *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* avvenuti nei fabbricati stessi **(salvo l'esclusione di cui al successivo art. 2.1 lettera J)**.

Art. 1.2.2.2 - INCENDIO DI BENI MOBILI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato per i danni causati a *Terzi* a seguito di *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* di beni mobili, di proprietà dell'Assicurato ed utilizzati dall'*Azienda Agricola* o dall'*Impresa Agromeccanica*, indicata nelle *Condizioni Personali*, compresi i danni da *Incendio* provocato dal funzionamento delle macchine agricole.

Il limite massimo di risarcimento per i Danni Materiali subiti da Terzi a seguito d'Incendio di beni dell'Assicurato è pari al 20% del Massimale indicato nelle Condizioni Personali.

Per ogni Sinistro con soli Danni Materiali subiti da Terzi a seguito d'Incendio di beni dell'Assicurato verrà applicato uno Scoperto pari al 10% del danno risarcibile.

Art. 1.2.3 - TRATTAMENTI CHIMICI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato per i danni causati a Terzi in occasione di trattamenti chimici, con prodotti fitosanitari che hanno ricevuto l'omologazione dagli Organi competenti, effettuati nell'ambito delle attività dell'Azienda Agricola o dall'Impresa Agromeccanica indicata nelle Condizioni Personali.

Sono garantiti anche i Danni Materiali causati alle colture o agli animali di proprietà di Terzi.

Art. 1.2.3.1 - RISCHI ESCLUSI:

Oltre alle esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle applicabili a tutte le garanzie di "Responsabilità civile", sono esclusi:

- 1) **i danni causati da trattamenti effettuati senza rispettare la specifica regolamentazione in vigore al momento del Sinistro;**
- 2) **i danni conseguenti ad ogni trattamento chimico effettuato da persona sprovvista del permesso previsto dalla normativa vigente al momento del Sinistro;**
- 3) **i danni causati da trattamenti effettuati con l'impiego di apparecchi di navigazione aerea;**
- 4) **i danni alle colture sulle quali si eseguono i trattamenti.**

Questa garanzia è prestata fino a concorrenza dell'importo di 100.000,00 Euro per Sinistro e Periodo d'Assicurazione.

Per ogni Sinistro con soli Danni Materiali verrà applicato uno Scoperto pari al 10% del danno risarcibile con il minimo di 1.000,00 Euro.

ART. 1.2.4 - PROPRIETÀ DI ANIMALI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato per i danni causati a Terzi dagli animali dei quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2052 del Codice Civile.

Per ogni Sinistro che riguardi danni a colture e terreni di Terzi provocati da animali verrà applicato uno Scoperto pari al 10% danno risarcibile.

ART. 1.2.5 - PROPRIETÀ ED USO DI MEZZI DI TRASPORTO NON A MOTORE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato per danni causati a Terzi in relazione alla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore, usati per ragioni e scopi relativi all'Azienda Agricola o all'Impresa Agromeccanica indicata nelle Condizioni Personali.

ART. 1.2.6 - INFORTUNI SUBITI DA DIPENDENTI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE SUL LAVORO, LIBERI PROFESSIONISTI O DA LAVORATORI OCCASIONALI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato per i Danni Corporali subiti in occasione di lavoro o servizi prestati a favore dell'Azienda Agricola o dell'Impresa Agromeccanica indicata nelle Condizioni Personali, da:

- dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL;
- lavoratori interinali, come definiti dalla legge 196/97;
- liberi professionisti e consulenti dell'Assicurato che svolgono attività manuali nell'ambito del loro incarico professionale;
- lavoratori occasionali che prestano temporaneamente la loro opera a titolo gratuito o di cortesia **(limitatamente ai casi di morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, escluse le malattie professionali).**

Per le suddette persone la garanzia è operante:

- **solo ed esclusivamente se è stata sottoscritta anche la garanzia GRUPPO RC2 - R.C. VERSO PRESTATORI DI LAVORO,**

- con le modalità, criteri, limiti e franchigie e nell'ambito dei massimali previsti dalla garanzia suddetta.

ART. 1.2.7 - LAVORAZIONI AGRICOLE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato per i danni causati a Terzi in occasione di:

- lavorazioni agricole, comprese quelle connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche con uso di macchine a motore,
- impiego di attrezzature, macchine agricole semoventi e relativi motori,
- lavori di dissodamento, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguite nell'ambito delle attività dell'*Azienda Agricola* o dell'*Impresa Agromeccanica* indicata nelle *Condizioni Personali*.

Sono compresi inoltre i danni:

- ai veicoli in sosta nelle aree cortilizie, oppure sotto carico o scarico
- a condutture ed impianti sotterranei in genere
- a Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Per ogni Sinistro che colpisca questa garanzia verranno applicati i seguenti scoperti e limiti:

- danni a veicoli in sosta nelle aree cortilizie, oppure sotto carico e scarico: *Scoperto del 10% del danno risarcibile con un minimo non indennizzabile di 250,00 Euro;*
- danni a condutture ed impianti sotterranei in genere: *Scoperto del 10% del danno risarcibile con un minimo di 250,00 Euro ed un massimo risarcimento di 25.000,00 Euro;*
- danni a Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse: *Scoperto del 20% del danno risarcibile con un minimo di 250,00 Euro;*
- danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, "artigianali", agricole o di servizi: *Scoperto del 20% del danno risarcibile con un minimo di 250,00 Euro ed un massimo risarcimento di 50.000,00 Euro.*

ART. 1.2.8 - PROPRIETÀ, USO E MANUTENZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE E SIMILI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato per danni causati a Terzi in relazione alla proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne e simili installati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi.

ART. 1.2.9 - OPERAZIONI DI PRELIEVO, CONSEGNA E RIFORNIMENTO DI MERCI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato per danni causati a Terzi in relazione alle operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso terzi.

ART. 1.2.10 - ESISTENZA DI OFFICINE MECCANICHE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato per danni causati a Terzi in relazione alla esistenza di officine meccaniche e depositi di carburante usati per le necessità dell'*Azienda Agricola* o dell'*Impresa Agromeccanica* indicata nelle *Condizioni Personali*.

ART. 1.2.11 - RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D.Lgs. 276/03 e successive modifiche e integrazioni, per danni involontariamente cagionati a Terzi - **escluso il datore di lavoro** - o ad altri dipendenti **qualora sia stata sottoscritta anche la garanzia GRUPPO RC2 - R.C. VERSO PRESTATORI DI LAVORO** nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, incluso il ruolo di "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione".

Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde:

- per i danni a Terzi: nei limiti del *Massimale* indicato nelle *Condizioni Personali*;
- per i danni subiti da altri dipendenti dell'Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale: nei limiti del *Massimale* della garanzia GRUPPO RC2 - R.C. VERSO PRESTATORI DI LAVORO indicato nelle *Condizioni Personali*.

ART. 1.2.12 - COMMITTENZA

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* nella sua qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per i danni a *Terzi* da:

- lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni relativi ai beni immobili pertinenti l'*Azienda Agricola* assicurata, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2, comma 7 (Condizioni applicabili a tutte le garanzie di Responsabilità Civile);
- lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili;
- lavori di pulizia e manutenzione nell'ambito dell'*Azienda Agricola* assicurata;
- servizio di vigilanza nell'ambito dell'*Azienda Agricola* assicurata;
- distributori automatici e servizio di catering presso *Terzi*.

La garanzia opera a condizione che:

- a) l'*Assicurato* abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D.Lgs.;
- b) dall'evento siano derivati, in capo al danneggiato, morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

GARANZIE OPERANTI ESCLUSIVAMENTE PER L'AZIENDA AGRICOLA**ART. 1.2.13 - RICORSO TERZI PER DANNI DA INCENDIO DI COLTIVAZIONI LEGNOSE ED ERBACEE ANCORA SUL CAMPO**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per danni causati a *Terzi* a seguito di *Incendio* di *Coltivazioni Legnose* ed *Erbacee* ancora sullo stelo di proprietà dell'*Assicurato* e coltivate sui terreni dell'*Azienda Agricola* indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il limite massimo di risarcimento per i Danni Materiali subiti da Terzi a seguito d'Incendio di beni dell'Assicurato è pari al 20% del Massimale indicato nelle Condizioni Personali.

Per ogni Sinistro con soli Danni Materiali subiti da Terzi a seguito d'Incendio di beni dell'Assicurato verrà applicato uno Scoperto pari al 10% del danno risarcibile.

ART. 1.2.14 - SMERCIO DI GENERI DI PRODUZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per danni causati a *Terzi* in relazione alla vendita al dettaglio ed all'assaggio di generi di produzione dell'*Azienda Agricola* indicata nelle *Condizioni Personali*, smerciati o somministrati direttamente al consumatore nell'ambito dell'*Azienda Agricola* stessa.

ART. 1.2.15 - ALLEVAMENTO ZOOTECNICO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per i danni causati a *Terzi* in relazione all'*Allevamento non Industriale* di *Bestiame* esercitato nell'ambito dell'*Azienda Agricola* indicata nelle *Condizioni Personali*, compresa la monta esercitata per conto dell'*Assicurato* o di *Terzi*, nonché durante la permanenza ed il trasferimento del *Bestiame* nei pascoli.

Per ogni Sinistro che riguardi danni ad animali sottoposti a monta verrà applicato uno Scoperto pari al 10% danno risarcibile.

ART. 1.2.16 - SCAMBIO DI PRESTAZIONI D'OPERA O DI MEZZI (ART. 2139 C.C.)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per i danni a lui imputabili in qualità di:

- beneficiario dello scambio quando questo consiste in una prestazione d'opera,
- prestatore dello scambio quando questo consiste in una prestazione di mezzi e più precisamente in una messa a disposizione di attrezzatura e macchinari (responsabilità civile derivante dalla sola proprietà) a beneficio di un altro imprenditore agricolo.

Art. 1.2.16.1 - RISCHI ESCLUSI

Oltre alle esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle applicabili a tutte le garanzie di "Responsabilità civile", sono esclusi:

- 1) i *Danni Corporali* subiti da chi presta lo scambio e da chiunque altro partecipi all'esecuzione dei lavori;

- 2) i *Danni Materiali* causati ai beneficiari dello scambio quando questo consiste in una prestazione d'opera;
- 3) i *Danni Materiali* causati al prestatore dello scambio quando questo consiste in una messa a disposizione di attrezzatura e macchinari effettuata a beneficio dell'Assicurato.

ART. 1.2.17 - LAVORAZIONI AGRICOLE OCCASIONALMENTE SVOLTE PER CONTO TERZI CON MACCHINARI ED ATTREZZATURE DELL'AZIENDA AGRICOLA

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato per i *Danni Corporali* causati a Terzi a seguito di lavori agricoli o rurali occasionalmente eseguiti per conto di terzi con l'utilizzo di macchine, macchinari ed attrezzature utilizzati prevalentemente per le attività dell'Azienda Agricola indicata nelle *Condizioni Personali*.

Questi lavori possono essere effettuati a titolo gratuito oppure a titolo oneroso purché l'attività svolta per conto terzi sia comunque complementare all'attività di conduzione dell'Azienda Agricola.

Art. 1.2.17.1 - RISCHI ESCLUSI

Oltre alle esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle applicabili a tutte le garanzie di "Responsabilità civile", **sono esclusi i danni causati:**

- a) dall'impiego di macchine agricole immatricolate per l'uso conto terzi;
- b) da trattamenti chimici effettuati senza rispettare il regolamento specifico in vigore al momento del Sinistro;
- c) dall'utilizzo di apparecchi di navigazione aerea;
- d) dall'utilizzo di prodotti o sostanze non omologate o non autorizzate;
- e) dall'impiego di esplosivi.

ART. 1.2.18 - VEICOLI UTILIZZATI PER L'AZIENDA

Art. 1.2.18.1 - CONDOTTI ALL'INSAPUTA DELL'ASSICURATO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato per i danni causati a Terzi provocati da un minore o da ogni altra persona, di cui egli deve rispondere, che conduca a sua insaputa, o eventualmente senza il suo permesso, un veicolo a motore terrestre di cui l'Assicurato non sia proprietario o locatario.

Questa garanzia si applica solo in mancanza di intervento di un contratto di ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI che assicura il veicolo.

Art. 1.2.18.2 - VEICOLO PERSONALE DEI DIPENDENTI (COMMITTENZA EX ART. 2049 C. C).

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato per i danni causati a Terzi provocati da suoi dipendenti quando questi usano loro veicoli personali per necessità dell'Azienda Agricola.

Questa garanzia si applica solo quando non interviene il contratto ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI che garantisce il veicolo.

La garanzia è operante a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da persona munita di regolare patente di abilitazione alla guida.

Art. 1.2.18.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre alle esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle applicabili ad ogni garanzia di "Responsabilità civile", **sono esclusi:**

- 1) le responsabilità civili personali dei dipendenti;
- 2) i danni subiti dal veicolo.

ART. 1.2.19 - PRODUZIONE E CESSIONE DI BIO-ENERGIA E BIO-COMBUSTIBILI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato per danni causati a Terzi in relazione alla produzione e alla cessione di bio-energia (solida, liquida, gassosa) e bio-combustibili tramite lo sfruttamento delle fonti rinnovabili agro-forestali e di biomasse ottenute prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall'allevamento di animali condotti o di proprietà dell'Azienda Agricola.

Questa garanzia è prestata fino a concorrenza dell'importo di 100.000,00 Euro per Sinistro e Periodo d'Assicurazione.

Per ogni Sinistro che colpisca questa garanzia verrà applicato uno Scoperto pari al 10% del danno risarcibile con il minimo di 250,00 Euro.

GARANZIE OPERANTI ESCLUSIVAMENTE PER L'IMPRESA AGROMECCANICA**ART. 1.2.20 - SVOLGIMENTO DI LAVORI INDUSTRIALI**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per danni causati a *Terzi* in relazione ai danni verificatisi durante l'occasionale svolgimento di lavori industriali con uso di macchine agricole, purché la relativa attività rimanga secondaria rispetto a quella principale dell'*Assicurato*.

Per ogni Sinistro che colpisca questa garanzia verrà applicato uno Scoperto pari al 20% del danno risarcibile con il minimo di 250,00 Euro.

ART. 1.2.21 - DANNI A COSE DOVUTI A CEDIMENTI O FRANAMENTO DEL TERRENO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'*Assicurato* per danni causati a *Terzi* in relazione a cedimenti o franamento del terreno.

Questa garanzia è prestata fino a concorrenza dell'importo di 50.000,00 Euro per Sinistro e Periodo d'Assicurazione.

Per ogni Sinistro che colpisca questa garanzia verrà applicato uno Scoperto pari al 20% del danno risarcibile con il minimo di 250,00 Euro.

ART. 1.2.22 - ESTENSIONE DI GARANZIA

A parziale deroga di quanto stabilito nell'articolo 1.2.3.1. - RISCHI ESCLUSI previsto nell'ambito della garanzia TRATTAMENTI CHIMICI, si precisa che il comma 4 non è operativo per l'*Impresa Agromeccanica*.

ART. 1.2.23 - DANNI AI BENI SUI QUALI SI ESEGUONO I LAVORI

A parziale deroga dell'art. 2.1) Esclusioni, si intendono ricompresi in garanzia i danni di cui al punto 5) Danni ai beni sui quali si eseguono i lavori, limitatamente ed esclusivamente alle sole parti direttamente oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori stessi. Questa estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza dell'importo di Euro 50.000,00 per sinistro e periodo d'assicurazione. Per ogni singolo sinistro verrà applicata una franchigia fissa e assoluta di Euro 250,00.

ARTICOLO 2 - CONDIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE**ART. 2.1 ESCLUSIONI**

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi i danni:

- 1) **da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; in ogni caso restano esclusi i rischi per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI R.C. AUTO: TITOLO X - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI) e successive modificazioni o integrazioni;** questa esclusione non si applica alle responsabilità per "Condotta all'insaputa" di cui all'art. 1.2.18.1 e "Veicolo personale dei dipendenti" di cui all'art. 1.2.18.2 previste nell'ambito della garanzia "Responsabilità civile dell'*Azienda Agricola*";
- 2) **causati da oggetti o sostanze trasportate da veicoli di cui al comma precedente;**
- 3) **a persone trasportate sulle macchine agricole e relativi rimorchi se il trasporto non avviene nel rispetto delle norme in vigore e dei limiti previsti dalla carta di circolazione;**
- 4) **ai Beni trasportati, rimorchiati, trainati, sollevati, caricati, scaricati;**
- 5) **ai Beni sui quali si eseguono lavori;**
- 6) **ai terreni e coltivazioni sui quali si eseguono lavorazioni, trattamenti, irrorazioni e irrigazioni;**
- 7) **da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;**
- 8) **da spargimento di acqua o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da stillicidio, umidità ed in genere insalubrità dei locali;**
- 9) **da attività esercitate nei Fabbricati all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;**
- 10) **da attività di apicoltura se l'Assicurato ha più di venti alveari, salvo diversa indicazione nelle Condizioni Personali;**

- 11) **causati dall'esistenza in azienda di piantagioni boschive con una superficie maggiore a dieci ettari**, salvo diversa indicazione nelle *Condizioni Personali*;
- 12) **conseguenti a violazioni intenzionali da parte dell'Assicurato di leggi e regolamenti in vigore nell'ambito della sua professione**;
- 13) **conseguenti ad ogni evento che implichi una responsabilità civile contrattuale**;
- 14) **Immateriali che non siano diretta conseguenza di un qualsiasi danno corporale e materiale**;
- 15) **Immateriali che siano conseguenti ad un danno corporale o materiale non garantito dal contratto**;
- 16) **dovuti alla partecipazione dell'Assicurato a risse**, salvo il caso di legittima difesa;
- 17) **dovuti alla partecipazione dell'Assicurato ad Eventi Socio-Politici**;
- 18) **dovuti all'impiego ed alla detenzione di esplosivi**;
- 19) **Materiali ed Immateriali causati dalla trasmissione di una malattia contagiosa degli animali non prevista dalle norme di polizia veterinaria vigenti**; questa esclusione non si applica alla garanzia Responsabilità civile prodotti venduti;
- 20) **Materiali ed Immateriali causati dal mancato rispetto del regolamento di polizia sanitaria relativo alle malattie contagiose degli animali**; questa esclusione non si applica alla garanzia Responsabilità civile prodotti venduti;
- 21) **Materiali ed Immateriali causati dalla trasmissione della febbre aftosa e dell'influenza aviaria**; questa esclusione non si applica alla garanzia Responsabilità civile prodotti venduti;
- 22) **Materiali ed Immateriali causati dalla contaminazione di un Organismo Nocivo per i vegetali non previsto dalle norme vigenti in materia**; questa esclusione non si applica alla garanzia Responsabilità civile prodotti venduti;
- 23) **Materiali ed Immateriali causati dal mancato rispetto delle norme relative alla protezione dei vegetali**; questa esclusione non si applica alla garanzia Responsabilità civile prodotti venduti;
- 24) **Materiali ed Immateriali causati dall'utilizzo o dalla disseminazione di un Organismo Geneticamente Modificato (O.G.M.)**;
- 25) **l'eventualità dei quali non poteva essere prevista in base allo stato di conoscenze scientifiche e tecniche in vigore all'epoca in cui è stato commesso l'atto che è all'origine del danno**;
- 26) **subiti dagli animali affidati all'Assicurato, presi in prestito dall'Assicurato o ceduti in noleggio all'Assicurato a gruppi o a lotti per scopi di allevamento, produzione, ingrasso o riproduzione**;
- 27) **Materiali subiti da tutte le persone che mantengano rapporti di dipendenza, contrattuale o meno, con il Contraente o l'Assicurato, mentre agiscano nell'ambito di detta dipendenza**;
- 28) **Materiali ed Immateriali causati dallo spandimento di Fanghi o liquami agricoli non regolamentari o non conformi alle norme vigenti in tema di composizione e tenore di composti organici**;
- 29) **Materiali ed Immateriali dovuti allo spandimento di Fanghi o liquami agricoli senza il rispetto delle precauzioni per l'uso previste dalle norme in tema di:**
 - a) **capacità d'assorbimento del suolo**,
 - b) **periodo di spandimento**,
 - c) **stoccaggio**,
 - d) **distanza d'isolamento e periodo minimo**,
 - e) **quantità espansa**;
- 30) **da Furto**;
- 31) **derivanti dalla proprietà di Beni Immobili (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività dell'Assicurato**;
- 32) **alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate**;
- 33) **da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età**;
- 34) **a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati**;
- 35) **cagionati a opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori**;
- 36) **di qualunque natura e comunque occasionati direttamente o indirettamente, seppure in parte dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualunque forma l'asbesto medesimo**.

Le esclusioni seguenti possono essere superate in tutto o in parte dalla sottoscrizione di specifiche GARANZIE, che figurano nel presente fascicolo, o con la sottoscrizione di CONVENZIONI SPECIALI annesse al presente fascicolo:

- A) **R.C. verso prestatori di lavoro:** sono esclusi gli infortuni per i quali è stata attivata la procedura di rivalsa da parte dell'INAIL; sono escluse le "malattie professionali" riconosciute dall'INAIL, se non risulta sottoscritta la GARANZIA GRUPPO RC2;
- B) **R.C. per danni accidentali all'ambiente:** sono esclusi i danni causati dalla rottura improvvisa ed imprevedibile di impianti, condutture, serbatoi, macchinario ed attrezzatura, se non risulta sottoscritta la GARANZIA GRUPPO RC3;
- C) **R.C. del capo famiglia:** sono esclusi i danni causati da atti compiuti in relazione alla vita privata dell'Assicurato e dei suoi familiari per fatti della vita privata, se non risulta sottoscritta la GARANZIA GRUPPO RC4;
- D) **R.C. Prodotti venduti:** sono esclusi i danni verificatisi dopo la vendita e consegna a Terzi di prodotti, se non risulta sottoscritta la GARANZIA GRUPPO RC5;
- E) **Spese ritiro dei prodotti venduti e consegnati:** sono escluse le spese che l'Assicurato deve sostenere per il ritiro dei prodotti venduti e consegnati, se non risulta sottoscritta la GARANZIA GRUPPO RC6;
- F) **Prodotti ed attrezzature presi in consegna e custodia:** sono esclusi i danni subiti dai beni di ogni tipo presi in consegna e custodia dall'Assicurato a qualunque titolo (deposito, noleggio, prestito, messa a disposizione), se non risulta sottoscritta la GARANZIA GRUPPO RC7 e/o GRUPPO RC8 e/o GRUPPO RC10;
- G) **Animali presi in consegna e custodia:** sono esclusi i danni subiti dagli animali presi in consegna e custodia dall'Assicurato a qualunque titolo (deposito, noleggio, prestito, messa a disposizione), se non risulta sottoscritta la GARANZIA GRUPPO RC9;
- H) **Lavorazioni agricole occasionalmente svolte per conto terzi con macchinari ed attrezzature dell'Azienda Agricola:** sono esclusi i Danni Materiali dovuti a lavori occasionalmente effettuati dall'Azienda Agricola per conto di terzi, sia a titolo gratuito che oneroso, se non risulta sottoscritta la GARANZIA GRUPPO RC11;
- I) **Riserve d'acqua (invasi, bacini, vasche):** sono esclusi i danni causati da riserve d'acqua, artificiali o non, di superficie superiore ad 1 ettaro, se non risulta sottoscritta la GARANZIA GRUPPO RC12;
- J) **Incendio Fabbricati e Serre:** sono esclusi i Danni Materiali ed Immateriali dovuti a Incendio, Esplosione e Scoppio verificatisi nei Fabbricati o Serre di cui l'Assicurato debba rispondere, in qualità di conduttore, nei confronti del proprietario, se non risulta sottoscritta la GARANZIA GRUPPO RC13;
- K) **Promozione - commercializzazione:** sono esclusi i danni causati a Terzi in occasione di azioni di promozione - commercializzazione dei prodotti dell'Azienda Agricola nell'ambito di fiere, saloni d'esposizione, mercati o magazzini di distribuzione, se non risulta sottoscritta la GARANZIA GRUPPO PV2 di cui al fascicolo mod. 250048;
- L) **Agriturismo:** sono esclusi i danni di cui l'Assicurato è responsabile in relazione all'esercizio di ogni forma di agriturismo ed ospitalità, se non risulta sottoscritta la GARANZIA GRUPPO AT1 di cui al fascicolo mod. 250046;
- M) **Agri-campeggio:** sono esclusi i danni di cui l'Assicurato è responsabile in relazione all'esercizio di un terreno adibito a campeggio o a sosta di caravan, se non risulta sottoscritta una specifica Garanzia Speciale;
- N) **Noleggio di cavalli:** sono esclusi i danni di cui l'Assicurato è responsabile in relazione all'esercizio dell'attività di noleggio di cavalli, ponies, cavalli da traino o l'esercizio di un maneggio di cavalli o ponies, se non risulta sottoscritta una specifica Garanzia Speciale;
- O) **Divertimenti nautici:** sono esclusi i danni di cui l'Assicurato è responsabile in relazione all'esercizio di uno specchio d'acqua per attività nautiche o di divertimento, se non risulta sottoscritta una specifica Garanzia Speciale.

ART. 2.2 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerate Terzi:

- a) **quando l'Assicurato è persona fisica, il coniuge, gli ascendenti o discendenti del Contraente o Assicurato, nonché tutti coloro che convivono abitualmente con essi;**
- b) **quando l'Assicurato è persona giuridica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, nonché da tutte le persone che si trovano con loro in uno dei rapporti indicati al punto precedente;**

c) i dipendenti dell'Assicurato nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in dipendenza della loro partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione. Questa esclusione non vale per i *Danni Corporali* subiti dalle persone indicate all'art. 1.2.6.

ART. 2.3 - MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

L'assicurazione si intende prestata sino a concorrenza dei massimali indicati nelle *Condizioni Personali* che rappresentano l'obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese rispettivamente:

- per ogni *Sinistro* qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato danni,
- per ogni persona che abbia subito *Danni Corporali* (morte o lesioni personali)
- per *Danni Materiali* (danni a Cose o animali) ed *Immateriali* anche se subiti da più persone.

Eventuali limiti massimi di risarcimento previsti per determinate garanzie non si intendono in aggiunta ai suddetti massimali ma rappresentano l'obbligazione massima della Società per la singola garanzia interessata e, quando previsto, per ogni *Periodo d'Assicurazione*.

Quando la garanzia è operante per una pluralità di assicurati, il *Massimale* indicato nelle *Condizioni Personali* resta unico per ogni *Sinistro*, anche nel caso di corresponsabilità tra più assicurati.

In ogni caso, il risarcimento avverrà tenendo conto degli scoperti, delle franchigie e dei limiti indicati nelle *Condizioni Personali* o nella *Tabella dei Capitali e delle Franchigie*.

ART. 2.4 - VARIAZIONE DEI PARAMETRI DI RISCHIO

Il *Contraente* o l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società ogni variazione dei parametri di rischio dichiarati ed indicati nelle *Condizioni Personali* e presi a base della determinazione del *Premio*.

Se al momento del *Sinistro* viene accertato che uno o più parametri di rischio hanno subito variazioni tali da comportare un aumento di *Premio* superiore al 20%, la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto tra il *Premio* pagato, maggiorato della suddetta percentuale, e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero valore dei parametri di rischio.

ARTICOLO 3 - GARANZIA GRUPPO RC2

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

GARANZIE OPERANTI SIA PER L'AZIENDA AGRICOLA CHE PER L'IMPRESA AGROMECCANICA

ART. 3.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino, e dei Paesi della Unione Europea, salvo diversa indicazione nelle *Condizioni Personali*.

ART. 3.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti del *Massimale* indicato delle *Condizioni Personali*, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in qualità di datore di lavoro:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e dell'art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti Decreti ed addetti alle attività indicate nelle *Condizioni Personali* e per le quali è prestata l'assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente paragrafo per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124. L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n° 222.

L'assicurazione è operante a condizione che, al momento del *Sinistro*, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge per i prestatori di lavoro.

Ai fini della presente garanzia sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole, purché in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, che, in via occasionale o secondo la previsione dell'art. 2139 C. C., prestino la loro opera, anche manuale, nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso.

ART. 3.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle applicabili a tutte le garanzie di "Responsabilità civile" elencate al precedente art. 2.1, fatta eccezione dell'esclusione di cui alla lettera A), sono escluse le malattie professionali.

ART. 3.4 - MALATTIE PROFESSIONALI

Qualora sia stata attivata la specifica opzione prevista nelle *Condizioni Personali* e sia stato corrisposto il relativo *Premio* e fermo il *Massimale* convenuto nelle *Condizioni Personali* per la GARANZIA GRUPPO RC2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO, la garanzia è estesa al rischio delle Malattie Professionali riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il Massimale per Sinistro indicato nelle Condizioni Personali rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata inosservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 4 - GARANZIA GRUPPO RC3

RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI ACCIDENTALI ALL'AMBIENTE

GARANZIE OPERANTI SIA PER L'AZIENDA AGRICOLA CHE PER L'IMPRESA AGROMECCANICA

ART. 4.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA

La garanzia si applica esclusivamente alle conseguenze dannose delle attività dell'Assicurato svolte sul territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, salvo diversa pattuizione riportata nelle *Condizioni Personali*.

ART. 4.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti del *Massimale* indicato nelle *Condizioni Personali*, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per:

- *Danni corporali* (morte e lesioni personali)
- *Danni materiali* (danni a Cose o animali)

involontariamente arrecati a Terzi a seguito di un *Danno accidentale all'ambiente*, intendendosi per tale il danno da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo causato dalla rottura improvvisa ed

imprevedibile di impianti, condutture, serbatoi, macchinario ed attrezzatura dell'*Azienda Agricola* o dell'*Impresa Agromeccanica*.

Sono coperte anche le **spese di neutralizzazione o contenimento** ragionevolmente sostenute dall'*Assicurato* per interventi urgenti e temporanei messi in atto per prevenire o limitare un danno risarcibile a termini di *Polizza*, con l'obbligo di darne immediato avviso alla *Società*. Fermo il limite del *Massimale* indicato nelle *Condizioni Personali*, **queste spese sono garantite fino a concorrenza del 10% del Massimale stesso**.

In caso di disaccordo sull'opportunità od inadeguatezza degli interventi o sull'entità delle spese, le *Parti* si obbligano a conferire mandato ad un Collegio di tre periti, nominati uno per *Parte* ed il terzo di comune accordo tra le *Parti* o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente, per decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi. Le decisioni del Collegio sono obbligatorie per le *Parti* anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il verbale conclusivo.

ART. 4.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle applicabili a tutte le garanzie di "Responsabilità civile" elencate al precedente art. 2.1, fatta eccezione dell'esclusione di cui alla lettera B), sono esclusi:

- 1) i danni relativi a pregiudizi di ordine estetico o di immagine derivanti dall'inquinamento di elementi naturali quali l'aria, l'acqua, il suolo, la fauna, la flora la cui disponibilità è pubblica;
- 2) i danni derivanti da alterazioni di carattere genetico alla persona;
- 3) i danni conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'*Assicurato* o, se l'*Assicurato* non è una persona fisica, dai rappresentanti legali dell'azienda;
- 4) i danni conseguenti alla mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dell'*Assicurato* o, se l'*Assicurato* non è una persona fisica, dai rappresentanti legali dell'azienda;
- 5) le spese di rimpiazzo, riparazione o ripristino di ogni materiale o installazione la difettosità o l'inefficacia dei quali è all'origine del danno;
- 6) i danni causati al locatore dall'affittuario per lo spandimento di *Fanghi*, acque reflue e rifiuti di ogni natura;
- 7) i danni causati dai prodotti venduti o prestazioni rese dall'*Assicurato*;
- 8) i pagamenti imposti all'*Assicurato* in applicazione di leggi e regolamenti in vigore al momento del *Sinistro*, anche se questi pagamenti sono destinati a sanare una situazione conseguente a danni rientranti in garanzia, così come ogni ammenda ivi comprese quelle equiparate al risarcimento civile;
- 9) i danni imputabili alla responsabilità personale dei sub-appaltatori o co-appaltatori dell'*Assicurato*;
- 10) i *Danni Materiali* o *Immateriali* dovuti al mancato rispetto di regolamenti relativi allo spandimento dei *Fanghi* o dei rifiuti agricoli;
- 11) i danni legati ad operazioni di deamiantificazione, di trattamento e neutralizzazione degli effetti nocivi dell'amianto.

ART. 4.4 - MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Con riferimento alla presente garanzia il *Massimale* previsto per tutte le garanzie di Responsabilità Civile ed indicato nelle *Condizioni Personali* rappresenta il massimo esborso della *Società* per ogni richiesta di risarcimento ed in nessun caso la *Società* risponderà per somme superiori a detto *Massimale*:

- per più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi, che traggono origine da una stessa causa d'inquinamento;
- per più richieste di risarcimento, comunque originate, presentate in uno stesso *Periodo d'Assicurazione*.

- *Spese di salvataggio*

Le *Spese di salvataggio*, sono comprese nel *Massimale* della garanzia.

- *Scoperto*

Per ogni *Sinistro* con soli *Danni Materiali* verrà applicato uno *Scoperto* pari al 10% del danno risarcibile con il minimo di 250,00 Euro.

ART. 4.5 - INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE

La garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa d'inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

ARTICOLO 5 - GARANZIA GRUPPO RC4**RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAPO FAMIGLIA****GARANZIA OPERANTE ESCLUSIVAMENTE PER L'AZIENDA AGRICOLA****ART. 5.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA**

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato di San Marino, e dei Paesi della Unione Europea, salvo diversa indicazione nelle *Condizioni Personali*.

Esclusivamente per quanto riguarda i danni causati in occasione di viaggi di piacere dell'Assicurato o degli altri membri del suo nucleo familiare, la garanzia si intende estesa al mondo intero **con esclusione del Canada e degli USA**.

ART. 5.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti del *Massimale* indicato nelle *Condizioni Personali* ed a condizione che l'Assicurato abbia stabilito la propria residenza abituale negli edifici dell'*Azienda Agricola* indicata nelle *Condizioni Personali*, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in relazione a fatti della vita privata per i:

- *Danni Corporali* (morte e lesioni personali)
- *Danni Materiali* (danneggiamenti a Cose o animali) ed *Immateriali* ad essi conseguenti

involontariamente arrecati a *Terzi* e di cui debba rispondere:

- in qualità di membro o capo-famiglia del nucleo familiare che risulta dal suo stato di famiglia;
- in qualità di conduttore dell'immobile abitato;
- per la pratica di sport a livello amatoriale;
- in qualità di proprietario di animali domestici e di cani da guardia utilizzati per il pascolo. In questo ultimo caso la garanzia è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento l'animale con il consenso dell'Assicurato. Relativamente ai "cani pericolosi", appartenenti cioè alle seguenti razze o incroci: American Bulldog, American Staffordshire terrier, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia Centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estrella, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pit bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Torniak, Tosa, la garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia di Euro 300,00 per sinistro. In caso di coesistenza di altra assicurazione RC la polizza opererà a secondo rischio;
- per l'uso di veicoli senza motore, come biciclette, pattini e qualsiasi veicolo con caratteristiche simili;
- per l'uso di imbarcazioni azionate tramite pedali o remi.

ART. 5.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle applicabili a tutte le garanzie di "Responsabilità civile" elencate al precedente art. 2.1, fatta eccezione dell'esclusione di cui alla lettera C), sono esclusi i rischi:

- 1) **connessi con la pratica di paracadutismo, parapendio ed altri sport aerei,**
- 2) **connessi con la pratica di caccia, così come il trasporto o utilizzo di armi;**
- 3) **connessi con l'esercizio di attività professionali ed attività comunque retribuite svolte dall'Assicurato o dal proprio nucleo familiare;**
- 4) **coperti dalle garanzie del GRUPPO RC1 e GRUPPO RC2.**

SEZ. II - GARANZIE AGGIUNTIVE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Le seguenti **GARANZIE AGGIUNTIVE** sono operanti, nell'ambito delle "Disposizioni Generali" (mod. 250041) e delle Condizioni Generali di Assicurazione "Responsabilità Civile" alle quali sono annesse, solo se espressamente indicate nelle Condizioni Personali e se risulta pagato il relativo premio.

GARANZIE OPERANTI ESCLUSIVAMENTE PER L'AZIENDA AGRICOLA

ARTICOLO 6 - GARANZIA GRUPPO RC5

RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI VENDUTI

ART. 6.1 - RISCHI GARANTITI

A parziale deroga dell'esclusione di cui alla lettera D) dell'art. 2.1 ed entro i limiti del *Massimale* indicato nelle *Condizioni Personali*, la *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per fatti connessi alla vendita di prodotti agricoli e zootecnici per i quali, secondo la legge vigente, l'*Assicurato* riveste la qualifica di "Produttore" e venduti nell'ambito delle attività precisate nelle *Condizioni Personali*, per i:

- *Danni Corporali* (morte e lesioni personali),
- *Danni Materiali* (danneggiamenti a Cose o animali) ed *Immateriali* ad essi conseguenti, involontariamente arrecati a *Terzi* dopo la messa in circolazione del prodotto e dovuti a:
 - vizio o difetto del prodotto venduto;
 - colpa, errore o negligenza durante ogni operazione inerente il progetto, l'esecuzione, la fabbricazione, il trattamento, l'immagazzinamento, la distribuzione, le istruzioni per l'uso e le avvertenze riportate sulla confezione.

ART. 6.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle applicabili a tutte le garanzie di "Responsabilità civile" elencate al precedente art. 2.1, fatta eccezione dell'esclusione di cui alla lettera D), sono esclusi:

- 1) i danni causati dal mancato rispetto da parte dell'*Assicurato* di preventivi o dei tempi previsti da contratti di vendita dei prodotti;
- 2) i danni derivanti dall'obbligo:
 - a) di sostituire o di rimborsare i prodotti venduti,
 - b) di ridurre il prezzo pattuito, in funzione di difetti o vizi riscontrati successivamente a detta pattuizione,
 - c) di sostenere le spese di ritiro e di distruzione,
 - d) di sostenere le spese di riparazione, rifacimento ed adattamento;
- 3) i reclami avanzati dagli utilizzatori dei prodotti venduti quando essi sono fondati sul fatto che i prodotti:
 - a) non posseggono le qualità annunciate,
 - b) non sono conformi alla commessa, alle specifiche del capitolato o del mercato;
- 4) i danni sopraggiunti dopo la vendita di piante, semi vegetali o animali, animali vivi (compresi gli embrioni), medicine veterinarie, miscele medicamentose, alimenti per bestiame, medicamentosi e non;
- 5) i danni causati da una circostanza di cui l'*Assicurato* era a conoscenza al momento della sottoscrizione della *Polizza*;
- 6) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivategli dalla legge;
- 7) i *Danni Materiali* ed *Immateriali* causati dai prodotti provenienti dalla terra che hanno ricevuto concimazioni non regolamentari o non conformi alle norme legali in termini di composizione e tenore di composti organici;
- 8) i danni riconducibili a manifesta violazione di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei prodotti ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;

- 9) ogni tipo di danno non coincidente con il tradizionale danno emergente e lucro cessante, come ad esempio i danni punitivi (c.d. punitive or exemplary damages);
- 10) le spese da chiunque sostenute in sede extra-giudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- 11) i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti;
- 12) i danni derivanti da prodotti messi in circolazione direttamente dal produttore in USA, CANADA e MESSICO.

ART. 6.3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese (ferma l'esclusione di cui al precedente art. 6.2 comma 12 relativa ad USA, CANADA e MESSICO), e per i danni ovunque verificatisi.

ART. 6.4 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento - in relazione ad un prodotto difettoso - avanzate nei confronti dell'Assicurato per la prima volta in assoluto durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. In caso di *Sinistro in Serie*, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione e comunque non oltre un anno dalla stessa.

ART. 6.5 - MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Con riferimento alla presente garanzia il limite massimo di risarcimento per *Sinistro* previsto per tutte le garanzie di Responsabilità Civile ed indicato nelle *Condizioni Personali* è da intendersi anche come limite per ogni *Periodo d'Assicurazione* e per ogni *Sinistro in Serie*, con i seguenti sottolimiti:

- a) 50% del *Massimale* per danni derivanti da interruzioni o sospensioni parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti ad un danno risarcibile;
- b) 50% del *Massimale* per i danni:
 - a Cose fabbricate o prodotte con l'utilizzo del prodotto assicurato,
 - ad altri prodotti o loro parti di cui il prodotto assicurato sia parte componente,
- c) per danni dovuti ad *Agenti Patogeni Biologici* o *Agenti Contaminanti Non Biologici*, il massimo risarcimento sarà pari a 50.000,00 Euro.

Per ogni *Sinistro* con soli *Danni Materiali* verrà applicato uno *Scoperto* pari al 10% del danno risarcibile con il minimo di 250,00 Euro.

GARANZIE OPERANTI ESCLUSIVAMENTE PER L'AZIENDA AGRICOLA

ARTICOLO 7 - GARANZIA GRUPPO RC6

SPESE DI RITIRO DEI PRODOTTI VENDUTI

Premessa

Questa garanzia non può essere rilasciata che in aggiunta alla garanzia GRUPPO RC5 - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI VENDUTI.

DEFINIZIONI

Per la presente garanzia valgono le seguenti DEFINIZIONI:

SINISTRO

Il verificarsi di una delle condizioni che rendono necessario l'avvio di un'operazione di ritiro dei prodotti descritti in polizza

PRODOTTI FINITI

Prodotti dell'azienda agricola assicurata destinati ai consumatori finali o ai distributori

CONSUMATORE

Il consumatore del prodotto finito

ART. 7.1 - RISCHI GARANTITI

A parziale deroga dell'esclusione di cui alla lettera E) dell'art. 2.1 ed entro i limiti del *Massimale* indicato nelle *Condizioni Personali*, la *Società* si obbliga a rimborsare all'*Assicurato* le spese sostenute per ritirare dal mercato o distruggere, nel luogo più vicino al posto dove i prodotti sono stati ritirati, i *Prodotti Finiti* agricoli e zootecnici venduti nell'ambito delle attività precisate nelle *Condizioni Personali*, dopo la loro messa in circolazione, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti, imputabile all'*Assicurato*, che abbia determinato il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- i prodotti abbiano causato a *Terzi* un *Danno Corporale o Materiale*,
- vi sia la documentata possibilità che i *Prodotti Finiti* possano causare a *Terzi* un *Danno Corporale o Materiale*,
- il ritiro sia stato ordinato dall'Autorità competente per la pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei *Consumatori*.

Sono garantite esclusivamente le spese a carico dell'*Assicurato* per:

- la comunicazione, intendendosi per tali le spese sostenute per le pubblicazioni su quotidiani o altri organi di stampa, per gli annunci attraverso radio, televisione o altri mezzi di comunicazione;
- individuare, rintracciare, selezionare i prodotti;
- effettuare analisi del prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
- il trasporto, l'imballaggio ed il magazzinaggio temporaneo dei prodotti;
- la distruzione dei *Prodotti Finiti*, purché questa sia stata ordinata dall'Autorità competente, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione e quelle per l'eventuale trasporto, imballaggio e magazzinaggio temporaneo.

I costi sopra elencati comprendono quanto pagato ai dipendenti di chi effettua l'operazione di ritiro a titolo di salari straordinari per il personale, nonché i costi per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

ART. 7.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle applicabili a tutte le garanzie di "Responsabilità civile" elencate al precedente art. 2.1, fatta eccezione dell'esclusione di cui alla lettera E), e quelle applicabili alla garanzia GRUPPO RC5 - "Responsabilità civile prodotti venduti", si intendono anche escluse le spese sostenute:

- 1) per il ritiro di prodotti nei quali siano entrati a far parte i prodotti dell'*Assicurato*;
- 2) per il ritiro di prodotti dell'*Assicurato* qualora siano entrati a far parte di altri prodotti;
- 3) per il ritiro di prodotti che sia riconducibile a manifeste violazioni di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti assicurati ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- 4) per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o sostenute per il recupero dell'immagine;
- 5) per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionali dei prodotti compiute da chiunque, compresi i dipendenti dell'*Assicurato*.

Sono inoltre esclusi i seguenti rischi:

- 6) le perdite dovute alla diminuzione del volume d'affari;
- 7) il valore dei prodotti descritti in *Polizza* e/o dei *Prodotti Finiti* dei quali gli stessi sono entrati a far parte quali componenti.

ART. 7.3 - IN CASO DI SINISTRO

In caso di *Sinistro*, se sussiste disaccordo sull'operatività della garanzia, le *Parti* possono nominare ciascuno un proprio Perito per valutare:

- l'opportunità di mettere in guardia il pubblico o di ritirare il prodotto,
- l'opportunità delle misure prese o da prendere,
- l'ammontare delle spese sostenute o da sostenere.

In caso di contestazione, i due Periti nomineranno di comune accordo un terzo Perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo Perito, la designazione sarà richiesta al Presidente del Tribunale competente per la zona dove risiede l'*Assicurato*.

Le decisioni del collegio dei Periti sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le *Parti*, anche se uno dei Periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Ciascuna parte sostiene gli onorari del proprio Perito e la metà delle spese del terzo Perito. È fatto salvo il caso in cui siano richieste procedure d'urgenza da Autorità preposte. In ogni caso l'*Assicurato* è tenuto a fornire copia dell'ordinanza ricevuta ed a comunicare:

- la tipologia di danno e di difetto che lo ha provocato,
- la località ove il danno si è manifestato,
- il valore presunto dello stesso.

L'*Assicurato* è tenuto, inoltre, a fornire tutta la documentazione in suo possesso atta a provare la validità della richiesta dei *Terzi*.

ART. 7.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia è operante negli stessi Paesi per i quali opera la garanzia **GRUPPO RC5** - "Responsabilità civile prodotti venduti", salvo restrizioni particolari riportate nelle *Condizioni Personali*.

ART. 7.5 - MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Con riferimento alla presente garanzia il limite massimo di risarcimento per *Sinistro* indicato nelle *Condizioni Personali* è da intendersi anche come limite per ogni *Periodo d'Assicurazione* e per *Sinistri in Serie*.

In caso di *Sinistro* verrà applicato uno *Scoperto* pari al 10% delle spese risarcibili, con il minimo di 250,00 Euro.

Per danni dovuti ad *Agenti Patogeni Biologici* o *Agenti Contaminanti Non Biologici*, il massimo risarcimento per ogni *Sinistro* sarà pari a 50.000,00 Euro.

ART. 7.6 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La presente garanzia è operante per i sinistri verificatisi e denunciati alla *Società* durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che i prodotti assicurati siano stati messi in circolazione nel medesimo periodo e che l'operazione di ritiro sia iniziata prima della scadenza del contratto.

GARANZIE OPERANTI ESCLUSIVAMENTE PER L'AZIENDA AGRICOLA

ARTICOLO 8 - GARANZIA GRUPPO RC7

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AFFITTUARIO O CONSEGNETARIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI

ART. 8.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA

La garanzia è operante sul territorio della Repubblica Italiana e quello della Repubblica di San Marino, salvo pattuizione diversa riportata nelle *Condizioni Personali*.

ART. 8.2 - RISCHI GARANTITI

A parziale deroga dell'esclusione di cui alla lettera F) dell'art. 2.1 ed entro i limiti del *Massimale* indicato nelle *Condizioni Personali*, la *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in qualità di affittuario o di consegnatario di macchine e macchinari agricoli, attrezzatura e di utensileria ad uso professionale, per i *Danni Materiali*, e quelli *Immateriali* ad essi conseguenti, ai beni presi in consegna dovuti ad un incidente o ad ogni evento, errore, negligenza nell'utilizzo di detti beni.

ART. 8.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle applicabili a tutte le garanzie di "Responsabilità civile" elencate al precedente art. 2.1, fatta eccezione dell'esclusione di cui alla lettera F), sono esclusi i danni:

- 1) **subiti da veicoli terrestri a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria;**
- 2) **da Furto o tentativo di Furto commesso da o con la complicità dell'Assicurato;**

- 3) dovuti a vizio proprio della cosa;
- 4) verificatisi per atti di vandalismo o di sabotaggio;
- 5) conseguenti a guasti di carattere meccanico e/o elettromeccanico;
- 6) dovuti ad usura, deterioramento progressivo, ruggine, corrosione, umidità, condensa o ossidazione;
- 7) subiti dalle parti che necessitano di una sostituzione periodica, salvo il caso in cui questi danni sono la conseguenza di un *Sinistro* che ha colpito l'attrezzatura nel suo insieme;
- 8) dovuti al mantenimento o alla rimessa in funzionamento di attrezzature danneggiate prima della riparazione definitiva.

ART. 8.4 - MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Il massimo risarcimento per *Sinistro* e per ogni *Periodo d'Assicurazione* è indicato nelle *Condizioni Personali*.

In ogni caso, la garanzia verrà prestata con uno *Scoperto* pari al 10% del danno risarcibile con il minimo di 250,00 Euro

Salvo diversa indicazione nelle *Condizioni Personali*, nei seguenti casi:

- quando il *Contraente* è una persona fisica, ed il danno è subito da:
 - a) un'associazione o cooperativa agricola di cui il *Contraente* è Socio
 - b) Soci di un'associazione o cooperativa agricola alla quale il *Contraente* appartiene
- quando il *Contraente* è un'associazione o cooperativa agricola, ed il danno è subito da:
 - c) Soci dell'associazione o cooperativa agricola assicurata
 - d) un'altra associazione o cooperativa agricola che comprende i medesimi Soci

la garanzia è prestata con uno *Scoperto* pari al 20% del danno risarcibile, fermo restando il minimo di 250,00 Euro.

GARANZIE OPERANTI ESCLUSIVAMENTE PER L'AZIENDA AGRICOLA

ARTICOLO 9 - GARANZIA GRUPPO RC8

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DEPOSITARIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI

ART. 9.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA

La garanzia è operante sul territorio della Repubblica Italiana e quello della Repubblica di San Marino, salvo pattuizione diversa riportata nelle *Condizioni Personali*.

ART. 9.2 - RISCHI GARANTITI

A parziale deroga dell'esclusione di cui alla lettera F) dell'art. 2.1 ed entro i limiti del *Massimale* indicato nelle *Condizioni Personali*, la *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in qualità di depositario, remunerato o non, di macchine e macchinari agricoli, attrezzatura e di utensileria ad uso professionale per i *Danni Materiali*, e quelli *Immateriali* ad essi conseguenti, ai beni presi in deposito dall'*Assicurato*.

ART. 9.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle applicabili a tutte le garanzie di "Responsabilità civile" elencate al precedente art. 2.1, fatta eccezione dell'esclusione di cui alla lettera F), sono esclusi i danni:

- 1) dovuti a qualsiasi impegno contrattuale aggravante la responsabilità dell'*Assicurato*;
- 2) agli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, roulotte, caravans ed imbarcazioni;
- 3) da Furto o tentativo di Furto commesso da o con la complicità dell'*Assicurato*;
- 4) dovuti a vizio proprio del materiale;
- 5) concernenti animali o raccolti;
- 6) subiti dalle attrezzature nel corso del loro trasporto e prima o dopo che sia stata trasferita la custodia.

ART. 9.4 - MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Il massimo risarcimento per *Sinistro* e per ogni *Periodo d'Assicurazione* è indicato nelle *Condizioni Personali*.

In ogni caso la garanzia verrà prestata con uno Scoperto pari al 10% del danno risarcibile con il minimo di 250,00 Euro

Salvo diversa indicazione nelle *Condizioni Personali*, nei seguenti casi:

- quando il *Contraente* è una persona fisica, ed il danno è subito da:
 - a) un'associazione o cooperativa agricola di cui il *Contraente* è Socio
 - b) Soci di un'associazione o cooperativa agricola alla quale il *Contraente* appartiene
- quando il *Contraente* è un'associazione o cooperativa agricola, ed il danno è subito da:
 - c) Soci dell'associazione o cooperativa agricola assicurata
 - d) un'altra associazione o cooperativa agricola che comprende i medesimi Soci

la garanzia è prestata con uno Scoperto pari al 20% del danno risarcibile, fermo restando il minimo di 250,00 Euro.

GARANZIE OPERANTI ESCLUSIVAMENTE PER L'AZIENDA AGRICOLA**ARTICOLO 10 - GARANZIA GRUPPO RC9****RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DEPOSITARIO DI BESTIAME****ART. 10.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA**

La garanzia è operante sul territorio della Repubblica Italiana e quello della Repubblica di San Marino, salvo pattuizione diversa riportata nelle *Condizioni Personali*.

ART. 10.2 - RISCHI GARANTITI

A parziale deroga dell'esclusione di cui alla lettera G) dell'art. 2.1 ed entro i limiti del *Massimale* indicato nelle *Condizioni Personali*, la *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i *Danni Materiali*, e quelli *Immateriali* ad essi conseguenti, al *Bestiame* indicato nelle *Condizioni Personali* che gli è stato affidato in deposito, dovuti ad un incidente o alla trasmissione di una malattia ritenuta contagiosa dalla vigente normativa di polizia veterinaria.

ART. 10.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle applicabili a tutte le garanzie di "Responsabilità civile" elencate al precedente art. 2.1, fatta eccezione dell'esclusione di cui alla lettera G), sono esclusi:

- 1) i danni dovuti:
 - a) alla trasmissione di una malattia contagiosa non prevista dalla vigente normativa di polizia veterinaria;
 - b) al mancato rispetto del regolamento di polizia veterinaria relativo alle malattie ritenute contagiose;
 - c) a trasmissione della febbre aftosa;
- 2) i danni subiti dagli animali:
 - a) affidati all'*Assicurato* a gruppi o a lotti per scopi di allevamento, ingrasso e riproduzione;
 - b) la produzione dei quali è destinata in tutto o in parte all'*Assicurato*;
 - c) a seguito di maltrattamento fisico degli animali;
 - d) a seguito di fenomeni atmosferici o di caduta del fulmine;
 - e) prima o dopo che sia stata trasferita la custodia;
- 3) le conseguenze del *Furto*, del tentativo di *Furto* o della scomparsa degli animali affidati;
- 4) i danni dovuti all'esercizio di un'attività di noleggio di cavalli, di ponies, di traino o all'esercizio di un maneggio di cavalli o di ponies;
- 5) i danni subiti dai cavalli affidati al fine di allevamento, dressage, divertimento e competizione.

ART. 10.4 - MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Il massimo risarcimento per *Sinistro* e per ogni *Periodo d'Assicurazione* è indicato nelle *Condizioni Personali*.

In ogni caso la garanzia verrà prestata con uno Scoperto pari al 10% del danno risarcibile con il minimo di 250,00 Euro.

Salvo diversa indicazione nelle *Condizioni Personali*, nei seguenti casi:

- quando il *Contraente* è una persona fisica, ed il danno è subito da:
 - a) un'associazione o cooperativa agricola di cui il *Contraente* è Socio
 - b) Soci di un'associazione o cooperativa agricola alla quale il *Contraente* appartiene
- quando il *Contraente* è un'associazione o cooperativa agricola, ed il danno è subito da:
 - c) Soci dell'associazione o cooperativa agricola assicurata
 - d) un'altra associazione o cooperativa agricola che comprende i medesimi Soci

la garanzia è prestata con uno Scoperto pari al 20% del danno risarcibile, fermo restando il minimo di 250,00 Euro.

GARANZIE OPERANTI ESCLUSIVAMENTE PER L'AZIENDA AGRICOLA

ARTICOLO 11 - GARANZIA GRUPPO RC10

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DEPOSITARIO DI PRODOTTI AGRICOLI VEGETALI O ANIMALI

ART. 11.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA

La garanzia è operante sul territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di S Marino, salvo pattuizione diversa riportata nelle *Condizioni Personali*.

ART. 11.2 - RISCHI GARANTITI

A parziale deroga dell'esclusione di cui alla lettera F) dell'art. 2.1 ed entro i limiti del *Massimale* indicato nelle *Condizioni Personali*, la *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in qualità di depositario, per i *Danni Materiali*, e quelli *Immateriali* ad essi conseguenti, ai prodotti agricoli vegetali o animali presi in deposito dall'*Assicurato*.

ART. 11.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle applicabili a tutte le garanzie di "Responsabilità civile" elencate al precedente art. 2.1, fatta eccezione dell'esclusione di cui alla lettera F), sono esclusi i danni:

- 1) **causati ai prodotti conferiti durante il loro trasporto, comprese le fasi di carico e scarico;**
- 2) **da Furto o tentativo di Furto dei prodotti conferiti;**
- 3) **dovuti a vizi propri della cosa, a imballaggi o confezioni difettosi;**
- 4) **derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivate dalla legge;**
- 5) **dovuti ad atti di vandalismo o di sabotaggio commessi da o con la complicità dell'Assicurato o di ogni altra persona convivente con l'Assicurato.**

ART. 11.4 - MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Il massimo risarcimento per Sinistro e per ogni Periodo d'Assicurazione è indicato nelle Condizioni Personali. In ogni caso la garanzia verrà prestata con uno Scoperto pari al 10% del danno risarcibile con il minimo di 250,00 Euro.

Salvo diversa indicazione nelle *Condizioni Personali*, nei seguenti casi:

- quando il *Contraente* è una persona fisica, ed il danno è subito da:
 - a) un'associazione o cooperativa agricola di cui il *Contraente* è Socio
 - b) Soci di un'associazione o cooperativa agricola alla quale il *Contraente* appartiene
- quando il *Contraente* è un'associazione o cooperativa agricola, ed il danno è subito da:
 - c) Soci dell'associazione o cooperativa agricola assicurata
 - d) un'altra associazione o cooperativa agricola che comprende i medesimi Soci

la garanzia è prestata con uno Scoperto pari al 20% del danno risarcibile, fermo restando il minimo di 250,00 Euro.

GARANZIE OPERANTI ESCLUSIVAMENTE PER L'AZIENDA AGRICOLA**ARTICOLO 12 - GARANZIA GRUPPO RC11****RESPONSABILITÀ CIVILE LAVORAZIONI AGRICOLE OCCASIONALMENTE SVOLTE PER CONTO TERZI CON MACCHINARI ED ATTREZZATURE DELL'AZIENDA AGRICOLA****ART. 12.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA**

La garanzia è operante sul territorio della Repubblica Italiana e quello della Repubblica di San Marino, salvo diversa pattuizione riportata nelle *Condizioni Personali*.

ART. 12.2 - RISCHI GARANTITI

A parziale deroga dell'esclusione di cui alla lettera H) dell'art. 2.1 ed entro i limiti del *Massimale* indicato nelle *Condizioni Personali*, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i *Danni Materiali*, e quelli *Immateriali* ad essi conseguenti, arrecati nel corso di lavori agricoli o rurali per conto di terzi. Questi lavori possono essere effettuati a titolo gratuito oppure a titolo oneroso purché l'attività svolta per conto terzi sia comunque complementare all'attività di conduzione della propria Azienda Agricola.

ART. 12.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle applicabili a tutte le garanzie di "Responsabilità civile" elencate al precedente art. 2.1, fatta eccezione dell'esclusione di cui alla lettera H), sono esclusi:

1) i danni causati:

- a) dall'impiego di macchine agricole immatricolate per l'uso conto terzi;
 - b) da trattamenti chimici effettuati senza rispettare il regolamento specifico in vigore al momento del *Sinistro*;
 - c) dall'utilizzo di apparecchi di navigazione aerea;
 - d) dall'utilizzo di prodotti o sostanze non omologate o non autorizzate;
 - e) dall'inefficacia dei prodotti utilizzati o mancato risultato dei lavori realizzati dall'Assicurato;
 - f) della non esecuzione totale o parziale dei lavori qualunque ne sia il motivo;
 - g) dall'impiego di esplosivi, salvo disposizione contraria indicata nelle *Condizioni Personali*;
 - h) dal mancato rispetto da parte dell'Assicurato dei preventivi per i quali si è impegnato o per i ritardi di esecuzione dei lavori;
 - i) dall'obbligo per l'Assicurato:
 - di rimpiazzare o di rimborsare i lavori mal eseguiti;
 - di ridurre il prezzo per lavori mal eseguiti;
 - j) da un'attività di riproduzione, con eccezione della stazione di monta naturale;
- 2) le richieste di risarcimento avanzate dai beneficiari dei lavori quando sono fondate sul fatto che quei lavori:**
- a) non possedevano le qualità annunciate;
 - b) non sono conformi alla commessa, alle specifiche del capitolato o del mercato;
- 3) i danni dovuti ad un fatto o ad un avvenimento del quale l'Assicurato era a conoscenza al momento della sottoscrizione del contratto;**
- 4) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;**
- 5) i danni conseguenti a diagnosi, trattamenti, interventi di medicina veterinaria;**
- 6) i danni subiti dagli animali affidati in deposito all'Assicurato a gruppi o a lotti per l'allevamento, l'ingrasso o la riproduzione;**
- 7) i danni conseguenti ad ogni trattamento chimico quando l'Assicurato non è titolare del permesso previsto dalla normativa vigente al momento del *Sinistro*;**
- 8) i danni causati dal mancato rispetto della normativa vigente in tema di spandimento di letame o di concimi agricoli.**

ART. 12.4 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Salvo diversa pattuizione riportata nelle *Condizioni Personali*, sono in garanzia unicamente i danni occorsi durante il periodo di vigenza della *Polizza*, causati da lavori eseguiti durante questo periodo.

ART. 12.5 - MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Il massimo risarcimento per *Sinistro* e per ogni *Periodo d'Assicurazione* è indicato nelle *Condizioni Personali*.

In ogni caso la garanzia verrà prestata con uno *Scoperto* pari al 10% del danno risarcibile con il minimo di 250,00 Euro.

Salvo diversa indicazione nelle *Condizioni Personali*, nei seguenti casi:

- quando il *Contraente* è una persona fisica, ed il danno è subito da:
 - a) un'associazione o cooperativa agricola di cui il *Contraente* è Socio
 - b) Soci di un'associazione o cooperativa agricola alla quale il *Contraente* appartiene
- quando il *Contraente* è un'associazione o cooperativa agricola, ed il danno è subito da:
 - c) Soci dell'associazione o cooperativa agricola assicurata
 - d) un'altra associazione o cooperativa agricola che comprende i medesimi Soci

la garanzia è prestata con uno *Scoperto* pari al 20% del danno risarcibile, fermo restando il minimo di 250,00 Euro.

GARANZIE OPERANTI ESCLUSIVAMENTE PER L'AZIENDA AGRICOLA**ARTICOLO 13 - GARANZIA GRUPPO RC12****RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA PRESENZA IN AZIENDA DI RISERVE D'ACQUA (INVASI, BACINI, VASCHE)****Premessa**

Gli invasi, i serbatoi, i bacini e le vasche adibite esclusivamente alla raccolta dell'acqua per irrigazione la cui superficie non è superiore ad un ettaro sono coperti con la **garanzia GRUPPO RC1 - "Responsabilità civile per l'attività aziendale"**

Gli invasi, i serbatoi, i bacini e le vasche per la raccolta dell'acqua che superano i limiti previsti sopra possono essere coperti con la presente garanzia.

ART. 13.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA

La garanzia è operante sul territorio della Repubblica Italiana e quello della Repubblica di San Marino, salvo pattuizione diversa riportata nelle *Condizioni Personali*.

ART. 13.2 RISCHI GARANTITI

A parziale deroga dell'esclusione di cui alla lettera l) dell'art. 2.1 ed entro i limiti del *Massimale* indicato nelle *Condizioni Personali*, la *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in qualità di proprietario o custode di invasi, serbatoi, bacini e vasche per la raccolta dell'acqua indicati nelle *Condizioni Personali* a seguito di *Danni Corporali* e *Materiali* provocato a *Terzi* e dovuti ad un incidente provocato:

- **dall'acqua**, in particolare a seguito di:
 - a) fuoriuscita dell'acqua da invasi, serbatoi, bacini e vasche ed inondazione di strade aperte alla circolazione o di proprietà di *Terzi*,
 - b) mancato funzionamento dei sistemi di scarico e di chiusura;
- **dal crollo totale o parziale di dighe o di argini.**

In questo caso, affinché la garanzia possa ritenersi operante, l'argine o le dighe dovranno avere subito una regolare e costante manutenzione documentabile.

ART. 13.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle applicabili a tutte le garanzie di "Responsabilità civile" elencate al precedente art. 2.1, fatta eccezione dell'esclusione di cui

alla lettera I), sono esclusi i danni dovuti a:

- 1) infiltrazioni attraverso il suolo, le dighe o gli argini;
- 2) smottamento e/o cedimento naturale del terreno;
- 3) apertura dei sistemi di chiusura da parte dell'Assicurato o su sue istruzioni per effettuare uno svuotamento;
- 4) fuoriuscita di acqua dovuta a mancata tenuta stagna dei sistemi di chiusura conseguente a cattiva o mancata manutenzione;
- 5) cedimento totale o parziale di dighe ed argini conseguente a cattiva o mancata manutenzione;
- 6) esercizio da parte dell'Assicurato di un'attività di balneazione, di una riserva di pesca, di noleggio di imbarcazioni, di vendita di alimenti o pesci;
- 7) inosservanza da parte dell'Assicurato delle disposizioni previste da leggi e regolamenti, in particolare quelle concernenti la sicurezza.

Art. 13.4 - MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Il massimo risarcimento per *Sinistro* e per ogni *Periodo d'Assicurazione* è indicato nelle *Condizioni Personali*.

Per i *Danni Materiali* la garanzia verrà prestata con uno *Scoperto* pari al 10% del danno risarcibile con il minimo di 250,00 Euro.

GARANZIA OPERANTE SIA PER L'AZIENDA AGRICOLA CHE PER L'IMPRESA AGROMECCANICA

ARTICOLO 14 - GARANZIA GRUPPO RC13

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONDUTTORE PER INCENDIO DEL FABBRICATO E DELLE SERRE

ART. 14.1 - RISCHI GARANTITI

A parziale deroga dell'esclusione di cui alla lettera J) dell'art. 2.1 ed entro i limiti del *Massimale* indicato nelle *Condizioni Personali*, la *Società* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in qualità di conduttore (affittuario o occupante a qualsiasi titolo) per i *Danni Materiali* e diretti ai:

- 1) *Fabbricati* ed alle Serre facenti parte dell'*Azienda Agricola* per quelli indiretti ad essi conseguenti, causati da *Incendio, Esplosione, Scoppio o fumo* originatisi all'interno dei *Fabbricati* e delle Serre stessi;
- 2) *Fabbricati* facenti parte dell'*Impresa Agromeccanica* per quelli indiretti ad essi conseguenti, causati da *Incendio, Esplosione, Scoppio o fumo* originatisi all'interno dei *Fabbricati* stessi.

ART. 14.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle applicabili a tutte le garanzie di "Responsabilità civile" elencate al precedente art. 2.1, fatta eccezione dell'esclusione di cui alla lettera J), sono esclusi i danni:

- 1) *Immateriali*, anche se conseguenti ad evento garantito;
- 2) a beni di Terzi che si trovino all'interno del fabbricato o della serra;
- 3) da correnti anomale, cortocircuiti, combustione propria negli impianti dovuti a cause inerenti il funzionamento degli stessi, sempre che non si produca *Incendio*;
- 4) da esplosivi la cui esistenza non sia stata dichiarata.

ART. 14.3 - FORMA DI GARANZIA

Art. 14.3.1 - FORMA DI GARANZIA A)

Se l'Assicurato, in nome e per conto del proprietario, ha sottoscritto:

- per i *Fabbricati* di cui è conduttore le garanzie del Settore **DANNI AI BENI**:

- GRUPPO DB1 - INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE
- GRUPPO DB14 - DANNI INDIRETTI

- per le Serre di cui è conduttore le garanzie del Settore **SERRE GRUPPO SR1** la presente

garanzia è concessa automaticamente e gratuitamente.

In tal caso, nei limiti di cui al successivo art. 14.4, **la garanzia opera soltanto per i Danni Materiali e diretti ai Fabbricati** ed alle Serre, nonché per quelli indiretti ad essi conseguenti, **che risultano non indennizzabili in base alle garanzie GRUPPO DB1 e GRUPPO DB14 e GRUPPO SR1**, fatta eccezione per la parte di danno non indennizzabile per l'applicazione di franchigie e/o scoperti e per la riduzione dell'Indennizzo conseguente all'applicazione della *Regola Proporzionale* di cui all'art. 1907 C. C..

Art. 14.3.2 - FORMA DI GARANZIA B)

Se l'Assicurato non ha sottoscritto

- per i Fabbricati di cui è conduttore le garanzie del Settore **DANNI AI BENI:**

- GRUPPO DB1 - INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE
- GRUPPO DB14 - DANNI INDIRETTI

- per le Serre di cui è conduttore le garanzie del Settore **SERRE GRUPPO SR1**

la presente garanzia opera, nell'ambito del *Massimale* e dei limiti di risarcimento cui al successivo art. 14.4, soltanto se risulta richiamata nelle *Condizioni Personali* e se è stato pagato il relativo *Premio*.

ART. 14.4 - MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

PER LA FORMA DI GARANZIA A)

Il massimo risarcimento per Sinistro è pari al 10% del danno indennizzabile in base alle garanzie del Settore DANNI AI BENI GRUPPO DB1, GRUPPO DB14 e SERRE GRUPPO SR1.

PER LA FORMA DI GARANZIA B)

Il massimo risarcimento per Sinistro è pari alla somma indicata nelle Condizioni Personali. La garanzia verrà prestata con uno Scoperto pari al 10% del danno risarcibile con il minimo di 100,00 Euro.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

AGRIRAMA DANNI ALLE MACCHINE AGRICOLE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

SEZ. 1 - MACCHINE AGRICOLE ASSICURATE	3
<i>Partita n. 1 - Macchine agricole semoventi</i>	3
<i>Partita n. 2 - Macchine operatrici non semoventi</i>	3
<i>Partita n. 3 - Rimorchi ed attrezzature agricole</i>	4
SEZ. II - GARANZIE BASE MACCHINE AGRICOLE	5
<i>Incendio della macchina agricola</i>	5
<i>Furto della macchina agricola</i>	6
Eventi atmosferici	6
Atti vandalici	7
Danni da collisione	8
Danni accidentali	9
SEZ. III - GARANZIE AGGIUNTIVE MACCHINE AGRICOLE	11
Rottura di cristalli	11
<i>Furto di singoli elementi componenti della macchina agricola</i>	11
Danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche di bordo	12
Guasti di macchine agricole	12
Danni causati da un corpo estraneo	13
Danni ai pneumatici	14
<i>Beni trasportati sulla macchina agricola</i>	15
Indennità di fermo macchina	14

SEZ. I - MACCHINE AGRICOLE ASSICURATE**PARTITA N°1****MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI****BENI ASSICURATI**

Sono compresi nella **Partita n° 1**:

le macchine agricole semoventi singolarmente individuate nelle *Condizioni Personali* quali:

- trattrici agricole a ruote o a cingoli
- macchine raccoglitrice semoventi
- moto-falciatrici, moto-coltivatori, moto-zappe
- macchine operatrici industriali semoventi utilizzate per lavori agricoli pertinenti l'*Azienda Agricola* dell'*Assicurato*
- carrelli elevatori o caricatori
- ogni altra macchina operatrice agricola semovente

compresi i loro accessori di serie e quelli opzionabili forniti dal costruttore purché la loro installazione sia comprovata.

BENI ESCLUSI

Non sono compresi nella **Partita n° 1**:

- 1) le trattrici, le macchine operatrici agricole ed industriali semoventi non individuate singolarmente nelle *Condizioni Personali*;**
- 2) le macchine operatrici industriali non utilizzate per i lavori agricoli pertinenti l'*Azienda Agricola* dell'*Assicurato*;**
- 3) le trattrici, le macchine operatrici agricole ed industriali semoventi non omologate;**
- 4) gli accessori e gli optional non previsti dal costruttore.**

VALORE DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei beni assicurati si determina:

- per le macchine agricole semoventi **nuove o con meno di un anno di età** in base al relativo *Valore a Nuovo*;
- per le macchine agricole semoventi **con più di un anno di età** in base al relativo *Valore Reale* della macchina, calcolato applicando al *Valore a Nuovo* un degrado per vetustà nella misura del 15% per ogni anno di età superiore al primo e con il massimo dell'80%,

e l'assicurazione è prestata per le somme che l'*Assicurato* dichiara corrispondenti a tali valori.

In caso di *Sinistro Totale* l'indennizzo verrà calcolato:

- per le macchine agricole semoventi **nuove o con meno di un anno di età** in base al relativo *Valore a Nuovo*;
- per le macchine agricole semoventi **con più di un anno di età** in base al relativo *Valore Reale* della macchina, calcolato con i criteri di cui sopra, e deducendo da detti valori il *Valore di Recupero* del relitto.

In caso di *Sinistro Parziale* l'*Indennizzo* verrà calcolato in base al costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d'opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l'acquisto dei ricambi e le tasse eventualmente non recuperabili. In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le *Parti* o dagli esperti da essi nominati.

PARTITA N°2**MACCHINE OPERATRICI NON SEMOVENTI****BENI ASSICURATI**

Sono compresi nella **Partita n° 2**:

Le macchine operatrici agricole non semoventi, individuate singolarmente nelle *Condizioni Personali* quali:

- presse/raccoglitrice,
- roto-presse,
- macchine per la lavorazione del terreno,

- seminatrici,
- macchine irroratrici,
- macchine per la distribuzione di fertilizzanti,
- ogni altra macchina operatrice agricola destinata ad essere trainata o portata, compresi i loro accessori di serie e quelli opzionabili forniti dal costruttore purché la loro installazione sia comprovata.

BENI ESCLUSI

Non sono compresi nella **Partita n° 2**:

- 1) le macchine operatrici agricole semoventi;**
- 2) le macchine operatrici agricole non individuate singolarmente nelle Condizioni Personali;**
- 3) le macchine operatrici agricole semoventi non omologate;**
- 4) gli accessori e gli optional non previsti dal costruttore.**

VALORE DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei beni assicurati si determina in base al relativo *Valore Reale* del bene calcolato con l'applicazione di un degrado per vetustà nella misura del 10% per ogni anno di età e con il massimo dell'80% e l'assicurazione è prestata per le somme che l'*Assicurato* dichiara corrispondenti a tali valori.

In caso di *Sinistro Totale* l'*Indennizzo* verrà calcolato in base al *Valore Reale* della macchina, calcolato con i criteri di cui sopra e deducendo da detti valori il *Valore di Recupero* del relitto.

In caso di *Sinistro Parziale* verranno indennizzate le spese di riparazione ovvero il costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d'opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l'acquisto dei ricambi e le tasse eventualmente non recuperabili, con il limite del *Valore Reale* della macchina calcolato con i criteri di cui sopra.

In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le *Parti* o dagli esperti da essi nominati.

PARTITA N°3**RIMORCHI ED ATTREZZATURE AGRICOLE****BENI ASSICURATI**

Sono compresi nella **Partita n° 3**:

- i rimorchi e le attrezzature agricole;
- le macchine operatrici agricole.

BENI ESCLUSI

Non sono compresi nella **Partita n° 3**:

- 1) i rimorchi e le attrezzature agricole destinate ad essere trainate o portate, quando non sono trainati o portati da una macchina agricola semovente assicurata;**
- 2) gli accessori e gli optional non previsti dal costruttore.**

VALORE DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei beni assicurati si determina in base al relativo *Valore Reale*, e l'assicurazione è prestata per le somme che l'*Assicurato* dichiara corrispondenti a tale valore.

In caso di *Sinistro Totale* il calcolo del danno verrà effettuato considerando il *Valore Reale* del bene, deducendo da detti valori il *Valore di Recupero* del relitto.

In caso di *Sinistro Parziale* verranno indennizzate le spese di riparazione ovvero il costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d'opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l'acquisto dei ricambi e le tasse eventualmente non recuperabili con il limite del *Valore Reale* del bene.

In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare, del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le *Parti* o dagli esperti da essi nominati.

SEZ. II - GARANZIE BASE MACCHINE AGRICOLE

Le seguenti **GARANZIE BASE** sono operanti, nell'ambito delle "Disposizioni Generali" (mod. 250041), solo se espressamente indicate nelle *Condizioni Personali* e se risulta pagato il relativo premio.

ARTICOLO 1 - GARANZIA GRUPPO MA1

INCENDIO DELLA MACCHINA AGRICOLA

ART. 1.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti dalle macchine agricole indicate nelle *Condizioni Personali*, rientranti nelle definizioni di BENI ASSICURATI della SEZ.I, e dai rimorchi ed attrezzature da esse trainate o portate al momento dell'evento garantito, dovuti a:

- *Incendio*,
- *Esplosione e Scoppio*,
- caduta di un fulmine.

Sono altresì garantiti i *Danni Materiali* e diretti risultanti da eventi sopracitati verificatisi in occasione di *Eventi Socio-Politici* quali quelli definiti nel fascicolo "Disposizioni Generali".

ART. 1.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni delle "Disposizioni Generali", sono esclusi i danni:

- 1) **indiretti e quelli dovuti a deprezzamento;**
- 2) **causati alle apparecchiature elettriche ed ai componenti elettronici (elettronica di bordo) causati dal loro solo funzionamento;**
- 3) **dovuti a semplici bruciature dell'allestimento interno;**
- 4) **dovuti ad un atto di vandalismo o doloso che non dia luogo ad *Incendio, Esplosione, Scoppio*;**
- 5) **subiti da ogni elemento accessorio non previsto dal costruttore e che non rispetta le avvertenze e le norme tecniche del costruttore.**

ART. 1.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

- Per le macchine agricole - semoventi e non - singolarmente individuate nelle *Condizioni Personali*, la garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Valore Intero* ed il limite massimo di *Indennizzo* per ogni *Sinistro* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali* per ogni macchina agricola.

La *Regola Proporzionale* si applicherà soltanto se al momento del *Sinistro* il valore della macchina agricola, determinato con gli stessi criteri applicabili per la determinazione dell'*Indennizzo*, eccede di oltre il 20% la somma assicurata per la macchina stessa. Se detto limite risultasse superato, la *Regola Proporzionale* verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale.

- Per i rimorchi e le attrezzature trainate o portate la garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo* per ogni *Sinistro* e per ogni annualità assicurativa sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo dell'*Indennizzo* sarà effettuato separatamente per ogni macchina agricola e per ogni rimorchio od attrezzatura trainata o portata, secondo i criteri indicati nella SEZ. I.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* per questa garanzia verrà applicata una *Franchigia* pari a quella indicata nella *Tabella dei Capitali Assicurati e delle Franchigie*.

ARTICOLO 2 - GARANZIA GRUPPO MA2**FURTO DELLA MACCHINA AGRICOLA****ART. 2.1 - RISCHI GARANTITI**

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti dovuti al *Furto* o tentativo di *Furto* delle macchine agricole indicate nelle *Condizioni Personali*, e rientranti nella definizione di BENI ASSICURATI della SEZ.I, e dai rimorchi ed attrezzature da esse trainate o portate al momento dell'evento garantito.

ART. 2.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni delle "Disposizioni Generali", sono esclusi:

- 1) i danni indiretti e quelli dovuti al deprezzamento;**
- 2) il *Furto* isolato di singoli elementi componenti delle macchine agricole assicurate (comprese le ruote) e di ogni elemento accessorio;**
- 3) quando l'Assicurato è una persona fisica, il *Furto* commesso dai dipendenti dell'Assicurato durante il loro servizio, da o con la complicità di membri della sua famiglia;**
- 4) quando l'Assicurato è un'associazione o cooperativa agricola, il *Furto* commesso da o con la complicità di persone associate.**

ART. 2.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

- Per le macchine agricole – semoventi e non – singolarmente individuate nelle *Condizioni Personali*, la garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Valore Intero* ed il limite massimo di *Indennizzo* per ogni *Sinistro* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali* per ogni macchina agricola.

La *Regola Proporzionale* si applicherà soltanto se al momento del *Sinistro* il valore della macchina agricola, determinato con gli stessi criteri applicabili per la determinazione dell'*Indennizzo*, eccede di oltre il 20% la somma assicurata per la macchina stessa. Se detto limite risultasse superato, la *Regola Proporzionale* verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale.

- Per i rimorchi e le attrezzature trainate o portate la garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo* per ogni *Sinistro* e per ogni annualità assicurativa sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo dell'*Indennizzo* sarà effettuato separatamente per ogni macchina agricola e per ogni rimorchio od attrezzatura trainata o portata, secondo i criteri indicati nella SEZ. I.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* per questa garanzia verrà applicato uno *Scoperto* pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo di 150,00 Euro.

ARTICOLO 3 - GARANZIA GRUPPO MA3**EVENTI ATMOSFERICI****ART. 3.1 - RISCHI GARANTITI**

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza* la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti dalle macchine agricole indicate nelle *Condizioni Personali*, rientranti nella definizione di BENI ASSICURATI della SEZ.I, e dai rimorchi ed attrezzature da esse trainate o portate al momento dell'evento garantito, causati da:

- *Vento* forte, vale a dire l'azione diretta del vento, o l'urto di un corpo rovesciato o proiettato dal vento, quando lo stesso abbia una violenza tale da distruggere o danneggiare una pluralità di beni, assicurati o meno, posti nelle vicinanze del bene assicurato;
- inondazione,
- frana o smottamento di terreno,
- valanghe,

- cadute di massi,
- grandine.

ART. 3.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni delle "Disposizioni Generali", sono esclusi i danni:

- 1) **indiretti e quelli dovuti al deprezzamento;**
- 2) **che comportano l'operatività delle altre garanzie della presente Polizza;**
- 3) **subiti da tutti gli elementi o accessori delle macchine agricole assicurate non previsti dal costruttore e che non rispecchiano il libretto di avvertenze o le norme tecniche del costruttore.**

ART. 3.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

- Per le macchine agricole – semoventi e non – singolarmente individuate nelle *Condizioni Personali*, la garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Valore Intero* ed il limite massimo di *Indennizzo* per ogni *Sinistro* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali* per ogni macchina agricola.

La *Regola Proporzionale* si applicherà soltanto se al momento del *Sinistro* il valore della macchina agricola, determinato con gli stessi criteri applicabili per la determinazione dell'*Indennizzo*, eccede di oltre il 20% la somma assicurata per la macchina stessa. Se detto limite risultasse superato, la *Regola Proporzionale* verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale.

- Per i rimorchi e le attrezzature trainate o portate la garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*. Il limite massimo di *Indennizzo* per ogni *Sinistro* e per ogni annualità assicurativa sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo dell'*Indennizzo* sarà effettuato separatamente per ogni macchina agricola e per ogni rimorchio od attrezzatura trainata o portata, secondo i criteri indicati nella SEZ. I.

Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza per questa garanzia verrà applicata una Franchigia pari a quella indicata nella Tabella dei Capitali Assicurati e delle Franchigie.

ARTICOLO 4 - GARANZIA GRUPPO MA4

ATTI VANDALICI

ART. 4.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti dalle macchine agricole indicate nelle *Condizioni Personali*, rientranti nella definizione di BENI ASSICURATI della SEZ.I, e dai rimorchi ed attrezzature da esse trainate o portate al momento dell'evento garantito, dovuti ad atti di vandalismo e di origine dolosa, vale a dire gli atti causati con la specifica volontà di danneggiare o di distruggere il bene assicurato e l'intenzione di nuocere all'*Assicurato*.

I pneumatici sono coperti solo se il loro danneggiamento è conseguente ai danni causati alle macchine agricole assicurate.

La garanzia è operante a condizione che venga prodotta copia dell'attestato di resa denuncia.

ART. 4.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni delle "Disposizioni Generali", sono esclusi:

- 1) **i danni conseguenti a guasti o incidenti di carattere meccanico subiti dalle macchine agricole assicurate;**
- 2) **i danni:**
 - a) **indiretti e quelli dovuti al deprezzamento,**
 - b) **che comportano l'operatività delle altre garanzie della presente Polizza,**
 - c) **subiti da tutti gli elementi o accessori delle macchine agricole assicurate non previsti dal costruttore e che non rispecchiano il libretto di avvertenze o le norme tecniche del costruttore.**

ART. 4.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

- Per le macchine agricole – semoventi e non – singolarmente individuate nelle *Condizioni Personali*, la garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Valore Intero* ed il limite massimo di *Indennizzo* per ogni *Sinistro* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali* per ogni macchina agricola.

La *Regola Proporzionale* si applicherà soltanto se al momento del *Sinistro* il valore della macchina agricola, determinato con gli stessi criteri applicabili per la determinazione dell'*Indennizzo*, eccede di oltre il 20% la somma assicurata per la macchina stessa. Se detto limite risultasse superato, la *Regola Proporzionale* verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale.

- Per i rimorchi e le attrezzature trainate o portate la garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo* per ogni *Sinistro* e per ogni annualità assicurativa sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo dell'*Indennizzo* sarà effettuato separatamente per ogni macchina agricola e per ogni rimorchio od attrezzatura trainata o portata, secondo i criteri indicati nella SEZ.I.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* per questa garanzia verrà applicata una Franchigia pari a quella indicata nella Tabella dei Capitali Assicurati e delle Franchigie.

ARTICOLO 5 - GARANZIA GRUPPO MA5**DANNI DA COLLISIONE****ART. 5.1 - RISCHI GARANTITI**

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti dalle macchine agricole indicate nelle *Condizioni Personali*, rientranti nella definizione di **BENI ASSICURATI** della SEZ.I, e dai rimorchi ed attrezzature da esse trainate o portate al momento dell'evento garantito, a seguito di collisione con:

- altra macchina agricola, materiale agricolo, veicolo o parte di essi di proprietà di un terzo identificato,
- un pedone identificato,
- un animale appartenente a persona identificata.

Sono altresì garantiti i *Danni Materiali* e diretti risultanti da eventi sopraccitati verificatisi in occasione di *Eventi Socio-Politici* quali quelli definiti nel fascicolo "Disposizioni Generali".

ART. 5.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni delle "Disposizioni Generali", sono esclusi i danni:

1) conseguenti ad una collisione avvenuta:

- a) tra la macchina agricola assicurata ed uno o più veicoli appartenenti all'*Assicurato* medesimo,
- b) con un animale di proprietà dell'*Assicurato*, di un suo congiunto o di persona con lui convivente, o di cui le medesime persone avevano la custodia;

2) procurati quando il conduttore della macchina agricola assicurata, al momento del *Sinistro*, guidava in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;**3) subiti in occasione di un Incidente da circolazione allorquando la carta di circolazione della macchina agricola assicurata risulta ritirata dalle autorità competenti;****4) indiretti e quelli legati al deprezzamento;****5) subiti da tutti gli elementi o accessori della macchina agricola assicurata non previsti dal costruttore o che non rispecchiano il libretto di avvertenze o le norme tecniche del costruttore.****ART. 5.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO**

- Per le macchine agricole – semoventi e non – singolarmente individuate nelle *Condizioni Personali*, la garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Valore Intero* ed il limite massimo di *Indennizzo*

per ogni *Sinistro* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali* per ogni macchina agricola

La *Regola Proporzionale* si applicherà soltanto se al momento del *Sinistro* il valore della macchina agricola, determinato con gli stessi criteri applicabili per la determinazione dell'*Indennizzo*, eccede di oltre il 20% la somma assicurata per la macchina stessa. Se detto limite risultasse superato, la *Regola Proporzionale* verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale.

- Per i rimorchi e le attrezzature trainate o portate la garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.
Il limite massimo di *Indennizzo* per ogni *Sinistro* e per ogni annualità assicurativa sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo dell'*Indennizzo* sarà effettuato separatamente per ogni macchina agricola e per ogni rimorchio od attrezzatura trainata o portata, secondo i criteri indicati nella SEZ. I.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* per questa garanzia verrà applicata una Franchigia pari a quella indicata nella Tabella dei Capitali Assicurati e delle Franchigie.

ARTICOLO 6 - GARANZIA GRUPPO MA6

DANNI ACCIDENTALI

ART. 6.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti dalle macchine agricole identificate nelle *Condizioni Personali*, rientranti nella definizione di BENI ASSICURATI della SEZ. I, e dai rimorchi ed attrezzature da esse trainate o portate al momento dell'evento garantito, causati da:

- collisione con un veicolo, un animale o un pedone identificati o non,
- urto contro un corpo fisso o mobile,
- ribaltamento senza che ci sia stata collisione, sprofondamento, caduta in un corso d'acqua, affondamento,
- urto tra i vari componenti oggetto di un unico traino, compresi i pneumatici quando il loro danneggiamento è conseguenza di un danno subito dalla macchina agricola.

Sono altresì garantiti i *Danni Materiali* e diretti risultanti da eventi sopraccitati verificatisi in occasione di *Eventi Socio-Politici* quali quelli definiti nel fascicolo "Disposizioni Generali".

ART. 6.2. - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni delle "Disposizioni Generali", sono esclusi:

- 1) i danni causati da un atto di vandalismo e quelli che comportano l'operatività delle altre garanzie della presente polizza;
- 2) i danni:
 - a) procurati quando il conduttore della macchina agricola assicurata, al momento del *Sinistro*, guidava in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
 - b) subiti in occasione di un incidente da circolazione allorquando la carta di circolazione della macchina agricola assicurata risulta ritirata dalle Autorità competenti;
 - c) indiretti e quelli legati al deprezzamento;
 - d) subiti da tutti gli elementi o accessori della macchina agricola assicurata non previsti dal costruttore o che non rispecchiano il libretto di avvertenze o le norme tecniche del costruttore;
 - e) subiti in occasione e conseguenti alle operazioni di recupero,
 - f) subiti a seguito del passaggio su un dislivello (fossati, ceppi, solchi, radici, rocce, pietre etc.),
 - g) conseguenti a guasti o incidenti di carattere meccanico subiti della macchina agricola assicurata.

ART. 6.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

- Per le macchine agricole – semoventi e non – singolarmente individuate nelle *Condizioni Personali*, la garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Valore Intero* ed il limite massimo di *Indennizzo* per ogni *Sinistro* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali* per ogni macchina agricola.

La *Regola Proporzionale* si applicherà soltanto se al momento del *Sinistro* il valore della macchina agricola, determinato con gli stessi criteri applicabili per la determinazione dell'*Indennizzo*, eccede di oltre il 20% la somma assicurata per la macchina stessa. Se detto limite risultasse superato, la *Regola Proporzionale* verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale.

- Per i rimorchi e le attrezzature trainate o portate non identificate la garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo* per ogni *Sinistro* e per ogni annualità assicurativa sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo dell'*Indennizzo* sarà effettuato separatamente per ogni macchina agricola e per ogni rimorchio od attrezzatura trainata o portata, secondo i criteri indicati nella SEZ. I.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* per questa garanzia verrà applicata una *Franchigia* pari a quella indicata nella *Tabella dei Capitali Assicurati e delle Franchigie*.

SEZ. III - GARANZIE AGGIUNTIVE MACCHINE AGRICOLE

Le seguenti GARANZIE AGGIUNTIVE sono operanti, nell'ambito delle "Disposizioni Generali" (mod. 250041) e delle Condizioni Generali di Assicurazione "Danni alle macchine agricole" alle quali sono annesse, solo se espressamente indicate nelle *Condizioni Personali* e se risulta pagato il relativo premio.

ARTICOLO 7 - GARANZIA GRUPPO MA7

ROTTURA DI CRISTALLI

ART. 7.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la Società indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti conseguenti alla rottura di vetri di cabine, dispositivi ottici, fari e loro protezioni, lampeggianti di segnalazione delle macchine agricole singolarmente indicate nelle *Condizioni Personali* e rientranti nella definizione di BENI ASSICURATI della SEZ.I

ART. 7.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni delle "Disposizioni Generali", sono esclusi i danni:

- 1) agli specchi retrovisori;
- 2) di tipo estetico o superficiali quali graffiature, rigature e scalfitture;
- 3) dovuti a difetti di collocazione, montaggio o smontaggio.

ART. 7.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* ed il limite massimo di *Indennizzo* per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo dell'*Indennizzo* sarà effettuato separatamente per ogni macchina agricola singolarmente individuata nelle *Condizioni Personali* secondo i criteri indicati nella SEZ. I.

Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza per questa garanzia verrà applicato uno Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo di 150,00 Euro.

ARTICOLO 8 - GARANZIA GRUPPO MA8

FURTO DI SINGOLI ELEMENTI COMPONENTI DELLA MACCHINA AGRICOLA

ART. 8.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la Società indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti conseguenti al *Furto* di singoli elementi (comprese le ruote) componenti le macchine agricole indicate nelle *Condizioni Personali* e rientranti nella definizione di BENI ASSICURATI della SEZ.I.

ART. 8.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni delle "Disposizioni Generali", sono esclusi i danni:

- 1) il *Furto* o il danneggiamento di fari, lampeggianti, retrovisori ed antenne;
- 2) il *Furto* o il danneggiamento di pezzi di ricambio trasportati sulla macchina agricola assicurata;
- 3) il *Furto* o il danneggiamento di ogni elemento accessorio non previsto dal costruttore e che non rispetta le avvertenze e le norme tecniche del costruttore;
- 4) danni indiretti e quelli dovuti al deprezzamento;
- 5) quando l'*Assicurato* è una persona fisica, il *Furto* commesso dai dipendenti dell'*Assicurato* durante il loro servizio, da o con la complicità di membri della sua famiglia;
- 6) quando l'*Assicurato* è un'associazione o cooperativa agricola, il *Furto* commesso da o con la complicità di persone associate.

ART. 8.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* ed il limite massimo di

Indennizzo per Sinistro e per Periodo d'Assicurazione sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo dell'*Indennizzo* sarà effettuato separatamente per ogni macchina agricola singolarmente individuata nelle *Condizioni Personali* secondo i criteri indicati nella SEZ. I.

Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza per questa garanzia verrà applicato uno Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo di 250,00 Euro.

ARTICOLO 9 - GARANZIA GRUPPO MA9

DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DI BORDO

ART. 9.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti, relativi al solo loro funzionamento, subiti dall'apparecchiature elettriche ed elettroniche di bordo, da C.B. o radio-telefoni stabilmente installati sulle macchine agricole singolarmente indicate nelle *Condizioni Personali* e rientranti nella definizione di BENI ASSICURATI della SEZ.I.

ART. 9.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni delle "Disposizioni Generali", sono esclusi i danni:

- 1) dovuti all'Incendio o all'Esplosione del materiale o di impianti e/o apparecchi adiacenti;**
- 2) causati alle batterie;**
- 3) indiretti e quelli da deprezzamento;**
- 4) dovuti all'usura, a difetto di manutenzione o ad un vizio proprio dell'apparecchiatura assicurata o della macchina agricola nel suo insieme o di suoi elementi;**
- 5) subiti dai componenti meccanici di supporto o in stretta connessione con l'apparecchiatura elettrica o elettronica;**
- 6) subiti da apparecchiature utilizzate impropriamente;**
- 7) subiti da apparecchiature che non rispettano le avvertenze o le norme tecniche del costruttore.**

ART. 9.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* ed il limite massimo di *Indennizzo per Sinistro e per Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo dell'*Indennizzo* sarà effettuato separatamente per ogni macchina agricola singolarmente individuata nelle *Condizioni Personali* secondo i criteri indicati nella SEZ. I.

Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza per questa garanzia verrà applicato uno Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo di 250,00 Euro.

ARTICOLO 10 - GARANZIA GRUPPO MA10

GUASTI DI MACCHINE AGRICOLE

ART. 10.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti dalle macchine agricole singolarmente indicate nelle *Condizioni Personali* e rientranti nella definizione di BENI ASSICURATI della SEZ.I a seguito della rottura o distruzione accidentale dovuta a:

Cause tecniche quali:

- vizio di costruzione,
- errore di progettazione,
- difetto di montaggio o di materiale,
- mancato funzionamento dei dispositivi di protezione, sicurezza e/o regolazione,

- mancanza di acqua dovuta a causa accidentale,
 - surriscaldamento,
 - operazioni di smontaggio, movimentazione, rimontaggio e verifica necessari per la manutenzione.
- Cause esterne quali:
- caduta di materiale,
 - *Gelo*,
 - passaggio su un dislivello (fossati, ceppi, solchi, radici, rocce, pietre ecc.).

ART. 10.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni delle "Disposizioni Generali", sono esclusi i danni:

- 1) **dovuti all'usura normale, a difetto di manutenzione o in caso di mancato rispetto del programma di manutenzione raccomandato dal costruttore;**
- 2) **originati dall'utilizzo o dalla semplice sperimentazione sulle macchine agricole assicurate, di pezzi o accessori non autorizzati dal costruttore;**
- 3) **ai pezzi che, per loro funzionamento e loro natura, sono soggetti ad usura e che necessitano di una sostituzione periodica quali: cinghie di trasmissione, catene, barre di taglio, lame o altri oggetti trancianti;**
- 4) **alle batterie ed ai liquidi di qualsiasi natura contenuti dentro carter, cisterne o serbatoi e pneumatici;**
- 5) **dovuti alla persistente utilizzazione della macchina agricola assicurata benché danneggiata;**
- 6) **subiti dagli accessori e pezzi di ricambio;**
- 7) **subiti da oggetti ed effetti personali;**
- 8) **procurati quando il conduttore, al momento del *Sinistro*, guidava in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;**
- 9) **subiti in occasione di un Incidente da circolazione allorché la carta di circolazione della macchina agricola assicurata risulta ritirata dalle Autorità competenti;**
- 10) **indiretti e quelli legati al deprezzamento;**
- 11) **dovuti a causa umana legata alla mancanza d'esperienza d'esercizio, gravi errori o negligenze o imprudenze nell'utilizzo della macchina stessa;**
- 12) **accaduti quando i dispositivi di protezione e sicurezza raccomandati o previsti dal costruttore siano stati modificati o tolti o disattivati;**
- 13) **dovuti all'assorbimento di un corpo estraneo quale quelli definiti nella garanzia specifica.**

ART. 10.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* ed il limite massimo di *Indennizzo* per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo dell'*Indennizzo* sarà effettuato separatamente per ogni macchina agricola singolarmente individuata nelle *Condizioni Personali* secondo i criteri indicati nella SEZ. I.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* per questa garanzia verrà applicato uno *Scoperto* pari al 10 % del danno indennizzabile con il minimo di 500,00 Euro.

ARTICOLO 11 - GARANZIA GRUPPO MA11

DANNI CAUSATI DA UN CORPO ESTRANEO

ART. 11.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti dalle macchine agricole singolarmente indicate nelle *Condizioni Personali* e rientranti nella definizione di BENI ASSICURATI della SEZ. I a seguito della rottura o distruzione accidentale dovuta alla penetrazione nei loro meccanismi di corpi estranei (elementi esterni alle macchine agricole quali pietre, ceppi, rami, pezzi di metallo etc.) ovvero a seguito dell'ostruzione che ne può derivare.

ART. 11.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni delle "Disposizioni Generali", sono esclusi i danni:

- 1) **dovuti all'usura normale, a difetto di manutenzione o in caso di mancato rispetto del programma**

di manutenzione raccomandato dal costruttore;

- 2) originati dall'utilizzo o dalla semplice sperimentazione sulla macchina agricola assicurata, di pezzi o accessori non autorizzati dal costruttore;
- 3) ai pezzi che, per loro funzionamento e loro natura, sono soggetti ad usura e che necessitano di una sostituzione periodica quali: cinghie di trasmissione, catene, barre di taglio, lame o altri oggetti trancianti;
- 4) alle batterie ed ai liquidi di qualsiasi natura contenuti dentro carter, cisterne o serbatoi e pneumatici;
- 5) dovuti alla persistente utilizzazione della macchina agricola assicurata benché danneggiata;
- 6) subiti dagli accessori e pezzi di ricambio;
- 7) oggetti ed effetti personali;
- 8) procurati quando il conduttore, al momento del *Sinistro*, guidava in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- 9) subiti in occasione di un Incidente da circolazione allorquando la carta di circolazione della macchina agricola assicurata risulta ritirata dalle Autorità competenti;
- 10) indiretti e quelli legati al deprezzamento;
- 11) dovuti a causa umana legata alla mancanza d'esperienza d'esercizio, gravi errori o negligenze o imprudenze nell'utilizzo della macchina stessa;
- 12) accaduti quando i dispositivi di protezione e sicurezza raccomandati o previsti dal costruttore siano stati modificati o tolti o disattivati.

ART. 11.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* ed il limite massimo di *Indennizzo* per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo dell'*Indennizzo* sarà effettuato separatamente per ogni macchina agricola singolarmente individuata nelle *Condizioni Personali* secondo i criteri indicati nella SEZ. I.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* per questa garanzia verrà applicato uno *Scoperto* pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo di 500,00 Euro.

ARTICOLO 12 - GARANZIA GRUPPO MA12

DANNI AI PNEUMATICI

ART. 12.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti isolatamente dai pneumatici delle macchine agricole singolarmente indicate nelle *Condizioni Personali* e rientranti nella definizione di BENI ASSICURATI della SEZ. I a seguito di urto o scoppio, a condizione che al momento del *Sinistro* il loro tasso d'usura non sia superiore al 50% e che il loro acquisto non sia avvenuto da oltre due anni.

ART. 12.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni delle "Disposizioni Generali", sono esclusi i danni:

- 1) a pneumatici che al momento del *Sinistro* fanno registrare un tasso di usura superiore al 50%;
- 2) a pneumatici acquistati oltre due anni prima la data del *Sinistro*;
- 3) procurati quando il conduttore, al momento del *Sinistro*, guidava in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- 4) subiti in occasione di un Incidente da circolazione allorquando la carta di circolazione della macchina agricola assicurata risulta ritirata dalle Autorità competenti;
- 5) indiretti e quelli legati al deprezzamento;
- 6) ai liquidi dentro i pneumatici e in particolare in caso di *Gelo*;
- 7) costituiti da semplici scalfitture o segnature che non pregiudicano la funzionalità dei pneumatici.

ART. 12.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* ed il limite massimo di *Indennizzo* per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

L'Indennizzo verrà calcolato in base al *Valore Reale* dei pneumatici.

Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza per questa garanzia verrà applicato uno Scoperto pari al 20% del danno indennizzabile con il minimo di 250,00 Euro.

ARTICOLO 13 - GARANZIA GRUPPO MA13

BENI TRASPORTATI SULLA MACCHINA AGRICOLA

ART. 13.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti durante il trasporto dalle *Giacenze*, *Foraggio* e *Bestiame* di proprietà dell'*Assicurato* trasportati su un rimorchio o su un'attrezzatura attaccata ad una macchina agricola singolarmente indicata nelle *Condizioni Personali* e rientranti nella definizione di BENI ASSICURATI della SEZ.I, quando i danni sono la conseguenza di uno dei seguenti eventi:

- danni accidentali,
- *Incendio*, *Esplosione*, eventi atmosferici,
- danni da collisione,
- rottura del telaio, degli assali o delle ruote,
- *Furto*, a condizione essenziale che le merci siano state rubate unitamente alla macchina agricola assicurata.

ART. 13.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni delle "Disposizioni Generali", sono esclusi i danni:

- 1) procurati quando il conduttore, al momento del *Sinistro*, guidava in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- 2) subiti dalle merci di proprietà di Terzi;
- 3) subiti in occasione di un Incidente da circolazione allorquando la carta di circolazione della macchina agricola assicurata risulta ritirata dalle Autorità competenti;
- 4) indiretti e quelli legati al deprezzamento;
- 5) subiti dalle merci trasportate senza che la macchina agricola assicurata che effettuava il trasporto sia danneggiata o in assenza di uno specifico Incidente.

ART. 13.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* ed il limite massimo di *Indennizzo* per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

L'*Indennizzo* verrà calcolato con i seguenti criteri:

per le *Giacenze*, *Foraggio* e *Bestiame* in base al *Valore Commerciale* della merce al giorno del *Sinistro*, diminuito del *Valore di Recupero*.

Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza per questa garanzia verrà applicato uno Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo non indennizzabile di 150,00 Euro.

ARTICOLO 14 - GARANZIA GRUPPO MA14

INDENNITÀ DI FERMO MACCHINA

ART. 14.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* corrisponderà un'indennità giornaliera, a titolo di partecipazione alle spese incontrate per il noleggio di una macchina agricola in sostituzione di quella danneggiata o per l'intervento di una impresa di lavori agricoli, a seguito di un *Sinistro* garantito subito da una macchina agricola singolarmente indicata nelle *Condizioni Personali* e rientranti nella definizione di BENI ASSICURATI della SEZ.I

ART. 14.2 - MODALITÀ E LIMITI D'INDENNIZZO

L'indennità giornaliera, il cui importo massimo è indicato nelle *Condizioni Personali*, è riconosciuta, dietro presentazione delle fatture quietanzate, nel limite:

- delle spese effettivamente sostenute per riparare il danno se la riparazione è stata affidata ad un riparatore professionista,
- delle spese necessarie secondo il parere di un esperto per riparare il danno se la riparazione è stata effettuata in proprio dall'*Assicurato*,
- delle spese effettivamente sostenute e documentate, detratte le spese del carburante, nel caso in cui ci sia stato il ricorso ad un'impresa di lavori agricoli.

L'indennità giornaliera verrà corrisposta per un periodo uguale a:

- la durata reale dell'indisponibilità, secondo il parere di un esperto, se la macchina agricola assicurata può essere riparata,
- la durata necessaria alla sua sostituzione se la macchina agricola assicurata è completamente distrutta, esclusi eventuali ritardi non collegabili ai normali tempi tecnici necessari alla sostituzione,
- il periodo compreso tra il giorno della denuncia di *Furto* e due giorni dopo quello in cui l'*Assicurato* è stato avvisato che la macchina agricola è nuovamente disponibile.

In ogni caso non verrà corrisposta alcuna indennità:

- per i primi tre giorni di fermo o di indisponibilità della macchina danneggiata
- per il periodo successivo al trentesimo giorno a partire da quello dell'Incidente o del *Furto*.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

AGRIRAMA GARANZIE SPECIALI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

GUASTI AI MACCHINARI ED IMPIANTI	2
SPESE SUPPLEMENTARI D'ESERCIZIO	4
GUASTI AD APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PRODUZIONE	5
SPESE SUPPLEMENTARI D'ESERCIZIO	7
GUASTI DI CELLE FRIGORIFERE O AD ATMOSFERA CONTROLLATA	8
IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	9
INCENDIO GRANAGLIE	10
COLTIVAZIONI ARBOREE	11
DANNI AGLI IMPIANTI ANTI-GRANDINE	13

Le seguenti GARANZIE sono operanti, nell'ambito delle "Disposizioni Generali" (mod. 250041) e delle Condizioni Generali d'Assicurazione "Danni ai beni" (mod. 250042) alle quali sono annesse, solo se espressamente indicato nelle *Condizioni Personali* e se risulta pagato il relativo premio.

ARTICOLO 1 - GARANZIA GRUPPO GS1**GUASTI AI MACCHINARI ED IMPIANTI****ART. 1.1 – DOVE È OPERANTE LA GARANZIA**

La garanzia è operante dentro i confini dell'*Azienda Agricola* identificata nelle *Condizioni Personali*.

ART. 1.2 – RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti dai macchinari ed impianti professionali, compresi gli apparecchi elettrici ed elettronici e gli elaboratori elettronici di processo che sono loro parte integrante, indicati nelle *Condizioni Personali*:

- durante la loro utilizzazione (dopo la consegna e/o le prove di messa in esercizio),
- a riposo o in inattività,
- durante le operazioni di smontaggio, rimontaggio e di trasferimento necessari per i lavori di manutenzione o di revisione effettuata entro il recinto dell'azienda,

a seguito di ogni rottura o danneggiamento accidentale dovuti a:

- fattori umani:
 - negligenza degli addetti al funzionamento,
 - *Eventi Socio-Politici* quali quelli definiti nel fascicolo "Disposizioni Generali".
- fattori interni:
 - relativi all'utilizzo: forza centrifuga, sovra-velocità, mancanza d'acqua, ritorno di fiamma, colpo d'ariete, guasto, affaticamento molecolare accidentale, cattivo funzionamento degli apparecchi di protezione, di controllo e di regolazione,
 - relativi alla progettazione e costruzione: errori di progetto o di calcolo, difetto di fusione, difetto di materiale, errore di fabbricazione o di montaggio,
 - di natura elettrica:
- azione del fulmine o effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici come: sovra-tensione, sotto-tensione, difetto d'isolamento, corto circuito, sovra-intensità,
- *Incendio o Esplosione* originatasi all'interno dell'attrezzatura,
 - *Esplosione* di compressori, trasformatori, motori, turbine e caldaie,
 - deformazioni senza rotture causate ad un recipiente o serbatoio da un'esplosione originatasi all'interno degli stessi,
 - shock termico,
- fattori esterni: caduta, urto, penetrazione di corpi estranei, *Gelo*, crollo dell'edificio;
- ogni altro evento accidentale non espressamente escluso.

La garanzia è operante a condizione che :

- le apparecchiature siano utilizzate nella *Azienda Agricola* dell'*Assicurato* indicata nelle *Condizioni Personali*
- le apparecchiature siano in perfetto stato di manutenzione e siano state effettuate le prove preliminari di messa in servizio
- sia stato perfezionato il trasferimento di proprietà a favore dell'*Assicurato* o, in caso di leasing, sia avvenuta la consegna e siano state effettuate le prove ed i collaudi.

ART. 1.3 – RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi:

- salvo diversa indicazione nelle *Condizioni Personali*, **i danni causati ai macchinari ed impianti:**

- 1) a seguito dell'azione o della penetrazione accidentale di un liquido di qualsiasi natura proveniente dai macchinari o impianti stessi ed infiltratasi in una parte non predisposta;**
 - 2) causato dalla caduta in acqua o dall'affondamento, ivi comprese le spese per il recupero;**
 - 3) a seguito di operazioni di carico e scarico;**
 - 4) a seguito di trasporto o di spostamento dell'attrezzatura fuori dei confini dell' *Azienda Agricola* indicata nelle *Condizioni Personali*;**
- in ogni caso i danni subiti da:
- 5) macchine agricole semoventi e non;**

- 6) attrezzature e rimorchi destinati ad essere trainati o portati quando sono attaccati ad una macchina agricola semovente;
- 7) attrezzature informatiche di gestione e di automatizzazione ad uso professionale;
- 8) apparecchiature informatiche destinate al trattamento delle informazioni ed alla gestione della produzione, alla misurazione ed al controllo, alla regolazione ed alla protezione che non siano parte integrante dei macchinari e degli impianti assicurati;
- 9) impianti d'irrigazione;
- 10) reti anti-grandine;
- 11) ogni pezzo o utensile intercambiabile;
- 12) ai pezzi che, per loro funzionamento e loro natura, sono soggetti ad usura e che necessitano di una sostituzione periodica; tuttavia, i pezzi e gli utensili di cui sopra sono garantiti quando i danni risultano da una rottura che ha colpito altre parti dell'attrezzatura. In questo caso, sarà applicato su questi pezzi un degrado per vetustà ed usura, stabilito a parere di un esperto;
- 13) tubi, lampade e valvole delle attrezzature elettriche ed elettroniche a meno che i danni non siano stati causati da un sinistro che ha danneggiato parimenti altre parti dell'attrezzatura assicurata;
- 14) lubrificanti, oli, catalizzatori, materiali consumabili o combustibili, prodotti chimici, così come i danni subiti dai macchinari assicurati a seguito dell'addensamento o dell'ammassamento di questi prodotti o materiali;
- 15) strumenti di controllo montati occasionalmente sui macchinari assicurati;

- sono inoltre esclusi:

- 16) i danni da *Incendio, Esplosione* o la caduta diretta del fulmine e loro conseguenze, salvo i danni di natura elettrica subiti dagli apparecchi elettrici, elettronici o parti elettriche o elettroniche del materiale assicurato;
- 17) le perdite o i danni dovuti a *Furto* o ad un tentativo di *Furto*;
- 18) i danni dovuti a corrosione, erosione, ossidazione o ad ogni influenza chimica o atmosferica continuata, deposito eccessivo di sostanze nocive al buon funzionamento della macchina (ad esempio fuliggine, fango, incrostazioni, depositi) qualunque sia la causa che le ha generate;
- 19) i danni che hanno per origine l'utilizzo, sul macchinario assicurato, di pezzi o accessori non autorizzati dal costruttore;
- 20) i danni conseguenti al mantenimento o alla rimessa in servizio di un oggetto danneggiato prima della riparazione completa e definitiva, o prima che il funzionamento regolare non sia ristabilito;
- 21) i danni conseguenti ad esperimenti o prove diverse dalle abituali verifiche di buon funzionamento;
- 22) i danni che sono oggetto di una garanzia prevista dai fornitori, costruttori, montatori o locatori in virtù di un contratto o di una legge;
- 23) i danni dovuti a difetti che esistevano al momento della sottoscrizione della polizza e/o difetti che si sono rilevati in corso di contratto, se questi erano già conosciuti dall'*Assicurato* o genericamente dall'utilizzatore al momento della stipula della polizza;
- 24) i danni indiretti, in particolare quelli conseguenti alla indisponibilità del bene, inattività, rallentamento della produzione o perdite d'esercizio, *Danni Immateriali*, aumento del costo della produzione o inadempienze contrattuali, le spese supplementari di qualsiasi natura esse siano, dovute a modifiche, perfezionamenti o revisioni effettuate in occasione di un sinistro indennizzabile;
- 25) l'arresto di funzionamento non occasionato da danno materiale visibile debitamente constatato;
- 26) i danni normalmente presi in carico da contratti di manutenzione o di assistenza;
- 27) i danni a vetri, tubi o schermi video quando essi sono danneggiati da uno shock termico o un danno elettrico.

ART. 1.4 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Oltre agli obblighi in caso di *Sinistro* previsti nel fascicolo "Disposizioni Generali", l'*Assicurato* deve:

- limitare la gravità del *Sinistro* e chiedere l'intervento d'urgenza del servizio d'assistenza o del costruttore;
- astenersi dal mantenere o rimettere in servizio l'attrezzatura assicurata prima della riparazione completa e definitiva a meno che la riparazione provvisoria non sia effettuata dal costruttore o da un riparatore autorizzato.

ART. 1.5 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* ed il limite massimo di *Indennizzo* per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* verrà applicato uno *Scoperto* pari al 20% del danno indennizzabile con un minimo di 500,00 Euro.

ART. 1.6 – CRITERI D'INDENNIZZO

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato con i seguenti criteri:

- **Per i danni ai macchinari ed agli impianti:**

- in caso di *Sinistro Totale* l'*Indennizzo* sarà determinato in base al:
 - *Valore a Nuovo*, per i macchinari e gli impianti con meno di **un anno di età**,
 - *Valore Reale*, per i macchinari e gli impianti con **un anno e più di età**.

Il *Valore di Recupero* sarà dedotto dall'ammontare dell'*Indennizzo*.

- In caso di *Sinistro Parziale* l'*Indennizzo* sarà pari al costo delle riparazioni (pezzi, mano d'opera, trasporti) nel limite del *Valore Reale*.

- **Per i danni agli apparecchi elettrici ed agli equipaggiamenti elettrici dei macchinari ed impianti assicurati:**

- In caso di *Sinistro Totale* l'*Indennizzo* sarà determinato sulla base del *Valore Reale* dell'apparecchiatura. Il *Valore di Recupero* sarà dedotto dall'ammontare dell'*Indennizzo*,
- In caso di *Sinistro Parziale* l'*Indennizzo* sarà pari al costo delle riparazioni (pezzi, mano d'opera, trasporti) nel limite del *Valore Reale* dell'apparecchio.

- **Per i danni alle apparecchiature informatiche di produzione e gli equipaggiamenti informatici dei macchinari e degli impianti assicurati:**

- in caso di *Sinistro Totale*:
 - **sulle unità centrali con meno di due anni di età**, l'*Indennizzo* sarà determinato in base al *Valore a Nuovo* di quelle unità centrali o di un'apparecchiatura delle medesime caratteristiche;
 - **sulle unità centrali con due anni e più di età**, l'*Indennizzo* sarà determinato in base al *Valore Reale* del bene sinistrato o del *Valore a Nuovo* di un'apparecchiatura delle medesime caratteristiche al quale sarà applicato un degrado per vetustà pari a quello dell'apparecchiatura sinistrata,
 - **su tutte le altre attrezzature diverse dall'unità centrale**, l'*Indennizzo* sarà determinato sulla base del *Valore Reale* dell'attrezzatura.

Il *Valore di Recupero* sarà dedotto dall'ammontare dell'*Indennizzo*.

In caso di *Sinistro Parziale* l'*Indennizzo* sarà pari al costo delle riparazioni (pezzi, mano d'opera, trasporti) nel limite del *Valore Reale* dell'apparecchiatura.

Vetustà:

la perdita di valore dovuta all'uso è determinata, secondo il parere di un esperto, al giorno del *Sinistro* e non può eccedere il 10% per anno con un massimo del 50% qualunque sia la data di messa in servizio dell'apparecchiatura.

ARTICOLO 2 - GARANZIA SPECIALE SOTTOGRUPPO GS1.1

SPESE SUPPLEMENTARI D'ESERCIZIO

La presente garanzia speciale sarà valida soltanto se è stata sottoscritta anche la **GARANZIA SPECIALE GRUPPO GS1**

ART. 2.1 – RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà le spese supplementari d'esercizio sostenute, con il consenso della *Società*, in conseguenza di uno degli eventi garantiti con la **GARANZIA SPECIALE GRUPPO GS1** del presente Settore.

In particolare saranno indennizzate:

- le spese di locazione di un'attrezzatura di sostituzione,
- le spese di rimozione, smontaggio e rimontaggio,
- le spese sostenute per lavori effettuati a façon,

- le spese di duplicazione dei supporti di dati a condizione che esista una copia di salvataggio e non sia essa stessa danneggiata.

ART. 2.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre alle esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e della **GARANZIA SPECIALE GRUPPO GS1** del presente Settore sono escluse:

- 1) le spese supplementari consecutive ad usura o a difetto di manutenzione;
- 2) le perdite indirette, i *Danni Immateriali*, le perdite d'esercizio;
- 3) le spese di ricostituzione dei supporti di dati.

ART. 2.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute con il consenso della *Società* entro il limite massimo pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il periodo d'*Indennizzo* inizia il giorno del sinistro e cessa quando le spese supplementari non sono più sostenute, **ma non può in ogni caso essere superiore ad un mese.**

Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza verrà applicato uno Scoperto pari al 20% del danno indennizzabile con un minimo di 500,00 euro.

ART. 2.4 - CRITERI D'INDENNIZZO

L'*Indennizzo* verrà corrisposto dietro presentazione di giustificativi, fatture e documenti relativi alle spese sostenute.

ARTICOLO 3 - GARANZIA SPECIALE GRUPPO GS2

GUASTI AD APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PRODUZIONE

ART. 3.1 - DOVE OPERA LA GARANZIA

La garanzia opera sulle apparecchiature informatiche poste nei *Fabbricati* facenti parte dell'*Azienda Agricola* indicata nelle *Condizioni Personali*, anche durante le operazioni di smontaggio, rimontaggio, trasporto o spostamento necessario per i lavori di manutenzione e di riparazione, entro i confini dell'azienda assicurata.

ART. 3.2 - DEFINIZIONI

Ai fini della presente **GARANZIA SPECIALE** si intendono per apparecchiature informatiche, le apparecchiature controllate da un elaboratore elettronico interno o ad esse collegato destinate:

- alla gestione dei processi produttivi,
- alla misurazione ed al controllo,
- alla regolazione ed alla protezione.

ART. 3.3 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i danni subiti dalle apparecchiature informatiche indicate nelle *Condizioni Personali* in occasione dei seguenti eventi:

- danni elettrici, vale a dire i *Danni Materiali* diretti causati da:
 - *Incendio o Esplosione* avente origine all'interno dell'attrezzatura,
 - l'azione del fulmine o effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici come: sovratensione, sottotensione, cedimento dell'isolamento, cortocircuito, sovra-intensità;
- rottura di macchine, vale a dire la rottura e distruzione accidentale dovuta a:
 - fattori interni:
 - vizio di costruzione, difetto di progetto, di montaggio, di materiale,
 - cedimento dei dispositivi di protezione, di sicurezza e di regolazione,
 - shock termico;
 - fattori esterni:
 - caduta di materiale, urto, collisione,
 - crollo degli edifici o dei pavimenti,

- infiltrazioni di fumi o di fuliggine,
- umidità e/o condensa,
- penetrazione di corpi estranei,
- contatto con acidi o sostanze corrosive.

La garanzia è operante a condizione che:

- le apparecchiature siano utilizzate nella *Azienda Agricola dell'Assicurato indicata nelle Condizioni Personali*;
- le apparecchiature siano in perfetto stato di manutenzione e siano state effettuate le prove preliminari di messa in servizio,
- sia stato perfezionato il trasferimento di proprietà a favore dell'Assicurato o, in caso di leasing, sia avvenuta la consegna e siano state effettuate le prove ed i collaudi.

ART. 3.4 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" sono esclusi i danni:

- 1) dovuti all'usura normale dei beni assicurati o ad un mancato rispetto della manutenzione raccomandata dal costruttore;
- 2) derivanti da mancanza di manutenzione o di sorveglianza delle attrezzature assicurate, da negligenza degli utilizzatori;
- 3) aventi per origine:
 - a) l'utilizzazione di pezzi ed accessori non autorizzati dal costruttore o non compatibili con l'attrezzatura assicurata,
 - b) l'utilizzo non conforme alle norme del costruttore,
- 4) che possono risultare:
 - a) dall'utilizzo di un materiale danneggiato,
 - b) da riparazioni provvisorie che non siano effettuate dal costruttore o da uno dei suoi rappresentanti,
- 5) normalmente presi in carico:
 - a) dalla garanzia del costruttore, del fabbricante o del negoziante,
 - b) dai contratti di vendita, locazione o leasing,
 - c) dai contratti di manutenzione e di assistenza;
- 6) ai vetri, tubi e schermi video quando sono danneggiati da uno shock termico o danno elettrico;
- 7) d'ordine estetico che non influenza il funzionamento dell'attrezzatura.

Sono inoltre escluse le perdite indirette quali le perdite d'attività e da interruzione d'esercizio.

ART. 3.5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Oltre agli obblighi in caso di *Sinistro* previsti nel fascicolo "Disposizioni Generali", l'Assicurato deve:

- limitare la gravità del *Sinistro* e chiedere l'intervento d'urgenza del servizio d'assistenza o del costruttore,
- astenersi dal mantenere o rimettere in servizio l'attrezzatura assicurata prima della riparazione completa e definitiva a meno che la riparazione provvisoria non sia effettuata dal costruttore o da un riparatore autorizzato.

ART. 3.6 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* ed il limite massimo di *Indennizzo* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* verrà applicato uno *Scoperto* pari al 20% del danno indennizzabile con un minimo di 500,00 Euro.

ART. 3.7 - CRITERI D'INDENNIZZO

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato secondo i seguenti criteri:

- In caso di *Sinistro Totale*:
 - sulle unità centrali acquistati da meno di due anni, l'*Indennizzo* sarà determinato in base al:
 - *Valore a Nuovo* di quelle unità centrali o di un'apparecchiatura delle medesime caratteristiche;
 - sulle unità centrali acquistate da due anni e più, l'*Indennizzo* sarà determinato in base al *Valore*

Reale del bene sinistrato o del *Valore a Nuovo* di un'apparecchiatura delle medesime caratteristiche al quale sarà applicato un degrado per vetustà pari a quello dell'apparecchiatura sinistrata;

- **su tutte le altre attrezzature diverse dall'unità centrale**, l'*Indennizzo* sarà determinato sulla base del *Valore Reale* dell'attrezzatura.

Il *Valore di Recupero* sarà dedotto dall'ammontare dell'*Indennizzo*.

In caso di Sinistro Parziale l'*Indennizzo* sarà pari al costo delle riparazioni (pezzi, mano d'opera, trasporti) nel limite del *Valore Reale* dell'apparecchiatura;

Vetustà:

la perdita di valore dovuta all'uso è determinata, secondo il parere di un esperto, al giorno del *Sinistro* e non può eccedere il 10% per anno con un massimo del 50% qualunque sia la data di messa in servizio dell'apparecchiatura.

Disposizioni particolari

Le spese supplementari di qualunque natura esse siano, dovute a modifiche, perfezionamenti o revisioni effettuate in occasione di un sinistro indennizzabile, restano sempre a carico dell'Assicurato.

ARTICOLO 4 - GARANZIA SPECIALE SOTTOGRUPPO GS2.1

SPESE SUPPLEMENTARI D'ESERCIZIO

La presente garanzia speciale sarà valida soltanto se è stata sottoscritta anche la GARANZIA SPECIALE GRUPPO GS2 del presente Settore.

ART. 4.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà le spese supplementari d'esercizio sostenute con il consenso della *Società* in conseguenza di uno degli eventi garantiti con la **GARANZIA SPECIALE GRUPPO GS2** del presente Settore.

In particolare saranno indennizzate:

- le spese di locazione di un'attrezzatura di sostituzione,
- le spese supplementari di mano d'opera,
- le spese sostenute per lavori effettuati a façon,
- le spese di duplicazione dei supporti di dati a condizione che esista una copia di salvataggio e non sia essa stessa danneggiata.

ART. 4.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e della GARANZIA SPECIALE GRUPPO GS2 del presente Settore sono escluse:

- 1) le spese di ricostituzione dei supporti di dati, saranno prese in carico solo le spese di duplicazione;**
- 2) le spese supplementari conseguenti ad una usura o ad una mancanza di manutenzione dei supporti;**
- 3) le perdite indirette come i *Danni Immateriali*, le perdite d'esercizio.**

ART. 4.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute con li consenso della *Società* entro il limite massimo pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il periodo d'*Indennizzo* inizia il giorno del sinistro e cessa quando le spese supplementari non sono più sostenute, **ma non può in ogni caso essere superiore ad un mese.**

Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza verrà applicato uno Scoperto pari al 20% del danno indennizzabile con un minimo di 500,00 euro.

ART. 4.4 - CRITERI D'INDENNIZZO

L'*indennizzo* verrà corrisposto dietro presentazione di giustificativi, fatture e documenti relativi alle spese sostenute.

ARTICOLO 5 - GARANZIA SPECIALE GRUPPO GS3**GUASTI DI CELLE FRIGORIFERE O AD ATMOSFERA CONTROLLATA****ART. 5.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA**

La garanzia opera esclusivamente nei locali indicati nelle *Condizioni Personali*.

ART. 5.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà:

- le perdite totali o parziali delle merci e raccolti immagazzinati all'interno di celle frigorifere o ad atmosfera controllata indicate nelle *Condizioni Personali* a seguito di:
 - cambiamento della temperatura nelle celle,
 - perdita di fluido frigorigeno così come dal contatto delle merci o dei raccolti con il fluido frigorigeno stesso,
 - cambiamento della composizione dell'atmosfera nelle celle ad atmosfera controllata,
 - gelo atmosferico,

a condizione che questi fenomeni derivano da una delle cause seguenti:

- guasto o danneggiamento parziale o totale delle macchine, delle installazioni elettriche, delle tubature, provocati da un *Incendio* o un' *Esplosione* o *Scoppio*,
 - rottura delle macchine che assicurano il funzionamento dell'impianto,
 - carenza accidentale della fornitura di energia elettrica protrattasi per oltre 12 ore e dovuta a guasto o danneggiamento delle installazioni del fornitore di energia elettrica,
 - arresto accidentale di corrente elettrica,
 - danno elettrico agli impianti elettrici o alle macchine di condizionamento;
- se risulta espressamente indicato nelle *Condizioni Personali*, il rimborso delle spese che l'*Assicurato* sostiene per il salvataggio delle merci o raccolti depositati e consecutive ad un arresto accidentale del funzionamento delle celle al fine di evitare o limitare le conseguenze dell'arresto. Questo rimborso comprende le spese supplementari di locazione di celle frigorifere o ad atmosfera controllata fino a concorrenza del valore delle merci salvate.

Sono anche garantiti i *Danni Materiali* risultanti dagli eventi di cui sopra e provocati da *Eventi Socio-Politici* quali quelli definiti nel fascicolo "Disposizioni Generali".

ART. 5.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre alle esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" sono esclusi:

- 1) i danni provocati da uno sciopero del personale dell'Ente fornitore di energia elettrica che comporta un arresto di corrente;**
- 2) i danni provocati da carenza di manutenzione degli impianti;**
- 3) i danni riconducibili ad infedeltà dei dipendenti;**
- 4) il deterioramento delle merci e dei raccolti conseguenti a congelamento degli impianti frigoriferi allorquando gli impianti non sono dotati di sistemi di protezione contro il rischio climatico.**

ART. 5.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* ed il limite massimo di *Indennizzo* per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* verrà applicato uno *Scoperto* pari al 20% del danno indennizzabile con un minimo di 500,00 Euro.

ART. 5.5 - CRITERI D'INDENNIZZO

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato sulla base del *Valore Commerciale* al giorno del *Sinistro*. Le spese sostenute per il salvataggio della merce verranno indennizzate dietro presentazione di giustificativi nel limite del *Massimale* indicato nelle *Condizioni Personali*.

ARTICOLO 6 - GARANZIA SPECIALE GRUPPO GS4**IMPIANTI D'IRRIGAZIONE****ART. 6.1 - DEFINIZIONI**

Ai fini della presente garanzia si intende per impianti d'irrigazione

- il materiale che serve per l'irrigazione dei campi dell' *Azienda Agricola* assicurata indicata nelle *Condizioni Personali* costituito da avvolgibili, pivot, rampe o altri materiali compresi i trasformatori, l'armadio di telecomando, il gruppo, la pompa o tutto il sistema destinato a far funzionare l'impianto,
- il materiale d'aspersione.

ART. 6.2. - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti dagli impianti d'irrigazione, definiti come sopra, in conseguenza di:

- *Incendio*,
- evento atmosferico,
- *Furto*
- fenomeno elettrico,
- rotture o danneggiamenti accidentali.

La garanzia è operante a condizione che :

- gli impianti siano utilizzati nell' *Azienda Agricola* assicurata indicata nelle *Condizioni Personali*,
- gli impianti siano in perfetto stato di manutenzione e siano state effettuate le prove preliminari di messa in servizio,
- sia stato perfezionato il trasferimento di proprietà a favore dell'*Assicurato* o, in caso di leasing, sia avvenuta la consegna e siano state effettuate le prove ed i collaudi.

Sono garantiti anche i *Danni Materiali* risultanti dagli eventi di cui sopra e provocati da *Eventi Socio-Politici* quali quelli definiti nel fascicolo "Disposizioni Generali".

ART. 6.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", **sono esclusi:**

- 1) i danni coperti da una garanzia contrattuale o legale concessa dal fornitore, costruttore o montatore;**
- 2) il deterioramento conseguente all'abbassamento della falda freatica;**
- 3) il deterioramento progressivo dovuto all'usura o all'effetto prolungato dell'utilizzo, quali: ruggine, ostruzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, erosione ecc.;**
- 4) le rigature o graffi alle superfici pitturate, smaltate o levigate;**
- 5) i danni aventi per origine l'utilizzazione di pezzi o accessori non autorizzati dal costruttore;**
- 6) i danni conseguenti a sperimentazioni o prove diverse dalle abituali verifiche di buon funzionamento;**
- 7) i danni causati da mantenimento o rimessa in servizio di impianti prima della completa riparazione;**
- 8) i danni generati da riparazioni provvisorie o incomplete;**
- 9) i danni ai pezzi che, per loro funzionamento e loro natura, sono soggetti ad usura e che necessitano di una sostituzione periodica, quali: cinghie, catene, cavi, tubi flessibili, giunti, pneumatici ecc.;**
- 10) i danni ai prodotti o fluidi necessari al funzionamento quali: oli, lubrificanti, combustibile ecc.;**
- 11) i danni alle fondamenta, basamenti, zoccoli e murature;**
- 12) i danni dovuti a furto, dispetti o atti di vandalismo commessi dai membri della famiglia dell'*Assicurato* o da persone con lui conviventi, o con la loro complicità;**
- 13) i danni dovuti a difetti che esistevano o erano noti al momento della sottoscrizione della garanzia;**
- 14) i danni indiretti risultanti in particolare da indisponibilità dell'impianto, rallentamento della produzione, perdita d'esercizio, locazione di materiale di rimpiazzo;**
- 15) le spese sostenute per l'eliminazione di un vizio, di un difetto, di un malfunzionamento che abbia o meno causato un danno garantito.**

ART. 6.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* ed il limite massimo di *Indennizzo* per sinistro e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che riguardi beni posti all'aperto verrà applicato uno Scoperto pari al 20% del danno indennizzabile con un minimo di 500,00 Euro.

Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che riguardi beni posti sottotetto ai Fabbricati indicati nelle Condizioni Personali, verrà applicato uno Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile con un minimo di 150,00 Euro.

ART. 6.5 - CRITERI D'INDENNIZZO

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato con i seguenti criteri:

- in caso di *Sinistro Totale*, l'indennizzo è determinato in base al:
 - *Valore a Nuovo* dell'impianto se l'impianto d'irrigazione ha **meno di un anno**;
 - *Valore Reale* di ciascun elemento separatamente considerato se l'impianto di irrigazione **ha più di un anno**,
deducendo da detti valori il *Valore di Recupero*
- in caso di *Sinistro Parziale*, verranno indennizzate le spese effettivamente sostenute per ripristinare l'impianto nello stato in cui esso si trovava prima del *Sinistro*, compreso tra l'altro:
 - il costo dei pezzi di sostituzione e della mano d'opera,
 - le spese di smontaggio e rimontaggio,
 - le spese di spostamento, trasporto,
 - le spese di pulitura, regolazione, messa a punto,con il limite del *Valore Reale* dell'impianto.

In entrambi i casi il *Valore Reale* è determinato applicando un degrado per vetustà pari al 10% per anno fino al compimento del terzo anno dalla data di acquisto e del 15% per ogni anno successivo al terzo, con il limite del 80% qualunque sia l'anno di acquisto.

ART. 6.6 - OBBLIGHI GENERICI DELL'ASSICURATO

L'*Assicurato* è tenuto a sorvegliare che l'impianto si trovi sempre in uno stato di funzionamento e di manutenzione impeccabile ed è tenuto ad effettuare tutti i lavori di modifica o di riparazione preventiva per impedire l'insorgere di una rottura o di una distruzione prevedibile.

La Società si riserva di eccepire l'inoperatività della garanzia per i danni che dovessero insorgere a seguito dell'inosservanza delle disposizioni sopra dette, salvo impedimento dovuto a causa di forza maggiore.

ART. 6.7 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Ad integrazione e parziale modifica di quanto indicato nelle "Disposizioni Generali" si precisa che per la presente garanzia l'Assicurato deve denunciare, entro 24 ore, tutti i sinistri che possono interessare la garanzia stessa.

In caso di sinistro per Furto o vandalismo, deve sporgere denuncia all'Autorità di polizia locale, entro 12 ore dal momento in cui ha avuto conoscenza dell'evento, e non ritirarla né transigere senza il benestare scritto della Società.

ARTICOLO 7 - GARANZIA SPECIALE GRUPPO GS5

INCENDIO GRANAGLIE

ART. 7.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA

La garanzia è operante entro i confini degli appezzamenti dell'*Azienda Agricola* identificati nelle *Condizioni Personali* sul quale si trovano le granaglie assicurate.

ART. 7.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i danni subiti dalle granaglie sullo stelo causati da *Incendio*.

La garanzia è estesa ai danni subiti dalla paglia sul campo e durante il trasporto nei confini dell'azienda fino alle ore 24 del quinto giorno successivo alla mieti-trebbiatura.

Sono anche garantiti i *Danni Materiali* risultanti dagli eventi di cui sopra e provocati da *Eventi Socio-Politici* quali quelli definiti nel fascicolo "Disposizioni Generali".

ART. 7.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni delle "Disposizioni Generali", **sono esclusi i danni alle granaglie e paglia di terzi.**

ART. 7.4 - VALORE DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei beni assicurati si determina in base al relativo *Valore Commerciale*, e l'assicurazione è prestata per le somme che l'*Assicurato* dichiara corrispondenti a tale valore.

Il calcolo del danno verrà effettuato in base al *Valore Commerciale* del prodotto al giorno del *Sinistro*, dedotte le spese di mieti-trebbiatura eventualmente non ancora sostenute, e le spese di trasporto.

ART. 7.5 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma a Valore Intero ed il limite massimo di *Indennizzo* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

La *Regola Proporzionale* si applicherà soltanto se al momento del *Sinistro* il valore del bene assicurato, eccede di oltre il 20% la *Somma Assicurata*. Se detto limite risultasse superato, la regola proporzionale verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* verrà applicato lo *Scoperto* indicato nelle *Condizioni Personali*.

ARTICOLO 8 - GARANZIA SPECIALE GRUPPO GS6

COLTIVAZIONI ARBOREE

DEFINIZIONI

Per la presente garanzia valgono le seguenti DEFINIZIONI

COLTIVAZIONI ARBOREE

Alberi da frutta, viti, olivi trapiantati a dimora con sesto di impianto razionale e coltivati secondo la normale tecnica colturale

VALORE ARBOREO

Valore della produzione annua di ogni singola pianta, stabilito tenendo conto della specie, della varietà, dell'età dell'impianto, della capacità produttiva, dello stato fitosanitario, nonché dei disciplinari di produzione.

ART. 8.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA

La garanzia è operante entro i confini degli appezzamenti dell'*Azienda Agricola* identificati nelle *Condizioni Personali* sul quale si trovano le *Coltivazioni Arboree* assicurate.

ART. 8.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i danni diretti subiti dalle *Coltivazioni Arboree* dovuti allo sradicamento o a lesioni irreversibili subiti dalle piante e tali da richiedere, secondo le tecniche di buona pratica colturale, l'estirpazione e la sostituzione delle piante danneggiate, compresi i danni da mancato reddito dovuto alla mancata o ridotta produzione annua di piante già in fase produttiva causati da:

- *Incendio*, anche se originato da atti dolosi di terzi,
- caduta diretta del fulmine,
- caduta di apparecchi di navigazione aerea o spaziale, compresi gli oggetti caduti da loro stessi,
- urto di veicoli terrestri appartenenti a Terzi,

- uragani, bufere, trombe d'aria, *Vento forte*, quando la violenza del vento sia riscontrabile su una pluralità di coltivazioni assicurate e non,
- sovraccarico di neve, che causi rotture ed abbattimenti nel corso del periodo dal 20/3 al 20/12 di ogni anno,
- inondazioni, alluvioni, che causano rotture, abbattimenti, sradicamenti, stroncamenti e scalzamenti delle radici.

Se espressamente indicato nelle *Condizioni Personali*, la garanzia è estesa ai danni arrecati alle *Coltivazioni Arboree* e provocati da *Eventi Socio-Politici* quali quelli definiti nel fascicolo "Disposizioni Generali".

La *Società* indennizza altresì i danni diretti alle *Coltivazioni Arboree* assicurate causati da azioni di salvataggio messe in atto al fine di impedire, arrestare o limitare le conseguenze dannose di un evento garantito.

ART. 8.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni delle "Disposizioni Generali", sono esclusi i danni subiti:

- 1) dalle piante di vivaio non ancora messe a dimora;
- 2) dalle piante arboree destinate alla produzione di legname e fogliame;
- 3) dai frutti pendenti;
- 4) dalle piante coltivate in zone di espansione dei fiumi (zone golenali);
- 5) dalle piante che al momento del sinistro risultassero affette e/o contagiate da malattie crittogamiche, batteriche, virotiche, da attacchi parassitari in genere o da fitopatie gravi, tali da compromettere il normale sviluppo vegetativo delle piante;
- 6) dalle piante spontanee e dalle piantagioni nelle quali non si praticano periodicamente le operazioni suggerite dalla buona tecnica colturale quali le sostituzioni, le ripuliture, le diramazioni, gli sfoltimenti;

Sono altresì esclusi i danni:

- 7) relativi all'arresto vegetativo temporaneo o al ritardo vegetativo ed in genere a tutti i fenomeni fisiologici temporanei e reversibili;
- 8) relativi all'insorgenza di malattie e/o attacchi crittogamici, batteriologici, virotici o parassitari ancorché verificatisi a seguito degli eventi garantiti o dagli stessi favoriti;
- 9) causati da animali selvatici e roditori;
- 10) causati da frane e smottamenti del terreno, ancorché conseguenti agli eventi garantiti;
- 11) causati da gelo, brina e vento forte, quando la violenza del vento non sia riscontrabile su una pluralità di coltivazioni assicurate e non;
- 12) da asfissia radicale da qualunque causa determinata;
- 13) da accumulo di acqua da qualunque causa determinato;
- 14) da sovraccarico di neve, che causi rotture, abbattimenti nel corso del periodo dal 21/12 al 21/3 di ogni anno.

ART. 8.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* ed il limite massimo di *Indennizzo* per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali* per ciascun appezzamento.

Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza verrà applicato uno Scoperto pari al 20% del danno indennizzabile con un minimo di 500,00 Euro.

ART. 8.5 - CRITERI D'INDENNIZZO

In caso di *Sinistro* l'ammontare dell'*Indennizzo* verrà determinato:

- **Per le piante:** in base al costo d'acquisto, effettivamente sostenuto ed adeguatamente documentato, di piante da vivaio di stessa specie e varietà, maggiorato nel limite del 10%, per le spese effettivamente sostenute e documentate per la messa a dimora delle piante.
Dall'ammontare del danno così determinato verrà dedotto il *Valore di Recupero* delle piante estirpate.
- **Per il mancato reddito:** in base al 35% del *Valore Arboreo* delle piante danneggiate, moltiplicato per gli anni necessari a portare una *Coltivazione Arborea* nuova, in tutto simile a quella danneggiata,

ai livelli produttivi già raggiunti al momento del *Sinistro* dalla Coltivazione Arborea assicurata, con il limite massimo di anni tre.

ARTICOLO 9 - GARANZIA GRUPPO GS7

DANNI AGLI IMPIANTI ANTI-GRANDINE

DEFINIZIONI

Per la presente garanzia valgono le seguenti DEFINIZIONI

ATTESTATO TECNICO

Specifico certificato rilasciato dalla Ditta Costruttrice o da un libero professionista di comprovata esperienza sul quale sono indicate le caratteristiche tecniche dell'Impianto Anti-Grandine.

DITTA COSTRUTTRICE

La Ditta che ha realizzato e messo in opera l'Impianto Anti-Grandine.

IMPIANTI ANTI-GRANDINE

Le tenso-strutture utilizzate per la difesa attiva delle piante dai danni arrecati dalla grandine, costituite dal sistema di palificazione, dalle Rete Anti-Grandine di protezione, dai tiranti, dalle ancore e da quant'altro utilizzato per la funzionalità dell'impianto, progettati, costruiti e messi in opera dalla Ditta Costruttrice.

IMPIANTO D'IRRIGAZIONE

La parte fuori suolo degli impianti fissi – a getto, a goccia o a nebulizzazione – utilizzati durante il ciclo produttivo per fornire alle Piantagioni Protette il necessario fabbisogno d'acqua e/o per prevenire i danni da brina.

MANCATO REDDITO

La riduzione del profitto lordo derivante dalla mancata commercializzazione del prodotto coltivato nelle Piantagioni Protette, che sia conseguenza immediata e diretta di un sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

PIANTAGIONI PROTETTE

I frutteti ed i vigneti protetti dagli Impianti Anti-Grandine assicurati, realizzati con sesto d'impianto razionale e regolarmente coltivati con criteri agro-tecnici professionali.

RETE ANTI-GRANDINE

Rete in fibra polietilenica rispondente alle norme UNI 10406 di colore nero, grigio o bianco.

VALORE ARBOREO

Valore della produzione annua di ogni singola pianta, stabilito tenendo conto della specie, della varietà, dell'età dell'impianto, della capacità produttiva, dello stato fito-sanitario, nonché dei disciplinari di produzione.

ART. 9.1 – DOVE OPERA LA GARANZIA

La garanzia opera unicamente sugli *Impianti Anti-Grandine*, situati negli appezzamenti identificati nelle *Condizioni Personali*.

ART. 9.2 – DECORRENZA DELLA GARANZIA

A deroga dell'art. 3.2 previsto nel fascicolo "Disposizioni Generali" la garanzia decorre a partire dalle ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di effetto indicato nelle *Condizioni Personali* se il *Premio* dovuto è stato pagato, altrimenti dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

ART. 9.3 – GARANZIA DANNI DIRETTI

Entro i limiti delle somme indicate nelle *Condizioni Personali* la *Società* indennizzerà i danni materiali e diretti subiti dagli *Impianti Anti-Grandine* di proprietà dell'*Assicurato* causati da:

- Grandine, compreso sovraccarico di grandine;
- Uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, *Vento Forte* di eccezionale intensità tale da arrecare danni a strutture simili e/o coltivazioni limitrofe anche se non assicurate;
- Oggetti trasportati dal vento;
- *Incendio*;
- Fulmine;
- Caduta di aeromobili, loro parti e cose da esse trasportate;
- Urto di veicoli stradali accidentalmente fuoriusciti dalla strada sulla quale circolavano;
- *Eventi Socio Politici* ed atti vandalici o dolosi di terzi.

ART. 9.4 - GARANZIE AGGIUNTIVE

Se risulta espressamente indicato nelle *Condizioni Personali* e se risulta pagato il relativo *Premio*, la garanzia si intende estesa anche ai danni sotto elencati, a condizione che essi siano conseguenza immediata e diretta di un *Sinistro*, indennizzabile a termini di *Polizza*, che riguardi gli *Impianti Anti-Grandine* assicurati:

9.4.1 - CONDIZIONE AGGIUNTIVA A

Danni subiti dagli *Impianti d'Irrigazione* posti a servizio delle *Piantagioni Protette*.

9.4.2 - CONDIZIONE AGGIUNTIVA B

Danni subiti dalle *Piantagioni Protette* dovuti allo sradicamento o a lesioni irreversibili subite dalle piante e tali da richiedere, secondo le tecniche di buona pratica colturale, l'estirpazione e la sostituzione delle piante danneggiate.

9.4.3 - CONDIZIONE AGGIUNTIVA C

Danni da *Mancato Reddito* dovuto alla mancata o ridotta produzione annua delle piante totalmente o parzialmente danneggiate a seguito di un *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*.

ART. 9.5 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi i danni causati da:

- 1) *Gelo o Brina*;
- 2) **sovraccarico di neve**;
- 3) **difetti di montaggio, usura o cattiva manutenzione**;
- 4) **furto**;
- 5) **semplici bruciature, fumi, gas, vapori a meno che non siano conseguenti ad incendio che abbia colpito i beni assicurati**;
- 6) **alluvioni, inondazioni, frane o smottamenti del terreno ancorché conseguenti agli eventi garantiti**;
- 7) **cedimenti strutturali, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata e diretta di un evento garantito**.

Sono inoltre esclusi i danni:

- 8) **agli *Impianti Anti-Grandine*:**
 - a) **quando le reti-antigrandine non sono stese per l'intera estensione o non sono regolarmente agganciate alla struttura**;
 - b) **quando gli ancoraggi e loro componenti non sono operanti o sono stati momentaneamente rimossi, anche se parzialmente**;
 - c) **se modificati in epoca successiva alla stipula della *Polizza* con interventi non effettuati dalla *Ditta Costruttrice***;
 - d) **se già danneggiati o non adeguatamente ripristinati, secondo le specifiche tecniche della *Ditta Costruttrice*, dopo un evento dannoso**;
- 9) **agli *Impianti d'Irrigazione*:**
 - e) **relativi alle parti dell'impianto sotto suolo**;
 - f) **subiti da pompe, filtri, motori, centraline elettroniche e quant'altro costituisce la parte centralizzata dell'impianto**;
- 10) **alle *Piantagioni Protette*:**
 - g) **per lesioni, deterioramento, perdita quantitativa e qualitativa dei frutti pendenti**;
 - h) **alle piante che al momento del *Sinistro* risultino affette e/o contagiate da malattie crittogamiche, batteriche, virotiche, da attacchi parassitari in genere o da fitopatie gravi, tali da comprometterne il normale sviluppo vegetativo**;

- i) quando il danno non comporti lo sradicamento o l'estirpazione della pianta, o quando non si ravvisino danni alle piante tali da consigliarne la sostituzione, secondo le tecniche di buona pratica colturale;
 - j) relativi all'arresto vegetativo temporaneo o al ritardo vegetativo ed in genere a tutti i fenomeni fisiologici temporanei e reversibili;
 - k) relativi all'insorgenza di malattie e/o attacchi crittogamici, batteriologici, virotici o parassitari ancorché verificatisi a seguito degli eventi garantiti o dagli stessi favoriti;
 - l) da asfissia radicale.
- 11) relativamente al *Mancato reddito*:
- m) i danni relativi alla mancata o ridotta commercializzazione del prodotto nell'annata produttiva in corso al momento del *Sinistro*;
 - n) i danni indiretti,
 - o) i danni derivanti da perdita di quote di mercato e d'immagine;
 - p) i danni derivanti da obblighi contrattuali assunti dall'*Assicurato*.

ART. 9.6 - FORMA D'ASSICURAZIONE

Per gli *Impianti Anti-Grandine* e per gli *Impianti d'Irrigazione* la garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Valore Intero*.

La *Regola Proporzionale* si applicherà soltanto se, al momento del *Sinistro* il valore di tutti i beni di ciascuna *Partita*, eccede di oltre il 20% la *Somma Assicurata* per la *Partita* stessa. Se detto limite risultasse superato, la *Regola Proporzionale* verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale.

Per le *Piantagioni Protette* e *Mancato Reddito* la garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* ed il limite massimo di *Indennizzo* per uno per più sinistri verificatisi nel medesimo *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla *Somma Assicurata* indicata nelle *Condizioni Personali*.

ART. 9.7 - CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

Ai fini della classificazione del rischio, in base alle caratteristiche costruttive ed ai materiali utilizzati, gli Impianti Anti-grandine si considerano suddivisi in:

A) IMPIANTI ANTI-GRANDINE DI CLASSE A

Tutti gli impianti che rispondono alle seguenti caratteristiche, certificate nell'*Attestato Tecnico* rilasciato dalla *Ditta Costruttrice* o da un libero professionista di comprovata esperienza:

Rete

- 1) realizzata in mono-filo HDPE come da normativa UNI10406, di colore nero, grigio o bianco, tessuta a maglia inglese, con cimose rinforzate sulla mezzeria ed ai bordi
- 2) carico minimo di rottura certificato UNI di kg 3,0.

Pali perimetrali

Pali in cemento precompresso di sezione minima 14x14 cm per i pali d'angolo oppure di sezione minima 8x12 o 9x9 cm per i pali di testata o laterali.

Pali di tessitura

Pali in cemento armato precompresso, privi di fessurazioni dovute a difettosità del manufatto od a traumi subiti in fase di montaggio, aventi le seguenti sezioni minime e relative armature:

SUPERFICIE COPERTA fino a mq	SEZIONE MINIMA cm
25	7x7
28	7x8
32	8x8
36	8,5x8,5
40	9x9
	8,5x8,5
48	9x9,5

Profondità minima di posa dei pali

- 1) per impianto a capannina = 80cm
- 2) per impianto a reti piane = 70cm

Ancoraggio

- 1) ancore tradizionali in cemento armato diametro 40cm con asta in metallo zincato di spessore = 1,4 cm e di profondità = 140 cm
- 2) ancore di metallo a spirale saldata, con profondità minima = 140 cm, diametro minimo dell'asta = 2,5 cm, spirale 30 cm per le testate e 25 cm per i laterali, spessore 0,6 cm
- 3) distanza minima delle ancore dalla base del palo =
 - a) 200 cm per l'ancora di testata
 - b) 150 cm per l'ancoraggio laterale.

Orditura superiore

- 1) uso di robusti copri-pali posti sulla cima dei pali provvisti di adeguate viterie atte a permettere un solido fissaggio dei fili di colmo, delle funi trasversali, dei fili di capriata, delle reti
- 2) filo di colmo in acciaio zincato a carico minimo di rottura di 1500 N/mm² di diametro minimo = 4,0 mm ed allungamento max 5%
- 3) assenza di giunzioni non adeguatamente protette per evitare il danneggiamento della rete.

B) IMPIANTI ANTI-GRANDINE DI CLASSE B

Tutti gli altri impianti che non rispondono, anche se solo in parte, alla declaratoria della **CLASSE A**.

Se al momento del Sinistro l'impianto assicurato, dichiarato conforme alla declaratoria relativa alla CLASSE A, dovesse risultare appartenente alla CLASSE B, l'Indennizzo spettante sarà pari al 50% del danno indennizzabile a termini di Polizza, fermi restando gli scoperti, le franchigie ed i limiti di cui al successivo art. 9.9.

ART. 9.8 - CRITERI D'INDENNIZZO

L'ammontare dell'Indennizzo verrà determinato:

- 1) per gli *Impianti Anti-Grandine*:

- a) In caso di *Sinistro Totale* o Parziale che riguardi:

- **impianti nuovi o con meno di un anno di età**, in base al relativo *Valore a Nuovo*;
- **impianti con più di un anno di età**, in base al relativo *Valore Reale* dell'impianto al momento del *Sinistro* determinato applicando le percentuali di degrado seguenti:
 - 5% per la struttura
 - 10% per le reti di colore nero
 - 20% per le reti di colore grigio o bianco

per ogni anno o frazione di anno e deducendo da detto valore il *Valore di Recupero* dei residui.

- b) In caso d'impossibilità a sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le *Parti* o dagli esperti da essi nominati.
- c) Fermo quanto previsto al successivo art. 9.9, l'Indennizzo come sopra determinato verrà maggiorato, nel limite del 10%, per le spese effettivamente sostenute e documentate per la demolizione e sgombero delle parti danneggiate e per il ripristino del terreno.

- 2) per gli *Impianti d'Irrigazione*:

- a) In caso di *Sinistro Totale* o Parziale:

- in base al relativo *Valore Reale* dell'impianto, calcolato applicando al *Valore a Nuovo* un degrado per vetustà nella misura del 15% per ogni anno o frazione di anno e con il massimo dell'80%, e deducendo da detti valori il *Valore di Recupero* dei residui.

- b) In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le *Parti* o dagli esperti da essi nominati.
- c) Fermo quanto previsto al successivo art. 9.9, l'Indennizzo come sopra determinato verrà maggiorato, nel limite del 10%, per le spese effettivamente sostenute e documentate per la

demolizione e sgombero delle parti danneggiate e per il ripristino del terreno.

3) per le *Piantagioni Protette*:

in base al costo d'acquisto, effettivamente sostenuto ed adeguatamente documentato, di piante da vivaio di stessa specie e varietà, maggiorato nel limite del 10%, per le spese effettivamente sostenute e documentate per la messa a dimora delle piante.

Dall'ammontare del danno così determinato verrà dedotto il *Valore di Recupero* delle piante estirpate.

4) per il *Mancato Reddito*:

l'ammontare dell'*Indennizzo* verrà determinato in base al 35% del *Valore Arboreo* delle piante danneggiate, moltiplicato per gli anni necessari a portare una piantagione nuova, in tutto simile a quella danneggiata, ai livelli produttivi già raggiunti al momento del *Sinistro* dalla piantagione assicurata, **con il limite massimo di anni tre**.

ART. 9.9 – SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI D'INDENNIZZO

Per ogni *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* verrà applicato lo *Scoperto* del 10% con il minimo di Euro 500,00.

In ogni caso la *Società* per ogni *Sinistro* e per ogni *Periodo d'Assicurazione* non sarà tenuta a corrispondere indennizzi superiori all'80% della *Somma Assicurata* per ciascuna garanzia.

ART. 9.10 – ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La *Società* ha sempre il diritto di ispezionare i beni assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

AGRIRAMA AGRITURISMO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

DEFINIZIONI	2
RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AZIENDA AGRITURISTICA	3
DANNI AI BENI DELL'AZIENDA AGRITURISTICA	6
PERDITE DI PROFITTO A SEGUITO DI EVENTI GARANTITI	8
PERDITE DI PROFITTO A SEGUITO DI EVENTI ESTERNI	9

Le seguenti GARANZIE sono operanti, nell'ambito delle "Disposizioni Generali" (mod. 250041) e delle Condizioni Generali d'Assicurazione "Danni ai beni" (mod. 250042) e "Responsabilità Civile" (mod. 250043) alle quali sono annesse, solo se espressamente indicato nelle *Condizioni Personali* e se risulta pagato il relativo premio.

DEFINIZIONI

Per le garanzie del presente Settore valgono le seguenti DEFINIZIONI:

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

Le attività relative a:

- l'organizzazione e l'accompagnamento di attività fisiche, sportive e culturali
- la messa a disposizione di materiale ed attrezzatura sportiva e di gioco
- la didattica finalizzata all'iniziazione e alla scoperta delle attività dell'agricoltore
- le visite ai luoghi culturali o parchi d'attrazione

ASSICURATO (PER QUANTO RIGUARDA LA GARANZIA DI RESP. CIVILE)

Quando il Contraente è una persona fisica:

- il Contraente, i membri della sua famiglia i dipendenti dell'*Assicurato*, tutti coloro che praticano lo sport, anche occasionalmente, gli utilizzatori degli impianti sportivi di gioco;

Quando il Contraente è una persona giuridica:

- il Contraente stesso, i Soci, gli amministratori ed i dipendenti quando partecipano all'attività indicata nelle Condizioni Personali, tutti coloro che praticano lo sport, anche occasionalmente, gli utilizzatori degli impianti sportivi di gioco

AFFITTA CAMERE

Camere situate negli edifici o nell'abitazione dell'*Assicurato*, sistemati ed attrezzati per poter accogliere i turisti ed offrire loro il pernottamento e la prima colazione

RISTORAZIONE

Attività di ristorazione esercitata come estensione diretta dell'attività agricola caratterizzata dal fatto che la maggior parte dei prodotti consumati per la ristorazione devono provenire dall'Azienda Agricola stessa ed i pasti sono a base di prodotti tipici della regione

ALLOGGIO AMMOBILIATO

Edificio o parte di edificio ad uso abitazione destinato ad essere affittato ai turisti durante il periodo feriale o durante i fine settimana. In nessun caso l'alloggio può essere utilizzato come residenza principale o secondaria dell'occupante

DEGUSTAZIONE IN AZIENDA

Attività turistica collaterale che permette di far conoscere i prodotti dell'azienda attraverso degustazioni, spuntini accompagnati da bevande.

MATERIALI LEGGERI

Tutti i materiali che non siano:

- per la costruzione: pietre, mattoni, calcestruzzo,
- per i tetti: tegole, ardesie, metalli, vetri, cemento, fibro-cemento e coperture d'asfalto

ARTICOLO 1 - GARANZIA GRUPPO AT1**RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AZIENDA AGRITURISTICA****ART. 1.1 – DOVE È OPERANTE LA GARANZIA**

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, e della Repubblica di San Marino, salvo diversa indicazione nelle *Condizioni Personali*.

ART. 1.2 – RISCHI GARANTITI

A parziale deroga dell'Articolo 2.1 - ESCLUSIONI - delle Condizioni Generali d'*Assicurazione* valide per il SETTORE RC ed entro i limiti del *Massimale* stabilito in questa *Polizza*, la *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge:

- in qualità di esercente l'attività agrituristica nell'*Azienda Agricola* assicurata;
- in qualità di datore di lavoro dei dipendenti che svolgono la loro attività in relazione alla suddetta attività agrituristica e soggetti all'obbligo dell'assicurazione infortuni sul lavoro:
 - ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e dell'art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n°38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti Decreti ed addetti alle attività indicate nelle *Condizioni Personali* e per le quali è prestata l'assicurazione,
 - ai sensi del Codice Civile per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n°38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente paragrafo per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore all'6% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124,

la garanzia è operante a condizione che al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge per i prestatori di lavoro e che sia stata sottoscritta la garanzia GRUPPO RC2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO di cui al SETTORE RC

- nell'ambito dell'attività di affitta camere, ristorazione o di gestione di alloggi ammobiliati, in qualità di depositario in base agli artt. 1783 - 1784 - 1785 - 1786 C.C. per i danni da furto o danneggiamento di:
 - vestiti, bagagli ed oggetti diversi appartenenti ai clienti o che si trovano nel complesso agrituristico,
 - veicoli appartenenti ai clienti e loro contenuto, a condizione che i veicoli siano in sosta in un garage o parcheggio ad uso esclusivo del complesso agrituristico,
- a seguito dei danni da intossicazione ed avvelenamento causati alla clientela e provocati dall'assunzione di bevande o prodotti alimentari serviti dall'*Assicurato* durante i pasti, forniti da distributori automatici installati nei locali dell'azienda agrituristica o somministrati nel corso di degustazioni in azienda,
- in conseguenza della vendita effettuata nell'ambito dell'attività agrituristica di prodotti, alimentari e non, e per i quali l'*Assicurato* riveste, secondo la legge vigente, la qualifica di "produttore", per vizio o difettosità di prodotti venduti dovuti ad una omissione, errore o negligenza durante tutte le operazioni relative alla loro progettazione, esecuzione, fabbricazione, confezione, immagazzinamento, distribuzione ed alle istruzioni d'impiego e precauzionali,
- in conseguenza dello svolgimento di attività sportive e ricreative, effettuato nell'ambito delle attività agrituristiche,
- in qualità di depositario, remunerato o non, di roulotte, autocaravan o imbarcazioni, soggetti o meno all'assicurazione obbligatoria, presi in deposito dall'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1766 C.C.,

per i:

- *Danni Corporali* (morte e lesioni personali),
- *Danni Materiali* (danneggiamenti a cose o animali),
involontariamente arrecati a Terzi compresi i clienti e causati:
 - da un suo atto personale o di persone di cui l'*Assicurato* è civilmente responsabile,
 - da beni mobili o beni immobili di cui l'*Assicurato* ha la proprietà o la custodia ed utilizzati per i bisogni dell'attività agrituristica,
 - da animali di cui l'*Assicurato* ha la proprietà o la custodia.

INFORTUNI SUBITI DA OSPITI E CLIENTI

La *Società*, se è stata sottoscritta la garanzia **GRUPPO RC2** RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO, entro i limiti del *Massimale* indicato nelle *Condizioni Personali*, si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per:

- *Danni Corporali* (morte e lesioni personali)

subiti da ospiti e clienti in occasione di attività di lavoro manuali organizzate dall'Azienda Agrituristicamente.

DANNO ACCIDENTALE ALL'AMBIENTE

La *Società*, se è stata sottoscritta la garanzia **GRUPPO RC3** RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI ACCIDENTALI ALL'AMBIENTE, entro i limiti del *Massimale* indicato nelle *Condizioni Personali*, si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per:

- *Danni Corporali* (morte e lesioni personali)

- *Danni Materiali* (danni a cose o animali)

involontariamente arrecati a Terzi a seguito di inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua, del suolo causato dalla repentina dispersione di sostanze di qualsiasi natura a seguito di rottura improvvisa od imprevedibile di impianti, condutture, serbatoi, macchinario ed attrezzatura dell'Azienda Agrituristicamente.

ART. 1.3 – RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle applicabili a tutte le garanzie di "Responsabilità civile" elencate all' Art. 2.1 del **SETTORE RC**, fatta eccezione dell'esclusione di cui alle lettere L) e M), sono esclusi:

per quanto riguarda la responsabilità legata all'attività agrituristicamente in genere:

- 1) i *Danni Materiali* dovuti ad *Incendio, Esplosione, azione dell'acqua* quando questi eventi hanno origine nell'edificio di cui l'*Assicurato* è proprietario, locatario od occupante a qualsiasi titolo;
- 2) i danni subiti dai beni di cui le persone assicurate hanno la proprietà, la custodia o la disponibilità d'uso;
- 3) le malattie professionali e quelle insorte a seguito di violazioni deliberate da parte dell'*Assicurato* delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- 4) la responsabilità personale dei dipendenti dell'*Assicurato*;
- 5) i danni causati da ogni veicolo terrestre a motore soggetto all'assicurazione obbligatoria;
- 6) i danni dovuti a violazione deliberata di norme particolari riguardanti la sicurezza e l'igiene
 - a) quando ciò costituisce un fatto grave derivante da un'azione o omissione volontaria, malgrado fosse noto all'autore il pericolo, senza che sussista alcuna causa giustificativa,
 - b) quando tale violazione era nota o non poteva essere ignorata dal rappresentante legale dell'azienda;

per quanto riguarda la responsabilità legata ai danni all'ambiente:

- 7) i danni relativi a pregiudizi di ordine estetico o di immagine ancorché connessi all'inquinamento di elementi naturali quali l'aria, l'acqua, il suolo, la fauna, la flora, la cui disponibilità è pubblica;
- 8) i pagamenti imposti all'*Assicurato* in applicazione di leggi e regolamenti in vigore al momento del *Sinistro*, anche se questi pagamenti sono destinati a sanare una situazione conseguente a danni rientranti in garanzia, così come ogni ammenda ivi comprese quelle equiparate al risarcimento civile;
- 9) i danni imputabili alla responsabilità personale dei sub-appaltatori o co-appaltatori dell'*Assicurato*;
- 10) i danni che sono diretta conseguenza di un *Incendio o Esplosione* insorti all'interno dei beni dell'*Assicurato*;
- 11) i *Danni Materiali* causati o aggravati dal cattivo stato, dalla insufficiente o errata manutenzione delle installazioni nel caso in cui questa insufficienza, questo cattivo stato, questa errata manutenzione erano conosciuti o non potevano essere ignorati dall'*Assicurato* o, se l'*Assicurato* non è una persona fisica, dalla direzione dell'azienda;
- 12) i danni legati ad operazione di deamiantificazione, di trattamento e neutralizzazione degli effetti nocivi dell'amianto;
- 13) i danni la cui eventualità non poteva essere prevista allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche in vigore al momento del *Sinistro*.

per quanto riguarda l'attività di affitta camere, ristorazione, campeggio:

- 14) i danni da *Furto* o danneggiamento di oggetti di valore, denaro contante, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, titoli di credito, portati dai clienti quando non sono stati depositati in cassaforte;
- 15) i danni da *Furto* o smarrimento di animali domestici o d'attrazione che accompagnano i clienti;

- 16) i danni da *Furto* o danneggiamento di veicoli, caravan, tende, bagagli, vestiario ed oggetti vari appartenenti ai clienti alloggiati su un terreno adibito a campeggio o sosta di caravan;
- 17) i danni dovuti al mancato rispetto delle norme in vigore al momento del *Sinistro* in tema di localizzazione, densità ed attrezzature previste per l'esercizio di terreni adibiti a campeggio ed a sosta di caravan.

Per quanto riguarda la responsabilità legata alla vendita di prodotti:

- 18) i danni subiti dai prodotti stessi;
- 19) i danni manifestatisi prima della vendita del prodotto;
- 20) i danni dovuti ad un fatto o ad un evento di cui l'*Assicurato* era a conoscenza al momento della sottoscrizione del contratto;
- 21) i danni manifestatisi dopo la vendita di animali vivi;
- 22) i danni relativi all'obbligo per l'*Assicurato*:
 - a) di sostituire o rimborsare i prodotti venduti,
 - b) di ridurre il prezzo,
 - c) di sostenere spese per il ritiro e la distruzione,
 - d) di sostenere spese di riparazione, rettifica ed adattamento;
- 23) i danni causati dall'*Assicurato* con l'accettazione di una valida clausola di esonero di responsabilità o nel caso di rinuncia, anche se parziale, di rivalsa nei confronti dei fornitori;
- 24) i danni dovuti al mancato rispetto da parte dell'*Assicurato* di preventivi per i quali si era impegnato o di termini di consegna in materia di vendita dei prodotti;

per quanto riguarda la responsabilità legata alle attività sportive e ricreative:

- 25) la pratica di ogni sport a titolo non amatoriale e delle relative prove;
- 26) la pratica di uno sport quando la responsabilità dell'*Assicurato* è garantita da un contratto d'assicurazione legato ad una licenza rilasciata da una Federazione Sportiva Ufficiale;
- 27) la pratica della caccia, immersioni subacquee, speleologia, sport aerei e di combattimento;
- 28) i danni causati dall'inosservanza di leggi, regolamenti ed usi ai quali l'*Assicurato* si deve attenere nell'esercizio della sua attività per rispondere all'obbligo di sicurezza dei beni e delle persone come ad esempio:
 - a) fare ricorso a persone qualificate o diplomate in virtù di norme in vigore,
 - b) sorvegliare sulla qualità degli arnesi forniti, rispettare le norme di utilizzazione degli attrezzi e degli impianti,
 - c) sorvegliare sul rispetto delle condizioni organizzative e pratiche delle attività proposte,
 - d) imporre l'impiego dei sistemi di protezione obbligatori;
- 29) i danni dovuti alla partecipazione in qualità di concorrente o di organizzatore a competizioni sportive che comportano l'impiego di veicoli a motore di ogni genere;
- 30) i danni dovuti a mancanza di manutenzione, a mancati interventi di riparazione indispensabili, a vetustà o ad usura del materiale o delle installazioni alle quali l'*Assicurato* non ha posto rimedio;
- 31) i danni subiti dai beni di cui le persone assicurate hanno la proprietà, la custodia e la disponibilità d'uso;

Per quanto riguarda la responsabilità in qualità di depositario:

- 32) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivatagli dalle legge;
- 33) le conseguenze del *Furto* o del tentativo di *Furto* commesso da o con la complicità di persone assicurate;
- 34) i danni dovuti a vizio proprio del bene e del loro confezionamento,
- 35) i danni subiti dagli animali o dai raccolti;
- 36) i danni subiti dai beni durante il loro trasporto e prima o dopo che sia stata effettuata la consegna o la restituzione.

ART. 1.4 – MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

I limiti massimi di risarcimento, rispettivamente per ogni *Sinistro*, per ogni persona danneggiata e per *Danni Materiali* saranno pari ai massimali scelti ed indicati nelle *Condizioni Personali* e validi per l'insieme delle garanzie di RESPONSABILITÀ CIVILE.

Relativamente ai danni subiti da beni portati dai clienti e consegnati all'*Assicurato*, il limite massimo di risarcimento per *Sinistro* e per cliente è pari al 10% del massimale previsto per *Danni Materiali*.

Relativamente ai danni subiti da *Oggetti Pregiati e Preziosi* portati dai clienti, e non consegnati all'*Assicurato*, il risarcimento non potrà superare il limite di 10.000,00 euro per ogni cliente danneggiato.

In ogni caso, il risarcimento avverrà tenendo conto degli scoperti e dei limiti indicati nella Tabella dei Capitali e delle Franchigie.

ARTICOLO 2 - GARANZIA GRUPPO AT2

DANNI AI BENI DELL'AZIENDA AGRITURISTICA

ART. 2.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA

La garanzia è operante unicamente sui beni sotto descritti che si trovano all'aperto, nella struttura delimitata ove è svolta l'attività agrituristica assicurata indicata nelle *Condizioni Personali*.

ART. 2.2 - BENI ASSICURATI

Sono garantiti i beni di proprietà dell'*Assicurato* sotto indicati:

LE ATTREZZATURE ESTERNE, vale a dire:

- le attrezzature fisse dell'area da campeggio e sosta per caravan;
- i viali che consentono il collegamento delle varie aree all'interno della struttura;
- gli impianti all'aperto quali terrazze, scale, campi da tennis, vasche, fontane, pozzi, ponti, passerelle;
- le colonnine di distribuzione dell'elettricità e dell'acqua;
- gli impianti d'illuminazione non pertinenti gli edifici;
- gli impianti d'irrigazione automatica;
- i banchi ed i tavoli fissati al suolo;
- le insegne luminose di segnalazione;
- gli impianti d'abbellimento quali giardini, fioriere ed oggetti ad uso esclusivamente decorativo;
- i mobili da giardino;
- le attrezzature di aree da gioco quali: scivoli, altalene, tavoli da ping-pong, ecc..

LE VERANDE, vale a dire:

- le verande da giardino, le tettoie, i chioschi che rispondono alle caratteristiche seguenti:
 - costruiti con utilizzo per almeno il 50% di Materiali Leggeri
 - non siano chiusi
 - siano fissati stabilmente al suolo in maniera tale da consentirne la temporanea rimozione;
- Il mobilio che usualmente si trova sotto le verande.

GLI ALBERI E GLI ARBUSTI, comprese le colture vegetali e le siepi di separazione delle aree.

LE RECINZIONI NON VEGETALI comprese le barriere, automatizzate e non, d'accesso alla struttura.

ART. 2.3 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* garantisce i *Danni Materiali* e diretti subiti dai beni assicurati a seguito degli eventi garantiti, indicati nelle *Condizioni Personali*, qui appresso indicati.

ART. 2.3.1 INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE

Sono garantiti i *Danni Materiali* e diretti subiti dai beni assicurati a seguito di:

- *Incendio, Esplosione, Scoppio*,
- caduta di un fulmine,
- fuoriuscita di fumo,
- caduta di apparecchi di navigazione aerea o spaziale e di oggetti da essi staccatisi,
- onda sonora,
- urto di veicoli terrestri appartenenti a Terzi.

Sono inoltre garantiti:

- i danni elettrici, vale a dire i corto-circuiti ed i cambiamenti di tensione imprevedibili e fortuiti,

- i *Danni Materiali* e diretti risultanti da eventi sopraccitati e provocati da *Eventi Socio-Politici* quali quelli definiti nel fascicolo "Disposizioni generali",
- le spese giustificate e sostenute a seguito di un evento garantito per lo:
 - a) sradicamento di alberi caduti o abbattuti,
 - b) abbattimento di alberi che costituiscono un pericolo.

ART. 2.3.2 EVENTI ATMOSFERICI

Sono garantiti i *Danni Materiali* e diretti subiti dai beni assicurati a seguito di:

VENTO FORTE:

- l'azione del vento o l'urto di un corpo rovesciato o proiettato dal vento, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati e non.

GRANDINE:

- l'azione dell'urto dei chicchi di grandine sui beni assicurati.

NEVE:

- sovraccarico di neve sui tetti e/o coperture che provoca il crollo (parziale o totale) dei beni assicurati,
- valanghe e slavine.

Sono considerati come un unico e medesimo sinistro i danni manifestatisi nelle settandue ore successive ai primi danni subiti dai beni assicurati.

Sono garantiti anche:

- Le spese giustificate e sostenute a seguito di un evento garantito per lo:
 - a) sradicamento di alberi caduti o abbattuti
 - b) abbattimento di alberi che costituiscono un pericolo.

ART. 2.4 - RISCHI ESCLUSI

Oltre alle esclusioni del fascicolo "Disposizioni generali" **sono esclusi:**

- 1) le piantagioni a fini commerciali;
- 2) le costruzioni ad uso abitazione;
- 3) le piscine;
- 4) le serre di ogni tipo ed i tunnel a copertura plastica;
- 5) le verande in corso di costruzione o non interamente coperte;
- 6) le recinzioni e le mura di cinta che non circondano l'area del campeggio o la struttura assicurata;
- 7) i silos ed i serbatoi all'aperto;
- 8) i veicoli terrestri a motore di ogni genere, le barche a vela ed a motore, gli apparecchi di navigazione aerea;
- 9) denaro in contanti, gli oggetti di valore, i titoli di ogni genere;
- 10) gli animali;
- 11) i frutti pendenti e le colture sul piede;
- 12) la rottura di vetri;
- 13) le conseguenze dell'usura, della mancata riparazione o manutenzione che compete all'*Assicurato*, salvo il caso di impedimento dovuto a causa di forza maggiore;
- 14) i danni agli alberi situati a più di 50 metri dalla struttura assicurata;
- 15) i danni elettrici:
 - a) ai componenti elettronici quando il sinistro resta limitato ad un solo esemplare sostituibile,
 - b) agli apparecchi elettrici non concepiti per l'uso all'esterno,
 - c) a lampade e tubi di ogni natura, fusibili, resistenze,
 - d) causati da *Incendio* insorto all'interno degli apparecchi elettrici,
 - e) ai beni mobili e alle merci,
 - f) alle canalizzazioni,
 - g) provocati da una qualunque disfunzione di carattere meccanico,
 - h) dovuti a vizio proprio dell'apparecchio elettrico,
 - i) che rientrano in una garanzia del fornitore, costruttore, montatore o locatore;
- 16) i danni estetici dovuti a iscrizioni ed imbrattamenti;

- 17) i danni a tapparelle, vetri antenne radio e TV, fili aerei e loro supporti;
- 18) i danni a recinzioni non vegetali, salvo i danni diretti conseguenti all'urto di un oggetto rovesciato o scagliato dal vento;
- 19) i danni conseguenti a smottamento e franamento del terreno;
- 20) le spese di sgombero ed abbattimento dovute a smottamento e franamento del terreno;
- 21) le spese di abbattimento e sradicamento di alberi situati a più di 50 metri dalla struttura assicurata.

ART. 2.5 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* ed il limite massimo di *Indennizzo* per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* che interessi la garanzia di cui all'art. 2.3.1 **INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE** verrà applicato uno *Scoperto* pari al 10% del danno con un minimo non indennizzabile di 150,00 Euro.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* che interessi la garanzia di cui all'art. 2.3.2 **EVENTI ATMOSFERICI** verrà applicato uno *Scoperto* pari al 20% del danno con un minimo non indennizzabile di 500,00 Euro.

ART. 2.6 - CRITERI D'INDENNIZZO

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato:

- per le verande, le costruzioni diverse dalle verande, le attrezzature delle aree di gioco e le recinzioni non vegetali sulla base del *Valore Reale* al giorno del sinistro o del costo di riparazione se il costo della riparazione risulta inferiore al *Valore Reale*;
 - per il mobilio contenuto nelle verande, i mobili da giardino e le apparecchiature elettriche esterne, gli alberi e gli arbusti sulla base del loro *Valore Commerciale*;
- deducendo da detti valori il *Valore di Recupero*.

ARTICOLO 3 - GARANZIA GRUPPO AT3

PERDITE DI PROFITTO A SEGUITO DI EVENTI GARANTITI

ART. 3.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* garantisce il pagamento di un'indennità giornaliera a fronte di una perdita di profitto causata da una sospensione forzata dell'attività agrituristica, di durata superiore al numero di giorni indicato nelle *Condizioni Personali* - che costituisce il limite minimo d'intervento della garanzia - che sia conseguenza diretta dei danni subiti dai beni dell'*Assicurato*, indennizzati in base alle garanzie prestate dalla presente *Polizza* per gli eventi:

- *Incendio* e garanzie accessorie,
- eventi atmosferici,

e che comporti:

- l'interruzione dei soggiorni in corso,
- l'annullamento dei soggiorni già prenotati.

La garanzia sarà operante solo nel caso in cui l'interruzione riguardi l'intero complesso agrituristico assicurato.

ART. 3.2 - CRITERI E LIMITI D'INDENNIZZO

L'indennità verrà corrisposta nella misura massima giornaliera e fino a concorrenza del capitale indicato nelle *Condizioni Personali*, che deve intendersi come limite massimo per evento e per *Periodo d'Assicurazione*.

Non verrà corrisposta alcuna indennità per interruzioni dell'attività agrituristica di durata inferiore al numero di giorni indicato nelle *Condizioni Personali*.

L'indennità complessivamente spettante non potrà comunque essere superiore al mancato reddito effettivamente subito calcolato in base ai seguenti criteri:

In caso d'interruzione del soggiorno:

si terrà conto dell'ammontare degli affitti calcolati dalla data di partenza del locatario a seguito del *Sinistro* alla data di termine del soggiorno inizialmente prevista, dietro deduzione delle spese non sostenute per il mancato alloggio;

In caso di annullamento del soggiorno:

si terrà conto dell'ammontare degli affitti che sarebbero stati normalmente percepiti dall'*Assicurato*, dietro deduzione delle spese non sostenute per il mancato alloggio;

L'*Indennizzo* non è cumulabile con quello eventualmente dovuto in base alla garanzia GRUPPO AT4 prevista al successivo art. 4.

ART. 3.3 - DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE PER L'INDENNIZZO

Per consentire il calcolo del mancato reddito effettivamente subito, l'*Assicurato* dovrà fornire i seguenti documenti giustificativi:

- una copia del/dei contratto/i di locazione dal/i quale/i risulti/no le date di soggiorno in questione, i documenti comprovanti l'ammontare degli affitti incassati gli anni precedenti quello del *Sinistro*
- In caso di interruzione del soggiorno:
 - copia della fattura quietanzata per l'ammontare dell'affitto,
 - documento sottoscritto dal locatario che prende atto dell'interruzione del soggiorno e della data della stessa interruzione;
- In caso di annullamento del soggiorno prenotato:
 - copia della domanda di prenotazione,
 - comunicazione sottoscritta dal locatario che ha preso atto dell'annullamento della prenotazione.

ARTICOLO 4 - GARANZIA GRUPPO AT4**PERDITE DI PROFITTO A SEGUITO DI EVENTI ESTERNI****ART. 4.1 - RISCHI GARANTITI**

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* garantisce il pagamento di un'indennità a fronte di una perdita di profitto causata dalla impossibilità di accedere comunque, anche attraverso accessi secondari, per un numero di giorni superiore a quello indicato nelle *Condizioni Personali* - che costituisce il limite minimo d'intervento della garanzia - alla struttura agrituristica dell'*Assicurato* indicata nelle *Condizioni Personali*, a seguito di uno degli eventi seguenti:

- frana o smottamento del terreno,
- crollo di una costruzione,
- valanga,
- inondazione,
- Incendio,
- Vento forte,
- interdizione d'accesso disposta dalle autorità a seguito di pericolosità della zona.

La garanzia sarà operante solo nel caso in cui l'interruzione riguardi l'intero complesso agrituristico assicurato.

ART. 4.2 - CRITERI E LIMITI D'INDENNIZZO

L'indennità verrà corrisposta nella misura massima giornaliera e fino a concorrenza del capitale indicato nelle *Condizioni Personali*, che deve intendersi come limite massimo per evento e per *Periodo d'Assicurazione*.

Non verrà corrisposta alcuna indennità per interruzioni dell'attività agrituristica di durata inferiore al numero di giorni indicato nelle *Condizioni Personali*.

L'indennità complessivamente spettante non potrà comunque essere superiore al mancato reddito effettivamente subito calcolato in base ai seguenti criteri:

In caso d'interruzione del soggiorno:

si terrà conto dell'ammontare degli affitti calcolati dalla data di partenza del locatario a seguito del *Sinistro* alla data di termine del soggiorno inizialmente prevista, dietro deduzione delle spese non sostenute per il mancato alloggio;

In caso di annullamento del soggiorno:

si terrà conto dell'ammontare degli affitti che sarebbero stati normalmente percepiti dall'*Assicurato*, dietro deduzione delle spese non sostenute per il mancato alloggio;

L'*Indennizzo* non è cumulabile con quello eventualmente dovuto in base alla garanzia **GRUPPO AT3** prevista al precedente art. 3.

ART. 4.3 - DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE PER L'INDENNIZZO

Per consentire il calcolo del mancato reddito effettivamente subito, l'*Assicurato* dovrà fornire i seguenti documenti giustificativi:

- **una copia del/dei contratto/i di locazione dal/i quale/i risulti/no le date di soggiorno in questione, i documenti comprovanti l'ammontare degli affitti incassati gli anni precedenti quello del *Sinistro*,**
- **in caso di interruzione del soggiorno:**
 - **copia della ricevuta fiscale per l'ammontare dell'affitto,**
 - **documento sottoscritto dal locatario che prende atto dell'interruzione del soggiorno e della data della stessa interruzione;**

In caso di annullamento del soggiorno prenotato:

- **copia della domanda di prenotazione,**
- **comunicazione sottoscritta dal locatario che ha preso atto dell'annullamento della prenotazione.**

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

AGRIRAMA VITICOLTURA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

DANNI AI CONTENITORI E PERDITA DELL'UVA E DEL VINO	2
DANNI AI VINI IMMAGAZZINATI PRONTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE	3
FURTO DI VINO	5

Le seguenti GARANZIE sono operanti, nell'ambito delle "Disposizioni Generali" (mod. 250041) e delle Condizioni Generali "Danni ai beni" (mod. 250042) alle quali sono annesse, solo se espressamente indicate nelle **Condizioni Personali** e se risulta pagato il relativo premio.

ARTICOLO 1 - GARANZIA GRUPPO CA1**DANNI AI CONTENITORI E PERDITA DELL'UVA E DEL VINO****ART. 1.1 – DOVE OPERA LA GARANZIA**

La garanzia opera unicamente nei luoghi indicati nelle *Condizioni Personali*.

ART. 1.2 – RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà:

- I Danni materiali subiti dai contenitori utilizzati per il deposito dell'uva e del vino sfuso o altri prodotti alcolici dovuti a:
 - **Incendio**
 - **Esplosione, Implosione o Scoppio**
 - interventi di soccorso, vale a dire i danni causati ai contenitori assicurati per gli interventi di soccorso e per le misure di salvataggio
 - caduta diretta del fulmine
 - azione del fumo sui contenitori se c'è stato **Incendio** o principio d'**Incendio**
 - azione del fumo generato da un funzionamento anormale o difettoso conseguente ad una rottura accidentale di un apparecchio di riscaldamento a condizione che questo apparecchio sia collegato ad un camino da una condotta di fumo
 - caduta di apparecchi di navigazione aerea o spaziale compresi gli oggetti caduti da loro stessi
 - effetti dell'onda sonica dovuta al superamento del muro del suono
 - urto di veicoli terrestri appartenenti a **Terzi**
 - rottura accidentale anche a seguito di crollo dei **Fabbricati**
 - depressione in occasione dello svuotamento.
- Le perdite accidentali dell'uva dopo la vendemmia, del vino sfuso e di altri prodotti alcolici durante le varie fasi di lavorazione ed invecchiamento dovute a:
 - uno degli eventi sopra descritti
 - cattivo funzionamento dei sistemi di chiusura e di tenuta stagna durante il deposito
 - cattivo funzionamento del materiale fisso o mobile utilizzato per le operazioni di travaso
 - errori o manovre errate dei dipendenti dell'**Assicurato** nelle fasi di lavorazione e trasporto all'interno dell'**Azienda Agricola** assicurata
 - fuoriuscita del liquido frigorifero.

Solo se sono state espressamente sottoscritte, sono in garanzia anche i **Danni Materiali** provocati da Eventi Atmosferici di cui all'art. 2.1 GARANZIA e da **Eventi Socio-Politici** di cui all'art. 4 GARANZIA previste nel fascicolo "Danni ai beni".

ART. 1.3 – RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono escluse le perdite di:

- 1) **uva e vino contenuti in recipienti non idonei allo scopo;**
- 2) **vino mutizzato con un procedimento diverso dall'aggiunta di prodotti alcolici allorquando non sono riposti in tini vetrificati o in lamiera smaltata;**
- 3) **uva e vino o altri prodotti alcolici dovute a cattiva manutenzione dei contenitori e/o del materiale utilizzato per il travaso;**
- 4) **uva e vino derivanti da fenomeno elettrico, correnti anomale, cortocircuiti, combustione propria avvenuti nei contenitori, sempre che non si produca Incendio;**
- 5) **uva e vino derivanti da eventi occorsi fuori dei luoghi indicati nelle Condizioni Personali**, a meno che il cambio di ubicazione dei beni assicurati non sia stato preventivamente accettato per iscritto dalla *Società*;
- 6) **uva e vino derivanti da esplosivi** la cui esistenza non sia stata dichiarata.

Sono inoltre esclusi i danni subiti da:

- 7) **contenitori per uso personale o domestico;**
- 8) **uva e vino per uso personale o domestico.**

ART. 1.4 – FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di Indennizzo, per Sinistro e per Periodo d'Assicurazione sarà pari alla somma indicata nelle Condizioni Personali.

Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza verrà applicato uno Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile con un minimo di 500,00 Euro.

ART. 1.5 – CRITERI D'INDENNIZZO

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato con i seguenti criteri:

- Per i contenitori:

- In caso di *Sinistro Totale*, sulla base del loro *Valore Reale* dedotto il *Valore di Recupero*,
- In caso di *Sinistro Parziale*, saranno indennizzate le spese di riparazione e/o di sostituzione delle parti deteriorate, entro il limite del *Valore Reale* dei beni danneggiati;

- Per l'uva dopo la vendemmia:

- in base al *Valore Commerciale*;

- Per i vini e gli altri prodotti alcolici in fase di lavorazione e non ancora commercializzabili:

- in base al *Valore di Produzione*, comprensivo del costo della mano d'opera, al momento del *Sinistro*;

- Per i vini e gli altri prodotti alcolici pronti per la commercializzazione:

- se la quantità salvata non è più sufficiente ad assicurare la commercializzazione in bottiglia effettuata l'anno precedente, la parte corrispondente alla quantità mancante per la commercializzazione sarà indennizzata sulla base del prezzo della bottiglia del listino prezzi tasse escluse, dell'ultima annata commercializzata, diminuita delle spese non sostenute;
- in tutti gli altri casi, sulla base del prezzo del prodotto sfuso o secondo le clausole indicate nelle *Condizioni Personali*;

- Per i vini e gli altri prodotti alcolici pronti per la commercializzazione già venduti ma non ancora consegnati:

- nel caso in cui il quantitativo salvato non permetta di onorare il contratto di vendita, sulla base del prezzo, tasse escluse, convenuto con l'acquirente, dedotte le spese non sostenute per la mancata consegna. **L'Assicurato dovrà giustificare la suddetta vendita con la produzione di contratti scritti, scritture commerciali ed altro comprovanti la quantità ed i prezzi convenuti.**

ARTICOLO 2 - GARANZIA GRUPPO CA2

DANNI AI VINI IMMAGAZZINATI PRONTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

ART 2.1 - DOVE OPERA LA GARANZIA

La garanzia opera unicamente nei locali indicati nelle *Condizioni Personali*.

ART. 2.2 – RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i danni subiti:

- dai vini o prodotti alcolici immagazzinati e pronti per la commercializzazione
- dagli imballaggi utilizzati per la commercializzazione quali bottiglie, contenitori, damigiane o barili per la spedizione ed i loro accessori dovuti a:
 - *Incendio*
 - *Esplosione, Implosione o Scoppio*
 - interventi di soccorso, vale a dire i danni causati ai contenitori assicurati per gli interventi di soccorso e per le misure di salvataggio
 - caduta diretta del fulmine
 - azione del fumo sui contenitori se c'è stato *Incendio* o principio d'*Incendio*
 - azione del fumo generato da un funzionamento anormale o difettoso conseguente ad una rottura accidentale di un apparecchio di riscaldamento a condizione che questo apparecchio sia

- collegato ad un camino da una condotta di fumo
- caduta di apparecchi di navigazione aerea o spaziale compresi gli oggetti caduti da loro stessi
 - effetti dell'onda sonica dovuta al superamento del muro del suono
 - urto di veicoli terrestri appartenenti a **Terzi**
 - crollo dei bancali o degli alloggiamenti delle bottiglie o delle impalcature così come di ogni altro supporto degli imballaggi
 - crollo della cantina o dell'edificio che serve a deposito degli imballaggi di commercializzazione
 - rottura, caduta o urto degli imballaggi
 - bagnamento a seguito di spargimento accidentale di acqua o allagamento dei locali
 - incidente di immagazzinamento, di sollevamento e manutenzione degli imballaggi compreso il trasporto all'interno dell'**Azienda Agricola** assicurata.

Solo se sono state espressamente sottoscritte, sono in garanzia anche i **Danni Materiali** provocati da Eventi Atmosferici di cui all'art. 2.1 GARANZIA SOTTOGRUPPO DB2.1 e da **Eventi Socio-Politici** di cui all'art. 4 GARANZIA GRUPPO DB4 previste nel fascicolo "Danni ai beni".

ART. 2.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", **sono esclusi:**

- 1) le perdite dovute all'evaporazione;**
- 2) le conseguenze del Gelo;**
- 3) le perdite dovute alla modificazione o alla decomposizione dei vini o dei prodotti alcolici;**
- 4) salvo contraria pattuizione riportata nelle Condizioni Personali, le perdite di vino e prodotti alcolici dentro i loro imballaggi di commercializzazione che l'Assicurato ha affidato in deposito a terzi;**
- 5) i danni al materiale utilizzato per le confezioni e gli imballaggi non stipati al coperto;**
- 6) i danni causati direttamente o indirettamente da infiltrazioni, da straripamenti o da riflussi d'acqua di mare, di corsi d'acqua, sorgenti o canali, fossati, stagni, laghi ecc.;**
- 7) i danni conseguenti a cattiva manutenzione degli edifici o degli impianti;**
- 8) i danni subiti durante o conseguenti le fasi di trasporto o vendita delle confezioni fuori dell'Azienda Agricola assicurata;**
- 9) i danni derivanti da eventi occorsi fuori dei luoghi indicati nelle Condizioni Personali, a meno che il cambio di ubicazione dei beni assicurati non sia stato preventivamente accettato per iscritto dalla Società;**
- 10) i danni derivanti da esplosivi la cui esistenza non sia stata dichiarata;**
- 11) i danni a contenitori per uso personale o domestico;**
- 12) i danni da fuoriuscita di vino per uso personale o domestico.**

ART. 2.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma **Assicurazione a Primo Rischio Assoluto** e pertanto non si applicherà la **Regola Proporzionale**.

Il limite massimo di Indennizzo, per Sinistro e per Periodo d'Assicurazione sarà pari alla somma indicata nelle Condizioni Personali.

Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza verrà applicato uno Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile con un minimo di 500,00 Euro.

ART. 2.5 - CRITERI D'INDENNIZZO

Il calcolo dell'**Indennizzo** verrà effettuato con i seguenti criteri:

- **Per gli imballaggi** di commercializzazione sulla base del loro **Valore Commerciale** al giorno del **Sinistro**;
- **Per i vini ed i prodotti alcolici non ancora venduti**, sulla base del prezzo alla bottiglia del listino prezzi, tasse escluse, dell'ultima annata commercializzata, diminuito delle spese non sostenute o secondo le clausole eventualmente riportate nelle **Condizioni Personali**;
- **Per i vini ed i prodotti alcolici già venduti ma non ancora consegnati**, nel caso in cui il quantitativo salvato non permetta di onorare il contratto di vendita, sulla base del prezzo convenuto con l'acquirente, dedotte le spese non sostenute per la mancata consegna. **L'Assicurato dovrà giustificare la suddetta vendita con la produzione di contratti scritti, scritture commerciali ed altro comprovanti la quantità ed i prezzi convenuti.**

ARTICOLO 3 - GARANZIA GRUPPO CA3**FURTO DI VINO****ART. 3.1 – DOVE OPERA LA GARANZIA**

La garanzia opera unicamente nei luoghi indicati nelle *Condizioni Personali*.

ART. 3.2 – RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti causati dalla sottrazione, deterioramento o distruzione delle scorte di vino, sia in fase di lavorazione che già pronte per l'utilizzo o la commercializzazione, assicurate conseguenti a:

- **Furto** o tentativo di **Furto** a condizione che l'autore si sia introdotto nell'edificio adibito a cantina:
 - violandone le difese esterne mediante rottura o scasso,
 - con l'uso fraudolento di chiavi false, grimaldelli o altri arnesi simili,
 - con l'uso di chiavi vere qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite (**questa garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del terzo giorno successivo**),
 - per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale,
 - in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
- Rapina ed Estorsione avvenuta all'interno dell'**Azienda Agricola**, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nell'**Azienda Agricola** stessa.

Sono inoltre garantiti:

- le spese per la sostituzione delle serrature delle porte principali degli edifici aziendali in caso di furto delle chiavi degli stessi
- i guasti causati dai ladri a porte, finestre, pareti, tetti e pavimenti, per **Furto** o tentativo di **Furto**.

ART. 3.3 – RISCHI ESCLUSI

Oltre alle esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle della garanzia , ad eccezione dell'esclusione di cui al punto 7) dell'art. 3.2, sono esclusi dalla presente garanzia:

- 1) il **Furto di vini ed imballaggi per la commercializzazione affidati in deposito all'Assicurato**;
- 2) il **Furto di imballaggi non stipati all'interno di locali**;
- 3) il **Furto di bottiglie messe in conto vendita presso professionisti, rappresentanti, venditori, cooperative, soci della cooperativa di cui è socio l'Assicurato**.

ART. 3.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di Indennizzo, per Sinistro e per Periodo d'Assicurazione sarà pari alla somma indicata nelle Condizioni Personali.

Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza verrà applicato uno Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile con un minimo di 500,00 Euro.

Qualora il Furto venga perpetrato con l'introduzione nei locali dopo lo scasso di porte o finestre protette da soli vetri non antisfondamento e poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria e senza particolari abilità, la garanzia verrà prestata con uno Scoperto pari al 20% del danno indennizzabile con un minimo di 500,00 Euro.

Per quanto riguarda i danni cagionati dai ladri, l'Indennizzo non potrà superare il 10% della Somma Assicurata, con il limite massimo di 2.500,00 Euro.

ART. 3.5 – CRITERI D'INDENNIZZO

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato con i seguenti criteri:

- **Per gli imballaggi** di commercializzazione sulla base del loro *Valore Commerciale* al giorno del *Sinistro*;
- **Per i vini in fase di lavorazione e non ancora commercializzabili:**
 - in base al *Valore di Produzione*, comprensivo del costo della mano d'opera, al momento del *Sinistro*;
 - **Per i vini ed i prodotti alcolici non ancora venduti** sulla base del prezzo alla bottiglia del listino prezzi, tasse escluse, dell'ultima annata commercializzata, diminuito delle spese non sostenute o secondo le clausole eventualmente riportate nelle *Condizioni Personali*;
 - **Per i vini ed i prodotti alcolici già venduti ma non ancora consegnati**, nel caso in cui il quantitativo salvato non permetta di onorare il contratto di vendita, sulla base del prezzo convenuto con l'acquirente, dedotte le spese non sostenute per la mancata consegna. **L'Assicurato dovrà giustificare la suddetta vendita con la produzione di contratti scritti, scritture commerciali ed altro comprovanti la quantità ed i prezzi convenuti.**

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

AGRIRAMA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

DEFINIZIONI	2
DANNI ACCIDENTALI AI BENI UTILIZZATI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE	3
RESPONSABILITÀ CIVILE PER L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE	4

Le seguenti GARANZIE sono operanti, nell'ambito delle "Disposizioni Generali" (mod. 250041) e delle Condizioni Generali d'Assicurazione "Danni ai beni" (mod. 250042) e "Responsabilità Civile" (mod. 250043) alle quali sono annesse, solo se espressamente indicate nelle *Condizioni Personali* e se risulta pagato il relativo premio.

DEFINIZIONI

Per le garanzie del presente Settore si intenderà per BENI ASSICURATI:

ACCESSORI

Oggetti a supporto della promozione dei prodotti (insegne o qualsiasi altro oggetto pubblicitario non destinato ad essere distribuito ai visitatori).

ANIMALI

Bovini, ovini, caprini, suini, animali d'allevamento all'aperto e specializzati, equini.

EFFETTI PERSONALI

Vestiario effetti ed oggetti personali appartenenti all'*Assicurato*, presenti nello stand.

PRODOTTI

Derrate e prodotti dell'*Azienda Agricola* assicurata e le loro confezioni per la commercializzazione.

STAND

Insieme di oggetti mobili di cui l'*Assicurato* è proprietario, affittuario o depositario, destinati alla promozione e/o alla commercializzazione dei suoi prodotti.

VALORI

Denaro contante e assegni bancari contenuti nella cassa dello stand.

ARTICOLO 1 - GARANZIA GRUPPO PV1

DANNI ACCIDENTALI AI BENI UTILIZZATI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

ART. 1.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA

La garanzia è operante all'interno dei locali dell'*Azienda Agricola*, nelle fiere e saloni, magazzini di distribuzione, locali che si trovano lungo il bordo di una via pubblica e vetrine di esposizione nei luoghi pubblici o nei mercati, salvo diversa indicazione riportata nelle *Condizioni Personali*.

ART. 1.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti dai BENI ASSICURATI definiti come sopra, conseguenti ad ogni danno accidentale causato da:

- Incendio,
- Vento forte,
- danni da spargimento di acqua,
- grandine,
- neve,
- Furto.

ART. 1.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi:

- 1) i danni avvenuti dentro un insediamento permanente che abbia le caratteristiche di un'azienda commerciale e che l'*Assicurato* conduca direttamente o indirettamente;
- 2) i danni a veicoli a motore, anche se adibiti ed attrezzati a punto vendita fisso o mobile;
- 3) i prodotti depositati o affidati a non professionisti;
- 4) i prodotti non fabbricati nell'*Azienda Agricola* assicurata;
- 5) le pellicce, i gioielli e tutti gli oggetti di metallo prezioso;
- 6) i fusibili, le resistenze, lampade e tubi d'apparecchi elettrici di ogni natura;
- 7) i danni conseguenti ad un *Furto*:
 - a) commesso fuori delle ore di apertura al pubblico dei locali dove è installato lo stand se non esiste un dispositivo di sorveglianza dei locali,
 - b) commesso durante i giorni e le ore di chiusura, dentro qualsiasi locale o stand esterno alla proprietà recintata dell'*Assicurato*, ed utilizzato per la vendita, esposizione o deposito situato lungo una via pubblica,
 - c) commesso da o con la complicità dei membri della famiglia dell'*Assicurato* o di ogni altra persona con lui convivente,
 - d) commesso da o con la complicità di dipendenti dell'*Assicurato* durante il loro servizio,
 - e) di depliant, volantini, manifesti, opuscoli o ogni altro tipo di stampe;
- 8) i danni ai pannelli pubblicitari o di segnalazione all'esterno dei recinti della proprietà dell'*Assicurato*;
- 9) i danni dovuti a vizio proprio della cosa, all'usura, a guasti e a difetti di manutenzione, di fabbricazione o di installazione di materiali, macchine e apparecchi elettrici;
- 10) i danni conseguenti ad una rissa che coinvolga l'*Assicurato*, salvo il caso di legittima difesa;
- 11) i danni agli animali ed ai prodotti subiti durante il trasporto, comprese le operazioni di carico e scarico.

ART. 1.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo*, per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Per i valori il limite d'Indennizzo non potrà superare il 4% della somma indicata nelle Condizioni Personali, con il limite massimo di 300,00 Euro.

Per ogni Sinistro verrà applicato uno Scoperto pari al 10 % con il minimo non indennizzabile di 150,00 Euro.

ART. 1.5 - CRITERI D'INDENNIZZO

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato con i seguenti criteri:

- **gli stand:** in base al loro al *Valore Reale*,

- **i prodotti:** sulla base del loro *Valore Commerciale*, come risulta dalla documentazione contabile,
- **gli animali:**
 - a) bovini, equini, ovini, caprini ed animali riproduttori di altre specie: in base al loro *Valore Commerciale* al giorno del sinistro, diminuito del *Valore di Recupero*,
 - b) animali non riproduttori di altre specie: in base al *Valore di Produzione* al giorno del sinistro,
- **gli accessori:** in base al loro *Valore Reale*,
- **i valori:** in base al *Valore Nominale*,
- **gli effetti personali**, i capi d'abbigliamento e gli altri oggetti usuali: in base al loro *Valore Reale*.

ARTICOLO 2 - GARANZIA GRUPPO PV2

RESPONSABILITÀ CIVILE PER L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

ART. 2.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA

La garanzia è operante all'interno dell'*Azienda Agricola*, nelle fiere e saloni, magazzini di distribuzione, locali che si trovano lungo il bordo di una via pubblica e vetrine di esposizione nei luoghi pubblici o nei mercati, salvo diversa indicazione riportata nelle *Condizioni Personali*.

ART. 2.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i *Danni Corporali* e *Materiali* causati a *Terzi* in relazione all'attività di vendita e promozione garantita da questa *Polizza*.

Sono in particolare garantiti i danni:

- causati a *Terzi* e dovuti ad *Incendio*, *Esplosione*, spargimento di acque, insorti all'interno dello stand, o dovuti ad un fatto accidentale che ha riguardato lo stand, i prodotti, gli animali o gli accessori,
- causati o subiti dalle installazioni affittate temporaneamente dall'*Assicurato* a seguito di danni accidentali, *Incendio*, *Esplosione*, spargimento di acque o *Furto*.

Il limite massimo di risarcimento per i Danni Materiali subiti da Terzi a seguito d'Incendio di beni dell'Assicurato è pari al 20% del Massimale indicato nelle Condizioni Personali.

Per ogni Sinistro con soli Danni Materiali subiti da Terzi a seguito d'Incendio di beni dell'Assicurato verrà applicato uno Scoperto pari al 10% del danno risarcibile.

ART. 2.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle applicabili a tutte le garanzie di "Responsabilità civile" elencate all'Art. 2.1, fatta eccezione dell'esclusione di cui alla lettera K), sono esclusi:

- 1) i danni conseguenti alla partecipazione dell'*Assicurato* a risse, salvo il caso di legittima difesa;
- 2) i danni manifestatisi dopo la vendita delle merci;
- 3) i danni conseguenti al mancato rispetto delle norme in vigore che regolano le attività di promozione e di vendita oggetto della presente garanzia;
- 4) l'esercizio di un'installazione permanente che abbia le caratteristiche di un negozio;
- 5) i danni subiti dai prodotti, da animali ed accessori affidati all'*Assicurato*;
- 6) i *Danni Materiali* dovuti alla trasmissione di una malattia contagiosa non prevista dalle normative di polizia veterinaria vigenti;
- 7) i *Danni Materiali* dovuti al mancato rispetto delle norme di polizia sanitaria vigenti in tema di malattie contagiose;
- 8) i *Danni Materiali* dovuti alla trasmissione della febbre aftosa;
- 9) i *Danni Materiali* dovuti alla contaminazione da un *Organismo Nocivo* non previsto dalle norme di polizia veterinaria vigenti;
- 10) i *Danni Materiali* dovuti al mancato rispetto delle norme vigenti relative alla protezione dei vegetali.

ART. 2.4 - MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

I limiti massimi di Risarcimento, rispettivamente per ogni *Sinistro*, per ogni persona danneggiata e per *Danni Materiali* saranno pari ai massimali scelti ed indicati nelle *Condizioni Personali* per l'insieme delle garanzie di RESPONSABILITÀ CIVILE. In ogni caso, il Risarcimento avverrà tenendo conto degli scoperti e dei limiti indicati nella Tabella dei Capitali e delle Franchigie.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

AGRIRAMA SERRE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

SEZ. 1 - BENI ASSICURATI	2
Partita n. 1 - Serre	2
Partita n. 2 - Apparecchiature ed impianti	3
Partita n. 3 - Scorte	4
Partita n. 4 - Colture	4
 SEZ. II - GARANZIE BASE DANNI ALLE SERRE	 6
Incendio	6
Vento forte e neve	7
Grandine	8
Danni causati da eventi socio-politici	9
 SEZ. III - GARANZIE AGGIUNTIVE DANNI ALLE SERRE	 11
Danni elettrici	11
Danni ai serbatoi e perdita del contenuto	11
Danni da bagnamento dovuti a fuoriuscita accidentale di liquidi	12
Guasti macchine	13
Rottura di tetti apribili e schermi automatici	14
Danni all'elaboratore elettronico di controllo del processo produttivo	15
Rottura dei vetri	16
Variazione della temperatura di climatizzazione	17

Le seguenti GARANZIE sono operanti, nell'ambito delle "Disposizioni Generali" (mod. 250041) e delle Condizioni Generali d'Assicurazione "Danni ai beni" (mod. 250042) alle quali sono annesse, solo se espressamente indicate nelle *Condizioni Personali* e se risulta pagato il relativo premio.

SEZ. I - BENI ASSICURATI

PARTITA N° 1

SERRE

BENI ASSICURATI

Sono compresi nella **Partita n° 1** le serre ovvero tutte le costruzioni con basamenti in muratura o cemento, costruite con strutture portanti verticali in metallo e copertura in vetro, temperato e non, o in materiale plastico rigido, polycarbonato o in doppio film plastico (tunnel), chiuse da tutti i lati, destinata alla protezione o alla produzione di piante sfruttando l'irraggiamento solare attraverso pareti traslucide.

La serra deve rispondere alle condizioni costruttive previste dalle norme in vigore al momento della costruzione.

Ai fini della classificazione del rischio, le *Serre* sono ascrivibili alla tipologia indicata nelle *Condizioni Personali* in funzione del tipo di copertura. A tale effetto le *Serre* si considerano distinte tra:

- *Serre* di tipo S1: *Serre* fisse in struttura metallica con copertura in vetro temperato
- *Serre* di tipo S2: *Serre* fisse in struttura metallica con copertura in vetro non temperato, polycarbonato, materiali plastici rigidi
- *Serre* di tipo S3: *Serre* fisse in struttura metallica con copertura in doppio film plastico.

Sono comprese nel concetto di serra:

- l'avanserra: costruzione generalmente contigua alla serra e ad essa simile con coperture sempre in materiale traslucido utilizzata per la protezione delle piante e/o dell'attrezzatura tecnica necessaria al funzionamento della serra,
- le vetrate: i vari tipi di vetrate in materiale vetroso minerale o acrilico che servono alla copertura ed al rivestimento della serra,
- il materiale plastico o sintetico: materiale di copertura o di rivestimento in lastre di plastica rigida o curvabile a freddo, films plastici flessibili, materiale d'isolamento in film plastico, schermi in plastica,
- il locale tecnico: costruzione, contigua o non alla serra, dove sono situati:
 - le installazioni necessarie alla produzione delle piante o al funzionamento della serra, quali: riscaldamento, fertilizzazione, pompaggio d'acqua, impianto di trasformazione elettrica, ecc.
 - gli impianti di preparazione, trattamento e spedizione dei prodotti della serra.

Il locale tecnico deve essere costruito secondo le norme in vigore al momento della costruzione, sia se è realizzato in muratura sia se è costituito da una struttura metallica.

BENI ESCLUSI

Non sono compresi nella **Partita n° 1**:

- 1) le costruzioni con intelaiatura di legno;
- 2) tutte le costruzioni precarie prive di basamenti in muratura e/o cemento;
- 3) i tunnels con films semplice;
- 4) serre da giardino privato;
- 5) serre per la vendita di piante ornamentali e fiori;
- 6) serre d'esposizione aperte al pubblico anche senza la vendita;
- 7) tutti gli edifici o locali oltre ai locali tecnici o gallerie quando non contengono attrezzature o impianti necessari al funzionamento della serra o alla protezione delle piante nella serra.

VALORE DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei *Beni* assicurati si determina in base al relativo *Valore a Nuovo*, e l'assicurazione è prestata per le somme che l'*Assicurato* dichiara corrispondenti a tale valore.

L'ammontare del danno si determina:

PER LE STRUTTURE PORTANTI:

deducendo il valore dei residui dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti delle serre distrutte

o per riparare quelle soltanto danneggiate, senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, ubicazione, **a condizione che le serre vengano ricostruite entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.**

L'Assicurato, dopo la sottoscrizione dell'atto amichevole di liquidazione, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità, potrà chiedere il pagamento della parte d'*Indennizzo* spettante entro il limite del *Valore Reale* della serra al momento del *Sinistro*. L'eventuale restante parte d'*Indennizzo* determinata secondo i criteri di cui sopra (*Valore a Nuovo*), sarà corrisposta entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione.

PER I MATERIALI DI COPERTURA PLASTICI O SINTETICI:

in base al loro *Valore Reale* al giorno del *Sinistro* applicando un coefficiente di degrado per vetustà calcolato come qui di seguito:

- per i films in polietilene
- film di tre anni:
 - 1^a annata senza applicazione di degrado
 - 2^a annata coefficiente di **degrado del 33%**
 - 3^a annata coefficiente di **degrado del 66%**
 - 4^a annata coefficiente di **degrado del 100%**
- film di 4 anni:
 - 1^a annata senza applicazione di degrado
 - 2^a annata coefficiente di **degrado del 25%**
 - 3^a annata coefficiente di **degrado del 50%**
 - 4^a annata coefficiente di **degrado del 75%**
 - 5^a annata coefficiente di **degrado del 100%.**
- per tutti gli altri materiali diversi dai films in polietilene, il coefficiente di **degrado sarà determinato secondo un coefficiente annuale di vetustà dal giorno di posa fino al giorno del *Sinistro*, pari al 5% annuo con il massimo del 30% fino al decimo anno. Per le serre di oltre dieci anni si applicherà un coefficiente pari al 50%.**

Per qualunque tipo di film plastico, è ammesso un periodo massimo di sei mesi tra l'acquisto (data della fattura) e la posa in opera.

PER IL MATERIALE DI COPERTURA VETROSO:

in base al valore di rimpiazzo con identico materiale (compresa mano d'opera di montaggio e rimozione) senza applicazione di alcuna vetustà.

PARTITA N° 2

APPARECCHIATURE ED IMPIANTI

BENI ASSICURATI

Sono compresi nella **Partita n° 2**:

Tutte le attrezzature ed impianti fissi o mobili che si trovano all'interno della serra assicurata, necessari ed indispensabili al funzionamento della serra ed alla produzione delle piante, quali:

- impianti di riscaldamento, irrigazione o fertilizzazione,
- schermi d'isolamento termico, ombreggiatura, oscuramento,
- apparecchi elettrici o elettronici,
- computers di processo,
- materiale di manutenzione, smistamento, condizionamento e disinfezione;
- supporti per le colture sospesi da terra (mensole),
- utensili manuali che servono alla coltura ed alla manutenzione degli impianti della serra.

Tutte le attrezzature ed impianti fissi che si trovano fuori della serra assicurata indispensabili al funzionamento della serra o alla produzione delle piante, quali:

- cisterne di stoccaggio di idrocarburi liquidi o gassosi,
- cisterne di fertilizzante liquido,
- riserve di CO₂,
- pompe sommerse,

- stazioni di pompaggio dell'acqua,
- trasformatori elettrici.

VALORE DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei *Beni* assicurati si determina in base al relativo *Valore Reale*, e l'assicurazione è prestata per le somme che l'*Assicurato* dichiara corrispondenti a tale valore.

L'ammontare del danno si determina:

- In caso di *Sinistro Totale* in base al *Valore Reale* del bene, deducendo da detto valore il *Valore di Recupero*.
- In caso di *Sinistro Parziale* verranno indennizzate le spese di riparazione ovvero il costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d'opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l'acquisto dei ricambi e le tasse eventualmente non recuperabili con il limite del *Valore Reale* del bene.
In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare, del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le *Parti* o dagli esperti da essi nominati.

PARTITA N° 3

APPARECCHIATURE ED IMPIANTI

BENI ASSICURATI

Sono compresi nella **Partita n° 3**:

Le scorte ovvero l'insieme dei prodotti necessari al funzionamento della serra e/o alla produzione e/o al condizionamento delle *Colture* coltivate, riposti all'interno delle serre o avanserre:

- prodotti di trattamento,
- sementi, semi, bulbi, piante, talee,
- concimi e fertilizzanti,
- vasi, contenitori, imballaggi.

I sottostrati artificiali ovvero tutti i suoli artificiali della serra, necessari alla crescita delle *Colture*, quali:

- torba, terra di brughiera,
- humus,
- supporti minerali inerti (vermiculite ecc.)
- films plastici o altri dispositivi di copertura del suolo della serra.

VALORE DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei *Beni* assicurati si determina in base al relativo *Valore Commerciale*, e l'assicurazione è prestata per le somme che l'*Assicurato* dichiara corrispondenti a tale valore.

L'ammontare del danno si determina:

PER LE SCORTE in base al *Valore Commerciale* della merce al giorno del sinistro, maggiorato delle eventuali spese di trasporto deducendo da detti valori il *Valore di Recupero*.

PER I SOTTOSTRATI non destinati ad essere venduti con le piante, sulla base del loro costo al giorno del sinistro.

PARTITA N° 4

APPARECCHIATURE ED IMPIANTI

BENI ASSICURATI

Sono compresi nella **Partita n° 4** tutte le *Colture* praticate nelle serre indicate nelle *Condizioni Personali*, compresi i sottostrati destinati a essere venduti con le piante.

VALORE DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei *Beni* assicurati si determina in base al relativo *Valore di Produzione*, e l'assicurazione è prestata per le somme che l'*Assicurato* dichiara corrispondenti a tale valore.

Il *Valore di Produzione* delle *Colture* si determina:

- Per le piante madri in base al costo iniziale (o il costo d'acquisto della pianta sostenuto dall'azienda assicurata) maggiorato delle spese di coltivazione fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate costituenti la produzione,
- Per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda in base al costo iniziale maggiorato delle spese di coltivazione relative all'intero ciclo produttivo.

Per le piante che al momento del *Sinistro* non avessero ultimato il ciclo produttivo, si dedurrà dal valore di cui sopra la parte delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata in base al rapporto tra l'età della pianta e la durata dell'intero ciclo produttivo.

Il calcolo del danno verrà effettuato in base al *Valore di Produzione* di tutte le piante distrutte ed alla quota parte di valore di tutte le piante parzialmente danneggiate - che si ottiene applicando al valore unitario la percentuale di danno stimata dall'esperto - al giorno del *Sinistro*, e deducendo da detti valori il *Valore di Recupero*.

Qualora il *Valore di Produzione* delle piante fosse superiore al *Valore Commerciale* delle stesse al momento del *Sinistro*, il danno sarà determinato in base al *Valore Commerciale*.

SEZ. II - GARANZIE BASE DANNI ALLE SERRE**ARTICOLO 1 - GARANZIA GRUPPO SR1****INCENDIO****ART. 1.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA**

La garanzia è operante sulle serre indicate nelle “*Condizioni Personal*”. La garanzia può essere estesa, con apposita indicazione nelle “*Condizioni Personal*”, alle *Colture* presenti nelle serre assicurate al momento del *Sinistro*.

ART. 1.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti causati ai BENI ASSICURATI da:

- *Incendio*,
- *Esplosione o Scoppio*,
- *Fulmine*,
- Operazioni di soccorso e misure di salvataggio messe in atto allo scopo di evitare o diminuire le conseguenze dannose dell'incendio,
- Caduta di apparecchi di navigazione aerea o spaziale, compresi gli oggetti caduti da essi,
- *Onda sonora*,
- *Fumi* provocati da un incendio o esplosione o la caduta di un fulmine,
- Urto accidentale di veicoli terrestri, identificati ed appartenenti a Terzi, contro beni immobili garantiti.

Sono comprese anche le spese di demolizione e sgombero, vale a dire le spese giustificate di demolizione, sgombero, recinzione provvisoria, pompaggio, disinfestazione, in occasione di un *Sinistro* garantito, così come le spese di misure cautelari imposte dall'Autorità.

ART. 1.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo “Disposizioni Generali”, sono esclusi:

- I danni subiti da:

- 1) **serre in corso di costruzione fino alla consegna dei lavori o fino alla loro effettiva utilizzazione se iniziata prima della consegna;**
- 2) **reti di smaltimento delle acque piovane o di fertilizzazione se non sono incorporate alla serra;**
- 3) **opere e le costruzioni di qualsiasi genere e natura che si trovano fuori delle serre e che non servono al loro funzionamento;**
- 4) **linee e reti elettriche o telefoniche sia aeree che interrate, esterne alla serra, alla galleria o al locale tecnico;**
- 5) **reti di fornitura di acqua, gas, calore nelle loro parti esterne alla serra, alla galleria o al locale tecnico;**
- 6) **qualsiasi attrezzatura o impianto che si trovano in una costruzione non garantita o non indicata nelle *Condizioni Personal*;**

- i danni causati:

- 15) **da ritorno di fiamma (avaria meccanica o termica provocata da forze diverse da quelle dovute alla pressione del gas o del vapore) nelle caldaie ad acqua o a vapore;**
- 16) **da combustione lenta, da fermentazione o da ossidazione;**
- 17) **da fumi emessi da un fuoco, un *Incendio*, un'*Esplosione* o dalla caduta di un fulmine avvenuti all'esterno dei beni assicurati;**
- 18) **dai soccorsi e dalle misure di salvataggio necessarie in occasione di un *Incendio* o di un'*esplosione* o della caduta di un fulmine nelle vicinanze dei *Beni* assicurati;**
- 19) **indirettamente alle piante o ai raccolti da una variazione di temperatura di climatizzazione o di fertilizzazione.**

ART. 1.4 - MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Valore Intero*, ed il limite massimo di *Indennizzo* per ogni *Sinistro* non potrà essere superiore alle somme assicurate per le singole *Partite* interessate dal *Sinistro*. Il calcolo del danno verrà effettuato *Partita per Partita* secondo i criteri previsti per ciascuna *Partita* colpita. La regola proporzionale si applicherà soltanto se al momento del *Sinistro* il valore di tutti i beni di ciascuna *Partita*, eccede di oltre il 20% la somma assicurata per la *Partita* stessa. Se detto limite risultasse superato, la *Regola Proporzionale* verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale.

Per le serre l'Indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore al doppio del Valore Reale della serra danneggiata.

Ad ogni Sinistro coperto da questo di Garanzie, verrà applicato uno Scoperto del 10% del danno indennizzabile, con un minimo non indennizzabile di 150,00 Euro ed un massimo di 2.500,00 Euro.

ARTICOLO 2 - GARANZIA GRUPPO SR2**VENTO FORTE E NEVE****ART. 2.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA**

La garanzia è operante sulle serre indicate nelle "*Condizioni Personali*". La garanzia può essere estesa, con apposita indicazione nelle "*Condizioni Personali*", alle *Colture* presenti nelle serre assicurate al momento del *Sinistro*.

ART. 2.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti causati ai *Beni* assicurati da:

- VENTO FORTE

L'azione del vento o l'urto di un corpo rovesciato o proiettato dal vento, quando la violenza che caratterizza l'evento atmosferico sia riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati e non.

- NEVE

L'accumulo naturale di neve che provoca il crollo (parziale o totale) delle serre.

- BAGNAMENTO

I danni da bagnamento conseguenti alla distruzione (parziale o totale) della serra, della galleria o dei locali tecnici causati dal vento forte o dalla neve nelle quarantotto ore successive alla distruzione.

Sono considerati come un solo Sinistro i danni subiti durante le settantadue ore successive ai primi danni subiti dai Beni assicurati.

Sono altresì garantite

- LE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Le spese giustificate di demolizione, sgombero, recinzione provvisoria, pompaggio, disinfestazione, in occasione di un *Sinistro* garantito, così come le spese di misure cautelari imposte dall'Autorità.

ART. 2.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi:

- I danni subiti da:

- 1) serre in corso di costruzione fino alla consegna dei lavori o fino alla loro effettiva utilizzazione se iniziata prima della consegna;
- 2) reti di smaltimento delle acque piovane o di fertilizzazione se non sono incorporate alla serra;
- 3) opere e le costruzioni di qualsiasi genere e natura che si trovano fuori delle serre e che non servono al loro funzionamento;
- 4) linee e reti elettriche o telefoniche sia aeree che interrate, esterne alla serra, alla galleria o al locale tecnico;
- 5) reti di fornitura di acqua, gas, calore nelle loro parti esterne alla serra, alla galleria o al locale tecnico;
- 6) qualsiasi attrezzatura o impianto che si trovano in una costruzione non garantita o non indicata nelle *Condizioni Personali*;

- Per quanto riguarda il VENTO FORTE e la NEVE i danni causati:

- 7) alle serre in corso di costruzione o di rifacimento, non completamente chiuse;
- 8) alle attrezzature, agli impianti, ai materiali e scorte varie che si trovano fuori della serra o dalla galleria;
- 9) indirettamente alle colture per una variazione della temperatura di climatizzazione o di fertilizzazione;

- I danni dovuti a:

- 10) utilizzazione di dispositivi d'aspersione della serra come lotta contro il *Gelo*;
- 11) accumulo di acqua da qualsiasi causa determinato;
- 12) *Gelo*;
- 13) valanghe e slavine;
- 14) shock termico, vale a dire lo scarto di temperatura tra l'esterno e l'interno della serra;
- 15) asfissia radicale da qualunque causa determinata.

ART. 2.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Valore Intero*, ed il limite massimo di *Indennizzo* per ogni *Sinistro* non potrà essere superiore alle somme assicurate per le singole *Partite* interessate dal *Sinistro*. Il calcolo del danno verrà effettuato *Partita per Partita* secondo i criteri previsti per ciascuna *Partita* colpita. La *Regola Proporzionale* si applicherà soltanto se al momento del *Sinistro* il valore di tutti i beni di ciascuna *Partita*, eccede di oltre il 20% la somma assicurata per la *Partita* stessa. Se detto limite risultasse superato, la *Regola Proporzionale* verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale.

Per le serre l'Indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore al doppio del Valore Reale della serra danneggiata.

Ad ogni Sinistro coperto da questo GRUPPO SR2 di garanzie, verrà applicato uno Scoperto del 20% del danno indennizzabile, con un minimo non indennizzabile di 150,00 Euro ed un massimo di 5.000,00 Euro.

ARTICOLO 3 - GARANZIA GRUPPO SR3

GRANDINE

ART. 3.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA

La garanzia è operante sulle serre indicate nelle "*Condizioni Personali*". La garanzia può essere estesa, con apposita indicazione nelle "*Condizioni Personali*", alle *Colture* presenti nelle serre assicurate al momento del *Sinistro*.

ART. 3.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti causati ai *Beni* assicurati da:

- GRANDINE
 - l'azione dell'urto dei chicchi di grandine
 - l'accumulo di chicchi di grandine quando il loro peso determina la deformazione della struttura, il suo affossamento, il crollo o causa ogni altro danno al materiale di copertura, di rivestimento o di tramezzatura.
- DANNI DA BAGNAMENTO
conseguenti alla distruzione (parziale o totale) della serra, della galleria o dei locali tecnici causati dalla grandine nelle quarantotto ore successive alla distruzione.

Sono considerati come un solo Sinistro i danni subiti durante le settantadue ore successive ai primi danni subiti dai beni assicurati.

Sono altresì garantite:

- LE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO giustificate di demolizione, sgombero, recinzione provvisoria, pompaggio, disinfestazione, in occasione di un sinistro garantito, così come le spese di misure cautelari imposte dall'Autorità.

ART. 3.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi:

- I danni subiti da:

- 1) serre in corso di costruzione fino alla consegna dei lavori o fino alla loro effettiva utilizzazione se iniziata prima della consegna;
- 2) reti di smaltimento delle acque piovane o di fertilizzazione se non sono incorporate alla serra;
- 3) opere e le costruzioni di qualsiasi genere e natura che si trovano fuori delle serre e che non servono al loro funzionamento;
- 4) linee e reti elettriche o telefoniche sia aeree che interrate, esterne alla serra, alla galleria o al locale tecnico;
- 5) reti di fornitura di acqua, gas, calore nelle loro parti esterne alla serra, alla galleria o al locale tecnico;
- 6) qualsiasi attrezzatura o impianto che si trovi in una costruzione non garantita o non indicata nelle *Condizioni Personali*;

- i danni diretti causati:

- 7) alle attrezzature, agli impianti, ai materiali e scorte varie che si trovano fuori della serra o dalla galleria;
- 8) alle piante e colture praticate nelle serre coperte in materiale plastico sottile quando questo è stato volontariamente tolto;
- 9) indirettamente alle piante e colture per una variazione della temperatura di climatizzazione o di fertilizzazione conseguente ai danni arrecati dalla grandine;

- I danni dovuti a:

- 10) utilizzazione di dispositivi d'aspersione della serra come lotta contro il *Gelo*;
- 11) accumulo di acqua da qualunque causa determinato;
- 12) *Gelo*;
- 13) asfissia radicale da qualunque causa determinata.

ART. 3.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Valore Intero*, ed il limite massimo di *Indennizzo* per ogni *Sinistro* non potrà essere superiore alle somme assicurate per le singole *Partite* interessate dal *Sinistro*. Il calcolo del danno verrà effettuato *Partita per Partita* secondo i criteri previsti per ciascuna *Partita* colpita.

La *Regola Proporzionale* si applicherà soltanto se al momento del *Sinistro* il valore di tutti i beni di ciascuna *Partita*, eccede di oltre il 20% la somma assicurata per la *Partita* stessa. Se detto limite risultasse superato, la *Regola Proporzionale* verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale.

Per le serre l'Indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore al doppio del Valore Reale della serra danneggiata.

Ad ogni Sinistro coperto da questo GRUPPO SR3 di Garanzie, verrà applicato uno Scoperto del 20% del danno indennizzabile, con un minimo non indennizzabile di 150,00 Euro ed un massimo di 5.000,00 Euro.

ARTICOLO 4 - GARANZIA GRUPPO SR4**DANNI CAUSATI DA EVENTI SOCIO-POLITICI****ART. 4.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA**

La garanzia è operante sulle serre indicate nelle *Condizioni Personali*, sugli impianti ed attrezzature e sulle scorte. La garanzia può essere estesa, con apposita indicazione nelle *Condizioni Personali* alle *Colture* presenti nelle serre assicurate al momento del *Sinistro*.

ART. 4.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti alle serre, impianti, attrezzature e scorte causati da:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- atti dolosi di terzi, ivi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

Se indicato nelle *Condizioni Personali* e se risulta pagato il relativo *Premio*, la garanzia è estesa ai *Danni Materiali* e diretti alle *Colture* causati da uno degli eventi sopra detti.

ART. 4.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi i danni:

- 1) **causati da scioperanti, persone messe in cassa integrazione quando queste persone fanno parte dell'organico dell'azienda assicurata;**
- 2) **causati indirettamente alle piante ed alle colture da una variazione della temperatura di climatizzazione o di fertilizzazione;**
- 3) **da Furto;**
- 4) **a tutti gli edifici o locali oltre ai locali tecnici o gallerie quando non contengono attrezzature o impianti necessari al funzionamento della serra o alla protezione delle piante nella serra;**
- 5) **ai beni in corso di costruzione fino alla consegna dei lavori o fino alla loro effettiva utilizzazione se iniziata prima della consegna;**
- 6) **alle reti di smaltimento delle acque piovane o di fertilizzazione se non sono incorporate alla serra;**
- 7) **alle opere e le costruzioni di qualsiasi genere e natura che si trovano fuori delle serre e che non servono al loro funzionamento;**
- 8) **alle linee e reti elettriche o telefoniche sia aeree che interrato, esterne alla serra, alla galleria o al locale tecnico;**
- 9) **alle reti di fornitura di acqua, gas, calore nelle loro parti esterne alla serra, alla galleria o al locale tecnico;**
- 10) **a qualsiasi attrezzatura o impianto che si trovi in una costruzione non garantita o non indicata nelle *Condizioni Personali*;**
- 11) **al computer di gestione dell'azienda;**
- 12) **coperti da un'altra garanzia prestata con la presente *Polizza*.**

ART. 4.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Valore Intero*, ed il limite massimo di *Indennizzo* per ogni *Sinistro* non potrà essere superiore alle somme assicurate per le singole *Partite* interessate dal sinistro.

Il calcolo del danno verrà effettuato *Partita per Partita* secondo i criteri previsti per ciascuna *Partita* colpita.

La regola proporzionale si applicherà soltanto se al momento del *Sinistro* il valore di tutti i beni di ciascuna *Partita*, eccede di oltre il 20% la somma assicurata per la *Partita* stessa. Se detto limite risultasse superato, la *Regola Proporzionale* verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale.

Per le Serre l'Indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore al doppio del Valore Reale della serra danneggiata.

Ad ogni *Sinistro* coperto da questo GRUPPO SR4 di garanzie, verrà applicato uno Scoperto del 10% del danno indennizzabile, con un minimo non indennizzabile di 150,00 Euro ed un massimo di 1.500,00 Euro.

SEZ. III - GARANZIE AGGIUNTIVE DANNI ALLE SERRE

Le seguenti garanzie aggiuntive sono operanti nell'ambito delle "Disposizioni Generali" (mod. 250041), e delle Condizioni Generali di *Assicurazione "Serre"* alle quali sono annesse, solo se espressamente indicate nelle *Condizioni Personali* e se risulta pagato il relativo premio.

ARTICOLO 5 - GARANZIA GRUPPO SR5

DANNI ELETTRICI

ART. 5.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA

La garanzia è operante sugli impianti ed apparecchiature situati all'interno delle serre assicurate.

ART. 5.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti dagli apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici definiti alla **PARTITA n° 2** del capitolo BENI ASSICURATI della presente Convenzione Speciale dovuti a:

- *Incendio* o *Esplosione* insorti all'interno degli apparecchi elettrici
- correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o *Scoppio*.

ART. 5.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi i danni:

- 1) a reti di fornitura di acqua, gas, calore nelle loro parti esterne alla serra, alla galleria o al locale tecnico;
- 2) a qualsiasi attrezzatura o impianto che si trovano in una costruzione non garantita o non indicata nelle *Condizioni Personali*;
- 3) dovuti ad usura o a difetto di manutenzione;
- 4) dovuti a guasto dell'apparecchiatura o dell'impianto;
- 5) causati dal funzionamento meccanico;
- 6) al materiale informatico;
- 7) al computer di gestione dell'azienda;
- 8) ai trasformatori elettrici di potenza superiore a 500Kva;
- 9) ai generatori e motori elettrici di potenza superiore a 100Kva;
- 10) alle linee elettriche e telefoniche sotterranee o aeree esterne alla serra, alla galleria o al locale tecnico;
- 11) i danni causati indirettamente alle piante o colture da una variazione della temperatura di climatizzazione o di fertilizzazione o del tasso di CO2 dell'atmosfera.

ART. 5.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo*, per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato con i criteri applicabili per la partita colpita indicati nel capitolo i BENI ASSICURATI della presente Convenzione Speciale.

Ad ogni *Sinistro* coperto da questo GRUPPO SR5 di garanzie, verrà applicato uno *Scoperto* del 10% del danno indennizzabile, con un minimo non indennizzabile di 150,00 Euro ed un massimo di 1.500,00 Euro.

ARTICOLO 6 - GARANZIA GRUPPO SR6

DANNI AI SERBATOI E PERDITA DEL CONTENUTO

ART. 6.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA

La garanzia è operante sui serbatoi indispensabili al funzionamento della serra o alla produzione delle piante.

ART. 6.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti da serbatoi e la perdita del loro contenuto conseguenti:

- ad un guasto o rottura accidentale dei serbatoi e loro accessori,
- al crollo dei supporti,
- a fessurazioni o crepe.

ART. 6.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi:

1) i danni ai serbatoi:

- a) verificatisi durante l'installazione, il montaggio o lo spostamento dei serbatoi;
- b) dovuto al cedimento del suolo;
- c) dovuto a vizio proprio o da vizio occulto;

2) le perdite per evaporazione;**3) il deprezzamento a seguito di alterazione del contenuto;****4) la fuoriuscita di liquidi dovuta a vizio proprio o a vizio occulto, a degrado o a cattiva manutenzione dei serbatoi, di calafataggio difettoso, di difettoso bloccaggio dei tappi e rubinetti, cattiva tenuta stagna dei giunti;****5) i danni indirettamente causati alle piante da una variazione della temperatura di climatizzazione dovuta ad una rottura delle cisterne alla conseguente fuoriuscita dei liquidi.****ART. 6.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO**

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo*, per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato con i criteri applicabili per la partita colpita indicati nel capitolo i BENI ASSICURATI della presente Convenzione Speciale.

Ad ogni *Sinistro* coperto da questo GRUPPO SR6 di garanzie, verrà applicato uno Scoperto del 10% del danno indennizzabile, con un minimo non indennizzabile di 150,00 Euro ed un massimo di 1.500,00 Euro.

ARTICOLO 7 - GARANZIA GRUPPO SR7**DANNI DA BAGNAMENTO DOVUTI A FUORIUSCITA ACCIDENTALE DI LIQUIDI****ART. 7.1 - RISCHI GARANTITI**

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti dai BENI ASSICURATI della presente Convenzione Speciale, causati da:

- la fuoriuscita accidentale di acqua dovuta a rottura o ad una tracimazione accidentale di un canale, di un discendente per la raccolta delle acque piovane o dalla rottura accidentale di una canalizzazione interna alla serra,
- la fuoriuscita accidentale di altri liquidi dovuti a rottura accidentale di componenti dell'impianto di riscaldamento o dell'impianto di fertilizzazione.

ART. 7.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi:

- I danni subiti da:

- 1) tutti gli edifici o locali oltre ai locali tecnici o gallerie quando non contengono attrezzature o impianti necessari al funzionamento della serra o alla protezione delle piante nella serra;
- 2) serre in corso di costruzione fino alla consegna dei lavori o fino alla loro effettiva utilizzazione se iniziata prima della consegna;
- 3) reti di smaltimento delle acque piovane o di fertilizzazione se non sono incorporate alla serra;
- 4) opere e costruzioni di qualsiasi genere e natura che si trovano fuori delle serre e che non servono al loro funzionamento;

- I danni causati da

- 5) tracimazione di canali dovuta alla insufficienza della loro capacità di evacuazione;

- 6) ruscellamento di acqua piovana sul terreno;
- 7) rigurgiti di fogna, inondazione da un corso d'acqua;
- 8) difetto manifesto di manutenzione;
- 9) infiltrazione di acqua piovana causata dal cattivo funzionamento del sistema automatico di apertura della copertura della serra.

ART. 7.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo*, per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato con i criteri applicabili per la partita colpita indicati nel capitolo BENI ASSICURATI della presente Convenzione Speciale.

Ad ogni Sinistro coperto da questo GRUPPO SR7 di garanzie, verrà applicato uno Scoperto del 10% del danno indennizzabile, con un minimo non indennizzabile di 150,00 Euro ed un massimo di 1.500,00 Euro.

ARTICOLO 8 - GARANZIA GRUPPO SR8

GUASTI MACCHINE

ART. 8.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA

La garanzia è operante sui macchinari indicati nelle *Condizioni Personali*.

ART. 8.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti subiti dai macchinari:

- quando sono in attività (dopo la consegna e/o le prove di messa in funzionamento),
- quando sono a riposo o in inattività,
- durante le operazioni di smontaggio, rimontaggio e spostamento necessarie per le operazioni di manutenzione o di revisione effettuati dall'*Assicurato* stesso entro i confini dell'azienda, a seguito di qualsiasi guasto o danneggiamento accidentale dovuto ad una delle cause seguenti:
- cause tecniche:
 - errore di progetto o di calcolo,
 - difetto di fusione o difetto di materiale,
 - errore di fabbricazione o di montaggio,
 - mancato funzionamento degli apparecchi di controllo, regolazione e protezione;
- cause funzionali:
 - mancanza d'acqua, ritorno di fiamma o colpo d'ariete,
 - sfasamento, affaticamento molecolare accidentale,
 - forza centrifuga, eccessiva velocità,
 - *Incendio* o *Esplosione* insorti all'interno del macchinario,
 - *Esplosione* propria dei compressori, trasformatori, motori, turbine e caldaie,
 - azione del fulmine o dell'energia elettrica canalizzata come sovratensione, sottotensione, sovrintensità,
 - shock termico;
- cause esterne:
 - caduta, urto, penetrazione di corpi estranei, *Gelo*, crollo della serra,
 - ogni altro evento accidentale non espressamente escluso.

ART. 8.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi:

- I danni causati ai macchinari:

- 1) a seguito dell'azione o della penetrazione accidentale di un liquido di qualsiasi natura proveniente dal macchinario ed infiltratosi in una parte di questo non predisposta a ciò;**

- 2) dovuti alla caduta in acqua o all'affondamento, comprese le spese di recupero;
- 3) occorsi durante le operazioni di carico e scarico;
- 4) occorsi durante il loro trasporto o spostamento fuori dei confini dell'azienda;
- In ogni caso:
- 5) i danni elettrici insorti in un organo elettrico del macchinario assicurato, almeno che non si tratti di un trasformatore di più di 500 Kva o di un generatore o motore elettrico di più di 100 Kva;
- 6) i danni imputabili a:
 - a) difetto di manutenzione,
 - b) non conformità alla normativa in vigore,
 - c) non rispetto delle condizioni d'installazione del costruttore,
 - d) usura,
 - e) corrosione, erosione, ossidazione di origine chimica o atmosferica,
 - f) congelamento del liquido portatore di calore negli impianti di riscaldamento;
- 7) danni causati indirettamente alle piante da una variazione della temperatura di climatizzazione o di fertilizzazione;
- 8) i danni causati:
 - a) a qualsiasi pezzo o utensile intercambiabile,
 - b) ad ogni elemento o parte di macchina soggetto per loro funzionamento o per loro natura ad un'usura che comporta la loro sostituzione periodica.
Tuttavia, i pezzi o utensili sopra detti sono garantiti quando i danni risultano dovuti ad un guasto di un'altra parte del macchinario, nel qual caso ai pezzi sarà applicato un degrado per vetustà stabilito da un esperto,
 - c) agli strumenti di controllo montati occasionalmente sul macchinario assicurato;
- 9) i danni di carattere estetico influenti sul funzionamento del macchinario;
- 10) i danni originati dall'utilizzazione, sul macchinario assicurato, di pezzi o accessori non autorizzati dal costruttore;
- 11) i danni conseguenti a sperimentazioni o prove oltre quelle usuali di buon funzionamento;
- 12) i danni compresi nella garanzia del fornitore, costruttore, montatore o del noleggiatore;
- 13) i danni dovuti a difetti che esistevano al momento della sottoscrizione del contratto e/o a difetti che si sono rivelati in corso di contratto, se essi erano noti all'*Assicurato* o all'utilizzatore;
- 14) i danni indiretti, in particolare quelli di indisponibilità del bene, inattività, diminuzione della produzione o perdite d'esercizio, aumenti del costo della produzione o inadempimenti contrattuali, le spese supplementari di qualsiasi natura, dovute a modifiche, perfezionamenti o revisioni effettuate in occasione di un sinistro indennizzabile;
- 15) il bloccaggio del macchinario, vale a dire l'arresto del funzionamento che non comporta *Danni Materiali* visibili e constatabili;
- 16) danni normalmente presi in carico dai contratti di manutenzione ed assistenza.

ART. 8.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo*, per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato con i criteri applicabili per la partita colpita indicati nel capitolo BENI ASSICURATI della presente Convenzione Speciale.

Ad ogni *Sinistro* coperto da questo GRUPPO SR8 di garanzie, verrà applicato uno Scoperto del 10% del danno indennizzabile, con un minimo non indennizzabile di 150,00 Euro ed un massimo di 5.000,00 Euro.

ARTICOLO 9 - GARANZIA GRUPPO SR9

ROTTURA DI TETTI APRIBILI E SCHERMI AUTOMATICI

ART. 9.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA

La garanzia è operante sulle serre indicate nelle *Condizioni Personali*. La garanzia può essere estesa, con apposita indicazione nelle *Condizioni Personali* alle *Colture* presenti nelle serre assicurate al momento del *Sinistro*.

ART. 9.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti causati alle serre e agli schermi d'occultazione o ombreggiatura dovuti a:

- cattivo funzionamento di ordine elettrico o meccanico, per cause accidentali, degli apparecchi di comando dei tetti apribili e degli schermi automatici,
- mancato funzionamento accidentale delle battute di fine corsa,
- rottura accidentale degli organi di comando,
- rottura accidentale dei sistemi di fissaggio dei tetti apribili e degli schermi automatici sulla struttura della serra;

se indicato nelle *Condizioni Personali* e se risulta pagato il relativo premio, la garanzia è estesa ai *Danni Materiali* e diretti alle *Colture* causati da uno degli eventi sopra detti.

ART. 9.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi:

- 1) i tetti apribili e gli schermi non automatici, vale a dire quelli a comando manuale o a comando elettrico non computerizzato o non serviti da un apparecchio di controllo termostatico;
- 2) qualsiasi tipo di tetto di serre a tunnel o a doppio tunnel;
- 3) tutti i dispositivi di ombreggiatura situati all'esterno della serra: pannelli, stuoie ecc.
- 4) i danni dovuti ad usura, difetto di manutenzione, ossidazione dei tetti apribili automatici e dei loro attacchi all'ossatura della serra;
- 5) i danni dovuti alla rottura di qualsiasi pezzo non metallico dei tetti apribili e degli schermi automatici e dei loro comandi;
- 6) la lacerazione degli schermi automatici dovuti alla loro usura o vetustà, o ad un difetto di manutenzione dei dispositivi di scorrimento;
- 7) i danni indiretti causati alle *Colture* da una variazione della temperatura di climatizzazione o di fertilizzazione.

ART. 9.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo*, per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato con i criteri applicabili per la partita colpita indicati nel capitolo BENI ASSICURATI della presente Convenzione Speciale.

Ad ogni *Sinistro* coperto da questo GRUPPO SR9 di garanzie, verrà applicato uno Scoperto del 10% del danno indennizzabile, con un minimo non indennizzabile di 150,00 Euro ed un massimo di 1.500,00 Euro.

ARTICOLO 10 - GARANZIA GRUPPO SR10**DANNI ALL'ELABORATORE ELETTRONICO DI CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO****ART. 10.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA**

La garanzia opera sul computer che gestisce i processi di climatizzazione, di fertilizzazione delle piante, di manutenzione dei ripiani di cultura, situato nelle serre o in ogni altro luogo indicato nelle *Condizioni Personali*.

ART. 10.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà:

- i *Danni Materiali* e diretti causati al computer di processo da:
 - azione del fulmine o dell'elettricità canalizzata circolante dentro il computer,
 - guasto o rottura accidentale,
 - urto o caduta di oggetti,
 - Furto a seguito di effrazione dei locali nei quali si trova il computer.

ART. 10.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi:

1) i danni diretti dovuti a:

- a) mancato rispetto delle condizioni d'installazione, di climatizzazione o di manutenzione,
- b) penetrazione di polveri corrosive,
- c) ossidazione,
- d) condensazione, umidità od ogni altra influenza atmosferica;

2) le spese conseguenti ad usura o a mancanza di manutenzione;**3) i danni indiretti causati alle piante da una variazione della temperatura di climatizzazione o di fertilizzazione.****ART. 10.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO**

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo*, per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato con i criteri applicabili per la partita colpita indicati nel capitolo BENI ASSICURATI della presente Convenzione Speciale.

Ad ogni Sinistro coperto da questo GRUPPO SR10 di Garanzie, verrà applicato uno Scoperto del 10% del danno indennizzabile, con un minimo non indennizzabile di 150,00 Euro ed un massimo di 1.500,00 Euro.

ARTICOLO 11 - GARANZIA GRUPPO SR11**ROTTURA DEI VETRI****ART. 11.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA**

La garanzia è operante su tutti i vetri piani montati sulle serre indicate nelle *Condizioni Personali* così come sui vetri immagazzinati ed in attesa di essere utilizzati nella serra assicurata. La garanzia può essere estesa, con apposita indicazione nelle *Condizioni Personali*, alle *Colture* presenti nella serra assicurata al momento del *Sinistro*.

ART. 11.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà

- i *Danni Materiali* e diretti causati accidentalmente da:

- caduta o lancio di un oggetto
- vibrazione dell'atmosfera causata da una detonazione o esplosione avvenute all'esterno dell'azienda assicurata,
- shock termico dovuto al contatto dell'acqua d'aspersione, della pioggia, della neve o della grandine sui vetri,
- dilatazione o contrazione della struttura della serra, della galleria o del locale tecnico,
- ogni altra rottura dei vetri di cui l'*Assicurato* può dimostrare la causa accidentale e che non sia indennizzabile in base ad altra garanzia, sottoscritta o meno, prestata con la presente *Polizza*;

- i danni indirettamente causati dalla rottura dei vetri:

- agli schermi di ombreggiatura, schermi termici, schermi d'oscuramento situati all'interno della serra,
- ai films d'isolamento termico o di separazione situati all'interno della serra.

Se indicato nelle *Condizioni Personali* e se risulta pagato il relativo *Premio*, la garanzia è estesa ai *Danni Materiali* e diretti alle *Colture* causati da uno degli eventi sopra detti.

ART. 11.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi:

1) la rottura dei vetri causata da:

- a) vizio di fabbricazione o di materiale rientrante nella garanzia del fabbricante,
- b) trasporto o spostamento e l'immagazzinamento di vetri nuovi per la costruzione, prima dell'attivazione della serra e della galleria,

- c) trasporto e spostamento di vetri necessari alla sostituzione di quelli della serra e della galleria danneggiate,
 - d) spostamento dentro l'azienda di scorte di vetri di ricambio,
 - e) montaggio o riparazione di vetri della serra effettuati da un'impresa esterna;
- 2) i danni indiretti causati da una variazione della temperatura di climatizzazione o di fertilizzazione.

ART. 11.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo*, per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato con i criteri applicabili per la partita colpita indicati nel capitolo BENI ASSICURATI della presente Convenzione Speciale.

Ad ogni Sinistro coperto da questo GRUPPO SR11 di garanzie, verrà applicato uno Scoperto del 20% del danno indennizzabile, con un minimo non indennizzabile di 150,00 Euro ed un massimo di 5.000,00 Euro.

ARTICOLO 12 - GARANZIA GRUPPO SR12

VARIAZIONE DELLA TEMPERATURA DI CLIMATIZZAZIONE

ART. 12.1 - DOVE È OPERANTE LA GARANZIA

La garanzia è operante per ciascuna serra indicata nelle *Condizioni Personali*.

ART. 12.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà:

- i *Danni Materiali* indirettamente causati alle *Colture* a seguito di una variazione in aumento o diminuzione della temperatura di climatizzazione della serra, a condizione che essa sia:
 - conseguente ad un danno diretto indennizzabile in base ad uno degli eventi garantiti ed indicati nelle *Condizioni Personali*,
 - conseguente ad una rottura accidentale dell'impianto di riscaldamento, quando i danni si siano prodotti entro le quarantotto ore successive alla rottura accidentale;
- i *Danni Materiali* indirettamente causati alle *Colture* da una delle seguenti eventualità:
 - mancanza accidentale di energia elettrica: arresto o carenza di fornitura d'energia elettrica dovuta ad un danno materiale accidentale verificatosi sulla rete di fornitura pubblica,
 - mancanza accidentale di fornitura di gas: arresto o carenza di fornitura di gas dovuta ad un danno materiale accidentale verificatosi sulla rete di fornitura pubblica,
 - mancanza accidentale di fornitura di acqua: arresto o carenza di fornitura di acqua dovuta ad un danno materiale accidentale verificatosi sulla rete di fornitura pubblica.

ART. 12.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono esclusi:

1) i danni subiti dalle Colture e conseguenti a:

- a) ogni variazione della temperatura di climatizzazione dovuta ad un'insufficienza del condizionamento o del riscaldamento nel caso di innalzamento o abbassamento eccessivi della temperatura atmosferica,
- b) ogni variazione di climatizzazione della serra e della galleria dovuta a *Danni Materiali* non indennizzabili alla serra, alla galleria, al locale tecnico, alle loro attrezzature ed impianti,
- c) ogni variazione di temperatura di climatizzazione della serra dovuta all'arresto del funzionamento senza che ci sia un danno materiale all'impianto di riscaldamento (blocco o cattivo funzionamento dei dispositivi di controllo);

2) i danni subiti dalle Colture quando esse sono:

- a) dentro una serra non riscaldata o non equipaggiata con dispositivi anti-Gelo,
- b) dentro una serra mono o multi-navata coperta in plastica sottile a parete semplice o plastica pieghevole a freddo non alveolare, riscaldate solamente da caldaie termosifoni o da generatori fissi d'aria calda,

3) i danni subiti dalle *Colture* in conseguenza di:

- a) mancanza di qualsiasi fornitura oltre quelle sopra citate,
- b) interruzione volontaria da parte del fornitore pubblico o privato di energia, gas, acqua,
- c) arresto della fornitura di elettricità, gas o acqua dovute a sciopero del personale del fornitore.

ART. 15.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo*, per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato con i criteri applicabili per la partita colpita indicati nel capitolo BENI ASSICURATI della presente Convenzione Speciale.

Ad ogni *Sinistro* coperto da questo GRUPPO SR12 di garanzie, verrà applicato uno Scoperto del 20% del danno indennizzabile, con un minimo non indennizzabile di 150,00 Euro ed un massimo di 5.000,00 Euro.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

AGRIRAMA TUTELA LEGALE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

DEFINIZIONI	2
TUTELA LEGALE BASE	3
TUTELA LEGALE PLUS	6

Le garanzie seguenti saranno operanti soltanto se espressamente incluse nelle condizioni personali e se risulta pagato il relativo premio.

DEFINIZIONI

Ai fini della presente garanzia si intende per:

ABBATTIMENTO AUTORIZZATO

ARAG

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio 59 - 37135 Verona, telefono centralino 0458290411, fax per invio nuove denunce di sinistro 0458290557, fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 0458290449, la Compagnia (in seguito denominata *ARAG*) specializzata nel ramo *Tutela Legale*, della quale si avvale la *Società* per la gestione dei sinistri di *Tutela Legale* ed alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

TUTELA LEGALE

L'assicurazione di tutela legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 artt. 163/4 - 173/4 e correlati.

SINISTRO O CASO ASSICURATIVO

Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'*Assicurazione*.

UNICO CASO ASSICURATIVO

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

ARTICOLO 1 - GARANZIA GRUPPO PL1**TUTELA LEGALE BASE****ART. 1.1 – RISCHI GARANTITI**

Entro i limiti e le condizioni stabiliti da questa *Polizza*, la *Società*, avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, assicura la *Tutela Legale*, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Le garanzie vengono prestate al *Contraente* assicurato nei seguenti casi:

- per fatti inerenti all'esercizio dell'attività agricola, compreso l'agriturismo;
- in qualità di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, adibito all'esercizio dell'attività assicurata;
- durante lo svolgimento dell'attività assicurata, nella veste di proprietario/locatario in base a un contratto di noleggio/leasing, conducente, trasportato di veicoli a motore adibiti ad uso agricolo;
- in caso di incidente stradale durante lo svolgimento dell'attività assicurata, nella veste di passeggero di un veicolo adibito ad uso agricolo, pedone, ciclista o conducente di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate **unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente**.

Le garanzie valgono per:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. **Per la circolazione di macchine agricole, la garanzia opera nei casi** connessi ad incidente stradale avvenuto durante lo svolgimento dell'attività assicurata;
- c) sostenere controversie individuali relative a rapporti di lavoro con i propri dipendenti;
- d) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **semprechè il valore in lite sia superiore a 250,00 Euro**;
- e) sostenere controversie relative a diritti reali;
- f) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro della macchina agricola assicurata, **sequestrata in seguito ad incidente stradale** avvenuto durante lo svolgimento dell'attività assicurata;
- g) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida e altre sanzioni amministrative irrogate **in seguito ad incidente stradale avvenuto con macchine agricole durante lo svolgimento dell'attività assicurata e connesse allo stesso**.
ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;
- h) l'anticipo da parte di ARAG, fino ad un importo massimo equivalente **in valuta locale a 11.000,00 Euro, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero** (semprechè avvenuto a bordo di macchine agricole e durante lo svolgimento dell'attività assicurata).
L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi ad ARAG entro un mese dalla data di erogazione;
- i) l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero** (semprechè lo stesso sia avvenuto a bordo di macchine agricole e durante lo svolgimento dell'attività assicurata);
- j) arbitrati, arbitraggi e perizie contrattuali in genere. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'*Assicurato*.

Le garanzie di cui ai punti a), b) e g) della presente norma, valgono inoltre per i dipendenti del *Contraente/Assicurato*, **regolarmente assunti a norma di legge, nell'ambito dell'attività lavorativa svolta per lo stesso**.

Tutto quanto sopra con riferimento ai seguenti oneri:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *Caso Assicurativo*;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art.1.5 Gestione del caso assicurativo, comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere, purché concordate con ARAG come previsto al successivo art.1.5 Gestione del caso assicurativo comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia.;
- il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla *Controparte* in caso di soccombenza di quest'ultima.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art.1.3 - Obblighi in caso di sinistro, comma 3.

Qualora, tuttavia, a seguito di scelta, da parte dell'*Assicurato*, di un legale nel suo luogo di residenza, dovesse essere necessario incaricare un altro nel luogo ove ha sede il foro competente per la controversia, verranno riconosciute le spese di entrambi, purché riferite ad attività diverse.

ART. 1.2 - RISCHI ESCLUSI

Le garanzie non sono valide:

- 1) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- 2) in materia fiscale ed amministrativa;
- 3) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- 4) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- 5) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- 6) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- 7) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- 8) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- 9) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;
- 10) per controversie relative alla compravendita e permuta di immobili (ivi compresa la multiproprietà), ed alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- 11) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se la carta di circolazione di quest'ultimo indica una destinazione o un uso diverso da quello agricolo, se lo stesso è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quello agricolo, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'*Assicurato*, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI R.C. AUTO: TITOLO X - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI) e successive modificazioni o integrazioni;
- 12) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- 13) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

ART. 1.3 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'*Assicurato* deve immediatamente denunciare qualsiasi *Caso Assicurativo* nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, informando immediatamente la *Società* o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Caso Assicurativo*, nonché indicando i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, mettendoli a disposizione.

In ogni caso, deve fare pervenire alla *Società* o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa (fatto salvo quanto previsto all'art. 1- Rischi garantiti, lett. i), ovvero, nel caso in cui siano operanti le garanzie di cui alla successiva Sezione II - *Tutela Legale Plus*,

quanto previsto all'art. 2.2 – Controversie relative al D.lgs. 81/2008 e all'art. 2.3 - Controversie relative al D.lgs. 155/97 - sicurezza e igiene alimentare.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, **residente nel luogo ove ha la residenza l'Assicurato o residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del *Caso Assicurativo*.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato**.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

L'Assicurato, inoltre, **informerà il legale incaricato della tutela dei suoi interessi in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicando i mezzi di prova, fornendo ogni possibile informazione e procurando i documenti necessari**.

L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG**.

L'Assicurato, infine, è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del *Caso Assicurativo*;**
- **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

La Società non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

Nell'ipotesi di *Unico Caso Assicurativo* la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

ART. 1.4 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Ai fini della presente garanzia, per insorgenza del *Caso Assicurativo* si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per le contestazioni d'inosservanza di obblighi e adempimenti di cui ai D.lgs. 155/97, 81/2008 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene, semprechè siano operanti le garanzie di cui alla successiva Sezione II – *Tutela Legale Plus*, il momento in cui la competente Autorità ha effettuato il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- per tutte le restanti ipotesi, **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto**. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *Caso Assicurativo* si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il contratto**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza**, in tutte le restanti ipotesi;
- per tutto quanto previsto agli artt. 2.2 e 2.3 – Controversie relative ai D.lgs. 155/97 e 81/2008, semprechè siano operanti le garanzie di cui alla successiva Sezione II – *Tutela Legale Plus*, la garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti/atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche specificate nelle medesime norme ovvero dalla cessazione per qualsiasi causa del rapporto di dipendenza dal *Contraente*.

Per tutti gli altri casi, successivamente alla cessazione del contratto, la garanzia resta valida per i soli casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità dello stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti *Unico Caso Assicurativo*:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 1.5 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del *Caso Assicurativo*, ARAG si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia.

Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 1.3 - Obblighi in caso di sinistro.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG. ARAG, così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, le parti hanno facoltà di conferire per iscritto mandato di decidere ad un terzo che decide secondo equità. L'arbitro viene designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma di legge.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito della decisione. ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 1.6 - RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ART. 1.7 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia, con riferimento alle vertenze contrattuali, **vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

In tutte le altre ipotesi, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro Competente ove procedere, si trovi in questi territori.

ARTICOLO 2 - GARANZIA GRUPPO PL2

TUTELA LEGALE PLUS

Se risulta indicato nelle *Condizioni Personali*, e se è stato pagato il relativo premio aggiuntivo, la garanzia comprende anche:

ART. 2.1 - SERVIZIO DI CONSULENZA TELEFONICA

ARAG, è a disposizione dell'Assicurato, nell'ambito di tutte le materie previste nella presente *Polizza*, mediante un servizio di consulenza telefonica **(attivo dal lunedì al giovedì negli orari 8,30-13 e 14-17, il venerdì nell'orario 8,30-13) al Numero Verde 800.508.008.**

per:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente *Polizza*;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

Per accedere al servizio, l'Assicurato dovrà preliminarmente comunicare all'operatore il proprio nominativo e numero di Polizza.

ART. 2.2 - CONTROVERSIE RELATIVE AL D.LGS. 81/2008

Ad integrazione dell'Art. 1.1 – Rischi Garantiti – ed a parziale deroga dell'esclusione di cui

- al punto 2) dell'art. 1.2 – Rischi Esclusi, – limitatamente alla materia amministrativa
 - al punto 10) dell'art. 1.2 – Rischi Esclusi – con riferimento alla costruzione ex novo di immobili,
- le garanzie si intendono estese, nei confronti del *Contraente*, per le controversie relative al D.Lgs. 81/2008.

Le garanzie valgono esclusivamente nel caso in cui il *Contraente*, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Le garanzie vengono prestate altresì al *Contraente*, per le controversie relative al D.Lgs. n. 81/2008, a tutela dei diritti dei propri:

- Legali Rappresentanti
- Preposti
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per:

- sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a 250,00 Euro.

ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione.

L'Assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i soggetti assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del *Contraente*.

ART. 2.3 - CONTROVERSIE RELATIVE AL D.LGS. 155/97 - SICUREZZA E IGIENE ALIMENTARE

Ad integrazione dell'Art. 1.1 – Rischi Garantiti – nonché a parziale deroga dell'art. 1.2 – Rischi Esclusi, lett. 2) – limitatamente alla materia amministrativa –, le garanzie si intendono estese, nei confronti del *Contraente*, in relazione al D.Lgs. 155/97 a tutela del Titolare dell'Industria Alimentare e del Responsabile delegato dal Titolare in quanto dipendente dell'Azienda.

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 155/97 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare per:

- sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie.

ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione.

L'Assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i soggetti assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del *Contraente*.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

AGRIRAMA ALLEVAMENTI BOVINI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

DEFINIZIONI	2
SEZ. I - GARANZIE BASE	3
Mortalità delle mandrie	3
Mortalità delle mandrie a seguito di malattia ritenuta contagiosa	5
Mortalità dei bovini d'élite	7
SEZ. II - GARANZIE AGGIUNTIVE	10
Spese di cura a seguito di intervento chirurgico	10
Impotenza funzionale traumatica dei maschi riproduttori	10
Impotenza funzionale generale dei maschi riproduttori	11
Mortalità generale di vacche donatrici in caso di trapianti embrionali	12
Mortalità generale di vacche recettrici e degli embrioni in caso di trapianti embrionali	13
Mortalità del vitello nascento	14

Le seguenti GARANZIE sono operanti, nell'ambito delle "Disposizioni Generali" (mod. 250041) e delle Condizioni Generali d'Assicurazione "Danni ai beni" (mod. 250042) alle quali sono annesse, solo se espressamente indicato nelle *Condizioni Personali* e se risulta pagato il relativo premio.

DEFINIZIONI

Per le garanzie del presente Settore valgono le seguenti DEFINIZIONI:

ABBATTIMENTO AUTORIZZATO

Abbattimento del bovino richiesto dall'assicurato ed autorizzato dalla *Società* o da un suo rappresentante

ABBATTIMENTO D'URGENZA

Abbattimento del bovino suggerito dal veterinario e motivato da un rischio di morte certa nelle ventiquattro ore o da una impossibilità medica o chirurgica di salvare l'animale con una spesa inferiore al valore assicurato. L'abbattimento dovrà essere effettuato secondo le procedure regolamentari ed in particolare dietro rilascio del certificato veterinario relativo all'abbattimento d'urgenza

ABBATTIMENTO FORZOSO

Abbattimento del bovino ordinato dall'Autorità Sanitaria in esecuzione di norme di Polizia Veterinaria

INFORTUNIO

Ogni affezione che abbia un'origine traumatica, improvvisa ed imprevedibile, indipendente dallo stato di salute dell'animale. I traumatismi dovranno risultare da ferite penetranti, contusioni profonde, fratture gravi, emorragie importanti, o dall'azione di agenti fisici esterni all'animale.

Sono considerati infortuni anche:

- Le complicazioni che colpiscono l'organismo nel corso di interventi chirurgici d'urgenza praticati da un veterinario nel tentativo di salvare la vita del bovino,
- Gli incidenti causati dalla gestazione e dal parto

EVENTO

Ogni infortunio, malattia, abbattimento autorizzato, forzoso o d'urgenza, che abbia la medesima origine e che comporti la perdita dei bovini assicurati nel periodo di sessanta giorni successivi alla perdita del primo capo

MALATTIA

Ogni affezione metabolica, infettiva o parassitaria

SOGLIA D'INTERVENTO

Percentuale di animali morti nella mandria indicata nelle *Condizioni Personali* al di sotto della quale la garanzia non è operante ed al di sopra della quale la garanzia è operante totalmente

SEZ. I - GARANZIE BASE

ARTICOLO 1 - GARANZIA GRUPPO BO1

MORTALITÀ DELLE MANDRIE

ART. 1.1 – RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* garantisce le perdite subite dalla mandria assicurata a seguito di ogni *Evento*, che comporti la morte di un numero di bovini assicurati, **di età compresa tra i diciotto mesi ed i dieci anni**, superiore alla *Soglia d'intervento* della garanzia che potrà essere fissata al 5% - 10% - 20% del totale, secondo la scelta operata dall'*Assicurato* ed indicata nelle *Condizioni Personali*.

ART. 1.2 – RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo “Disposizioni Generali” sono escluse:

- 1) le perdite dovute a vecchiaia, a vizi, tare ed infermità congeniti;
- 2) le perdite conseguenti a malattie ritenute contagiose in base alla normativa veterinaria vigente;
- 3) le perdite dovute a malattie la cui esistenza era conosciuta prima della sottoscrizione del contratto;
- 4) le perdite dovute a maltrattamento, mancata o insufficiente nutrizione o cura da parte dell'*Assicurato* o di persona incaricata di accudire i bovini;
- 5) le perdite dovute ad un abbattimento effettuato in virtù di qualsiasi profilassi ufficiale;
- 6) le perdite dovute ad errori di medicazione, ad interventi veterinari ed in particolare, agli infortuni avvenuti nel corso od a seguito di interventi chirurgici, effettuati da un veterinario o da chiunque altro, che non abbiano carattere d'urgenza;
- 7) le spese per le visite veterinarie, per i trattamenti ed i medicinali;
- 8) le perdite dovute ad *Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine* ed a folgorazione dovuta a scariche elettriche e fenomeno elettrico in genere;
- 9) le perdite dovute ad asfissia da fumi, gas tossici e/o inquinamenti atmosferici prodotti da *Incendio*;
- 10) le perdite conseguenti a *Furto, rapina* e rispettivi tentativi;
- 11) i bovini smarriti o volontariamente abbandonati dall'*Assicurato* o da ogni altra persona addetta alla loro cura;
- 12) le perdite dovute all'abbattimento di animali per convenienza dell'*Assicurato* motivato da una assenza di produzione o da una sotto-produzione;
- 13) le perdite conseguenti ad ogni forma di trasporto;
- 14) gli abbattimenti giustificati da un deprezzamento dell'animale;
- 15) gli abbattimenti di femmine e di maschi per incapacità totale o parziale alla riproduzione;
- 16) le perdite dovute a prolasso uterino determinato da qualsiasi causa.

ART. 1.3 – GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'*Assicurato* si obbliga, sotto pena delle sanzioni previste nelle Disposizioni Generali:

- Al momento della sottoscrizione

- Ad assicurare per l'intera durata contrattuale tutti gli animali di età compresa tra i diciotto mesi ed i dieci anni presenti nell'azienda da oltre trenta giorni e di cui è proprietario o detentore,
- A fornire alla *Società* l'ultimo elenco ufficiale dei bovini;

- Nel corso del contratto

- A tenere aggiornato, in base alle norme in vigore, il registro della stalla,
- Ad informare la *Società* di ogni variazione nel numero dei bovini di età compresa tra i diciotto mesi ed i dieci anni dichiarato nelle *Condizioni Personali* quando questa variazione è superiore:
 - al 5% se è stata scelta la *Soglia d'intervento* pari al 5%,
 - al 10% se è stata scelta la *Soglia d'intervento* pari al 10% o al 20%;
- A comunicare a richiesta della *Società* tutti gli elementi che consentono di verificare l'inventario, l'età e l'identificazione dei bovini.

ART. 1.4 - DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia prende effetto dalla data indicata nelle *Condizioni Personali*.

Tuttavia, per i casi di morte ed abbattimento a seguito di malattia, la garanzia prende effetto

- dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla suddetta data per i bovini presenti in allevamento al momento della sottoscrizione del contratto
- dalle ore 24 del trentesimo giorno per i bovini di provenienza esterna ed immessi nell'allevamento in data successiva a quella della sottoscrizione del contratto.

Qualora la *Polizza* sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante gli stessi animali assicurati o in caso di variazioni intervenute nel corso di validità del presente contratto, i termini di carenza di cui sopra decorrono:

- dal giorno di decorrenza della *Polizza* sostituita, per le prestazioni e le somme assicurate da quest'ultima previste,
- dal giorno in cui ha effetto la sostituzione o la variazione, per le diverse prestazioni e le maggiori somme assicurate.

ART. 1.5 - VALORE DEI BOVINI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei bovini assicurati si determina in base al relativo *Valore Commerciale*, e l'assicurazione è prestata per le somme che l'*Assicurato* dichiara corrispondenti ai valori commerciali medi dei bovini assicurati appartenenti a ciascun gruppo omogeneo per razza/fascia di età/destinazione.

Il limite massimo di *Indennizzo*, per *Evento* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

L'ammontare del danno verrà calcolato in base al *Valore Commerciale* e l'*Indennizzo* per ciascun capo non potrà in ogni caso essere superiore al *Valore Commerciale* medio dei bovini dichiarato dall'*Assicurato* o, se minore, all'effettivo valore di mercato dell'animale al giorno del *Sinistro*, deducendo da detti valori il *Valore di Recupero* della carcassa.

L'*Indennizzo* verrà comunque liquidato al netto di eventuali rifusioni o contributi corrisposti all'*Assicurato* da parte dello Stato, Regione, Provincia, Comune o altri Enti.

ART. 1.6 - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Il numero dei bovini dichiarato ed indicato nelle *Condizioni Personali* è il numero di bovini assicurato al giorno di entrata in vigore del contratto.

In caso di *Sinistro*, la *Società* accetta che il numero di bovini di età compresa tra diciotto mesi e dieci anni presenti al giorno del sinistro sia superiore rispetto al numero dichiarato al massimo del:

- 5% se è stata scelta la *Soglia d'intervento* del 5%,
- 10% se è stata scelta la *Soglia d'intervento* del 10% o del 20%.

Ogni superamento di queste percentuali comporterà l'applicazione della *Regola Proporzionale*.

ART. 1.7 - PERIODO IN CUI SI REALIZZA L'EVENTO GARANTITO

Il periodo di sessanta giorni per la realizzazione dell'*Evento* garantito si definisce in rapporto alla data della 1^a mortalità. L'inizio, le date ed il cumulo delle mortalità si stabiliscono in base alle bolle di macellazione.

Dopo ciascun periodo di sessanta giorni così definito, il conteggio degli animali morti riprende indipendentemente dal numero di casi di mortalità registrato nel periodo precedente già considerato, e questo fino al termine del nuovo periodo garantito.

ART. 1.8 - MISURE DA PRENDERE IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA

Quando un bovino assicurato è malato o appare tale, oppure è vittima di un infortunio, l'*Assicurato* deve:

- fare visitare il bovino da un veterinario nel più breve tempo possibile,
- informare il veterinario curante dell'esistenza del contratto d'assicurazione,
- seguire le prescrizioni del veterinario curante per quanto riguarda le cure da prestare,
- in caso di *Malattia* contagiosa, attenersi alle disposizioni previste dalla normativa in vigore, avvertire della *Malattia* o dell'*Incidente* la *Società* o un suo rappresentante entro ventiquattro ore,
- far pervenire alla *Società* entro quarantotto ore un rapporto veterinario riportante i dati identificativi del bovino e tutte le notizie utili sulla *Malattia* e le possibili conseguenze.

In caso di *Infornio* o *Malattia*, l'*Assicurato* deve impegnarsi per limitare al massimo le conseguenze, e a tale scopo mettere in atto le eventuali misure limitative disposte dalla *Società* o da un suo rappresentante.

L'inosservanza di uno solo degli obblighi sanciti dalla presente norma può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

ART. 1.9 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* deve:

- non consentire la distruzione dell'animale morto prima delle quarantotto ore dalla morte per permettere un'eventuale autopsia ed indicare il luogo di conservazione,
- fornire all'esperto incaricato dalla *Società* ogni documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.

Al superamento del 5% del numero degli animali morti in un periodo, sia abbattuti d'urgenza individualmente che collettivamente, l'*Assicurato* deve far redigere dal veterinario un certificato indicante:

- l'individuazione del bovino abbattuto,
- la data, l'ora ed il luogo dell'abbattimento,
- il nome e l'indirizzo di testimoni,
- le circostanze e le cause che hanno portato all'abbattimento.

Inoltre, l'*Assicurato* deve dichiarare ogni *Sinistro* suscettibile di colpire una o più garanzie del contratto, al più tardi entro ventiquattro ore da quando ne ha avuto conoscenza.

La *Società* si riserva il diritto di incaricare un esperto e di disporre un'autopsia.

L'inosservanza di uno solo degli obblighi sanciti dalla presente norma può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

ART. 1.10 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'*Indennizzo* non avverrà prima del ricevimento:

- di tutte le bolle di ritiro previste per la macellazione indicanti il numero d'identificazione dell'animale morto,
- del rapporto del veterinario e quello eventuale dell'esperto incaricato dalla *Società*.

ARTICOLO 2 - GARANZIA GRUPPO BO2

MORTALITÀ DELLE MANDRIE A SEGUITO DI MALATTIA RITENUTA CONTAGIOSA

ART. 2.1 – RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* garantisce le perdite dei bovini **di età superiore ai sei mesi** registrati sull'ultimo inventario ufficiale e presenti da più di trenta giorni nell'Azienda assicurata, causate dall'abbattimento, totale o parziale, della mandria disposto dall'Autorità competente a seguito della presenza nell'allevamento assicurato di una delle seguenti *Malattie Ritenute Contagiose*:

- Brucellosi
- Tubercolosi
- Peste bovina
- B.S.E (Encefalopatia bovina spongiforme)
- Leucosi Bovina Enzootica a sierologia positiva e/o in forma tumorale.

L'abbattimento totale, se non è espressamente richiesto nei provvedimenti emanati dall'Autorità competente o comunque sancito dalle norme in vigore, è garantito solo quando il livello di contaminazione raggiunge i seguenti valori:

- In caso di Tubercolosi e B.S.E. se risulta positivo più del 50% degli animali assicurati;
- In caso di Brucellosi, se più del 50% degli animali assicurati presenta una siero-positività associata ad aborti o nati morti;
- In caso di Leucosi, se più del 50% degli animali assicurati presenta una siero-positività confermata da esame istologico.

ART. 2.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" sono esclusi:

- 1) le perdite dovute a vecchiaia, a vizi, tare ed infermità congeniti;
- 2) le perdite di bovini di età superiore a tredici anni;
- 3) Perdite dovute a malattie la cui esistenza era conosciuta prima della sottoscrizione del contratto;
- 4) le perdite dovute al mancato rispetto degli obblighi definiti dalla regolamentazione delle *Malattie Ritenute Contagiose*;
- 5) le spese per le visite veterinarie, per accertamenti ed analisi.

ART. 2.3 - LE DICHIARAZIONI ALLA BASE DEL CONTRATTO

Al momento della sottoscrizione l'*Assicurato* deve rispondere alle domande concernenti:

- Le malattie, tare congenite, difetti o vizi di cui i bovini potrebbero essere affetti
- Il titolo in base al quale ha sottoscritto il contratto (proprietario, locatario ecc.).

Deve inoltre produrre un attestato del *Servizio Veterinario* su un questionario che verrà fornito dalla *Società* nel quale deve essere precisato che:

- I bovini presenti nell'Azienda assicurata:
 - Non sono stati affetti da *Malattie Ritenute Contagiose* nei due anni precedenti alla data d'effetto del contratto,
 - Sono stati sottoposti agli accertamenti per quanto riguarda la Tubercolosi, la Brucellosi e la Leucosi Bovina Enzootica, conformemente alla legislazione sanitaria in vigore, nei due anni precedenti la data d'effetto del contratto,
- il Bestiame assicurato è certificato a termini di legge come:
 - Ufficialmente indenne da Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi.

In assenza dei documenti suddetti il contratto non potrà essere sottoscritto.

ART. 2.4 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'*Assicurato*, pena la nullità del contratto, è tenuto:

- Ad assicurare, per tutta la durata del contratto, tutti i bovini di proprietà aventi più di sei mesi e presenti da oltre trenta giorni nell'Azienda assicurata.
- A rispettare durante tutto il periodo di validità del contratto le norme vigenti riguardanti le *Malattie Ritenute Contagiose*, in particolare quelle riguardanti i controlli per l'accertamento di queste malattie e quelle che disciplinano l'introduzione degli animali nella mandria.
La *Società* potrà richiedere qualsiasi documento o certificato sanitario comprovante il rispetto delle norme in materia di gestione sanitaria dei bovini assicurati.
- A comunicare a richiesta della *Società* tutti gli elementi necessari per verificare l'inventario, l'età e l'identificazione dei bovini assicurati.
- A non praticare, per qualsiasi motivo e per qualsiasi durata, alcuna delle seguenti attività:
 - Prendere gli animali di terzi in dimora temporanea, in quarantena o in transito,
 - Procedere all'ingrasso di animali d'origine esterna all'azienda assicurata ,
 - Mettere i bovini assicurati in dimora presso terzi.

La *Società* si riserva in ogni momento la facoltà di far verificare che le condizioni di garanzia fissate nel contratto siano realizzate.

Se l'*Assicurato* rifiuta di far effettuare tali verifiche, la *Società* può chiedere la risoluzione del contratto.

ART. 2.5 - DECORRENZA E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dalla data di effetto e termina alla data di scadenza indicata nelle *Condizioni Personali*.

Tutti i bovini che raggiungono l'età di tredici anni in corso di contratto non sono più garantiti a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di compimento del suddetto limite di età.

ART. 2.6 - VALORE DEI BOVINI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei bovini assicurati si determina in base al relativo *Valore Commerciale*, e l'assicurazione è prestata per le somme che l'*Assicurato* dichiara corrispondenti al *Valore Commerciale* medio dei bovini assicurati appartenenti a ciascun gruppo omogeneo per razza/fascia di età/destinazione.

Il limite massimo di *Indennizzo* per *Sinistro* e per *Periodo d'Assicurazione* sarà pari al 50% della somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

L'ammontare del danno verrà calcolato in base al *Valore Commerciale* e l'*Indennizzo* per ciascun capo non potrà in ogni caso essere superiore al *Valore Commerciale* medio dei bovini dichiarato dall'*Assicurato* o, se minore, all'effettivo valore di mercato dell'animale al giorno del sinistro, deducendo da detti valori il *Valore di Recupero* della carcassa.

L'*Indennizzo* verrà comunque liquidato al netto di eventuali rifusioni o contributi corrisposti all'*Assicurato* da parte dello Stato, Regione, Provincia, Comune o altri Enti.

ART. 2.7 - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Il numero dei bovini assicurati ed indicato nelle *Condizioni Personali* deve corrispondere al numero di bovini di età superiore a sei mesi presenti in azienda al giorno di entrata in vigore del contratto.

In caso di sinistro, la *Società* accetta che il numero di bovini di età superiore a sei mesi presenti in azienda al giorno dell'emanazione del provvedimento di dichiarazione dell'infezione sia superiore al massimo del 10% rispetto al numero dichiarato.

Ogni superamento di questa percentuale comporterà l'applicazione della *Regola Proporzionale*.

ART. 2.8 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'*Assicurato* deve comunicare alla *Società*, entro ventiquattro ore da quando ne ha avuto conoscenza, l'esito di ogni accertamento che metta in evidenza la presenza di una *Malattia Ritenuta Contagiosa* tra i bovini assicurati o ogni altra informazione che consenta di sospettare la presenza di una di tali malattie.

Inoltre, l'*Assicurato* deve dichiarare ogni *Sinistro* suscettibile di colpire una o più garanzie del contratto, al più tardi entro ventiquattro ore da quando ne ha avuto conoscenza.

La *Società* si riserva il diritto di incaricare un esperto e di disporre un'autopsia.

La reintroduzione di bovini dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Resta inteso che, se un animale dell'allevamento assicurato viene ad essere colpito da una *Malattia contagiosa*, nessun nuovo animale, di specie suscettibile di contrarre quella *Malattia*, potrà essere ammesso alla copertura assicurativa prestata con il presente contratto, né alcun aumento di valore degli animali assicurati potrà essere accordato fino alla scomparsa definitiva della *Malattia* e ritorno allo stato di allevamento immune da infezioni in conformità alla normativa in vigore.

ARTICOLO 3 - GARANZIA GRUPPO BO3

MORTALITÀ DEI BOVINI D'ELITE

ART. 3.1 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* garantisce la perdita dei bovini indicati nelle *Condizioni Personali* dovuta a:

- Morte per *Infortunio*, anche durante il trasporto sul territorio italiano,
- Morte per *Malattia*, comprese le malattie contagiose,
- *Abbattimento d'Urgenza*,
- *Abbattimento Forzoso* per *Malattia Ritenuta Contagiosa* nel quadro della normativa sanitaria vigente,
- *Abbattimento Autorizzato* dalla *Società*,
- Morte o abbattimento conseguente ad una operazione d'urgenza praticata da un veterinario al fine di salvare l'animale.

ART. 3.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni delle Disposizioni Generali sono esclusi:

- 1) le perdite dovute a vecchiaia, a vizi, tare ed infermità congeniti;**
- 2) le perdite dovute a malattie la cui esistenza era conosciuta prima della sottoscrizione del contratto;**
- 3) le perdite dovute a maltrattamento, mancata o insufficiente nutrizione o cura da parte dell'*Assicurato* o di persona incaricata di accudire i bovini;**
- 4) le perdite dovute ad un abbattimento effettuato in virtù di qualsiasi profilassi ufficiale;**
- 5) le perdite dovute ad errori di medicazione, ad interventi veterinari ed in particolare, agli infortuni avvenuti nel corso od a seguito di interventi chirurgici, effettuati da un veterinario o da chiunque altro, che non abbiano carattere d'urgenza;**

- 6) le perdite dovute ad *Incendio, Esplosione, Scoppio*, fulmine ed a folgorazione dovuta a scariche elettriche e fenomeno elettrico in genere;
- 7) le perdite dovute ad asfissia da fumi, gas tossici e/o inquinamenti atmosferici prodotti da *Incendio*;
- 8) le perdite conseguenti a *Furto, Rapina* e rispettivi tentativi;
- 9) i bovini smarriti o volontariamente abbandonati dall'*Assicurato* o da ogni altra persona addetta alla loro cura;
- 10) le perdite dovute all'abbattimento di animali per convenienza dell'*Assicurato* motivato da una assenza di produzione o da una sotto-produzione;
- 11) gli abbattimenti motivati da un deprezzamento dell'animale;
- 12) gli abbattimenti di femmine per incapacità totale o parziale alla riproduzione;
- 13) le perdite conseguenti a trasporto per via diversa da quella terrestre o effettuati con mezzi non autorizzati al trasporto dei bovini.

Sono inoltre esclusi (queste esclusioni possono essere superate totalmente o parzialmente con la sottoscrizione di *Garanzie Aggiuntive* appositamente predisposte per questi rischi particolari):

- A) le spese per le visite veterinarie, di trattamento e per i medicinali;
- B) le perdite conseguenti ad una impotenza funzionale di riproduttori maschi;
- C) la morte delle vacche donatrici e ricettrici utilizzate per i trapianti embrionali e la perdita degli embrioni;
- D) la morte del vitello nascituro.

ART. 3.3 - DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dalla data di effetto indicata nelle *Condizioni Personali*.

Per la garanzia "Morte o abbattimento a seguito di malattia", si applicherà un periodo di carenza di quindici giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

ART. 3.4 - LIMITI DI ETÀ E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia cessa automaticamente alla scadenza annuale che segue il 1° gennaio dell'anno in cui il bovino raggiunge l'età di:

- Otto anni per le vacche da latte
- Dieci anni per le vacche miste (da carne e da riproduzione)
- Cinque anni per i tori da riproduzione
- Venti mesi per manzi e manzette
- Sei mesi per i vitelli.

La data anniversaria dei bovini è fissata convenzionalmente al 1° gennaio, a prescindere dalla vera data di nascita.

Al momento della sottoscrizione l'*Assicurato* deve dichiarare a quale uso è destinato il bovino e successivamente deve segnalare ogni cambiamento dell'uso del bovino assicurato, entro i quindici giorni che seguono la data in cui ne ha avuto conoscenza.

Se un animale assicurato è vittima di un *Infortunio* o di una *Malattia* denunciati prima della scadenza della garanzia, esso resta coperto per le conseguenze di quell'*Infortunio* o di quella *Malattia* per un periodo di trenta giorni successivo al termine contrattuale della garanzia.

Dopodiché la garanzia cesserà definitivamente a prescindere dall'età dell'animale allo scadere di detto periodo supplementare.

ART. 3.5 - VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA E DEI RISCHI

La *Società* può in ogni momento far verificare che le condizioni di garanzia fissate nel contratto siano rispettate. Parimenti, la *Società* può far procedere in ogni momento alla visita dei bovini assicurati attraverso persone allo scopo incaricate. Se l'*Assicurato* rifiuta di sottoporsi a queste verifiche, la *Società* si riserva il diritto di rescindere dal contratto.

ART. 3.6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI MALATTIE O INFORTUNI

Quando un bovino assicurato è o si teme che sia malato, o è vittima di un *Infortunio*, l'*Assicurato* deve:

- Far visitare il bovino da un veterinario nel più breve tempo possibile,
- Informare il veterinario curante dell'esistenza del contratto d'assicurazione,

- Seguire le prescrizioni del veterinario curante per quanto riguarda le cure da prestare,
- In caso di malattia contagiosa, osservare le prescrizioni dell'Autorità sanitaria,
- Informare entro ventiquattro ore la *Società* o un suo rappresentante della *Malattia* o dell'*Infortunio*,
- Far pervenire entro quarantotto ore alla *Società* un rapporto del veterinario indicante l'identificazione del bovino e tutti gli elementi utili sulla *Malattia* o l'*Infortunio* e sulle possibili conseguenze
- non consentire la distruzione dell'animale morto prima delle settantadue ore dalla morte per permettere un'eventuale autopsia ed indicare il luogo di conservazione
- adoperarsi per limitare al massimo le conseguenze, ed a tal fine mettere in opera le eventuali misure disposte dalla *Società* o da un suo rappresentante.

In caso di *Abbattimento d'Urgenza*, l'*Assicurato* deve far redigere da un veterinario un rapporto che indichi:

- l'identificazione del bovino abbattuto,
- la data, l'ora ed il luogo dell'abbattimento,
- il nome e l'indirizzo di testimoni,
- le circostanze e le cause che hanno portato alla necessità dell'abbattimento.

L'inosservanza di uno solo degli obblighi sanciti dalla presente norma può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

ART. 3.7 - FORMA D'ASSICURAZIONE - CRITERI E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo* sarà pari alla *Somma Assicurata* indicata nelle *Condizioni Personali*.

L'ammontare del danno verrà calcolato in base al *Valore Commerciale* dell'animale al giorno del *Sinistro* valutato tenendo conto anche del valore genetico del bovino stabilito in funzione degli indici e dei dati di mercato, deducendo da detti valori il *Valore di Recupero* della carcassa.

L'*Indennizzo* verrà comunque liquidato al netto di eventuali rifusioni o contributi corrisposti all'*Assicurato* da parte dello Stato, Regione, Provincia, Comune o altri Enti.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile secondo questa garanzia, verrà applicato uno *Scoperto* pari al 20% del danno indennizzabile.

ART. 3.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo non avverrà prima che la *Società* abbia ricevuto:

- le bolle di ritiro previste per la macellazione indicanti il numero d'identificazione dell'animale morto,
- il rapporto del veterinario e quello eventuale dell'esperto incaricato dalla *Società*.

SEZ. II - GARANZIE AGGIUNTIVE

Le seguenti garanzie aggiuntive possono essere concesse soltanto come estensione della garanzia GRUPPO BO3 MORTALITÀ GENERALE DEL BOVINO D'ELITE prevista all'articolo 3 e secondo le Condizioni generali di questa garanzia.

ARTICOLO 4 - GARANZIA GRUPPO BO4

SPESE DI CURA A SEGUITO DI INTERVENTO CHIRURGICO

ART. 4.1 - RISCHI GARANTITI

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 3. 2 lettera A) ed entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* garantisce le spese per visite veterinarie, per l'operazione ed i trattamenti, cure e medicinali a seguito di un intervento chirurgico autorizzato dalla *Società* o praticato da un veterinario allo scopo di salvare la vita del bovino.

ART. 4.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo Disposizioni Generali e quelle previste per la garanzia GRUPPO BO3, fatta eccezione per quanto escluso dalla lettera A) dell'art. 3.2, sono escluse le spese relative a:

- 1) **intervento chirurgico non autorizzato dalla *Società* salvo che l'intervento d'urgenza non si sia reso necessario per salvare la vita del bovino;**
- 2) **intervento chirurgico, anche se d'urgenza, non effettuato da un veterinario;**
- 3) **parto cesareo, salvo che l'intervento non si sia reso necessario per salvare la vita del bovino assicurato.**

ART. 4.3 - LIMITI D'INDENNIZZO

Il limite dell'*Indennizzo* sarà pari alla *Somma Assicurata* indicata nelle *Condizioni Personali* e non potrà in ogni caso essere superiore al 50% del *Valore Commerciale* del bovino assicurato.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile secondo questa garanzia, verrà applicato uno *Scoperto* pari al 40% del danno indennizzabile con un minimo di 250,00 Euro.

ART. 4.4 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti che giustificano in dettaglio sia le cure che le spese sostenute.

ARTICOLO 5 - GARANZIA GRUPPO BO5

IMPOTENZA FUNZIONALE TRAUMATICA DEI MASCHI RIPRODUTTORI

ART. 5.1 - RISCHI GARANTITI

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 3. 2 lettera B) ed entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* garantisce la perdita del bovino maschio riproduttore, identificato nelle *Condizioni Personali*, per abbattimento conseguente ad inettitudine totale e definitiva alla monta naturale dovuta a qualsiasi traumatismo di origine accidentale che influenza lo stato generale o l'apparato genitale.

Per traumatismo si intende l'azione violenta ed improvvisa di un agente fisico esterno all'animale, riscontrabile attraverso ogni indagine clinica o necroscopica, che comporti schiacciamento, rottura o deterioramento delle strutture anatomiche indispensabili allo svolgimento delle funzioni riproduttive. Sono assimilate ai traumi le lussazioni, le fratture, gli strappi dei legamenti e dei tendini dell'apparato locomotorio.

ART. 5.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle previste per la garanzia GRUPPO BO3, fatta eccezione per quanto escluso dalla lettera B) dell'art.3.2, **sono esclusi i casi di impotenza funzionale:**

- 1) di origine congenita;
- 2) dovuti a malattia;
- 3) dovuti ad incidenti avvenuti prima della data di effetto della garanzia o causati da un processo a carattere degenerativo evolutivo quale, ad esempio, la fibrosi testicolare, l'artrosi e la zoppia conseguente.

ART. 5.3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI TRAUMA

Quando un bovino assicurato subisce un trauma, l'*Assicurato* deve:

- 1) fare esaminare il bovino maschio riproduttore da un veterinario nel più breve tempo possibile,
- 2) informare il veterinario curante dell'esistenza del contratto d'assicurazione,
- 3) seguire le prescrizioni del veterinario curante,
- 4) informare immediatamente, o al più tardi entro ventiquattro ore, la *Società* di qualsiasi evento che possa interessare la garanzia,
- 5) far pervenire alla *Società* un rapporto del veterinario curante che certifica che l'impotenza è da considerarsi inguaribile,
- 6) fornire all'esperto incaricato dalla *Società* ogni documento e notizia necessaria allo svolgimento del proprio incarico.

L'inosservanza di uno solo degli obblighi sanciti dalla presente norma può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

ART. 5.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE - CRITERI E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo* sarà pari alla *Somma Assicurata* indicata nelle *Condizioni Personali*.

L'ammontare del danno verrà calcolato in base al *Valore Commerciale* dell'animale al giorno del *Sinistro* valutato tenendo conto anche del valore genetico del bovino stabilito in funzione degli indici e dei dati di mercato, deducendo da detti valori il *Valore di Recupero* della carcassa.

L'*Indennizzo* verrà comunque liquidato al netto di eventuali rifusioni o contributi corrisposti all'*Assicurato* da parte dello Stato, Regione, Provincia, Comune o altri Enti.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile secondo questa garanzia, verrà applicato uno *Scoperto* pari al 40% del danno indennizzabile.

ART. 5.5 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo avverrà solo dopo un periodo di riposo e di trattamento, pari almeno a tre mesi a decorrere dal giorno del sinistro, trascorso il quale potrà essere disposto un nuovo accertamento da parte del veterinario che certifichi che l'impotenza di origine traumatica è inguaribile.

ARTICOLO 6 - GARANZIA GRUPPO BO6

IMPOTENZA FUNZIONALE GENERALE DEI MASCHI RIPRODUTTORI

ART. 6.1 - RISCHI GARANTITI

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 3. 2 lettera B) ed entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* garantisce la perdita del bovino maschio riproduttore, identificato nelle *Condizioni Personali*, per abbattimento conseguente ad inettitudine totale e definitiva alla monta naturale dovuta a qualsiasi *Malattia* o affezione che colpisca lo stato generale o l'apparato genitale.

ART. 6.2. - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle previste per la garanzia GRUPPO BO3, fatta eccezione per quanto escluso dall'art.3.2 lettera B), sono esclusi:

- 1) i casi di impotenza funzionale d'origine congenita o causata da infortuni accaduti prima dell'effetto della garanzia.

ART. 6.3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI MALATTIA O TRAUMA

Quando un bovino assicurato manifesta i primi sintomi della malattia o subisce un trauma, l'*Assicurato* deve:

- 1) fare esaminare il bovino maschio riproduttore da un veterinario nel più breve tempo possibile,
- 2) informare il veterinario curante dell'esistenza del contratto d'assicurazione,
- 3) seguire le prescrizioni del veterinario curante,
- 4) informare immediatamente, o al più tardi entro ventiquattro ore, la *Società* di qualsiasi evento che possa interessare la garanzia,
- 5) far pervenire alla *Società* un rapporto del veterinario curante che certifica che l'impotenza è da considerarsi inguaribile,
- 6) fornire all'esperto incaricato dalla *Società* ogni documento e notizia necessaria allo svolgimento del proprio incarico.

L'inosservanza di uno solo degli obblighi sanciti dalla presente norma può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

ART. 6.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE - CRITERI E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo* sarà pari alla *Somma Assicurata* indicata nelle *Condizioni Personali*.

L'ammontare del danno verrà calcolato in base al *Valore Commerciale* dell'animale al giorno del *Sinistro* valutato tenendo conto anche del valore genetico del bovino stabilito in funzione degli indici e dei dati di mercato, deducendo da detti valori il *Valore di Recupero* della carcassa.

L'*Indennizzo* verrà comunque liquidato al netto di eventuali rifusioni o contributi corrisposti all'*Assicurato* da parte dello Stato, Regione, Provincia, Comune o altri Enti.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile secondo questa garanzia, verrà applicato uno *Scoperto* pari al 40% del danno indennizzabile.

ART. 6.5 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'*Indennizzo* avverrà solo dopo un periodo di riposo e di trattamento, pari almeno a tre mesi a decorrere dal giorno in cui si è manifestata la *Malattia* o è avvenuto l'evento traumatico, trascorso il quale potrà essere disposto un nuovo accertamento da parte del veterinario che certifichi che l'impotenza è inguaribile.

ARTICOLO 7 - GARANZIA GRUPPO BO7**MORTALITÀ GENERALE DI VACCHE DONATRICI IN CASO DI TRAPIANTI EMBRIONALI****ART. 7.1 - RISCHI GARANTITI**

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 3.2 lettera C) ed entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* garantisce la perdita delle vacche donatrici identificate nelle *Condizioni Personali* durante le operazioni di trapianto embrionale.

La garanzia è prestata a condizione che le vacche rispondano alle seguenti condizioni:

- la vacca donatrice occasionale deve:
 - essere entrata nella mandria da più di sei mesi,
 - non aver mai abortito,
 - aver avuto un numero medio di inseminazioni artificiali per fecondazione inferiore a due,
 - aver avuto meno di tre collette nell'anno precedente l'entrata in garanzia ed essere destinata a meno di due prelevamenti embrionali nell'anno in corso;
- la vacca donatrice permanente deve:
 - aver avuto meno di tre collette nell'anno precedente l'entrata in garanzia,
 - essere sottomessa ad un numero indeterminato di prelevamenti embrionali.

ART. 7.2 - LIMITI DI ETÀ E TERMINE DELLA GARANZIA

A parziale rettifica di quanto disposto dall'art.3.4 la presente garanzia cessa automaticamente alla scadenza annuale successiva al 1° gennaio dell'anno in cui la vacca raggiunge l'età di otto anni.

A prescindere dalla durata del contratto, la garanzia per ogni vacca donatrice permanente ha la durata massima di un anno.

ART. 7.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE - CRITERI E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo* sarà pari alla *Somma Assicurata* indicata nelle *Condizioni Personali*.

L'ammontare del danno verrà calcolato in base al *Valore Commerciale* dell'animale al giorno del *Sinistro* valutato tenendo conto anche del valore genetico del bovino stabilito in funzione degli indici e dei dati di mercato, deducendo da detti valori il *Valore di Recupero* della carcassa.

Dall'*Indennizzo* così calcolato verrà detratto un importo pari a **1.500,00 Euro** per ogni prelievo embrionale, certificato dall'Organismo sanitario competente, successivo al secondo.

L'indennizzo verrà comunque liquidato al netto di eventuali rifusioni o contributi corrisposti all'*Assicurato* da parte dello Stato, Regione, Provincia, Comune o altri Enti.

ARTICOLO 8 - GARANZIA GRUPPO BO8**MORTALITÀ GENERALE DI VACCHE RICETTRICI E DEGLI EMBRIONI IN CASO DI TRAPIANTI EMBRIONALI****ART. 8.1 - RISCHI GARANTITI**

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 3.2 lettera C) ed entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* garantisce la perdita:

- della vacca ricettrice identificata nelle *Condizioni Personali* dopo l'operazione di sincronizzazione dei cicli fino al parto
- degli embrioni a partire dal novantesimo giorno di gestazione confermata fino a quarantotto ore dopo il parto, sia in caso di mortalità che di aborto.

ART. 8.2 - FORMA D'ASSICURAZIONE - CRITERI E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di *Indennizzo* sarà pari alla *Somma Assicurata* indicata nelle *Condizioni Personali* rispettivamente per la vacca ricettrice e per l'embrione.

L'ammontare del danno verrà calcolato ai seguenti criteri:

- Per la vacca ricettrice fino al novantesimo giorno di gestazione confermata o meno in base al *Valore Commerciale* dell'animale al giorno del *Sinistro*, valutato tenendo conto anche del valore genetico del bovino stabilito in funzione degli indici e dei dati di mercato, con il limite massimo di **1.000,00 Euro** e deducendo da detti valori il *Valore di Recupero* della carcassa;
- Per la vacca ricettrice oltre il novantesimo giorno di gravidanza confermata dall'Organismo sanitario competente e fino alla nascita del vitello in base al *Valore Commerciale* dell'animale al giorno del sinistro, valutato tenendo conto anche del valore genetico del bovino stabilito in funzione degli indici e dei dati di mercato, aumentato del valore dell'embrione stabilito in base alla fattura d'acquisto o al costo di un embrione di valore genetico equivalente o di quello più prossimo presenti sui cataloghi dei centri d'inseminazione artificiale;
- Per gli embrioni in caso di aborto o di mortalità in base al *Valore Commerciale* stabilito in base alla fattura d'acquisto o al costo di un embrione di valore genetico equivalente o di quello più prossimo presenti sui cataloghi dei centri d'inseminazione artificiale.

L'*Indennizzo* verrà comunque liquidato al netto di eventuali rifusioni o contributi corrisposti all'*Assicurato* da parte dello Stato, Regione, Provincia, Comune o altri Enti.

ART. 8.3 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione di una copia dei documenti di

trasferimento di embrioni, compresi i risultati della diagnostica di gestazione. Questi documenti devono essere rilasciati dall'Organismo autorizzato che ha effettuato l'intervento.

ARTICOLO 9 - GARANZIA GRUPPO BO9

MORTALITÀ DEL VITELLO NASCITURO

ART. 9.1 - RISCHI GARANTITI

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 3.2 lettera D) ed entro i limiti stabiliti in questa *Polizza*, la *Società* garantisce la perdita del vitello nascituro concepito dalla madre identificata nelle *Condizioni Personali*, nel caso di:

- Aborto a seguito di *Infortunio* o *Malattia* della madre, anche durante il trasporto per via terrestre,
- Morte a seguito di abbattimento d'urgenza della madre,
- Morte per *Malattia*,
- Morte per *Infortunio*
- *Abbattimento autorizzato* dalla *Società*

ART. 9.2 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle previste per la garanzia GRUPPO BO3, fatta eccezione per quanto escluso dall'art. 3.2 lettera D), sono esclusi:

- 1) le perdite ed i danni dovuti a fatti intenzionali e fraudolenti commessi dall'*Assicurato* o con la sua complicità,
- 2) le perdite dovute a maltrattamenti, mancanza di cure, mancanza di sorveglianza, da parte dell'*Assicurato* o di qualsiasi persona che abbia il compito di sorvegliare la vacca ed il vitello soprattutto al momento del parto,
- 3) le perdite conseguenti al trasporto per via diversa da quella terrestre o su veicoli non autorizzati al trasporto di bovini,
- 4) le perdite conseguenti ad un parto procurato senza la prescrizione del veterinario,
- 5) gli aborti conseguenti ad interventi medici o chirurgici subiti dalla madre esclusi quelli destinati a salvare la vita della madre,
- 6) le perdite ed i danni dovuti a parti gemellari,
- 7) le conseguenze di iniezioni e quelle di trattamenti medici, quando dette iniezioni e trattamenti sono stati effettuati da persone che non siano veterinari,
- 8) la morte del vitello a seguito di avvelenamento della madre o di atti dolosi sulla stessa,
- 9) i sinistri verificatisi dopo la data di scadenza o di risoluzione del contratto.

ART. 9.3 - DECORRENZA E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dal 200° giorno successivo all'ultima monta o alla inseminazione fecondante e termina quarantotto ore dopo la nascita del vitello che deve essere comunicata immediatamente alla *Società*.

ART. 9.4 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI INFORTUNIO, MALATTIA O INTERVENTO CHIRURGICO

Quando la madre o il vitello vivente sono o sembrano malati, o sono vittime di un *Infortunio*, l'*Assicurato* deve:

- Far visitare la madre o il vitello da un veterinario nel più breve tempo possibile,
 - Informare il veterinario curante dell'esistenza del contratto d'assicurazione,
 - Seguire le prescrizioni del veterinario curante,
 - In caso di *Malattia* contagiosa, attenersi alle norme della legislazione sanitaria,
 - Informare la *Società* o un suo rappresentante di ogni *Malattia* e/o di ogni Incidente che riguarda la madre e/o il vitello,
 - Consegnare alla *Società* un rapporto del veterinario che indichi tutti gli elementi utili sulla *Malattia* o l'Incidente e le conseguenze possibili,
- In caso di morte:
- far conservare il feto o la carcassa della madre per almeno settantadue ore

- far redigere dal veterinario ed inviare alla *Società* un certificato che indichi:
- Gli elementi identificativi della madre,
- Lo stato del feto o del cadavere del vitello nascituro e le cause presunte della morte.

L'inosservanza di uno solo degli obblighi sanciti dalla presente norma può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

ART. 11.7 - CRITERI E LIMITI D'INDENNIZZO

In caso di *Sinistro*, l'*Indennizzo* sarà uguale al 10% del valore assicurato per la madre indicato nelle *Condizioni Personali* o alla diversa Somma assicurata per il vitello nascituro ed indicata nelle stesse *Condizioni Personali*.

Per ogni *Sinistro* indennizzabile secondo questa garanzia, verrà applicato uno *Scoperto* pari al 20% del danno indennizzabile.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

AGRIRAMA DANNI ALLA PERSONA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

DEFINIZIONI	2
ALLEGATO - ELENCO GRANDI INTERVENTI	4
NORME CHE REGOLANO IL SETTORE DANNI ALLA PERSONA	7
SEZIONE I - INFORTUNI	9
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INFORTUNI	9
LE GARANZIE INFORTUNI	11
Garanzia DPI - Morte	11
Garanzia DP2 - Invalidità Permanente	11
Garanzia DP3 - Inabilità Temporanea Totale	14
Garanzia DP4 - Rimborso delle spese di cura da infortunio	18
Garanzia DP5 - Indennità Giornaliera per Ricovero a seguito d'infortunio	18
Garanzia DP6 - Indennità Giornaliera supplementare post-ricovero a seguito d'infortunio (convalescenza ed immobilizzazione con gessatura)	19
CONDIZIONI COMPLEMENTARI (SEMPRE OPERANTI)	19
CONDIZIONI SPECIALI	22
GARANZIE AGGIUNTIVE	24
IL SINISTRO INFORTUNI	26
SEZIONE II - MALATTIE	28
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE MALATTIE	28
LE GARANZIE MALATTIE	29
Garanzia DP7 - Rimborso spese di cura "Grandi Interventi"	29
Garanzia DP8 - Indennità Giornaliera per Ricovero da malattia	30
Garanzia DP9 - Indennità Giornaliera supplementare post-ricovero da malattia	30
Garanzia DP10 - Inabilità Temporanea Totale da malattia	31
Garanzia DP11 - Invalidità Permanente da malattia	39
IL SINISTRO MALATTIA	40

DEFINIZIONI

Per le garanzie del presente Settore valgono le seguenti DEFINIZIONI:

BENEFICIARIO

La persona o le persone designate in Polizza quali titolari del diritto all'Indennizzo in caso di Morte dell'Assicurato

CONDIZIONI PERSONALI

Documento sul quale sono indicati i dati anagrafici dell'Assicurato o l'identificazione del Gruppo di Assicurati, le somme assicurate per le garanzie scelte ed i relativi premi

FRANCHIGIA

La percentuale od il numero di giorni deducibili dal computo dell'Indennizzo dovuto dalla Società

GESSATURA

Il mezzo fisso e rigido di contenzione, costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico e non autonomamente rimovibile. Sono inclusi i bendaggi elastici anche se adesivi con limitazione al trattamento od alla riduzione di una frattura accertata da radiografia. Non sono comunque considerati Gessatura il collare di Schantz e le ginocchiere articolabili

GRANDE INTERVENTO

Intervento, reso necessario da Malattia, indicato nell'ELENCO GRANDI INTERVENTI allegato alle presenti DEFINIZIONI

GRUPPO DI ASSICURATI

Il nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia del Contraente. Ogni altro insieme di persone che svolga mansioni inerenti l'attività agricola (compresi ospiti di agriturismo) e caratterizzato dall'avere il medesimo rapporto con il Contraente

INABILITÀ TEMPORANEA PARZIALE

La temporanea incapacità fisica ad attendere, in parte, alle proprie occupazioni.

INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE

La temporanea incapacità fisica ad attendere, in tutto, alle proprie occupazioni

INFORTUNIO

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili

INTERVENTO CHIRURGICO

L'atto medico perseguibile attraverso la cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica

INVALIDITÀ PERMANENTE

La perdita o la diminuzione, definitiva ed irrimediabile, della capacità all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta

INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE

Condizioni di Invalidità Permanente che comporti postumi invalidanti di grado superiore al 65%

ISTITUTO DI CURA

L'Istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura, Day Hospital e Day Surgery (pubblici o

privati) regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, estetiche, fitoterapiche, le Case di Cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorno, le strutture per anziani

MACCHINA AGRICOLA

Macchina a ruote o a cingoli destinata ad essere impiegata nelle attività agricole

MALATTIA

Ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio

RICOVERO

La degenza anche diurna (Day Hospital e/o Day Surgery) in Istituto di Cura, pubblico o privato regolarmente autorizzato alla erogazione dell'assistenza ospedaliera

ALLEGATO ELENCO GRANDI INTERVENTI

CHIRURGIA CARDIACA

- Asportazione dei tumori endocavitari del cuore
- By-pass aorto-coronarico con vena
- By-pass aorto-coronarico e resezione aneurisma del ventricolo sinistro
- Commisurotomia
- Impianto di arteria mammaria secondo Vineberg singolo e doppio
- Impianto di pace-maker epicardio per via toracotomica e frenicopericardica
- Infartectomia in fase acuta
- Interventi per corpi estranei del cuore
- Interventi per malformazioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici
- Operazione per embolia dell'arteria polmonare
- Pericardiectomia
- Resezione aneurisma del ventricolo sinistro
- Sostituzione valvolare con protesi
- Sutura del cuore per ferite
- Valvuloplastica della mitrale e dell'aorta
- Trapianto del cuore

COLLO

- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne

CRANIO E SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO

- Asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi o per correzioni di altre condizioni patologiche
- Asportazione di tumori orbitali per via endocranica
- Cranioplastiche
- Craniotomia per lesioni traumatiche intercerebrali
- Emisferectomia
- Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splancnici
- Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radicotomie e altre affezioni meningomidollari
- Interventi per derivazione liquorale diretta o indiretta
- Interventi per epilessia focale
- Interventi sull'ipofisi per via transfenoidale
- Lobotomia ed altri interventi di psicoturgia
- Neurotomia retrogasseriana - sezione intracranica di altri nervi
- Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico
- Operazione per encefalo meningocele
- Surrenelectomia ed altri interventi sulla capsula surrenale
- Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari

- Vagotomia per via toracica

ESOFAGO

- Collocazione di protesi endoesofagea per via toracolaparatomica
- Interventi non endoscopici nell'esofagite, nell'ulcera esofagea e nell'ulcera peptica post-operatoria
- Interventi per diverticolo dell'esofago
- Mediastintomia sopraesternale per enfisema mediastinico
- Resezione dell'esofago cervicale
- Resezione totale esofagea con esofagoplastica
- Operazione sull'esofago per stenosi benigne per tumori, resezioni parziali base, alte e totali

FACCIA E BOCCA

- Asportazione della parotide per neoplasie maligne
- Correzione naso a sella
- Demolizione del massiccio facciale con svuotamento orbitario
- Demolizione dell'osso frontale
- Fratture dei mascellari superiori. Trattamento chirurgico ed ortopedico
- Fratture del condilo e dell'apofisi coronoide mandibolare. Trattamento chirurgico ed ortopedico
- Interventi demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale e della tonsilla con svuotamento ganglionare contemporaneo
- Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario
- Parotidectomia con conservazione del facciale
- Plastica per paralisi del nervo facciale
- Resezione del mascellare superiore
- Resezione del massiccio facciale per malformazioni maligne
- Riduzione fratture mandibolari con osteosintesi

FEGATO E VIE BILIARI

- Resezione epatica e coledocotomia
- Epatectomia semplice per cisti da echinococco
- Interventi di drenaggio interno delle vie biliari (colecisto-gastrotomia, colecisto-enterostomia)
- Interventi per la ricostruzione delle vie biliari
- Papillotomia per via trans-duodenale
- Trapianto del fegato

APPARATO GENITALE

- Creazione di condotto vaginale con inserimento di protesi
- Creazione di condotto vaginale con rivestimento epidermico
- Creazione operatoria di vagina artificiale (da sigma)
- Cura chirurgica di fistola uretrale

- Cura chirurgica di fistola vescico-vaginale
- Eviscerazione pelvica
- Intervento vaginale e addominale per incontinenza urinaria
- Metroplastica
- Orchiectomia per neoplasie maligne con linfadenectomia
- Pannisterectomia radicale per via addominale
- Pannisterectomia radicale per via vaginale
- Vulvectomy totale

LARINGE

- Faringolaringectomia
- Laringectomia orizzontale sopraglottica
- Laringectomia parziale verticale
- Laringectomia totale

OCULISTICA

- Iridocicloretrazione
- Trabeculotomia
- Trapianto corneale

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

- Artroprotesi di anca
- Artroprotesi di gomito
- Disarticolazione interscapolo toracica
- Emipelvectomy
- Protesi di femore
- Artroprotesi di ginocchio
- Protesi di Thompson
- Protesi di spalla e gomito
- Protesi di polso
- Protesi di ginocchio
- Vertebrotonia

OTORINOLARINGOIATRIA

- Chirurgia della sordità otosclerotica
- Chirurgia endoauricolare della vertigine
- Chirurgia translabirintica della vertigine
- Decompressione del nervo facciale con innesto o rafia
- Decompressione del nervo facciale
- Resezione del nervo petroso superficiale
- Timpanoplastica
- Impianto di protesi cocleare

PANCREAS E MILZA

- Anastomosi mesenterica-cava
- Anastomosi porta-cava e spleno-renale
- Interventi demolitivi del pancreas:
 - totale o della testa,
 - della coda
- Interventi di necrosi acuta del pancreas
- Interventi per cisti e pseudocisti del pancreas:
 - enucleazione delle cisti,
 - marsupializzazione

- Interventi di fistole pancreatiche
- Splenectomy
- Trapianto del pancreas
- Innesto del pancreas artificiale

PEDIATRIA

- Atresia dell'ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare - abbassamento addomino perineale
- Atresia dell'ano semplice - abbassamento addomino perineale
- Atresia dell'esofago
- Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma)
- Fistola dell'esofago
- Fistole e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale
- Idrocefalo ipersecretorio
- Megacolon - operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson
- Megauretere:
 - resezione con reimpianto,
 - resezione con sostituzione di ansa intestinale
- Nefrectomia per tumore di Wilms
- Polmone cistico e policistico (lobectomy, pneumectomy)
- Eteratoma sacrococcigeo

PERITONEO E INTESTINO

- Colectomia segmentaria
- Colectomia totale
- Colectomia con lesioni dell'intestino - resezione intestinale
- Laparotomia per contusioni e ferite penetranti dell'addome con lesione di organi interni parenchimali
- Occlusione intestinale di varia natura - resezione intestinale
- Resezione del tenue
- Resezione ileo cecale

RETTO

- Amputazione del retto per via sacrale
- Amputazione del retto per via addominoperineale

STOMACO E DUODENO

- Gastrectomia totale
- Cardiomiotonia extramucosa
- Intervento per fistola gastro-digiuno-colica
- Resezione gastrica
- Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post anastomotica

TORACE

- Asportazione del timo
- Decorticazione polmonare

- Interventi per fistole bronchiali cutanee
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi
- Interventi sul mediastino per tumori
- Mastectomia radicale allargata con svuotamento linfoghiandolare della mammaria interna e del cavo ascellare
- Pleuro pneumectomia
- Pneumectomia
- Resezione bronchiale con reimpianto
- Resezioni segmentarie polmonari e lobectomia
- Toracoplastica totale

UROLOGIA

- Intervento per fistola vescico-rettale
- Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia
- Cistectomia totale
- Ileocisto plastica-colecisto plastica
- Intervento per estrofia della vescica
- Intervento per fistola vescico-intestinale
- Nefrectomia allargata per tumore
- Nefroureterectomia totale
- Trapianto del rene

VASI

- Disostruzione by-pass aorta addominale, effettuati non per via endoscopica
- Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi:
 - arterie carotidi,
 - arterie vertebrali,
 - vena succlavia,
 - tronco brachio-cefalico,
 - arterie/vene iliache
- Interventi per stenosi all'arteria renale, mesenterica superiore o celiaca, effettuati non per via endoscopica
- Interventi per stenosi od ostruzioni della carotide extracranica o succlavia o arteria anonima, effettuati non per via endoscopica
- Resezione arteriosa con plastica vasale
- Operazione sull'aorta toracica e sull'aorta addominale

NORME CHE REGOLANO IL SETTORE DANNI ALLA PERSONA

ART. 1 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono comunicare per iscritto alla *Società* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso *Rischio*.

Qualora le somme assicurate con altre polizze stipulate a favore dello stesso *Assicurato* superino complessivamente il 50% di quelle garantite con la presente assicurazione, la *Società*, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 60 giorni.

In caso di *Sinistro* il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 2 - PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che la *Società*, qualora al momento della stipula dell'assicurazione fosse stata a conoscenza che l'*Assicurato* era affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività H.I.V., A.I.D.S. o sindromi correlate, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, non avrebbe acconsentito a prestare l'assicurazione, si precisa che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso della *Polizza*, l'assicurazione stessa cessa, contestualmente - indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'*Assicurato* - a norma dell'art. 1898 del Codice Civile - senza l'obbligo della *Società* a corrispondere l'*Indennizzo*.

In caso di cessazione dell'assicurazione in corso, ed entro 60 giorni dall'effetto della stessa, la *Società* restituirà al *Contraente* la parte di *Premio* netto già pagata e relativa al periodo di tempo che intercorre tra il momento della cessazione dell'assicurazione ed il termine del *Periodo d'Assicurazione* per il quale è stato corrisposto il *Premio* stesso.

ART. 3 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (VEDERE ANCHE ARTT. 56 E 74)

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *Polizza* oppure alla *Società* entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve essere corredata da certificazione medica che contenga la diagnosi circostanziata. L'*Assicurato* deve consentire alla *Società* le indagini e sottoporsi agli accertamenti necessari e produrre la cartella medica completa, i certificati, le diagnosi, i referti ed ogni altra documentazione medica, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e curato.

ART. 4 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La *Società* corrisponde l'*Indennizzo* per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio* o della *Malattia*. Se al momento dell'*Infortunio* o della *Malattia*, l'*Assicurato* non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*Infortunio* o la *Malattia* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

ART. 5 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la *Società* liquida gli indennizzi che risultano dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, ricevuta conferma della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni.

Il diritto all'*Indennizzo* è di carattere personale e non è quindi trasferibile agli eredi. Tuttavia, se l'*Assicurato* muore dopo che l'*Indennizzo* sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la *Società* paga agli eredi dell'*Assicurato* l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta in base alle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

ART. 6 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Se l'assicurazione è prestata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

ART. 7 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mondo intero. L'Inabilità Temporanea, al di fuori dall'Europa, è indennizzabile limitatamente al periodo di *Ricovero* ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro dell'*Assicurato* in Europa.

SEZ. I - INFORTUNI

Le garanzie seguenti sono operanti solo nel caso in cui nelle *Condizioni Personali* siano indicate, per ogni Assicurato o Gruppo di Assicurati, le relative somme e siano stati corrisposti i relativi premi.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INFORTUNI

ART. 8 - PERSONE ASSICURATE

L'assicurazione opera per le persone identificate secondo la FORMA D'ASSICURAZIONE scelta ed indicata nelle *Condizioni Personali*.

ART. 8.1 - FORMA D'ASSICURAZIONE NOMINATIVA

L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dalle persone nominativamente indicate nelle *Condizioni Personali*, avvenuti in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione, nei limiti delle somme che, per ciascuno di essi e per le rispettive garanzie sottoscritte, risultano indicate nelle *Condizioni Personali*.

ART. 8.2 - FORMA D'ASSICURAZIONE COLLETTIVA

L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dalle persone appartenenti al *Gruppo di Assicurati* indicato nelle *Condizioni Personali* ed a condizione che al momento del *Sinistro* permanga per esse, rispetto al *Contraente*, il rapporto in considerazione del quale è stata sottoscritta l'assicurazione (nucleo familiare; dipendenti, quali dirigenti, impiegati, salariati; soci di cooperativa agricola; ospiti di agriturismo).

Le somme indicate nelle *Condizioni Personali* per le rispettive garanzie si intendono come massima esposizione della *Società* per *Sinistro* e per ogni *Periodo di Assicurazione* indipendentemente dal numero di persone infortunate. Le somme assicurate per ciascun *Assicurato* verranno determinate dividendo i capitali assicurati per ciascuna garanzia indicati nelle *Condizioni Personali* per il numero di persone indicato nelle *Condizioni Personali* che, al momento della stipula della *Polizza*, costituiscono il *Gruppo di Assicurati*, o per il maggior numero di persone che, al momento del *Sinistro*, può essere considerato appartenente al Gruppo stesso, in relazione al loro rapporto esistente con il *Contraente* che sottoscrive la *Polizza* per conto altrui.

ART. 8.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE GENERICA

L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dal guidatore della *Macchina Agricola* indicata nelle *Condizioni Personali*, avvenuti in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione, nei limiti delle somme che, per ciascuna *Macchina Agricola* e per le rispettive garanzie sottoscritte, risultano indicate nelle *Condizioni Personali*.

ART. 9 - FORMA DI COPERTURA

La Forma di Copertura operante, per ogni *Assicurato* o *Gruppo di Assicurati*, è quella esplicitamente indicata nelle *Condizioni Personali*.

ART. 9.1 - FORMA DI COPERTURA COMPLETA (RISCHIO PROFESSIONALE ED EXTRA-PROFESSIONALE)

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'*Assicurato* subisca nello svolgimento:

- a) delle attività agricole principali e di quelle ad esse connesse, secondo le previsioni di cui all'art. 2135 del Codice Civile, svolte con carattere di professionalità, compresa la guida di macchine agricole;
- b) delle attività amministrative e tecniche relative alla gestione dell'*Azienda Agricola*, svolte con carattere di professionalità, quali le mansioni dei dirigenti, impiegati o salariati;
- c) di ogni altra attività che l'*Assicurato* svolga senza carattere di professionalità.

ART. 9.2 - FORMA DI COPERTURA RIDOTTA (SOLO RISCHIO PROFESSIONALE)

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'*Assicurato* subisca nello svolgimento:

- a) delle attività agricole principali e di quelle ad esse connesse, secondo le previsioni di cui all'art. 2135 del Codice Civile, svolte con carattere di professionalità, compresa la guida di macchine agricole;
- b) delle attività amministrative e tecniche relative alla gestione dell'*Azienda Agricola*, svolte con carattere di professionalità, quali le mansioni dei dirigenti, impiegati o salariati.

ART. 9.3 – FORMA DI COPERTURA LIMITATA (SOLO RISCHIO GUIDA ED USO DI MACCHINA AGRICOLA)

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'*Assicurato* subisca mentre è alla guida e/o utilizza la *Macchina Agricola* e durante tutte le operazioni necessarie per la messa in marcia ed il funzionamento della stessa, comprese le operazioni di aggancio e sgancio di macchine operatrici, attrezzi e rimorchi.

ART. 9.4 – FORMA DI COPERTURA SPECIFICA (SOLO RISCHI ATTIVITÀ OSPITI DI AGRITURISMO)

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti entro i confini dell'*Azienda Agricola* dagli ospiti dell'Agriturismo, regolarmente registrati, durante il soggiorno con pernottamento e limitatamente allo svolgimento delle attività ricreative, didattiche, escursionistiche organizzate nell'ambito dell'Agriturismo stesso.

ART. 10 – RISCHI COMPRESI

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'*Assicurato* subisca nello svolgimento delle attività descritte nella FORMA DI COPERTURA di cui all'art. 9 scelta ed indicata nelle *Condizioni Personali*.

Sono compresi in garanzia anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c) le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o punture di insetti, escluse la malaria, le malattie tropicali e quelle di cui gli insetti siano portatori necessari;
- d) l'annegamento;
- e) l'assideramento od il congelamento;
- f) la folgorazione;
- g) i colpi di sole e di calore;
- h) le lesioni determinate da sforzi, **salvo quanto disposto dall'art. 11 lettera n)**;
- i) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
- j) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- k) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva.

ART. 11 – RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni avvenuti durante:

a) l'uso, anche come passeggero, di veicoli, natanti od imbarcazioni a motore:

- in pista od in percorsi di gara;
- in competizioni e nelle relative prove;

b) la guida:

- di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della *Polizza*, una patente di categoria superiore alla B, salvo quanto disposto dall'art. 27;
- di macchine agricole utilizzate in gimkane trattoristiche e prove dimostrative, salvo quanto disposto dall'art. 28;
- di natanti od imbarcazioni a motore di uso non privato;

c) la guida di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione a motore se l'Assicurato è privo della prescritta patente di abilitazione;**d) la guida di qualsiasi veicolo o natante od imbarcazione a motore se l'Assicurato si trovi in stato di ebbrezza;****e) la guida od uso di mezzi di locomozione aerea e/o subacquea, compresi deltaplani ed ultraleggeri, salvo quanto disposto dall'art. 30;****f) la pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bob, skeleton, rugby, football americano, guidoslitta, motonautica, kite-surf, canyoning, rafting, arrampicata libera, salto con elastico, immersione con autorespiratore, paracadutismo, parapendio o sport aerei in genere;****g) la partecipazione a competizioni - o relativi allenamenti e prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di beach volley, di hockey, di surf, di windsurf, di atletica leggera, di skate-board, di pattinaggio, di tennis, di podismo, salvo che esse abbiano carattere puramente ricreativo.**

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:

h) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;**i) ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;****j) delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato e/o dai Beneficiari;****k) movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche, salvo quanto disposto dall'art. 31;**

- l) guerra, insurrezioni e stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri**, salvo quanto disposto dall'art. 32;
- m) trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi "X", ecc.).**
- Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:**
- n) gli infarti di ogni tipo, le lesioni sottocutanee, parziali o totali, dei tendini e le ernie**, salvo quanto disposto dall'art. 25;
- o) gli infortuni verificatisi nel corso di una attività professionale o che comporti comunque caratteristiche di professionalità, diversa da quelle previste dall'art. 2135 del Codice Civile e dalle attività amministrative e tecniche relative alla gestione dell'Azienda Agricola.**

LE GARANZIE INFORTUNI

Le garanzie seguenti sono operanti solo nel caso in cui nelle *Condizioni Personali* siano indicate, per ogni *Assicurato* o *Gruppo di Assicurati*, le relative somme e siano stati corrisposti i relativi premi.

ART. 12 - GARANZIA GRUPPO DPI

MORTE

Qualora, a seguito di *Infortunio* indennizzabile a termini di *Polizza* si verifichi il decesso dell'*Assicurato*, la *Società* corrisponde la somma assicurata indicata nelle *Condizioni Personali* ai Beneficiari indicati nelle *Condizioni Personali* o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari dell'*Assicurato* in parti uguali.

L'Indennizzo per il caso di Morte è dovuto se il decesso si verifica - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo.

L'Indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello di Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato hanno diritto soltanto alla differenza tra l'Indennizzo per Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

ART. 13 - GARANZIA GRUPPO DP2

INVALIDITÀ PERMANENTE

L'Indennizzo per il caso di *Invalidità Permanente* è dovuto se l'invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell'*Infortunio*, anche successivamente alla scadenza della *Polizza*. Il grado di *Invalidità Permanente* va accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri sotto elencati:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	DESTRO	SINISTRO
- un arto superiore	70%	60%
- una mano o un avambraccio	60%	50%
- un pollice	18%	16%
- un indice	14%	12%
- un medio	8%	6%
- un anulare	8%	6%
- un mignolo	12%	10%
- una falange ungueale del pollice	9%	8%
- una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
Anchilosi dell'articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%

Paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
Paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%

Amputazione di un arto inferiore:

- al di sopra della metà della coscia	70%
- al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%

Amputazione di:

- un piede	40%
- ambedue i piedi	100%
- un alluce	5%
- un altro dito del piede	1%
- la falange ungueale dell'alluce	2,5%

Anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%
---	-----

Anchilosi del ginocchio in estensione	25%
---------------------------------------	-----

Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astraglica	15%
--	-----

Paralisi completa dello sciatico popliteo esterno	15%
---	-----

Perdita totale della facoltà visiva di:

- un occhio	25%
- ambedue gli occhi	100%

Sordità completa di:

- un orecchio	10%
- ambedue gli orecchi	40%

Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
--------------------------------------	----

Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
------------------------------------	-----

Esiti da frattura scomposta di una costa	1%
--	----

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:

- una vertebra cervicale	12%
- una vertebra dorsale	5%
- 12 ^a dorsale	10%

- una vertebra lombare	10%
------------------------	-----

Esiti di frattura del sacro	3%
-----------------------------	----

Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
---	----

Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	1%
---	----

Perdita anatomica di un rene	15%
------------------------------	-----

Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
--	----

Per la valutazione delle menomazioni visive ed auditive si procederà alla quantificazione del grado di *Invalità Permanente* tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla tabella suindicata vengono ridotte in proporzione alla effettiva funzionalità perduta.

Per i casi non previsti nella tabella di cui sopra, l'accertamento dell'*Invalità Permanente* è stabilito, considerando i valori ed i criteri utilizzati per i casi indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo assoluto del 100%. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra richiamate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato ad avvenuta stabilizzazione dei postumi muore per causa indipendente dall'infortunio denunciato e prima che l'indennizzo sia stato corrisposto, la Società, su presentazione del certificato di morte dell'Assicurato, paga agli eredi secondo le norme della successione legittima o testamentaria:

- l'importo liquidato;

oppure, in assenza di liquidazione

- l'importo offerto in misura determinata;

oppure, in assenza di offerta in misura determinata

- l'importo oggettivamente determinabile in funzione dell'invalidità permanente certificata e comprovata da certificato di guarigione e documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi ante decesso (a titolo esemplificativo: certificazione medica ASL, INPS, INAIL o similare) appositamente trasmessa dagli eredi.

ART. 14 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE E RELATIVE FRANCHIGIE

L'Indennizzo per l'Invalidità Permanente è calcolato in relazione al grado di Invalidità Permanente accertato, secondo quanto disposto dall'art. 13.

La liquidazione dell'Indennizzo verrà effettuata, sulla somma assicurata indicata nelle Condizioni Personali, in base alle percentuali riportate nella seguente tabella:

% di IP accertata	% da liquidare sulla parte di somma assicurata		
	fino € 125.000,00	oltre € 125.000,00 e fino € 200.000,00	oltre € 200.000,00
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	1	0	0
5	2	0	0
6	3	1	0
7	4	2	0
8	5	3	0
9	6	4	0
10	7	5	0
11	8	6	1
12	9	7	2
13	10	8	3
14	11	9	4
15	12	10	5
16	13	11	6
17	14	12	7
18	15	13	8
19	16	14	9
20	18	15	10
21	20	16	11
22	22	17	12
23	23	18	13
24	24	19	15
25	25	20	17
26	26	21	19
27	27	23	21
28	28	25	24
29	29	27	27
30	30	30	30
31	32	32	32
32	34	34	34
33	36	36	36
34	38	38	38
35	40	40	40
36	42	42	42
37	44	44	44
38	46	46	46
39	48	48	48
40	50	50	50
41	52	52	52
42	54	54	54
43	56	56	56
44	58	58	58
45	60	60	60
46	62	62	62
47	64	64	64
48	66	66	66
49	68	68	68
50	70	70	70

% di IP accertata	% da liquidare sulla parte di somma assicurata		
	fino € 125.000,00	oltre € 125.000,00 e fino € 200.000,00	oltre € 200.000,00
51	72	72	72
52	74	74	74
53	76	76	76
54	78	78	78
55	80	80	80
56	82	82	82
57	84	84	84
58	86	86	86
59	88	88	88
60	90	90	90
61	92	92	92
62	94	94	94
63	96	96	96
64	98	98	98
65	100	100	100
66	102	102	102
67	104	104	104
68	106	106	106
69	108	108	108
70	110	110	110
71	113	113	113
72	116	116	116
73	119	119	119
74	122	122	122
75	125	125	125
76	128	128	128
77	131	131	131
78	134	134	134
79	137	137	137
80	140	140	140
81	143	143	143
82	146	146	146
83	149	149	149
84	152	152	152
85	155	155	155
86	158	158	158
87	161	161	161
88	164	164	164
89	167	167	167
90	170	170	170
91	173	173	173
92	176	176	176
93	179	179	179
94	182	182	182
95	185	185	185
96	188	188	188
97	191	191	191
98	194	194	194
99	197	197	197
100	200	200	200

ART. 15 - GARANZIA GRUPPO DP3**INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE**

In caso di *Inabilità Temporanea Totale* dovuta ad *Infortunio* indennizzabile a termini di *Polizza* o conseguente ad accertamento diagnostico invasivo resosi necessario a seguito di detto *Infortunio*, la *Società* liquida l'indennità giornaliera indicata nelle *Condizioni Personali*, per tutto il tempo in cui l'*Assicurato* si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle normali occupazioni, per un massimo numero di giorni previsto per ciascuna lesione dalla seguente tabella:

CODICE	TIPO LESIONE (Sempre che sia conseguenza di un infortunio indennizzabile)	NUMERO MASSIMO DI GIORNI DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE
TRAUMA DELL'APPARATO RESPIRATORIO		
1.001	Pneumotorace con intervento chirurgico	40
1.002	Pneumotorace senza intervento chirurgico	20
TRAUMA DELL'APPARATO DIGERENTE		
1.003	Splenectomia (asportazione chirurgica della milza)	45
TRAUMA NEUROLOGICO		
1.004	Traumatismo cranico encefalico (TCE): commozione cerebrale	10
1.005	Traumatismo cranico encefalico (TCE): ematoma epi o subdurale	30
1.006	Traumatismo cranico encefalico (TCE): frattura cranica senza lesione organica	40
1.007	Traumatismo cranico encefalico (TCE): frattura cranica con lesione organica	60
TRAUMA MUSCOLARE		
1.008	Rottura muscolare di 1° o 2° tipo	0
1.009	Rottura muscolare di 3° tipo	10
TRAUMA DEL RACHIDE CERVICALE		
1.010	Trauma cervicale lieve, semplice contrattura dei muscoli del collo e della schiena	0
1.011	Trauma cervicale grave irradiato con trattamento ortopedico riabilitativo	25
1.012	Lussazione vertebrale con lesione neurologica. Tetraplegia	365
1.013	Frattura / Lussazione senza lesione neurologica. Trattamento chirurgico: Artrodesi anteriore	115
1.014	Fratture cervicali non chirurgiche	55
TRAUMA DEL RACHIDE DORSO-LOMBARE		
1.015	Trauma lombare non irradiato	0
1.016	Trauma lombare grave irradiato con trattamento ortopedico riabilitativo	25
1.017	Frattura / lussazione con lesione neurologica. Paraplegia	365
1.018	Frattura / Lussazione vertebrale senza lesione neurologica che comporta trattamento chirurgico (qualsiasi tecnica)	135
1.019	Frattura che comporta trattamento ortopedico	90
TRAUMA DEL TORACE		
1.020	Spondilite post traumatica	40
1.021	Frattura dello sterno	30
1.022	Frattura costale senza lesione parenchimatosa	20
1.023	Frattura costale con instabilità toracica, differenti tecniche (pressione positiva - grappe Judet)	90
1.024	Traumatismo toracico con rottura bronchiale, sezione aortica	35
1.025	Frattura costale e emotorace o pneumotorace	50

1.026	Distorsione spalla, gomito, polso con gessatura	15
1.027	Distorsione spalla, gomito, polso senza gessatura	0
1.028	Distorsione delle dita	0
1.029	Frattura clavicola e scapola. Trattamento ortopedico	30
TRAUMA DEGLI ARTI SUPERIORI		
1.030	Frattura sub-capitale dell'omero. Trattamento ortopedico	45
1.031	Frattura clavicola e scapola. Trattamento chirurgico	45
1.032	Frattura sub-capitale dell'omero. Trattamento chirurgico	45
1.033	Frattura diafisi omerale e testa omerale. Trattamento ortopedico	45
1.034	Frattura diafisi omerale e testa omerale. Trattamento chirurgico	60
1.035	Frattura olecrano, testa radiale e avanbraccio. Trattamento chirurgico	45
1.036	Frattura olecrano, testa radiale e avanbraccio. Trattamento ortopedico	30
1.037	Frattura scafoide. Trattamento chirurgico	60
1.038	Frattura scafoide. Trattamento ortopedico	45
1.039	Frattura altre ossa del carpo. Trattamento chirurgico	30
1.040	Frattura / lussazione del carpo Trattamento chirurgico	60
1.041	Frattura altre ossa del carpo. Trattamento ortopedico	30
1.042	Frattura metacarpale	40
1.043	Frattura delle falangi	30
1.044	Lussazione acromio-clavicolare. Trattamento ortopedico	30
1.045	Lussazione sterno-clavicolare. Trattamento ortopedico	30
1.046	Lussazione scapolo-omerale. Trattamento ortopedico	30
1.047	Lussazione acromio-clavicolare. Trattamento chirurgico	45
1.048	Lussazione sterno-clavicolare. Trattamento chirurgico	40
1.049	Lussazione scapolo-omerale. Trattamento chirurgico	35
1.050	Lussazione olecrano, testa radiale, avanbraccio e carpo	30
1.051	Sezione dei tendini estensori	30
1.052	Sublussazione sterno-clavicolare	15
1.053	Sezione dei tendini flessori	45
1.054	Traumatismi complessi della mano (lesioni tendinee e fratture metacarpali o falanginee)	65
TRAUMA DELLA CINTURA PELVICA		
1.055	Frattura del bacino	60
1.056	Frattura del cotile. Trattamento ortopedico	65
1.057	Frattura del cotile. Trattamento chirurgico	75
1.058	Lussazione semplice dell'anca	45
TRAUMA DEGLI ARTI INFERIORI		
1.059	Frattura del perone	30
1.060	Distorsione dita	0
1.061	Frattura cervicale pertrocanterica, subtrocanterica con osteosintesi	120
1.062	Frattura diafisi femorale. Trattamento chirurgico	95
1.063	Frattura diafisi femorale. Trattamento ortopedico	85
1.064	Frattura sopracondiloideo e meso-tibiale. Trattamento chirurgico	80
1.065	Frattura rotula. Trattamento ortopedico	40
1.066	Frattura rotula. Trattamento chirurgico	50
1.067	Frattura diafisi tibiale. Trattamento ortopedico	65
1.068	Frattura diafisi tibiale. Trattamento chirurgico	70
1.069	Frattura pilone tibiale	75
1.070	Frattura del tarso. Trattamento ortopedico	40

1.071	Frattura del tarso. Trattamento chirurgico	55
1.072	Frattura del calcagno. Trattamento ortopedico	80
1.073	Frattura del calcagno. Trattamento chirurgico	95
1.074	Frattura metatarso e 1° dito. Trattamento ortopedico	35
1.075	Frattura 2° - 3° - 4° - 5° dito. Trattamento ortopedico	25
1.076	Instabilità cronica e sutura dei legamenti della caviglia	40
1.077	Lesione legamentosa del ginocchio: distorsione di 1° e 2° grado legamento collaterale interno-esterno (LLI-LLE). Trattamento ortopedico	30
1.078	Lesione legamentosa del ginocchio: distorsione di 3° grado legamento collaterale interno-esterno (LLI-LLE). Trattamento ortopedico	50
1.079	Lesione legamentosa del ginocchio: rottura legamento collaterale interno-esterno (LLI-LLE). Trattamento chirurgico	50
1.080	Lesione legamentosa del ginocchio parziale: Pivot centrale	30
1.081	Lesione legamentosa del ginocchio totale: Pivot centrale	50
1.082	Legamentoplastica per via artroscopica	50
1.083	Meniscectomia artroscopica	20
1.084	Rottura tendine d'Achille, tendine rotuleo. Trattamento chirurgico	45
1.085	Frattura del malleolo. Trattamento ortopedico	40
1.086	Frattura del malleolo. Trattamento chirurgico	60
1.087	Frattura della caviglia bimalleolare o con spostamento/dislivellamento	75
1.088	Distorsione caviglia: grado 1°	0
1.089	Distorsione caviglia: grado 2°	15
1.090	Distorsione caviglia: grado 3°	45
CHIRURGIA ORTOPEDICA		
1.091	Lussazione recidivante della spalla	40
1.092	Artrodesi cervicale (qualsiasi tecnica)	80
1.093	Artrodesi di corpo vertebrale. Trattamento chirurgico	95
1.094	Artrodesi del ginocchio	75
1.095	Artroplastica totale dell'anca	80
1.096	Corporectomia (escissione di una vertebra)	365
1.097	Laminectomia decompressiva. Ernia discale	55
1.098	Osteotomia tibiale	55
1.099	Osteotomia femorale	90
1.100	Osteotomia pelvica	95
1.101	Osteotomia metatarsale	45
1.102	Plastica del ginocchio	60
1.103	Protesi totale del ginocchio	80
1.104	Pseudoartrosi delle ossa lunghe	100
1.105	Ricambio di protesi totale	90
1.106	Rottura della cuffia dei rotatori senza intervento chirurgico	15
1.107	Rottura della cuffia dei rotatori con intervento chirurgico	45
CHIRURGIA		
Otorinolaringologia		
1.108	Frattura nasale senza intervento chirurgico	15
1.109	Frattura nasale con intervento chirurgico	20
Oftalmologia		
1.110	Enucleazione per esplosione traumatica	25
Maxillofacciale		
1.111	Chirurgia del pavimento/palato della bocca	60

1.112	Frattura incruenta della mascella superiore	20
1.113	Frattura cruenta della mascella superiore	30
1.114	Frattura incruenta della mandibola	20
1.115	Frattura cruenta della mandibola	30
1.116	Frattura di LE FORT 1°	30
1.117	Frattura di LE FORT 2°	35
1.118	Frattura di LE FORT 3°	45
Amputazioni		
1.119	Dita della mano	20
1.120	Dita del piede	10
1.121	Arti superiori	70
1.122	Piede o avampiede	30
1.123	Gamba	60
1.124	Altre dita della mano	15
PLASTICA RIPARATORIA NON ESTETICA		
1.125	Escissione di cicatrice e piccola chirurgia	10
1.126	Massa frontale e malare	40
1.127	Mammella/Seno	25
1.128	Ustione (dipende dalla localizzazione, estensione, grado): minimo	10
1.129	Ustione (dipende dalla localizzazione, estensione, grado): massimo	60
MISCELLANEA		
1.130	Suture senza lesioni tendinee: dita mani e piedi	10
1.131	Suture senza lesioni tendinee: palmo della mano e pianta del piede	10
1.132	Suture senza lesioni tendinee: ginocchio, gomito, polso	10
1.133	Suture senza lesioni tendinee: resto del corpo	0
ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI		
1.134	Artroscopia diagnostica	10
1.135	Altri accertamenti diagnostici	0

ART. 16 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE E RELATIVE FRANCHIGIE

L'indennità per *Inabilità Temporanea Totale* viene corrisposta per il periodo massimo **indicato nella tabella di cui all'art. 15** a decorrere dalle ore 24 del giorno dell'*Infortunio* regolarmente denunciato o, in caso di ritardo, dal giorno successivo a quello della denuncia e cessa alle ore 24 dell'ultimo giorno di *Inabilità Temporanea Totale*.

La liquidazione dell'*Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale* verrà effettuata con le seguenti modalità:

- 1) I giorni contemplati nella tabella che precede rappresentano la durata massima dell'*Inabilità Temporanea Totale* per ciascuna delle lesioni elencate. **Nel caso in cui la durata dell'*Inabilità Temporanea Totale* non raggiunga il massimo previsto, verrà indennizzata in base alla reale durata dell'*Inabilità Temporanea Totale*.**
- 2) **In caso di *Inabilità Temporanea Totale* successiva, dovuta allo stesso tipo di lesione:**
 - a) **le *Inabilità Temporanee Totali* la cui durata secondo la tabella che precede sia inferiore o uguale a 14 giorni potranno essere indennizzate al massimo 3 volte nell'arco del medesimo Periodo d'Assicurazione;**
 - b) **le *Inabilità Temporanee Totali* la cui durata secondo la tabella che precede sia superiore a 14 giorni non saranno indennizzabili se non sono trascorsi 90 giorni dalla data di accadimento del Sinistro immediatamente precedente.**
- 3) **L'*Inabilità Temporanea Totale* dovuta a lesioni non descritte nella tabella che precede sarà indennizzata, con riferimento alla natura della lesione ed agli effetti inabilitanti sull'*Assicurato*, per analogia alla lesione più simile tra quelle elencate nella tabella che precede.**
- 4) **Concorrenza di più lesioni derivanti dal medesimo *Infortunio*: nel caso in cui l'*Assicurato* a seguito del medesimo *Infortunio* subisca lesioni diverse che aumentano la gravità o la durata della *Inabilità Temporanea Totale*, si indennizzerà l'insieme delle lesioni con una inabilità equivalente al 130% di quella che figura con l'assegnazione maggiore nella tabella che precede.**

5) L'eventuale indennizzo per inabilità conseguente ad accertamenti diagnostici invasivi, effettuati nel periodo di inabilità relativa alle lesioni causate da un infortunio, non è cumulabile con quello stabilito nella tabella che precede per la inabilità relativa alle lesioni stesse.

6) In nessun caso la durata dell'*Inabilità Temporanea Totale* potrà eccedere i 365 giorni.

Sono escluse dalla copertura le lesioni che per loro natura e per gli effetti inabilitanti comportino una *Inabilità Temporanea Totale* inferiore a 7 giorni.

ART. 17 - GARANZIA GRUPPO DP4

RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA DA INFORTUNIO

In conseguenza di *Infortunio* indennizzabile a termini di *Polizza* e fino a concorrenza del massimale assicurato indicato nelle *Condizioni Personali*, la Società rimborsa:

A - le spese sostenute entro 365 giorni dall'*Infortunio*

- a) per gli accertamenti diagnostici, compresi gli onorari dei medici;
- b) per l'assistenza medica ed esami;
- c) per le cure odontoiatriche ed ortodontiche, escluse in ogni caso le protesi dentarie;
- d) per i medicinali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, le cure in genere (anche termali) con esclusione in ogni caso delle spese di natura alberghiera, **fino a concorrenza di un importo non superiore al 20% del Massimale assicurato;**

B - le spese sostenute durante il *Ricovero* o per *Intervento Chirurgico* senza *Ricovero* entro 365 dall'*Infortunio*

- e) per onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'*Intervento Chirurgico*;
- f) per diritti di sala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e protesici applicati durante l'*Intervento Chirurgico*;
- g) rette di degenza.

ART. 18 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE DI CURA DA INFORTUNIO

Con riferimento alle garanzie di cui all'art. 17 il pagamento dell'*Indennizzo* viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali e delle relative notule, distinte e ricevute fiscalmente valide, debitamente quietanzate.

La Società, a richiesta, restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Qualora l'Assicurato e/o il Contraente abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente *Polizza* dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

ART. 19 - GARANZIA GRUPPO DP5

INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO A SEGUITO D'INFORTUNIO

Nel caso di *Ricovero* in Italia reso necessario da *Infortunio* indennizzabile a termini di *Polizza*, la Società corrisponde l'importo dell'indennità giornaliera assicurata indicata nelle *Condizioni Personali* per ogni giorno di degenza e per la durata **massima di 365 giorni**.

In caso di *Ricovero* in qualsiasi altro Stato estero, la Società corrisponde il **doppio** dell'indennità giornaliera assicurata per ogni giorno di degenza con un **massimo di 120 giorni**.

In caso di *Ricovero* in regime di Day Hospital o di Day Surgery, la Società corrisponde **la metà** dell'indennità giornaliera assicurata per ogni giorno di degenza con un **massimo di 120 giorni**.

ART. 20 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO A SEGUITO D'INFORTUNIO

Il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato dietro presentazione di copia della cartella clinica completa dalla quale risulti la diagnosi circostanziata e la durata del *Ricovero*.

Il giorno di *Ricovero* e quello di dimissione vengono considerati come unico giorno ai fini della liquidazione.

ART. 21 - GARANZIA GRUPPO DP6**INDENNITÀ GIORNALIERA SUPPLEMENTARE POST-RICOVERO A SEGUITO D'INFORTUNIO (CONVALESCENZA ED IMMOBILIZZAZIONE CON GESSATURA)**

Per ogni giorno di convalescenza prescritta e documentata dal medico curante, successiva ad un *Ricovero* in *Istituto di Cura*, sia in Italia che all'estero, reso necessario da un *Infortunio* indennizzabile a termine di *Polizza*, la *Società* corrisponde l'importo dell'indennità giornaliera assicurata indicata nelle *Condizioni Personali*.

La convalescenza successiva al *Ricovero*, sarà riconosciuta per un numero di giorni pari a **due volte quelli del Ricovero, con un massimo di 120 giorni**, sempre che in tal caso esista prescrizione del medico curante e l'*Assicurato* non riprenda prima la sua attività lavorativa.

Limitatamente ai casi di Day Hospital o di Day Surgery, la convalescenza successiva al *Ricovero*, sarà riconosciuta per un numero di giorni pari a **tre volte quelli del Ricovero, con un massimo di 120 giorni**, sempre che in tal caso esista prescrizione del medico curante e l'*Assicurato* non riprenda prima la sua attività lavorativa.

Qualora l'*Infortunio* abbia comportato immobilizzazione con *Gessatura*, con o senza *Ricovero*, la *Società* corrisponde l'importo della indennità giornaliera assicurata a decorrere:

- dal giorno di dimissione dall'*Istituto di Cura*, in caso di *Ricovero*;
- dal giorno dell'applicazione della *Gessatura*, se non vi è stato *Ricovero*, per tutto il periodo della *Gessatura* stessa, **ma con durata massima di 90 giorni**.

ART. 22 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL' INDENNITÀ GIORNALIERA SUPPLEMENTARE POST-RICOVERO

Il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato a cura ultimata, dietro presentazione degli originali dei documenti rilasciati dall'*Istituto di Cura* (cartella clinica, certificati medici) o dal medico curante.

CONDIZIONI COMPLEMENTARI (SEMPRE OPERANTI)**ART. 23 - MORTE PRESUNTA**

Qualora, a seguito di *Infortunio* indennizzabile a termini di *Polizza*, il corpo dell'*Assicurato* non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la *Società* liquiderà la somma assicurata per il caso di Morte. **La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di Morte presunta, a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.**

Resta comunque inteso che, ove risulti che l'*Assicurato* è vivo, la *Società* ha il diritto alla restituzione della somma pagata; solo a restituzione avvenuta l'*Assicurato* potrà far valere i propri diritti per l'*Invalità Permanente* eventualmente subita.

ART. 24 - SERVIZIO MILITARE

L'assicurazione è prestata durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso, limitatamente agli infortuni non derivanti dallo svolgimento delle attività tipiche di detto servizio.

ART. 25 - ERNIE TRAUMATICHE O DA SFORZO

A parziale deroga dell'art. 11 lettera n), l'assicurazione è estesa, limitatamente ai casi di *Invalità Permanente* e di Inabilità Temporanea, sempre che tali garanzie siano previste nelle *Condizioni Personali*, alle ernie traumatiche o da sforzo, con l'intesa che:

- la copertura assicurativa delle ernie decorre soltanto dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia;
- qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l'*Indennizzo* per il caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un *Indennizzo* non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di *Invalità Permanente Totale*;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione può essere rimessa al Collegio Medico come riportato nell'art. 57.

Qualora, per sostituzione od altra variazione di *Polizza*, la presente assicurazione subentri – senza soluzione di continuità – ad altra uguale assicurazione, il termine di 180 giorni sopra stabilito decorre:

- dalla data di decorrenza della precedente assicurazione, per gli assicurati, le somme e le prestazioni dalla stessa previste;
- dalla data di decorrenza della presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme ed alle nuove persone e prestazioni da essa previste.

ART. 26 – RISCHIO IN ITINERE

A parziale deroga dell'art. 9.2, l'assicurazione prestata in FORMA RIDOTTA (solo rischio professionale) si estende agli infortuni che avvengono durante il tempo necessario a compiere il tragitto dall'abitazione dell'*Assicurato* al suo luogo di lavoro e viceversa e che siano considerati come infortuni in itinere secondo la normativa vigente.

ART. 27 – GUIDA OCCASIONALE DI AUTOCARRI OLTRE 35 QUINTALI

A parziale deroga dell'art. 11 lettera b), l'assicurazione è estesa agli infortuni derivanti dalla guida di autocarri di proprietà del *Contraente* di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, utilizzati per trasporti inerenti l'attività agricola.

ART. 28 – PARTECIPAZIONE A GIMKANE TRATTORISTICHE E PROVE DIMOSTRATIVE

A parziale deroga dell'art. 11 lettera b), si intendono compresi in garanzia gli infortuni derivanti dalla partecipazione a gimkane trattoristiche e prove dimostrative indette nell'ambito di manifestazioni fieristiche, con esclusione degli infortuni subiti in qualità di trasportati su macchine agricole e relativi rimorchi.

ART. 29 – SPESE DI SOCCORSO

In caso di *Infortunio* dell'*Assicurato*, la *Società* rimborsa le spese resesi necessarie per il suo trasporto dal luogo dell'*Infortunio* a quello di cura (ospedale, clinica, ambulatorio) a mezzo di autoambulanza, di aereo od elicottero.

La *Società* effettua il rimborso agli aventi diritto su presentazione, in originale, dei documenti giustificativi e a cure ultimate.

Tale prestazione deve intendersi valida solo qualora l'*Assicurato* sia garantito con la presente *Polizza* per la garanzia *Invalidità Permanente*.

La presente prestazione opera fino a concorrenza di euro 800,00 per *Sinistro*.

ART. 30 – RISCHIO VOLO

A parziale deroga dell'art. 11 lettera e), limitatamente alle sole garanzie Morte e *Invalidità Permanente*, l'assicurazione è estesa agli infortuni che l'*Assicurato* subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque esercitati **tranne che:**

- da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'*Assicurato* sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

ART. 31 – RISCHIO CALAMITÀ NATURALI

A parziale deroga dell'art. 11 lettera k), limitatamente alle sole garanzie Morte e *Invalidità Permanente*, sono compresi gli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche, verificatisi fuori del Comune di residenza dell'*Assicurato*.

La presente prestazione opera fino a concorrenza del 20% delle somme assicurate per Morte e *Invalidità Permanente* con il massimo di euro 60.000,00 per *Sinistro*.

ART. 32 – RISCHIO GUERRA

A parziale deroga dell'art. 11 lettera l), limitatamente alle sole garanzie Morte e *Invalidità Permanente*, sono compresi gli infortuni che l'*Assicurato* subisca all'estero – **con esclusione della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino** – e derivanti da guerra, insurrezione, stato di ten-

sione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri, **per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio del predetto stato se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi e sia impossibilitato ad abbandonare il Paese ove gli eventi sono in atto.**

ART. 33 - COMMORIENZA CONIUGI DA INFORTUNIO

Nel caso in cui, a seguito di *Infortunio* indennizzabile a termini di *Polizza*, determinato da uno stesso evento, consegua la morte dei coniugi, entrambi assicurati dalla presente *Polizza* e sempreché gli stessi lascino figli minori o portatori di handicap conviventi, la *Società* riconosce una ulteriore indennità pari al 50% della somma spettante ai minori stessi quali beneficiari per il caso di Morte.

Tale prestazione deve intendersi valida solo qualora entrambi i genitori siano assicurati con la presente *Polizza* per la garanzia Morte.

ART. 34 - DANNI ESTETICI

In caso di *Infortunio*, indennizzabile a termini di *Polizza*, con conseguenze di carattere estetico e che tuttavia non comporti indennizzi a titolo di *Invalidità Permanente*, la *Società* rimborserà le spese sostenute dall'*Assicurato* entro 365 giorni dall'*Infortunio* stesso per le cure e le applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico.

Tale prestazione deve intendersi valida solo qualora l'Assicurato sia garantito con la presente *Polizza* per la garanzia *Invalidità Permanente*.

La presente prestazione opera fino a concorrenza di euro 3.000,00 per Sinistro.

ART. 35 - PERDITA ANNO SCOLASTICO

In favore di assicurati di età non superiore a 20 anni, che risultino regolarmente iscritti a scuole di istruzione primaria o secondaria, e che, in conseguenza di un *Infortunio*, indennizzabile a termini di *Polizza*, subito:

- dallo stesso studente assicurato,
- da un genitore o altro familiare maggiorenne convivente con lo studente, che partecipi in maniera continuativa e prevalente alla conduzione dell'*Azienda Agricola*, e che riporti postumi invalidanti in misura superiore al 50%,

siano impossibilitati alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni vigenti in materia, determini la perdita dell'anno scolastico, la *Società* rimborserà le spese necessarie per il recupero dell'anno scolastico perso. Il pagamento dell'indennità di cui sopra viene effettuato solo dietro presentazione di specifica documentazione rilasciata dall'Autorità scolastica da cui risulti che la perdita dell'anno scolastico è avvenuta in conseguenza delle predette assenze.

Tale prestazione deve intendersi valida solo qualora l'Assicurato sia garantito con la presente *Polizza* per la garanzia *Invalidità Permanente*.

La presente prestazione opera fino a concorrenza di euro 2.000,00 per Sinistro.

ART. 36 - COLLABORATORE FAMILIARE

Nei casi di:

- ricovero in *Istituto di Cura* per *Infortunio* indennizzabile a termini di *Polizza*, sempre che il Ricovero abbia una durata continuativa di almeno 6 giorni,
- immobilizzazione con *Gessatura*, anche senza Ricovero, che sia conseguente ad *Infortunio* indennizzabile a termini di *Polizza*,

la *Società* rimborsa le spese effettivamente sostenute dall'*Assicurato*, che convive con i propri figli minori o portatori di handicap, per le prestazioni di un collaboratore (o collaboratrice) familiare regolarmente assunto, nel rispetto delle norme sul collocamento, incaricato della custodia ed assistenza dei minori o portatori di handicap.

Detta garanzia è prestata per un periodo pari a quello di degenza o dell'immobilizzazione con *Gessatura*, con il massimo di 30 giorni complessivi per Sinistro e per Periodo d'Assicurazione.

Tale prestazione deve inoltre intendersi valida solo qualora l'Assicurato sia garantito con la presente *Polizza* per la garanzia Indennità Giornaliera per Ricovero, Convalescenza ed Immobilizzazione con *Gessatura*.

La presente prestazione opera fino a concorrenza di un importo giornaliero di euro 40,00.

ART. 37 – RIMBORSO SPESE PER ADATTAMENTO ABITAZIONE, STRUMENTI DI LAVORO E PROPRIA AUTOVETTURA

In caso di *Invalidità Permanente Totale* conseguente ad *Infortunio* indennizzabile a termini di *Polizza*, la *Società* indennizza le spese sostenute dall'*Assicurato* per i lavori di adattamento dell'abitazione, degli strumenti di lavoro e della propria autovettura, necessari a renderli normalmente utilizzabili dall'*Assicurato* nonostante la disabilità che sia conseguenza diretta dell'*Infortunio*. L'*Indennizzo* è corrisposto dietro presentazione di fatture e giustificativi di spesa. **La presente prestazione opera fino a concorrenza delle spese effettivamente sostenute dall'*Assicurato* con il limite massimo di euro 5.000,00 per *Sinistro*.**

ART. 38 – TRASFORMAZIONE IN RENDITA DELL'IMPORTO DI INDENNIZZO LIQUIDATO ALL'ASSICURATO IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE

L'*Assicurato* che abbia subito un *Infortunio* con postumi di *Invalidità Permanente* che determini un *Indennizzo* per un importo pari o superiore ad **euro 25.000,00**, all'atto della liquidazione della somma spettante potrà optare per la trasformazione dell'*Indennizzo* in rendita vitalizia rivalutabile a proprio favore, pagabile in rate posticipate.

In caso di Morte dell'*Assicurato* nel corso del godimento di tale rendita, nulla sarà più dovuto dalla *Società*. La corresponsione della rendita sarà attuata mediante l'emissione di una polizza vita di Groupama Assicurazioni, il cui premio lordo sarà pari all'*Indennizzo* dovuto all'*Assicurato*. L'importo della rendita annua sarà determinato in base al sesso ed all'età dell'*Assicurato* al momento dell'attivazione, sulla base della tariffa vitalizia immediata in quel momento in vigore.

CONDIZIONI SPECIALI

Le **Condizioni Speciali** seguenti sono operanti, per ogni singolo *Assicurato*, solo nel caso in cui siano espressamente richiamate nelle *Condizioni Personali* e siano stati corrisposti gli eventuali sovrappremi relativi.

ART. 39 – CONDIZIONE SPECIALE CS1**ESCLUSIONE RISCHIO GUIDA ED USO DI MACCHINE AGRICOLE**

A parziale deroga di quanto previsto dagli artt. 9.1 lettera a) e 9.2 lettera a), la garanzia **non comprende gli infortuni avvenuti durante la guida e l'uso di macchine agricole.**

ART. 40 – CONDIZIONE SPECIALE CS2**TABELLA DI LEGGE PER INVALIDITÀ PERMANENTE**

La tabella delle percentuali di *Invalidità Permanente* prevista dall'art. 13 si intende sostituita da quella di cui all'allegato n. 1 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della *Polizza*, con rinuncia alla *Franchigia* relativa stabilita dalla legge, fermo comunque restando il criterio di *Indennizzo* di cui all'art. 14.

ART. 41 – CONDIZIONE SPECIALE CS3**INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE O PARZIALE**

A parziale deroga degli artt. 15 e 16, in caso di *Inabilità Temporanea Totale o Parziale*, la *Società* liquida l'indennità giornaliera assicurata:

- **integralmente**, per tutto il tempo in cui l'*Assicurato* si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle occupazioni medesime;
 - **al 50% per tutto il tempo in cui l'*Assicurato* non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.**
- Fermo il limite massimo di 365 giorni, la liquidazione dell'*Indennizzo* per *Inabilità Temporanea Totale o Parziale* verrà effettuata con le seguenti modalità:
- a) se la somma assicurata non supera **euro 40,00**, l'*Indennizzo* è dovuto a partire dal 7° giorno successivo a quello computabile a termini di *Polizza*;
 - b) se la somma assicurata è superiore ad **euro 40,00** ma non supera **euro 55,00**, l'*Indennizzo* è dovuto a partire dal 9° giorno successivo a quello computabile a termini di *Polizza*;

c) se la somma assicurata supera **euro 55,00**, l'*Indennizzo* è dovuto a partire dal 12° giorno successivo a quello computabile a termini di *Polizza*.

ART. 42 - CONDIZIONE SPECIALE CS4

DURATA TEMPORANEA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Le garanzie prestate **si intendono operanti per gli infortuni avvenuti solamente nei mesi indicati nelle Condizioni Personali**.

ART. 43 - CONDIZIONE SPECIALE CS5

RADDOPPIO DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO

A seguito di *Infortunio* indennizzabile a termini di *Polizza*, che comporti un *Ricovero* in Italia dell'*Assicurato* nel periodo indicato nelle *Condizioni Personali*, la *Società* corrisponde per ogni giorno di *Ricovero* il doppio della indennità giornaliera assicurata.

ART. 44 - CONDIZIONE SPECIALE CS6

INVALIDITÀ PERMANENTE SENZA FRANCHIGIA

A parziale deroga dell'art. 14, la liquidazione dell'*Indennizzo* verrà effettuata, sulla somma assicurata indicata nelle *Condizioni Personali*, in base alle percentuali riportate nella seguente tabella:

% di IP accertata	% da liquidare sulla parte di somma assicurata		
	fino € 125.000,00	oltre € 125.000,00 e fino € 200.000,00	oltre € 200.000,00
1	1	0	0
2	2	0	0
3	3	0	0
4	4	0	0
5	5	0	0
6	6	1	0
7	7	2	0
8	8	3	0
9	9	4	0
10	10	5	0
11	11	6	1
12	12	7	2
13	13	8	3
14	14	9	4
15	15	10	5
16	16	11	6
17	17	12	7
18	18	13	8
19	19	14	9
20	20	15	10
21	21	16	11
22	22	17	12
23	23	18	13
24	24	19	14
25	25	20	15
26	26	21	16
27	27	22	17
28	28	23	18
29	29	24	19
30	30	25	20
31	31	26	21
32	32	27	22
33	33	28	23
34	34	29	24
35	35	30	25
36	36	31	26
37	37	32	27
38	38	33	28
39	39	34	29
40	40	35	30
41	41	36	31
42	42	37	32
43	43	38	33
44	44	39	34
45	45	40	35
46	46	41	36
47	47	42	37
48	48	43	38
49	49	44	39
50	50	50	50

% di IP accertata	% da liquidare sulla parte di somma assicurata		
	fino € 125.000,00	oltre € 125.000,00 e fino € 200.000,00	oltre € 200.000,00
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

ART. 45 – CONDIZIONE SPECIALE CS7**SUPERVALUTAZIONE DELLE GRAVI INVALIDITÀ PERMANENTI**

A parziale deroga dell'art. 14, in caso di *Invalità Permanente* di grado superiore al 15% della totale, la Società liquida le percentuali di *Indennizzo* secondo la sottoriportata tabella di *supervalutazione delle gravi invalidità permanenti*. Nessun *Indennizzo* è dovuto dalla Società in caso di *invalidità permanenti* di grado inferiore al 15% della totale.

SUPERVALUTAZIONE DELLE GRAVI INVALIDITÀ PERMANENTI							
% di IP accertata	% da liquidare sulla somma assicurata	% di IP accertata	% da liquidare sulla somma assicurata	% di IP accertata	% da liquidare sulla somma assicurata	% di IP accertata	% da liquidare sulla somma assicurata
1	0	26	27	51	78	76	161
2	0	27	29	52	81	77	164
3	0	28	31	53	84	78	167
4	0	29	33	54	87	79	170
5	0	30	35	55	90	80	175
6	0	31	37	56	93	81	178
7	0	32	39	57	96	82	181
8	0	33	41	58	99	83	184
9	0	34	43	59	102	84	187
10	0	35	45	60	105	85	190
11	0	36	47	61	108	86	198
12	0	37	49	62	111	87	201
13	0	38	51	63	114	88	204
14	0	39	53	64	117	89	207
15	0	40	55	65	120	90	210
16	16	41	57	66	130	91	213
17	17	42	59	67	133	92	216
18	18	43	61	68	136	93	219
19	19	44	63	69	139	94	222
20	20	45	65	70	142	95	225
21	21	46	67	71	145	96	228
22	22	47	69	72	148	97	231
23	23	48	71	73	151	98	234
24	24	49	73	74	154	99	237
25	25	50	75	75	158	100	240

GARANZIE AGGIUNTIVE

Le **Garanzie Aggiuntive** seguenti sono operanti, per ogni singolo *Assicurato*, solo nel caso in cui siano espressamente richiamate nelle *Condizioni Personali* e risulti pagato il relativo *Premio*.

ART. 46 – GARANZIA AGGIUNTIVA GA1**RIMBORSO DEL PREMIO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA AGEVOLATA DA INTERVENTO PUBBLICO**

In caso di *Infortunio* indennizzabile a termini di *Polizza* che comporti la *Morte* o *Invalità Permanente Totale* dell'*Assicurato* nominativamente indicato nelle *Condizioni Personali*, la Società indennizza un importo pari al premio dovuto per la copertura assicurativa – relativa all'annata produttiva successiva alla data dell'*Infortunio* – sottoscritta dall'*Assicurato* o dai suoi eredi, contro il rischio di danni da avversità atmosferiche alla produzione vegetale aziendale e/o contro le epizootie che colpiscano l'allevamento e contemplata dalla normativa vigente in materia di coperture

assicurative agevolate da intervento pubblico (Fondo di Solidarietà Nazionale).

La presente garanzia opera a condizione che:

- a) l'*Assicurato* abbia sottoscritto per l'annata produttiva precedente a quella nella quale si è verificato l'*Infortunio* analoga copertura assicurativa con la *Società* o con Compagnia appartenente al medesimo Gruppo Assicurativo cui appartiene la *Società*;
- b) l'*Assicurato* o i suoi eredi contraggano la nuova *Polizza* con la *Società* stessa o con Compagnia appartenente al medesimo Gruppo Assicurativo cui appartiene la *Società*.

La presente prestazione opera fino a concorrenza di euro 10.000,00 per Sinistro.

ART. 47 - GARANZIA AGGIUNTIVA GA2

ANTICIPO SULL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE

In caso di *Infortunio* indennizzabile a termini di *Polizza* che comporti, sulla base delle prime risultanze medico-legali, postumi invalidanti in misura prevedibilmente non inferiori al 25%, la *Società* a titolo di acconto, su richiesta del *Contraente* o dell'*Assicurato*, anticipa un importo non superiore al 50% del presumibile *Indennizzo* e con il massimo di **euro 30.000,00**.

Quanto sopra non costituisce impegno definitivo della *Società* in relazione al grado percentuale di *Invalidità Permanente* che verrà liquidato definitivamente solo dopo la stabilizzazione dei postumi invalidanti.

ART. 48 - GARANZIA AGGIUNTIVA GA3

ANTICIPO SULL'INDENNIZZO PER INABILITÀ TEMPORANEA

In caso di *Infortunio* indennizzabile a termini di *Polizza*, la *Società* a titolo di acconto, su richiesta del *Contraente* o dell'*Assicurato*, anticipa l'*Indennizzo* maturato fino al momento della richiesta, nel caso di *Inabilità Temporanea Totale* ininterrotta di almeno 45 giorni in cui venga certificato un prolungamento di almeno ulteriori 30 giorni della inabilità totale.

L'anticipo di cui sopra verrà erogato solo qualora non siano sorte contestazioni sull'operatività delle garanzie, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, ed una sola volta per *Sinistro*.

ART. 49 - GARANZIA AGGIUNTIVA GA4

DEROGA AL PATTO DI TACITA PROROGA

A deroga dell'art. 3.4 di cui al fascicolo delle Disposizioni Generali (mod. 250041), la *Polizza* cesserà alla sua naturale scadenza, senza necessità di disdetta.

ART. 50 - GARANZIA AGGIUNTIVA GA5

ALPINISMO CON SCALATA DI ROCCIA FINO AL 3° GRADO DELLA SCALA DI MONACO

A parziale deroga dell'art. 11 lettera f), l'assicurazione, limitatamente alle garanzie Morte, *Invalidità Permanente* e Rimborso Spese di Cura (qualora operanti) è estesa agli infortuni derivanti dalla pratica, al solo scopo ricreativo o di cultura fisica (compresi competizioni, prove e/o relativi allenamenti), dell'alpinismo con scalata di roccia ed accesso a ghiacciai fino al terzo grado della scala di Monaco, purché non effettuato isolatamente.

Non sono comunque indennizzabili le perdite di denti, danni estetici e le deformazioni fisionomiche.

ART. 51 - GARANZIA AGGIUNTIVA GA6

ALPINISMO CON SCALATA DI ROCCIA OLTRE IL 3° GRADO DELLA SCALA DI MONACO

A parziale deroga dell'art. 11 lettera f), l'assicurazione, limitatamente alle garanzie Morte, *Invalidità Permanente* e Rimborso Spese di Cura (qualora operanti) è estesa agli infortuni derivanti dalla pratica, al solo scopo ricreativo o di cultura fisica (compresi competizioni, prove e/o relativi allenamenti), dell'alpinismo con scalata di roccia ed accesso a ghiacciai oltre il terzo grado della scala di Monaco, purché vi sia adeguato accompagnamento di guida e/o portatori professionali.

Non sono comunque indennizzabili le perdite di denti, danni estetici e le deformazioni fisionomiche.

ART. 52 – GARANZIA AGGIUNTIVA GA7**SPELEOLOGIA**

A parziale deroga dell'art. 11 lettera f), l'assicurazione, limitatamente alle garanzie Morte, *Invalidità Permanente* e Rimborso Spese di Cura (qualora operanti) è estesa agli infortuni derivanti dalla pratica al solo scopo ricreativo o di cultura fisica (compresi competizioni, prove e/o relativi allenamenti) della speleologia.

Non sono comunque indennizzabili le perdite di denti, danni estetici e le deformazioni fisionomiche.

ART. 53 – GARANZIA AGGIUNTIVA GA8**PUGILATO, ATLETICA PESANTE, ARTI MARZIALI, SALTO DAL TRAMPOLINO CON IDROSCI**

A parziale deroga dell'art. 11 lettera f), l'assicurazione, limitatamente alle garanzie Morte, *Invalidità Permanente* e Rimborso Spese di Cura (qualora operanti) è estesa agli infortuni derivanti dalla pratica al solo scopo ricreativo o di cultura fisica (compresi competizioni, prove e/o relativi allenamenti) del pugilato, atletica pesante nelle sue varie forme, arti marziali e salto dal trampolino con idrosci.

Non sono comunque indennizzabili le perdite di denti, danni estetici e le deformazioni fisionomiche.

ART. 54 – GARANZIA AGGIUNTIVA GA9**IMMERSIONE SUBACQUEA CON AUTORESPIRATORE**

A parziale deroga dell'art. 11 lettera f), l'assicurazione, limitatamente alle garanzie Morte, *Invalidità Permanente* e Rimborso Spese di Cura (qualora operanti) è estesa agli infortuni derivanti dalla pratica, al solo scopo ricreativo o di cultura fisica (compresi competizioni, prove e/o relativi allenamenti), della immersione subacquea con autorespiratore, alla condizione che l'*Assicurato* sia in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata.

Non sono comunque indennizzabili le perdite di denti, danni estetici e le deformazioni fisionomiche.

ART. 55 – GARANZIA AGGIUNTIVA GA10**RUGBY E FOOTBALL AMERICANO**

A parziale deroga dell'art. 11 lettera f), l'assicurazione, limitatamente alle garanzie Morte, *Invalidità Permanente* e Rimborso Spese di Cura (qualora operanti) è estesa agli infortuni derivanti dalla pratica, al solo scopo ricreativo o di cultura fisica (compresi competizioni, prove e/o relativi allenamenti), del rugby e football americano.

Non sono comunque indennizzabili le perdite di denti, danni estetici e le deformazioni fisionomiche.

IL SINISTRO INFORTUNI**ART. 56 – OBBLIGHI DI DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED ONERI RELATIVI**

Fermo quanto previsto dall'art. 3, la denuncia dell'*Infortunio* deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso d'*Inabilità Temporanea Totale e Parziale*, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. In mancanza, la liquidazione dell'*Indennizzo* viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la *Società* possa stabilire una data anteriore. L'*Assicurato* o, in caso di Morte i Beneficiari, devono consentire alla *Società* le indagini e gli accertamenti necessari e fornire la documentazione richiesta. Se ritenuto necessario per la corretta definizione del sinistro, su richiesta della *Società* gli eredi dovranno autorizzare l'autopsia dell'*Assicurato* con assistenza di un medico scelto dalla *Società* e di un medico scelto dagli eredi, se lo ritengono opportuno. L'*Assicurato*, su richiesta della *Società*, deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati; l'*As-*

assicurato e in difetto gli eredi devono fornire ogni informazione e produrre in originale la cartella clinica completa, i certificati, le diagnosi, i referti e ogni altra documentazione medica richiesta, sciogliendo dal segreto professionale e d'ufficio i medici che hanno visitato o curato l'*Assicurato* stesso e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente.

ART. 57 - CONTROVERSIE

In caso di divergenze sul grado di *Invalidità Permanente* o sul grado o durata dell'*Inabilità Temporanea Totale o Parziale*, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 4, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l'*Indennizzo*, a norma e nei limiti delle condizioni di *Polizza*, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*Invalidità Permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le *Parti* anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso.

ART. 58 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La *Società* rinuncia, a favore dell'*Assicurato* e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'*Infortunio*.

SEZ. II - MALATTIE

Le garanzie seguenti sono operanti solo nel caso in cui nelle Condizioni Personali siano indicate, per ogni Assicurato, le relative somme e siano stati corrisposti i relativi premi.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE MALATTIE

ART. 59 - PERSONE ASSICURATE

L'assicurazione opera per le persone identificate nominativamente nelle *Condizioni Personali*.

ART. 60 - RISCHI COMPRESI

L'assicurazione è operante per le malattie che colpiscono l'Assicurato diagnosticate nel corso del periodo di validità dell'assicurazione.

ART. 61 - RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione non è operante per:

- a) le *Malattie*, malformazioni e stati patologici, che abbiano dato origine a cure o esami o diagnosi, anteriori alla stipula dell'assicurazione, sottaciuti alla Società dal Contraente o dall'Assicurato con dolo o colpa grave all'atto della stipula dell'assicurazione;
- b) la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di psicofarmaci e/o di alcool, all'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- c) la cura delle *Malattie* mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- d) l'interruzione volontaria non terapeutica della gravidanza;
- e) le cure e gli interventi per la eliminazione o la correzione di difetti fisici preesistenti alla stipula dell'assicurazione;
- f) le cure e gli interventi per la eliminazione o la riduzione di miopia, astigmatismo, presbiopia e ipermetropia;
- g) le cure cellulo-tessutali, fitoterapiche, idropiniche e termali in genere, dietetiche nonché per tutte le applicazioni e gli interventi di carattere estetico, gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva;
- h) le cure odontoiatriche di tipo conservativo protesico, implantologico, estrattivo ed ortodontico, nonché quelle del paradonto, salvo si tratti di cure rese necessarie da malattie neoplastiche;
- i) le conseguenze derivanti da:
 - delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato (compresi, invece, quelli derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato);
 - causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- j) le conseguenze di guerre e/o insurrezioni. Si conviene tuttavia che l'assicurazione è operante per le conseguenze derivanti da stato di guerra e/o insurrezioni, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio del predetto stato, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi all'estero - con esclusione della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino - e sia impossibilitato ad abbandonare il Paese ove gli stessi sono in atto;
- k) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi "X", ecc.) salvo siano causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche;
- l) le conseguenze di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- m) le prestazioni necessarie all'induzione ed al controllo della gravidanza con mezzi artificiali;
- n) le degenze dovute alla necessità dell'Assicurato, dopo essere divenuto permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lungodegenza, quando le degenze ed i ricoveri siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
- o) le degenze in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno o di terapie termali, ancorché nell'ambito di Istituti di Cura.

Per le maggiori somme e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute in corso di contratto, quanto indicato alle lettere a) ed e) si applicherà con riguardo alla data della variazione, anziché a quella di stipula dell'assicurazione.

ART. 62 – DECORRENZA DELLA GARANZIA - TERMINI DI CARENZA

La garanzia, fermo quanto previsto dagli art. 3.2 e 3.12 di cui al fascicolo delle Disposizioni Generali (mod. 250041), decorre:

- dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione, con riferimento alle malattie insorte in corso di contratto, salvo per la garanzia *INVALIDITÀ PERMANENTE* da *MALATTIA* di cui all'art. 71, per la quale, decorre dal 90° giorno;
- dal 180° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipulazione del contratto e non noti all'*Assicurato* o al *Contraente*,
- dal 300° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione per il parto. Per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio e per l'aborto post-traumatico, spontaneo o terapeutico, il periodo di carenza di 300 giorni è ridotto a 30 giorni se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione.

Qualora la *Polizza* sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra *Polizza* riguardante gli stessi assicurati, i termini di carenza di cui sopra operano:

- dal giorno in cui aveva avuto effetto la *Polizza* sostituita, per le prestazioni e le somme assicurate da quest'ultima previste;
- dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste.

Analogamente in caso di variazioni intervenute in corso di contratto, i termini di carenza suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme.

LE GARANZIE MALATTIE

Le garanzie seguenti sono operanti solo nel caso in cui nelle *Condizioni Personali* siano indicate, per ogni *Assicurato*, le relative somme assicurate e siano stati corrisposti i relativi premi.

ART. 63 – GARANZIA GRUPPO DP7**RIMBORSO SPESE DI CURA “GRANDI INTERVENTI”**

In caso di *Ricovero*, per *Grande Intervento*, reso necessario da *Malattia*, indennizzabile a termini di *Polizza*, la *Società* – entro il limite della somma assicurata indicata nelle *Condizioni Personali* che deve intendersi quale limite massimo d'*Indennizzo* per uno o più interventi subiti nel corso dello stesso *Periodo d'Assicurazione* – rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per:

- a) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento;
- b) diritti di sala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e protesici applicati durante l'intervento;
- c) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami;
- d) rette di degenza;
- e) rette per vitto e pernottamento, in *Istituto di Cura*, di un accompagnatore.

Resta altresì convenuto che in caso di TRAPIANTO DI ORGANI è compreso in garanzia il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni sanitarie necessarie per il prelievo sul donatore; ivi comprese quelle di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e) nel caso di donazione da vivente.

- f) accertamenti diagnostici, compresi gli onorari dei medici, effettuati, anche al di fuori dell'*Istituto di Cura*, nei 90 giorni precedenti all'inizio del *Ricovero*;
 - g) esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) sostenute nei 90 giorni successivi alla cessazione del *Ricovero*;
- purché attinenti alla *Malattia* che ha determinato l'*Intervento Chirurgico*.

ART. 64 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE DI CURA “GRANDI INTERVENTI”

Con riferimento alle garanzie di cui all'art. 63 il pagamento dell'*Indennizzo* viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali e delle relative notule, distinte e ricevute fiscalmente valide, debitamente quietanzate.

La Società, a richiesta, restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Qualora l'Assicurato e/o il Contraente abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente Polizza dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

L'onere della Società per le prestazioni di cui alla lettera g) dell'art. 63 non potrà superare il limite assoluto di euro 2.500,00 per Sinistro e per Periodo d'Assicurazione.

Resta altresì stabilito che l'Assicurato, in alternativa al rimborso delle spese, sostenute in proprio, totalmente o parzialmente, e comunque qualora non abbia sostenuto alcuna spesa per le prestazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), può richiedere il pagamento di una indennità giornaliera di **euro 50,00** per ogni giorno di *Ricovero*, con il limite assoluto di 180 giorni per evento. **La giornata di entrata e quella di uscita dall'Istituto di Cura sono considerate come unica giornata.**

ART. 65 – GARANZIA GRUPPO DP8

INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO DA MALATTIA

Nel caso di *Ricovero*, sia in Italia che all'estero, reso necessario da *Malattia*, indennizzabile a termini di *Polizza*, parto o aborto post-traumatico, spontaneo o terapeutico, la Società corrisponde l'importo dell'indennità giornaliera indicata nelle *Condizioni Personali*.

ART. 66 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA DA RICOVERO DA MALATTIA

In caso di *Ricovero* in *Istituto di Cura* in Italia, la Società corrisponde l'Indennità giornaliera assicurata a decorrere dal 1° giorno di *Ricovero* e fino ad un **massimo di 180 giorni** per lo stesso *Periodo d'Assicurazione*. In caso di *Ricovero* in *Istituto di Cura* in qualsiasi altro Stato estero, la Società corrisponde il **doppio** dell'Indennità giornaliera assicurata a decorrere dal 1° giorno di *Ricovero* e fino ad un **massimo di 180 giorni** per lo stesso *Periodo d'Assicurazione*.

In caso di *Ricovero* in *Istituto di Cura* in Italia conseguente a *Grande Intervento*, la Società corrisponde il **doppio** dell'Indennità giornaliera assicurata a decorrere dal 1° giorno di *Ricovero* e fino ad un **massimo di 300 giorni** per lo stesso *Periodo d'Assicurazione*.

In caso di *Ricovero* diurno in regime di Day Hospital o di Day Surgery, la Società corrisponde la **metà** dell'Indennità giornaliera assicurata a decorrere dal 1° giorno di *Ricovero* e fino ad un **massimo di 100 giorni** per lo stesso *Periodo d'Assicurazione* a condizione che il periodo continuativo di *Ricovero* (**fatta eccezione per i giorni festivi**) non sia inferiore a 3 giorni.

Nei casi di parto senza taglio cesareo, aborto terapeutico e intervento sulle tonsille o vegetazioni adenoidi effettuato su bambini di età inferiore a 9 anni, verrà corrisposta la sola indennità per *Ricovero* per una durata **massima di 6 giorni**.

La Società effettua il pagamento delle indennità dovute a termini della presente garanzia a degenza ultimata su presentazione di copia della cartella clinica da cui risulti la natura e l'esito della *Malattia* e le date di inizio e termine del *Ricovero*.

ART. 67 – GARANZIA GRUPPO DP9

INDENNITÀ GIORNALIERA SUPPLEMENTARE POST-RICOVERO DA MALATTIA

Per ogni giorno di convalescenza prescritta e documentata dal medico curante, successiva ad un *Ricovero* in *Istituto di Cura*, sia in Italia che all'estero reso necessario da *Malattia*, indennizzabile a termini di *Polizza*, parto o aborto post-traumatico, spontaneo o terapeutico, la Società corrisponde l'importo dell'indennità giornaliera indicata nelle *Condizioni Personali*.

La convalescenza successiva al *Ricovero*, sarà riconosciuta per un numero di giorni pari a **due volte** quelli del *Ricovero*, **con un massimo di 90 giorni**, sempre che in tal caso esista prescrizione del medico curante e l'Assicurato non riprenda prima la sua attività lavorativa.

Limitatamente ai casi di Day Hospital o di Day Surgery, la convalescenza successiva al *Ricovero*, sarà riconosciuta per un numero di giorni pari a **tre volte** quelli del ***Ricovero***, con un massimo di **90 giorni**, sempre che in tal caso esista prescrizione del medico curante e l'*Assicurato* non riprenda prima la sua attività lavorativa.

Qualora la Malattia abbia comportato immobilizzazione con Gessatura, con o senza Ricovero, la Società corrisponde l'importo della indennità giornaliera assicurata a decorrere:

- dal giorno di dimissione dall'Istituto di Cura in caso di Ricovero;
- dal giorno dell'applicazione della Gessatura se non vi è stato Ricovero per tutto il periodo della Gessatura stessa, ma con durata massima di 60 giorni.

ART. 68 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE POST RICOVERO DA MALATTIA

Il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato dietro presentazione di copia della cartella clinica completa dalla quale risulti la diagnosi circostanziata e la durata del *Ricovero*.

Il giorno di *Ricovero* e quello di dimissione vengono considerati come unico giorno ai fini della liquidazione.

ART. 69 - GARANZIA GRUPPO DP10

INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA MALATTIA

In caso di *Inabilità Temporanea Totale* dovuta a *Malattia* indennizzabile a termini di *Polizza* o derivante da accertamento diagnostico invasivo prescritto dal medico curante, la *Società* liquida l'indennità giornaliera indicata nelle *Condizioni Personali*, per tutto il tempo in cui l'*Assicurato* si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle normali occupazioni, per un massimo numero di giorni previsto per ciascuna *Malattia* dalla seguente tabella:

CODICE	MALATTIA	NUMERO MASSIMO DI GIORNI DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE
CHIRURGIA		
Neurochirurgia		
2.001	Artrodesi vertebrale	80
2.002	Craniotomia con il trapano	50
2.003	Craniotomia con intervento all'encefalo (emorragia, tumori intracranici T.I.C.)	100
2.004	Ernia del disco a qualsiasi livello: percutanea	35
2.005	Ernia del disco a qualsiasi livello: chirurgia classica	55
2.006	Lobotomia	50
2.007	Midollo spinale: ependimoma	50
2.008	Midollo spinale: meningocele	45
2.009	Valvole di derivazione	40
Otorinolaringoiatria		
2.010	Ascesso del cavum (fibroma o altro)	15
2.011	Asportazione delle adenoidi	10
2.012	Chirurgia della sinusite	20
2.013	Cordectomy	15
2.014	Epistassi (sanguinamento nasale con o senza tampone)	0
2.016	Stapedectomy	60
2.017	Tonsillectomia	15
2.018	Infiammazione-ascesso laringeo	15
2.019	Laryngectomy	100

2.020	Mastoidectomy	20
2.021	Patologia dell'orecchio esterno	0
2.022	Otite media acuta	0
2.023	Alterazione uditiva dell'orecchio medio	15
2.024	Alterazione uditiva dell'orecchio interno	20
2.025	Tracheotomia	20
Oftalmologia		
2.026	Malattia della camera anteriore senza protesi	15
2.027	Malattia della camera anteriore con protesi	20
2.028	Malattia della camera posteriore	25
2.029	Chirurgia delle cataratte	25
2.030	Distacco della retina	50
2.031	Diplopia secondaria	40
2.032	Glaucoma (crisi acuta)	20
2.033	Erpes oftalmico	20
2.034	Uveite, infiammazione dell'iride	60
2.035	Ostruzione arteria o vena centrale della retina	60
Maxillofacciale		
2.036	Chirurgia del pavimento/palato della bocca	60
2.037	Congiuntivite acuta	0
2.038	Patologie delle ghiandole salivari	15
2.039	Patologia propria della cavità buccale: infezioni, drenaggi, ortodonzia, estrazioni semplici e complesse	0
2.040	Cisti mascellare	10
2.041	Tumore della parotide	60
Collo		
2.042	Cisti branchiale	15
2.043	Tiroidectomia totale o sub-totale	20
Toracica		
2.044	Lobectomy	35
2.045	Pneumectomy/Asportazione del polmone	60
2.046	Nodulectomia benigna o con tumore in situ	50
2.047	Timectomia	25
Cardiovascolare		
2.048	Aneurisma e/o dissezione dell'aorta toracica	85
2.049	Aneurisma dell'aorta addominale	60
2.050	Aneurisma dell'aorta sotto-renale	40
2.051	Arteriectomy	30
2.052	Chirurgia con circolazione extracorporea (C.E.C.) (protesi o by-pass)	85
2.053	Coartazione dell'aorta	35
2.054	Commisurotomy	35
2.055	Embolectomy	20
2.056	Flebectomy della safena	25
2.057	Pericardiotomy	30
2.058	Sympatectomy: toracica	30
2.059	Sympatectomy: lombare	25
2.060	Tromboflebite senza chirurgia	15
Amputazioni		
2.061	1° e 2° dito della mano	20
2.062	Dita del piede	10

2.063	Arti superiori	70
2.064	Piede o avampiede	30
2.065	Gamba	60
2.066	Altre dita della mano	15
Gastroenterologia		
2.067	Ascessi-reinterventi	20
2.068	Appendicectomia	10
2.069	Colostomia	50
2.070	Esofago: non tumore, ernia jatale, diverticolo	30
2.071	Stenosi pilorica	30
2.072	Gastrectomia	40
2.073	Gastrorrafia	25
2.074	Emicolectomia anatomia patologia (A.P.)	50
2.075	Emorroidi, fistole, ragadi	15
2.076	Fegato: ascesso	30
2.077	Fegato: cisti idatidea	30
2.078	Fegato: tumore benigno	25
2.079	Fegato: epatectomia parziale	45
2.080	Fegato: trapianto epatico	150
2.081	Fegato: infiammazione cronica	0
2.082	Colonproctectomia. Anatomia patologica (A.P.)	90
2.083	Reinterventi gastrici e subfrenici: minimi	20
2.084	Reinterventi gastrici e subfrenici: massimi	45
2.085	Resezione intestinale	35
2.086	Vagotomia-piloroplastica	30
2.087	Vie biliari: colecistectomia	30
2.088	Vie biliari: colecistectomia-sfinterotomia	35
Urologia		
2.089	Cistectomia parziale	50
2.090	Cistectomia totale	55
2.091	Fibrosi retroperitoneale	35
2.092	Nefrectomia	55
2.093	Asportazione del surrene	40
2.094	Uretero-nefrostomia	20
Prostatectomia		
2.095	Per via addominale	35
2.096	Orchiectomia. Anatomia patologica	30
2.097	Orchidopessia	10
2.098	Resezione transuretrale della prostata	20
Ginecologia		
2.099	Aborto spontaneo: raschiamento	10
2.100	Annessectomia	25
2.101	Chirurgia dell'endometriosi grave	35
2.102	Conizzazione (per tumore in situ C.I.N.)	10
2.103	Correzione dei prolapsi	25
2.104	Isterectomia vaginale	20
2.105	Isterectomia addominale	30
2.106	Infezioni vie urinarie acute	0
2.107	Mestruazioni (patologia propria)	0

2.108	Operazione di Manchester	20
2.109	Asportazione di cisti ovarica	20
Plastica riparatrice non estetica		
2.110	Escissione di cicatrice e piccola chirurgia	10
2.111	Massa frontale e malare	40
2.112	Mammella/Seno	25
DERMATOLOGIA		
2.113	Acutizzazione dell'acne	0
2.114	Eritema essudativo multiforme	15
2.115	Psoriasi e dermopatie croniche e acute	15
GASTROENTEROLOGIA		
2.116	Reazione acuta a medicine	10
2.117	Malattia infiammatoria intestinale (incluse malattie del lume): insorgenza	15
2.118	Malattia infiammatoria intestinale (incluse malattie del lume): complicazione	30
2.119	Malattia peptica (esofagea, gastrica, duodenale): gastrite erosiva, ulcera	15
2.120	Malattia peptica (esofagica, gastrica, duodenale): emorragia digestiva acuta	30
2.121	Malattia peptica (esofagica, gastrica, duodenale), Sindrome di Zollinger, Ellison con o senza chirurgia	30
2.122	Splenectomia	45
2.123	Ernia addominale, riduzione chirurgica	20
2.124	Gastroenterite	0
2.125	Gastroenterite acuta con insufficienza renale acuta	25
2.126	Ernioplastica inguinale unilaterale	20
2.127	Ernioplastica inguinale bilaterale	25
2.128	Ernioplastica crurale	20
2.129	Ileo paralitico	20
2.130	Infarto mesenterico con chirurgia	45
2.131	Ostruzione intestinale riduzione chirurgica	45
2.132	Appendicite	10
2.133	Pancreasectomia	50
2.134	Peritonite tubercolotica	90
ENDOCRINOLOGIA		
2.135	Diabete mellito: chetoacidosi, coma chetoacidotico, iperosmolare	15
2.136	Feocromocitoma (con chirurgia)	40
2.137	Ipopofisi: ipopituitarismo totale, tumori, granulomi	50
2.138	Paratiroidi: iper-ipo	15
2.139	Sindrome di Wilson, emocromatosi	20
2.140	Prolattinoma chirurgico	40
2.141	Surrene: Sindrome di Addison, Cushing Conn	20
2.142	Tiroide: Sindrome di Basedow	21
EMATOLOGIA		
2.143	Policitemia vera	20
2.144	Sangue: Trombocitopenia idiopatica	20
2.145	Globuli rossi: Anemia (emoglobina inferiore a 10)	15
2.146	Globuli bianchi: leucopenia idiopatica	15
2.148	Trapianto di midollo	105
2.149	Trombopenia, trombocitosi	15
EPATOLOGIA		
2.150	Epatite e cirrosi alcolica	0

2.305	Cirrosi a causa di epatite B, C, D, E	90
2.151	Colecistite con o senza calcoli	25
2.152	Coliche epatiche	10
2.153	Epatite acuta: A	30
2.154	Epatite acuta: B, C, D, E	60
2.155	Epatite tossica per farmaci	20
2.156	Epatite cronica: persistente, attiva	0
2.157	Infiammazione, granulomi	20
2.158	Pancreatite: acuta, emorragica o complicata (esteatonecrosi)	40
2.159	Pancreatite: cronica, riacutizzazione	15
OSSA-ARTICOLAZIONI-MUSCOLI		
Ossa		
2.160	Osteoporosi con frattura vertebrale	60
2.161	Osteomielite	80
Articolazioni		
2.162	Artrite acuta: infiammazione e cristalli, per esempio gotta	15
2.163	Artrite infettiva	45
2.164	Artrite tubercolotica	90
2.165	Borsite, condrite	0
2.166	Quadro secondario ad altre malattie	10
2.167	Sclerodermia, derivato e complicazione	20
2.168	Periartrite scapolo omerale senza intervento chirurgico	10
2.169	Periartrite scapolo omerale con intervento chirurgico	30
2.170	Artriti sieronegative: spondilite anchilopoietica, sindrome di Behet, morbo di Reiter, morbo di Still, psoriasi	20
2.171	Sindrome compressiva dei nervi periferici: Sindrome del tunnel carpale	20
Ortopedica		
2.172	Morbo di Dupuytren: unilaterale	20
2.173	Morbo di Dupuytren: bilaterale	35
2.174	Alluce valgo e/o rigido	30
2.175	Innesto dei nervi	50
2.176	Intervento di rivascolarizzazione	35
2.177	Neurolisi degli arti	50
2.178	Nucleotomia percutanea: Chemionucleosi	35
2.179	Trasposizione dei tendini: minima	30
2.180	Trasposizione dei tendini: massima	60
Muscoli		
2.181	Dermatopolimiosite	20
2.182	Miotonia grave	20
Sistemiche		
2.183	Lupus eritematoso disseminato, sarcoidosi, panarterite, amiloidosi	30
INFETTIVE		
2.184	Tonsillite	0
2.185	Brucellosi	40
2.186	Raffreddore comune	0
2.187	Quadro settico senza complicazioni	20
2.188	Quadro settico con complicazioni	75
2.189	Malattia pelvica infiammatoria grave: laparoscopia diagnostica	30
2.190	Malattie tropicali	40
2.191	Esantematiche: (eccetto la rosolia) per esempio varicella, morbillo ecc.	15

2.192	Febbre Q	25
2.193	Febbre tifoidea senza complicazioni	40
2.194	Febbre tifoidea con complicazioni	75
2.195	Gastroenterite acuta	0
2.196	Influenza	0
2.197	Infezioni localizzate: ascessi	20
2.198	Leptospira	30
2.199	Micosi organica	30
2.200	Parassiti: toxoplasmosi, mononucleosi	20
2.201	Rosolia	0
2.202	Tetano, botulismo	85
2.203	Tubercolosi	90
SENOLOGIA-NEFROLOGIA-UROLOGIA		
<i>Senologia</i>		
2.204	Mastectomia unilaterale	30
<i>Urologia</i>		
2.205	Colica renale o nefritica	0
2.206	Idrocele chirurgico	20
2.207	Orchite, epidimite, prostatite	15
2.208	Pielonefrite acuta	20
2.209	Varicocele chirurgico	20
<i>Nefrologia</i>		
2.210	Glomerulo nefrite e ostruzione renale	35
2.211	Insufficienza renale acuta	30
2.212	Sindrome nefritica	40
2.213	Trapianto renale	130
CORONAROPATIE		
2.214	Angina	35
2.215	Arteriosclerosi marcia claudicante intermittente	40
2.216	Embolia polmonare	50
2.217	Endocardite	55
2.218	Endocardite sulla protesi valvolare	80
2.219	Ipertensione arteriosa: con disezione dell'aorta (H.1°)	60
2.220	I.M.A. complicato: alterazione del ritmo, rottura, arresto, angina post infarto, dressler	365
2.221	Infarto acuto del miocardio (I.M.A.) senza complicazioni. Test da sforzo negativo	75
2.222	Pericardite virale	20
2.223	Trapianto cardiaco	365
MIOCARDIOPATIE		
2.224	Alterazioni del ritmo: tachicardie, aritmie gravi, blocco A.V. con tachiaritmia ed extrasistole	15
2.225	Edema acuto del polmone	40
2.226	Insufficienza cardiaca congestiva	30
2.227	Miocardite	30
RESPIRATORIO		
2.228	Bronchiectasie, enfisema	0
2.229	Versamento pleurico: non specificato, metaneumonico	30
2.230	Versamento pleurico: tubercolotico	90
2.231	Edema acuto del polmone	40

2.232	Malattie infiltrative: sarcoidosi, sindrome di Goodpasture	45
2.233	Polmonite: virale, batterica, atipica	25
2.234	Polmonite: complicata, sepsi, versamento pleurale	45
2.235	Polmonite: ascesso polmonare	55
2.236	Polmonite ipersensibilità	15
2.237	Pneumotorace con intervento chirurgico	40
2.238	Pneumotorace senza intervento chirurgico	20
2.239	Ostruzione cronica al flusso aereo	0
2.240	Stato asmatico	10
2.241	Tromboembolia polmonare	45
2.242	Tubercolosi polmonare	90

NEURO-PSICHIATRIA**Neurologia**

2.243	Demenze degenerative	0
2.244	Malattie demielinizzanti	40
2.245	Malattia dei nervi cranici e periferici	25
2.246	Malattia vascolare: attacco ischemico transitorio senza chirurgia	20
2.247	Malattia vascolare: attacco cerebro vascolare, infarto cerebrale (indicando la topografia), sindromi lacunari	50
2.248	Malattia vascolare: embolia cerebrale	40
2.249	Malattia vascolare: emorragia intracranica	55
2.250	Malattia vascolare: vasculite cerebrale	40
2.251	Stati convulsivi acuti	20
2.252	Idrocefalia trattamento medico	20
2.253	Infezioni virali del sistema nervoso centrale (S.N.C.) e periferico (S.N.P.)	25
2.254	Infezioni batteriche del sistema nervoso centrale (S.N.C.) e periferico (S.N.P.)	45
2.255	Infezioni: ascessi	95
2.256	Sindrome di Guillain-Barré	60

Psichiatria

2.257	Anoressia nervosa	25
2.258	Neurosi-quadro depressivo, ansia	0
2.259	Psicosi	0
2.260	Trattamento: elettroshock	0
2.261	Trattamento: cura del sonno	0
2.262	Trattamento: lobotomia	45

ONCOLOGIA

2.263	Neoplasie benigne	20
2.264	Leucemia in generale	180
2.265	Linfoma Hodking, trattamento oncologico e/o chirurgico	150
2.266	Linfoma non Hodking, trattamento oncologico e/o chirurgico	365
2.267	Mieloma, trattamento oncologico e/o chirurgico	180
2.268	Neoplasia maligna: laringea, trattamento oncologico	150
2.269	Neoplasia maligna: laringea, trattamento oncologico e chirurgico	365
2.270	Neoplasia maligna polmonare, trattamento oncologico o chirurgico	365
2.271	Neoplasia maligna: cavità orale, trattamento oncologico e/o chirurgico	120
2.272	Neoplasia maligna dermica: epiteloma	60
2.273	Neoplasia maligna dermica: melanoma	180
2.274	Neoplasia maligna esofagica, trattamento oncologico e/o chirurgico	150
2.275	Neoplasia maligna gastrointestinale, trattamento oncologico e/o chirurgico	180

2.276	Neoplasia maligna epatica, trattamento oncologico e/o chirurgico	365
2.277	Neoplasia maligna del pancreas, trattamento oncologico e/o chirurgico	365
2.278	Neoplasia maligna della mammella trattamento oncologico e/o chirurgico ricostruttivo	120
2.279	Neoplasia maligna della mammella trattamento oncologico e/o chirurgico radicale	150
2.280	Neoplasia maligna vescicale trattamento oncologico e/o chirurgico	150
2.281	Neoplasia maligna renale trattamento oncologico e/o chirurgico	180
2.282	Neoplasia maligna della prostata trattamento oncologico e/o chirurgico	180
2.283	Neoplasia maligna del testicolo trattamento oncologico e/o chirurgico	150
2.284	Neoplasia maligna del sistema nervoso periferico (S.N.P.) o centrale (S.N.C.) trattamento oncologico e/o chirurgico	365
2.285	Neoplasia maligna dell'ovaio trattamento oncologico e/o chirurgico	365
2.286	Neoplasia maligna della cervice trattamento oncologico e/o chirurgico	365
2.287	Neoplasia maligna dell'endometrio trattamento oncologico e/o chirurgico	120
MISCELLANEA		
2.288	Intossicazione da farmaci con complicazioni	30
2.289	Intossicazione da farmaci senza complicazioni	0
2.290	Emicrania cefalee vascolari in generale	0
2.291	Perdita della vista completa	365
2.292	Vertigini: Sindrome di Menier	10
ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI		
2.293	Biopsia	10
2.294	Angioplastica transluminale percutanea	20
2.295	Aortografia-renografia	10
2.296	Arteriografia	10
2.297	Artroscopia diagnostica	10
2.298	Artroscopia terapeutica	20
2.299	Cateterismo cardiaco	10
2.300	Cistoscopia	10
2.301	Laparoscopia	10
2.302	Mediastinoscopia	10
2.303	Pneumoencefalografia, ventrilocografia	10
2.304	Pleuroscopia	10
2.015	Esofagoscopia	20
2.306	Altri accertamenti diagnostici	0

ART. 70 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA MALATTIA E RELATIVE FRANCHIGIE

L'indennità per *Inabilità Temporanea Totale* viene corrisposta per il periodo massimo **indicato nella tabella di cui all'art. 69** a decorrere dalle ore 24 del giorno della *Malattia* regolarmente denunciata o, in caso di ritardo, dal giorno successivo a quello della denuncia e cessa alle ore 24 dell'ultimo giorno di inabilità.

La liquidazione dell'*Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale* verrà effettuata con le seguenti modalità:

1. I giorni contemplati nella tabella che precede rappresentano la durata massima dell'*Inabilità Temporanea Totale* per ciascuna delle malattie elencate. **Nel caso in cui la durata dell'*Inabilità Temporanea Totale* non raggiunga il massimo previsto, verrà indennizzata in base alla reale durata dell'*Inabilità Temporanea Totale*.**
2. **In caso di *Inabilità Temporanea Totale* successiva, dovuta allo stesso tipo di causa:**
 - a) **le *Inabilità Temporanee Totali* la cui durata secondo la tabella che precede sia inferiore o uguale a 14 giorni potranno essere indennizzate al massimo 3 volte nell'arco del medesimo Periodo d'Assicurazione;**

- b) le **Inabilità Temporanee Totali** la cui durata secondo la tabella che precede sia superiore a 14 giorni non saranno indennizzabili se non sono trascorsi 90 giorni dalla data di accadimento del *Sinistro* immediatamente precedente.
3. L'**Inabilità Temporanea Totale** dovuta a malattie non descritte nella tabella che precede sarà indennizzata, con riferimento alla natura della *Malattia* ed agli effetti inabilitanti sull'*Assicurato*, per analogia alla *Malattia* più simile tra quelle elencate nella tabella che precede.
4. **Concorrenza di più malattie**: nel caso in cui l'*Assicurato* sia affetto contemporaneamente da malattie diverse che aumentano la gravità o la durata di quella che ha dato origine al processo, si indennizzerà l'insieme delle malattie con una inabilità equivalente al 130% di quella che figura con l'assegnazione maggiore nella tabella che precede.
5. L'eventuale indennizzo per inabilità conseguente ad accertamenti diagnostici invasivi, effettuati nel periodo di inabilità relativo ad una malattia, non è cumulabile con quello stabilito nella tabella che precede per la inabilità relativa alla malattia stessa.
6. In nessun caso la durata dell'**Inabilità Temporanea Totale** potrà eccedere i 365 giorni.

Sono escluse dalla copertura le malattie che per loro natura e per gli effetti inabilitanti comportino una **Inabilità Temporanea Totale** inferiore a 7 giorni.

ART. 71 - GARANZIA GRUPPO DP11

INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA

In caso di grave evento da *Malattia*, indennizzabile a termini di *Polizza*, che abbia come conseguenza una **Invalidità Permanente** non inferiore al 25% manifestatasi non oltre un anno dalla cessazione dell'assicurazione, la *Società* corrisponde l'indennità calcolata sulla somma indicata nelle *Condizioni Personali* secondo i criteri di indennizzabilità e di valutazione e secondo le percentuali di seguito specificate.

ART. 72 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA

La *Società* corrisponde l'**Indennizzo** per le conseguenze dirette ed esclusive della singola *Malattia* denunciata.

Sono in ogni caso **escluse preesistenti infermità o invalidità determinanti perdita o diminuzione della capacità all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo**.

Nessun Indennizzo è dovuto all'*Assicurato* quando l'**Invalidità Permanente** accertata è di grado inferiore al 25%.

La percentuale di **Invalidità Permanente** viene accertata, **non prima che sia trascorso un anno dalla data di denuncia della Malattia**, con riferimento alla Tabella delle Valutazioni del Grado Percentuale di **Invalidità Permanente** allegata al DPR 30/6/1965 n. 1124 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Per organi o arti che abbiano subito una minorazione, anziché la perdita totale anatomica o funzionale, le percentuali di invalidità previste dalla Tabella sopra citata per la perdita totale degli stessi, vengono ridotte in proporzione alla definitiva perdita funzionalità di detti organi o arti.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella Tabella sopra citata, la percentuale di invalidità è stabilita con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla Tabella sopra citata sono diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente preesistente.

La minorazione o perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna Malattia, con il massimo del 100%.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato ad avvenuta stabilizzazione dei postumi muore per causa indipendente dall'infortunio denunciato e prima che l'indennizzo sia stato corrisposto, la Società, su presentazione del certificato di morte dell'Assicurato, paga agli eredi secondo le norme della successione legittima o testamentaria:

- l'importo liquidato;
- oppure, in assenza di liquidazione

- l'importo offerto in misura determinata; oppure, in assenza di offerta in misura determinata
- l'importo oggettivamente determinabile in funzione dell'invalidità permanente certificata e comprovata da certificato di guarigione e documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi ante decesso (a titolo esemplificativo: certificazione medica ASL, INPS, INAIL o similare) appositamente trasmessa dagli eredi.

ART. 73 - TABELLA DELLE PERCENTUALI DI INVALIDITÀ PERMANENTE ACCERTATA E RELATIVI INDENNIZZI

% di IP accertata	% da liquidare sulla somma assicurata	% di IP accertata	% da liquidare sulla somma assicurata	% di IP accertata	% da liquidare sulla somma assicurata
25	5	39	39	53	53
26	8	40	40	54	54
27	11	41	41	55	55
28	14	42	42	56	59
29	17	43	43	57	63
30	20	44	44	58	67
31	23	45	45	59	71
32	26	46	46	60	75
33	29	47	47	61	79
34	32	48	48	62	83
35	35	49	49	63	87
36	36	50	50	64	91
37	37	51	51	65	95
38	38	52	52	Oltre 65	100

IL SINISTRO MALATTIA

ART. 74 - OBBLIGHI DI DENUNCIA DELLA MALATTIA ED ONERI RELATIVI

Fermo quanto previsto dall'art. 3, la denuncia della *Malattia* deve essere corredata da certificato medico che contenga la diagnosi circostanziata. Il decorso della *Malattia* deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso d'*Inabilità Temporanea Totale*, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. In mancanza, la liquidazione dell'*Indennizzo* viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la *Società* possa stabilire una data anteriore. L'*Assicurato* o, in caso di Morte i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e fornire la documentazione richiesta. Se ritenuto necessario per la corretta definizione del sinistro, su richiesta della Società gli eredi dovranno autorizzare l'autopsia dell'*Assicurato* con assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto dagli eredi, se lo ritengono opportuno. L'*Assicurato*, su richiesta della Società, deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati; l'*Assicurato* e in difetto gli eredi devono fornire ogni informazione e produrre in originale la cartella clinica completa, i certificati, le diagnosi, i referti e ogni altra documentazione medica richiesta, sciogliendo dal segreto professionale e d'ufficio i medici che hanno visitato o curato l'*Assicurato* stesso e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente.

ART. 75 - CONTROVERSIE

In caso di divergenze di natura medica sull'indennizzabilità del *Sinistro* e/o sulla misura dell'*Indennizzo*, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l'*Indennizzo*, a norma e nei limiti delle condizioni di *Polizza*, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso.

ART. 76 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

La *Società* rinuncia, a favore dell'*Assicurato* e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili della *Malattia*.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

AGRIRAMA ASSISTENZA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

DEFINIZIONI	2
PREMESSA	2
Garanzia As1 - Assistenza all'azienda agricola	3
Garanzia As2 - Assistenza alla persona	4
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE DEL SETTORE ASSISTENZA	6

Le seguenti GARANZIE sono operanti, nell'ambito delle "Disposizioni Generali" (mod. 250041) e delle Condizioni Generali di **Assicurazione** "Danni ai beni" (mod. 250042) e "Danni alla persona" (mod. 250052) alle quali sono annesse, solo se espressamente indicate nelle **Condizioni Personali** e se risulta pagato il relativo premio.

DEFINIZIONI

Per le garanzie del presente Settore valgono le seguenti DEFINIZIONI:

ASSISTENZA

L'insieme delle prestazioni, consistenti in un aiuto tempestivo in danaro od in natura fornito all'Assicurato in difficoltà per eventi attinenti all'Azienda Agricola assicurata e/o alle persone assicurate; tali prestazioni sono garantite dalla Società e gestite tramite una Struttura Organizzativa esterna.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

è il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, attraverso cui la **Società** fornisce l'erogazione delle prestazioni di Assistenza, previste nel contratto, su richiesta dell'**Assicurato**.

PREMESSA

Le garanzie Assistenza all'Azienda Agricola assicurata e/o alle persone assicurate, ferme restando le esclusioni previste nei singoli settori di garanzia, sono prestate dalla Società, tramite la Struttura Organizzativa Europ Assistance che in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di Assistenza, con costi a carico della Società stessa.

La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Assistenza autorizzata a termini di legge. In tal caso verrà prontamente comunicata all'Assicurato/Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 1 - GARANZIA GRUPPO ASI**ASSISTENZA ALL'AZIENDA AGRICOLA**

Il servizio di **Assistenza** garantisce le seguenti prestazioni:

a) VIGILANZA

In caso di situazioni di emergenza (**Furto** con scasso o atti vandalici, purché l'evento sia stato regolarmente denunciato alle competenti Autorità) o **Incendio, Esplosione** e danni causati dall'acqua, che compromettano la sicurezza dell'**Azienda Agricola**, la **Struttura Organizzativa** provvederà ad organizzare la vigilanza dell'**Azienda Agricola** per un periodo massimo di 48 ore al fine di salvaguardare il patrimonio dell'**Assicurato**, la **Società** terrà a proprio carico la relativa spesa.

b) TECNICO SPECIALIZZATO

In caso di necessità aventi il carattere di urgenza, a seguito di **Sinistro** causato da **Incendio, Esplosione**, danni causati dall'acqua o **Furto** con scasso, la **Struttura Organizzativa** mette a disposizione dell'**Assicurato**, il più velocemente possibile, l'artigiano richiesto, disponendo al reperimento ed invio di un:

- idraulico;
- elettricista;
- fabbro;
- operaio edile;
- vetraio.

c) REPERIMENTO ED INVIO DI ELETTRICISTA CONVENZIONATO

In caso di mancanza della corrente elettrica in tutta l'**Azienda Agricola** per guasti di interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente, non causati da imperizia o negligenza dell'**Assicurato**, la **Struttura Organizzativa** provvederà ad inviare presso l'**Azienda Agricola** dell'**Assicurato** un elettricista convenzionato, comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. **La prestazione verrà fornita fino ad un massimo di Euro 80,00 per Sinistro e per massimo 3 volte l'anno. Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.**

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

- sul cavo di alimentazione generale dell'**Azienda Agricola** dell'**Assicurato**;
- richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- a timers o apparecchiature similari;
- per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'**Assicurato**.

d) REPERIMENTO ED INVIO DI FABBRO CONVENZIONATO

In caso:

- di **Furto**, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica, non sia possibile entrare nell'**Azienda Agricola**;
- di tentato **Furto**, la funzionalità della porta di accesso all'**Azienda Agricola** sia compromessa in modo grave e la sicurezza della stessa non sia garantita;

la **Struttura Organizzativa** provvederà ad inviare presso l'**Azienda Agricola** dell'**Assicurato** un fabbro convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La prestazione verrà fornita fino ad un massimo di Euro 80,00 per Sinistro per un massimo di 3 volte l'anno. Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale e/o pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

e) REPERIMENTO ED INVIO DI IDRAULICO CONVENZIONATO

In caso:

- di allagamento o infiltrazione nell'**Azienda Agricola** dell'**Assicurato** in seguito a rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- di mancanza totale di acqua nell'**Azienda Agricola** non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la **Struttura Organizzativa** provvederà ad inviare presso l'**Azienda Agricola** dell'**Assicurato** un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La prestazione verrà fornita fino ad un massimo di Euro 80,00 per *Sinistro* e per massimo 3 volte per anno. Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, ecc.), su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'**Azienda Agricola** dell'Assicurato;
- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri;
- gli interventi per danni causati dal **Gelo**.

ARTICOLO 2 - GARANZIA GRUPPO AS2

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Il servizio di **Assistenza** garantisce le seguenti prestazioni:

a) MEDICO ON LINE

Qualora, in caso di **Infortunio** o **Malattia**, l'Assicurato non riuscisse a contattare il proprio medico abituale, potrà, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della **Struttura Organizzativa**, ricevere consigli ed indicazioni sulle terapie da seguire.

La presente prestazione deve intendersi valida per un massimo di 2 volte l'anno.

b) REPERIMENTO ED INVIO DI UN MEDICO SPECIALISTA

Qualora, in caso di **Infortunio** o **Malattia**, l'Assicurato abbia necessità di reperire un medico specialista (ginecologo, pediatra, ecc.), anche d'urgenza, potrà contattare la **Struttura Organizzativa** che provvederà ad inviarne uno convenzionato.

Il costo della prestazione a tariffe agevolate resta a carico dell'Assicurato.

c) INVIO DI UN'AMBULANZA

Qualora, in caso di **Infortunio** o **Malattia**, in seguito ad un primo contatto telefonico, il servizio medico della **Struttura Organizzativa** giudicasse indispensabile una visita medica accurata e semprechè non sia reperibile il medico abituale dell'Assicurato, la **Struttura Organizzativa** provvederà a far trasportare l'Assicurato, tramite ambulanza, presso il più vicino centro di pronto soccorso, la **Società** terrà a carico il relativo costo. La **Struttura Organizzativa** organizzerà anche il trasporto tra il primo Ospedale e l'eventuale Centro Medico di Riabilitazione e/o il rientro dell'Assicurato dall'Ospedale al proprio domicilio in Italia. **La decisione medico-operativa sarà a totale discrezione del Responsabile Medico della Struttura Organizzativa.**

Come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti, il servizio medico della **Struttura Organizzativa** non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio di Emergenza 118).

La **Struttura Organizzativa** potrà organizzare e coordinare l'intervento dell'Unità di Soccorso (Servizio di Emergenza 118), tenendo i contatti con l'Assicurato stesso.

La presente prestazione deve intendersi valida per un massimo di 2 volte l'anno.

d) INVIO DI UN MEDICO

Qualora, in caso di **Infortunio** o **Malattia**, dai primi risultati del contatto telefonico, il servizio medico della **Struttura Organizzativa** avvertisse, nel trasporto del paziente senza una preventiva visita medica sul posto, la presenza di rischi obiettivi per l'incolumità dell'Assicurato, la **Struttura Organizzativa** provvederà ad inviare gratuitamente un suo medico convenzionato al domicilio del paziente.

Nel caso in cui, da un secondo consulto fra il medico di guardia della **Struttura Organizzativa** ed il medico che ha visitato l'Assicurato si giudicasse necessario un suo trasporto in ospedale, questo verrà effettuato secondo le modalità previste al punto c) precedente.

La decisione medico-operativa sarà a totale discrezione del Responsabile Medico della Struttura Organizzativa.

e) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Qualora a seguito di **Infortunio** o **Malattia**, in caso di Ricovero ospedaliero dell'Assicurato all'estero superiore a 7 giorni, gli accompagnatori dello stesso siano costretti a trattenersi anch'essi all'estero, la

Struttura Organizzativa provvederà alle spese per il loro pernottamento in albergo.

La presente prestazione opera fino a concorrenza di Euro 100,00 per notte e per persona e con un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.

f) REPERIMENTO DI MEDICINALI URGENTI

Nel caso in cui l'**Assicurato**, in caso di **Infortunio** o di **Malattia**, necessiti di un farmaco di fabbricazione italiana ed irreperibile nello Stato estero nel quale si trova, la **Struttura Organizzativa**, scegliendo la soluzione di maggiore rapidità, provvederà a:

- reperire, tramite la propria organizzazione sanitaria internazionale, il farmaco corrispondente sul posto od in un Paese limitrofo;
- ovvero inviare direttamente dall'Italia il farmaco richiesto.

Sono in ogni caso a carico dell'Assicurato o del Contraente il costo del farmaco e gli eventuali diritti doganali, per i quali l'Assicurato o il Contraente si impegna a saldare il relativo importo a presentazione della fattura.

g) TRASPORTO SANITARIO

Nel caso di Ricovero dell'**Assicurato** a seguito di **Infortunio** o **Malattia**, previa consultazione fra il servizio medico della **Struttura Organizzativa** con il medico curante sul posto, se le strutture del Centro di Cura dove si trova l'**Assicurato** non fossero giudicate adeguate per risolvere la patologia del caso, la **Struttura Organizzativa** provvederà a trasportare l'**Assicurato** presso il più vicino Centro in grado di prestare le cure necessarie.

Il trasporto verrà effettuato, secondo la gravità del caso e sotto sorveglianza medica, se necessario, tramite:

- aereo sanitario;
- aereo di linea regolare;
- treno (1ª classe, wagon-lit, cuccetta);
- ambulanza.

La **Struttura Organizzativa** su richiesta dell'**Assicurato** o di un suo familiare, potrà provvedere, nei limiti delle disponibilità del momento, a reperire il luogo di cura attrezzato ed a prenotare il ricovero dell'**Assicurato**. Al momento della dimissione dell'**Assicurato** dal luogo di cura, la **Struttura Organizzativa** provvederà al suo trasporto fino al domicilio.

La presente prestazione opera fino a concorrenza di Euro 2.500,00 per Sinistro, limitatamente al trasporto da un luogo di cura ad un altro e fino a concorrenza di Euro 300,00 per Sinistro limitatamente al trasporto dal luogo di cura al domicilio.

h) ACCOMPAGNATORE IN CASO DI TRASPORTO SANITARIO

In caso di trasporto sanitario di cui al precedente paragrafo, la **Struttura Organizzativa**, se richiesto, organizza il viaggio ed il soggiorno (vitto e alloggio) di un familiare o di una persona prescelta dall'**Assicurato** che funga da accompagnatore a fianco del paziente.

i) RIENTRO DEI FIGLI MINORI (**garanzia valida ad oltre km 100 dal domicilio dell'Assicurato**)

Qualora, a seguito di Ricovero in caso di **Infortunio** o **Malattia** dell'**Assicurato**, in viaggio con figli minori di anni 12, questi ultimi si trovassero senza un accompagnatore maggiorenne, la **Struttura Organizzativa**, su richiesta, provvederà all'organizzazione del loro rientro tenendo la **Società** a proprio carico le relative spese.

Se le circostanze lo richiederanno, la **Struttura Organizzativa** metterà a disposizione un accompagnatore, munito di apposita delega rilasciata dal genitore o da chi ne fa le veci.

j) RIENTRO ANTICIPATO

Nel caso in cui si rendesse indispensabile la presenza dell'**Assicurato** presso il domicilio in seguito ad **Infortunio** o **Malattia** occorso ad un suo familiare, anch'egli assicurato, e semprechè sia previsto un Ricovero superiore a 48 ore, la **Struttura Organizzativa** metterà a sua disposizione un biglietto di viaggio dal luogo del soggiorno fino al domicilio.

k) MESSA A DISPOSIZIONE DI UN INFERMIERE

Nel caso in cui, a seguito di **Infortunio** o **Malattia**, nel momento in cui viene dimesso dal luogo di cura ove è stato ricoverato, venisse prescritta all'**Assicurato**, da parte dei medici che lo hanno avuto in cura, una terapia a domicilio o presso il luogo dove soggiorna l'**Assicurato** che necessiti la presenza di un infermiere, la **Struttura Organizzativa** provvederà a reperirlo, sostenendo o rimborsando all'**Assicurato** il relativo costo. **L'Assicurato dovrà usufruire della prestazione entro e non oltre i 7 giorni successivi alla sua**

dimissione dal luogo di cura.

La presente prestazione opera fino a concorrenza di Euro 100,00 per Sinistro.

l) REPERIMENTO DI UNA BABY SITTER

Nel caso in cui l'**Assicurato**, a seguito di **Infortunio** o **Malattia**, venga ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 3 giorni, questi potrà chiedere alla **Struttura Organizzativa** di reperire ed inviare presso la propria abitazione una baby sitter per accudire i minori di anni 12.

L'invio della baby sitter avrà luogo nel più breve tempo possibile.

La presente prestazione deve intendersi valida per un massimo di 3 volte l'anno.

m) INFORMAZIONI SU CENTRI SANITARI, STRUTTURE MEDICHE E MEDICI

Il servizio medico della Centrale Operativa sarà a disposizione dell'**Assicurato** o di uno dei genitori dello stesso, in caso di **Infortunio** o **Malattia**, per fornire consigli od informazioni riguardo le strutture sanitarie, i Centri di Cura ed i medici/pediatrati specialisti (in relazione alla patologia da lui segnalata) operanti in Italia ed all'estero che possano garantire le cure del caso.

La presente prestazione deve intendersi valida per un massimo di 2 volte l'anno.

n) MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO

Qualora l'**Assicurato** venga ricoverato, in caso di **Infortunio** o **Malattia**, il Servizio Medico della **Struttura Organizzativa**, o direttamente con medici/pediatrati convenzionati sul posto, sarà a disposizione per favorire lo scambio di informazioni tra i familiari ed i medici/pediatrati del Centro di Cura.

La presente prestazione deve intendersi valida per un massimo di 2 volte l'anno.

o) INTERPRETE ALL'ESTERO PER PROBLEMI DI SALUTE

Qualora l'**Assicurato** trovandosi all'estero, in caso di **Infortunio** o **Malattia**, venga ricoverato in ospedale ed abbia difficoltà a comunicare perché non conosce la lingua, la **Struttura Organizzativa** provvede ad inviare un interprete sul posto.

La presente prestazione deve intendersi valida per un massimo di 5 ore e di 2 volte l'anno.

p) RIMPATRIO DELLA SALMA

La **Struttura Organizzativa** in caso di decesso dell'**Assicurato** all'estero, causato da **Infortunio** o **Malattia**, provvederà, a sue spese, alla traslazione del feretro dal luogo di decesso fino al luogo di inumazione in Italia, intendendosi compreso il costo di un feretro, di modello economico, che ne permetta il trasporto. Devono intendersi escluse le spese accessorie di cerimonia, inumazione o cremazione in Italia.

La **Struttura Organizzativa** organizza, sostenendone la spesa, il ritorno degli altri familiari assicurati, o in mancanza di questi, di una persona ugualmente assicurata, sempreché le suddette persone non possano fare ritorno con i mezzi inizialmente previsti.

Nel caso in cui disposizioni locali impongano una inumazione provvisoria o definitiva sul posto, la **Struttura Organizzativa** organizzerà, a proprie spese, il viaggio andata e ritorno di un familiare dell'**Assicurato** deceduto (coniuge, ascendente, discendente, fratello, sorella), sempreché una di queste persone non si trovi già sul posto, mettendo a sua disposizione un biglietto di viaggio per recarsi dal suo domicilio in Italia fino al luogo in cui avviene l'inumazione.

La **Struttura Organizzativa** organizzerà anche il soggiorno in albergo del familiare venuto a raggiungere il defunto e ne sosterrà le spese di pernottamento.

La presente prestazione, limitatamente alle spese di pernottamento, opera fino a concorrenza di euro 150,00 per Sinistro.

ARTICOLO 3 - LIMITI TERRITORIALI

Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi in tutti i Paesi del mondo.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE DEL SETTORE ASSISTENZA**ARTICOLO 4 - LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA**

I massimali previsti da ogni singola prestazione di **Assistenza** devono intendersi:

- disponibili per ciascun **Assicurato** e per ogni **Sinistro**;
- al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

L'organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell'Assicurato o di una terza persona può dar luogo a rimborso solo nel caso in cui la Struttura Organizzativa abbia precedentemente

dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare.

In tal caso la *Struttura Organizzativa* fornirà all'*Assicurato* il numero relativo alla sua pratica.

Limitatamente alla prestazione j) RIENTRO ANTICIPATO, l'esposizione della *Struttura Organizzativa*, deve intendersi complementare a quanto l'*Assicurato* avrebbe dovuto comunque sostenere per il suo ritorno, quali i costi relativi a biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc. che devono pertanto considerarsi a suo carico.

In conseguenza di ciò l'*Assicurato* dovrà consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con la firma di una delega appropriata. La *Struttura Organizzativa* si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto, l'*Assicurato* sarà tenuto, entro tre mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme alla *Struttura Organizzativa*.

Le eventuali spese sostenute, semprechè autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi giustificativi (fatture, certificati, notule).

ARTICOLO 5 - NORME SPECIFICHE PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

a) Delimitazioni - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste per le singole garanzie, sono inoltre escluse:

- le prestazioni, o spese, non autorizzate specificatamente dalla *Struttura Organizzativa*;
- le opere di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
- i sinistri provocati con dolo dall'*Assicurato* o delle persone di cui deve rispondere.

Sono del pari esclusi i sinistri verificatisi:

- in conseguenza di stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni;
- in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare, competizioni;
- per malattie nervose e mentali, per malattie dipendenti della gravidanza oltre la ventiseiesima settimana di gestazione;
- per malattie patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della *Polizza*.

b) Richiesta di assistenza - Prescrizione

- Le prestazioni di *Assistenza* devono essere richieste, telefonicamente o a mezzo fax, nel momento in cui si verifica il *Sinistro* e comunque non oltre 5 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente alla *Struttura Organizzativa*.
- Qualora pertanto l'*Assicurato* non usufruisca di una o più prestazioni di *Assistenza*, la *Struttura Organizzativa* non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- Qualsiasi diritto nei confronti della *Struttura Organizzativa* e derivante dalla *Polizza*, si prescrive nel termine di due anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

c) Responsabilità

- la *Struttura Organizzativa* non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi od impedimenti nell'esecuzione delle proprie prestazioni di *Assistenza* derivanti da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

d) Comunicazioni - Variazioni

- Tutte le comunicazioni, alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto al precedente punto b).

e) Istruzioni per la richiesta di Assistenza

Per permettere l'intervento immediato della *Struttura Organizzativa* l'*Assicurato* deve comunicare tramite:

- numero verde 800.713.974 (dall'Italia);
- telefono +39.02.58.24.55.56 (dall'Italia o dall'estero)
- telefax +39.02.58.47.72.02 per assistenza tecnica e sanitaria;
- e-mail: prontassistenza.groupama@europassistance.it;

indicando con precisione:

- il tipo di *Assistenza* di cui necessita;
- nome e cognome;
- codice agenzia;
- numero di *Polizza*;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

Il recapito per inoltrare la domanda di rimborso delle spese sostenute, accompagnata dai documenti giustificativi in originale, semprechè autorizzate dalla *Struttura Organizzativa*, dovrà essere richiesto dall'*Assicurato* alla *Struttura Organizzativa* stessa.

N.B.: le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla *Struttura Organizzativa* non saranno rimborsate.

Inoltre l'*Assicurato* dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di *Assistenza* il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, la denominazione della propria Banca con il relativo codice IBAN.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

AGRIRAMA OLIVICOLTURA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

DANNI AI CONTENITORI E PERDITA DELLE OLIVE E DELL'OLIO	2
DANNI ALL'OLIO IMMAGAZZINATO PRONTO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE	3
FURTO DI OLIO	5

Le seguenti GARANZIE sono operanti, nell'ambito delle "Disposizioni Generali" (mod. 250041) e delle Condizioni Generali "Danni ai beni" (mod. 250042) alle quali sono annesse, solo se espressamente indicate nelle *Condizioni Personali* e se risulta pagato il relativo premio.

ARTICOLO 1 - GARANZIA GRUPPO OL1**DANNI AI CONTENITORI E PERDITA DELLE OLIVE E DELL'OLIO****ART. 1.1 - DOVE OPERA LA GARANZIA**

La garanzia opera unicamente nei luoghi indicati nelle *Condizioni Personali*.

ART. 1.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà:

- I Danni materiali subiti dai contenitori utilizzati per il deposito delle olive e dell'olio sfuso dovuti a:
 - *Incendio*
 - *Esplosione, Implosione o Scoppio*
 - interventi di soccorso, vale a dire i danni causati ai contenitori assicurati per gli interventi di soccorso e per le misure di salvataggio
 - caduta diretta del fulmine
 - azione del fumo sui contenitori se c'è stato *Incendio* o principio d'*Incendio*
 - azione del fumo generato da un funzionamento anormale o difettoso conseguente ad una rottura accidentale di un apparecchio di riscaldamento a condizione che questo apparecchio sia collegato ad un camino da una condotta di fumo
 - caduta di apparecchi di navigazione aerea o spaziale compresi gli oggetti caduti da loro stessi
 - effetti dell'onda sonica dovuta al superamento del muro del suono
 - urto di veicoli terrestri appartenenti a *Terzi*
 - rottura accidentale anche a seguito di crollo dei *Fabbricati*
 - depressione in occasione dello svuotamento.
- Le perdite accidentali delle olive dopo la raccolta, dell'olio sfuso durante le varie fasi di lavorazione dovute a:
 - uno degli eventi sopra descritti
 - cattivo funzionamento dei sistemi di chiusura e di tenuta stagna durante il deposito
 - cattivo funzionamento del materiale fisso o mobile utilizzato per le operazioni di travaso
 - errori o manovre errate dei dipendenti dell'*Assicurato* nelle fasi di lavorazione e trasporto all'interno dell'*Azienda Agricola* assicurata
 - fuoriuscita del liquido frigorifero.

Solo se sono state espressamente sottoscritte, sono in garanzia anche i *Danni Materiali* provocati da Eventi Atmosferici di cui all'art. 2.1 GARANZIA SOTTOGRUPPO DB2.1 e da *Eventi Socio-Politici* di cui all'art. 4 GARANZIA GRUPPO DB4 previste nel fascicolo "Danni ai beni".

ART. 1.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", sono escluse le perdite di:

- 1) **olive e olio contenuti in recipienti non idonei allo scopo;**
- 2) **olive e olio dovute a cattiva manutenzione dei contenitori e/o del materiale utilizzato per il travaso;**
- 3) **olive e olio derivanti da fenomeno elettrico, correnti anomale, cortocircuiti, combustione propria avvenuti nei contenitori**, sempre che non si produca *Incendio*;
- 4) **olive e olio derivanti da eventi occorsi fuori dei luoghi indicati nelle *Condizioni Personali***, a meno che il cambio di ubicazione dei beni assicurati non sia stato preventivamente accettato per iscritto dalla *Società*;
- 5) **olive e olio derivanti da esplosivi** la cui esistenza non sia stata dichiarata.

Sono inoltre esclusi i danni subiti da:

- 6) **contenitori per uso personale o domestico;**
- 7) **olive e olio per uso personale o domestico.**

ART. 1.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di Indennizzo, per Sinistro e per Periodo d'Assicurazione sarà pari alla somma indicata nelle Condizioni Personali.

Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza verrà applicato uno Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile con un minimo di 500,00 Euro.

ART. 1.5 - CRITERI D'INDENNIZZO

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato con i seguenti criteri:

- **Per i contenitori:**
 - In caso di *Sinistro Totale*, sulla base del loro *Valore Reale* dedotto il *Valore di Recupero*,
 - In caso di *Sinistro Parziale*, saranno indennizzate le spese di riparazione e/o di sostituzione delle parti deteriorate, entro il limite del *Valore Reale* dei beni danneggiati;
- **Per le olive dopo la raccolta:**
 - in base al *Valore Commerciale*
- **Per l'olio in fase di lavorazione e non ancora commercializzabile:**
 - in base al *Valore di Produzione*, comprensivo del costo della mano d'opera, al momento del *Sinistro*;
- **Per l'olio pronto per la commercializzazione:**
 - se la quantità salvata non è più sufficiente ad assicurare la commercializzazione in bottiglia effettuata l'anno precedente, la parte corrispondente alla quantità mancante per la commercializzazione sarà indennizzata sulla base del prezzo della bottiglia del listino prezzi tasse escluse, dell'ultima annata commercializzata, diminuita delle spese non sostenute;
 - in tutti gli altri casi, sulla base del prezzo del prodotto sfuso o secondo le clausole indicate nelle *Condizioni Personali*;
- **Per l'olio pronto per la commercializzazione già venduto, ma non ancora consegnato:**
 - nel caso in cui il quantitativo salvato non permetta di onorare il contratto di vendita, sulla base del prezzo, tasse escluse, convenuto con l'acquirente, dedotte le spese non sostenute per la mancata consegna. L'*Assicurato* dovrà giustificare la suddetta vendita con la produzione di contratti scritti, scritture commerciali ed altro comprovanti la quantità ed i prezzi convenuti.

ARTICOLO 2 - GARANZIA GRUPPO OL2

DANNI ALL'OLIO IMMAGAZZINATO PRONTO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

ART. 2.1 - DOVE OPERA LA GARANZIA

La garanzia opera unicamente nei locali indicati nelle *Condizioni Personali*.

ART. 2.2 - RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i danni subiti:

- dall'olio immagazzinato e pronto per la commercializzazione
- dagli imballaggi utilizzati per la commercializzazione quali bottiglie, contenitori o damigiane per la spedizione ed i loro accessori

dovuti a:

- *Incendio*
- *Esplosione, Implosione o Scoppio*
- interventi di soccorso, vale a dire i danni causati ai contenitori assicurati per gli interventi di soccorso e per le misure di salvataggio
- caduta diretta del fulmine
- azione del fumo sui contenitori se c'è stato *Incendio* o principio d'*Incendio*
- azione del fumo generato da un funzionamento anormale o difettoso conseguente ad una rottura accidentale di un apparecchio di riscaldamento a condizione che questo apparecchio sia collegato ad un camino da una condotta di fumo

- caduta di apparecchi di navigazione aerea o spaziale compresi gli oggetti caduti da loro stessi
- effetti dell'onda sonora dovuta al superamento del muro del suono
- urto di veicoli terrestri appartenenti a *Terzi*
- crollo dei bancali o degli alloggiamenti delle bottiglie o delle impalcature così come di ogni altro supporto degli imballaggi
- crollo dell'edificio che serve a deposito degli imballaggi di commercializzazione
- rottura, caduta o urto degli imballaggi
- bagnamento a seguito di spargimento accidentale di acqua o allagamento dei locali
- incidente di immagazzinamento, di sollevamento e manutenzione degli imballaggi compreso il trasporto all'interno dell'*Azienda Agricola* assicurata.

Solo se sono state espressamente sottoscritte, sono in garanzia anche i *Danni Materiali* provocati da Eventi Atmosferici di cui all'art. 2.1 GARANZIA SOTTOGRUPPO DB2.1 e da *Eventi Socio-Politici* di cui all'art. 4 GARANZIA GRUPPO DB4 previste nel fascicolo "Danni ai beni".

ART. 2.3 - RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali", **sono esclusi:**

- 1) **le perdite dovute all'evaporazione;**
- 2) **le conseguenze del Gelo;**
- 3) **le perdite dovute alla modificazione o alla decomposizione dell'olio;**
- 4) salvo contraria pattuizione riportata nelle *Condizioni Personali*, **le perdite di olio dentro i suoi imballaggi di commercializzazione che l'Assicurato ha affidato in deposito a terzi;**
- 5) **i danni al materiale utilizzato per le confezioni e gli imballaggi non stipati al coperto;**
- 6) **i danni causati direttamente o indirettamente da infiltrazioni, da straripamenti o da riflussi d'acqua di mare, di corsi d'acqua, sorgenti o canali, fossati, stagni, laghi ecc.;**
- 7) **i danni conseguenti a cattiva manutenzione degli edifici o degli impianti;**
- 8) **i danni subiti durante o conseguenti le fasi di trasporto o vendita delle confezioni fuori dell'*Azienda Agricola* assicurata;**
- 9) **i danni derivanti da eventi occorsi fuori dei luoghi indicati nelle *Condizioni Personali*, a meno che il cambio di ubicazione dei beni assicurati non sia stato preventivamente accettato per iscritto dalla Società;**
- 10) **i danni derivanti da esplosivi** la cui esistenza non sia stata dichiarata;
- 11) **i danni a contenitori per uso personale o domestico;**
- 12) **i danni da fuoriuscita di olio per uso personale o domestico.**

ART. 2.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di Indennizzo, per Sinistro e per Periodo d'Assicurazione sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza verrà applicato uno Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile con un minimo di 500,00 Euro.

ART. 2.5 - CRITERI D'INDENNIZZO

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato con i seguenti criteri:

- **Per gli imballaggi** di commercializzazione sulla base del loro *Valore Commerciale* al giorno del *Sinistro*;
- **Per l'olio non ancora venduto**, sulla base del prezzo alla bottiglia del listino prezzi, tasse escluse, dell'ultima annata commercializzata, diminuito delle spese non sostenute o secondo le clausole eventualmente riportate nelle *Condizioni Personali*;
- **Per l'olio già venduto ma non ancora consegnato**, nel caso in cui il quantitativo salvato non permetta di onorare il contratto di vendita, sulla base del prezzo convenuto con l'acquirente, dedotte le spese non sostenute per la mancata consegna. **L'Assicurato dovrà giustificare la suddetta vendita con la produzione di contratti scritti, scritture commerciali ed altro comprovanti la quantità ed i prezzi convenuti.**

ARTICOLO 3 - GARANZIA GRUPPO OL3**FURTO DI OLIO****ART. 3.1 – DOVE OPERA LA GARANZIA**

La garanzia opera unicamente nei luoghi indicati nelle *Condizioni Personali*.

ART. 3.2 – RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa *Polizza*, la *Società* indennizzerà i *Danni Materiali* e diretti causati dalla sottrazione, deterioramento o distruzione delle partite di olio, sia in fase di lavorazione che già pronte per l'utilizzo o la commercializzazione, assicurate conseguenti a:

- *Furto* o tentativo di *Furto* a condizione che l'autore si sia introdotto nell'edificio adibito a deposito:
 - violandone le difese esterne mediante rottura o scasso,
 - con l'uso fraudolento di chiavi false, grimaldelli o altri arnesi simili,
 - con l'uso di chiavi vere qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite **(questa garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del terzo giorno successivo)**,
 - per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale,
 - in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
- Rapina ed Estorsione avvenuta all'interno dell'*Azienda Agricola*, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nell'*Azienda Agricola* stessa.

Sono inoltre garantiti:

- le spese per la sostituzione delle serrature delle porte principali degli edifici aziendali in caso di furto delle chiavi degli stessi
- i guasti causati dai ladri a porte, finestre, pareti, tetti e pavimenti, per *Furto* o tentativo di *Furto*.

ART. 3.3 – RISCHI ESCLUSI

Oltre alle esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e quelle della garanzia GRUPPO DB3 FURTO E RAPINA, ad eccezione dell'esclusione di cui al punto 7) dell'art. 3.2, sono esclusi dalla presente garanzia:

- 1) il *Furto di olio ed imballaggi per la commercializzazione affidati in deposito all'Assicurato*;
- 2) il *Furto di imballaggi non stipati all'interno di locali*;
- 3) il *Furto di bottiglie messe in conto vendita presso professionisti, rappresentanti, venditori, cooperative, soci della cooperativa di cui è socio l'Assicurato*.

ART. 3.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma *Assicurazione a Primo Rischio Assoluto* e pertanto non si applicherà la *Regola Proporzionale*.

Il limite massimo di Indennizzo, per Sinistro e per Periodo d'Assicurazione sarà pari alla somma indicata nelle *Condizioni Personali*.

Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza verrà applicato uno Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile con un minimo di 500,00 Euro.

Qualora il Furto venga perpetrato con l'introduzione nei locali dopo lo scasso di porte o finestre protette da soli vetri non antisfondamento e poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria e senza particolari abilità, la garanzia verrà prestata con uno Scoperto pari al 20% del danno indennizzabile con un minimo di 500,00 Euro.

Per quanto riguarda i danni cagionati dai ladri, l'Indennizzo non potrà superare il 10% della Somma Assicurata, con il limite massimo di 2.500,00 Euro.

ART. 3.5 – CRITERI D'INDENNIZZO

Il calcolo dell'*Indennizzo* verrà effettuato con i seguenti criteri:

- **Per gli imballaggi** di commercializzazione sulla base del loro *Valore Commerciale* al giorno del *Sinistro*;
- **Per l'olio in fase di lavorazione e non ancora commercializzabile:**
 - in base al *Valore di Produzione*, comprensivo del costo della mano d'opera, al momento del *Sinistro*;
 - **Per l'olio non ancora venduto** sulla base del prezzo alla bottiglia del listino prezzi, tasse escluse, dell'ultima annata commercializzata, diminuito delle spese non sostenute o secondo le clausole eventualmente riportate nelle *Condizioni Personali*;
 - **Per l'olio già venduto ma non ancora consegnato**, nel caso in cui il quantitativo salvato non permetta di onorare il contratto di vendita, sulla base del prezzo convenuto con l'acquirente, dedotte le spese non sostenute per la mancata consegna. **L'Assicurato dovrà giustificare la suddetta vendita con la produzione di contratti scritti, scritture commerciali ed altro comprovanti la quantità ed i prezzi convenuti.**

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni